

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 16 giugno 1999

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 225. Sentenza 7-11 giugno 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (Tutela dell') - Regione Lombardia - Consorzio Parco Naturale Montevicchia e Valle del Curone - Piano territoriale di coordinamento (PTC) - Approvazione con legge - Disciplina del procedimento e degli effetti - Esame e valutazione di politica territoriale-ambientale da parte dell'assemblea regionale - Subordinazione delle eventuali violazioni dello specifico procedimento amministrativo di formazione, all'ordinario sindacato giurisdizionale sulle scelte amministrative che incidono su situazioni giuridiche soggettive - Non fondatezza.

(Legge regione Lombardia 30 novembre 1983, n. 86, artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20; legge regione Lombardia 29 aprile 1995, n. 39).

(Cost., artt. 3, 24, 42, 97, 101, secondo comma, e 113) Pag. 13

N. 226. Sentenza 7-11 giugno 1999.

Giudizio per conflitto di attribuzione fra Stato e regione.

Ambiente (Tutela dell') - Regione Lombardia - Sentenza del TAR della Lombardia, Sezione 2ª dell'8 ottobre 1987, n. 1738 - Annullamento della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 67573 del 20 aprile 1995 - Approvazione del PTC del parco regionale di cintura metropolitana-Parco agricolo sud Milano - Annullamento della verifica e delle modifiche in accoglimento di ricorsi proposti dai soggetti immediatamente lesi dall'applicazione delle misure di salvaguardia - Riferimento alla sentenza della Corte n. 225, del 1999 - Spettanza allo Stato - Non spettanza allo Stato l'annullamento della delibera della Giunta regionale di approvazione e di trasmissione al consiglio regionale di un progetto di legge regionale - Annullamento parziale della sentenza del TAR Lombardia

» 18

N. 227. Sentenza 7-11 giugno 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento Penitenziario - Condannati titolari dello speciale programma di protezione di cui all'art. 10 del d.lgs. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge n. 82 del 1991 - Revoca dei benefici - Assenza di una giustificazione per la deroga ai criteri di competenza e di assetto degli organi giurisdicenti previsti dall'ordinamento giudiziario - Ragionevolezza - Insussistenza di lesione del principio della inviolabilità della libertà personale - Necessità di garantire la maggiore protezione possibile ai collaboratori di giustizia tramite la previsione della competenza esclusiva attribuita al tribunale di sorveglianza - Non fondatezza.

(D.-L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 13-ter, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, aggiunto dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 13, 27, terzo comma, 25, secondo comma, 102, primo e secondo comma) » 23

N. 228. Sentenza 7-11 giugno 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Imputato socialmente pericoloso - Accertata infermità di mente - Applicazione provvisoria della misura di sicurezza in ospedale psichiatrico in caso di richiesta da parte del p.m. - Erroneità dei presupposti interpretativi da parte del giudice rimettente - Riferimento alla sentenza della Corte n. 340 del 1992 - Ragionevolezza - Eventuali correttivi da rimettere unicamente a scelte discrezionali del legislatore - Non fondatezza.

(C.P.P., artt. 312, 313; c.p., artt. 206, 222, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 13) Pag. 28

N. 229. Sentenza 7-11 giugno 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Accertamento delle imposte sui redditi - Iscrizione a ruolo delle imposte che risultano dovute in base al controllo formale delle dichiarazioni - Natura del termine - Contrasto interpretativo in sede giurisdizionale - Riferimento all'interpretazione autentica dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, (cfr. sentenze della Corte nn. 397/94, 155/90, 13 del 1977, 432 del 1997, 76 del 1995 e 153 del 1994) - Giustificazione della propria efficacia retroattiva - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28).

(Cost., artt. 3, 24, 53, 97, primo comma, 102, 108, 101, 101, primo comma, e 113) » 32

N. 230. Ordinanza 7-11 giugno 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Regione Lombardia - Annullamento di un provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida - Soggetto sottoposto a misura di sicurezza personale - Diritto al lavoro - Limitazione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 354, del 1998 - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima - Esigenza che il giudice rimettente valuti le conseguenze dell'intervenuto mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 120, comma 1, nel testo sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575) » 39

N. 231. Ordinanza 7-11 giugno 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Gratuito patrocinio - Istanza per l'ammissione - Sottoscrizione da parte dell'interessato senza estensione della medesima possibilità al difensore e ai suoi familiari - Previsione di un obbligo di autocertificazione dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per la fruizione del beneficio - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 2, comma 2).

(Cost., artt. 3, secondo comma, 24, secondo e terzo comma, 36, primo comma) » 41

N. 232. Ordinanza 7-11 giugno 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Pretore che non abbia accolto la richiesta di oblazione presentata dall'imputato prima dell'apertura del dibattimento - Preclusione all'esercizio delle funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenza n. 453 del 1994, sentenza 448 del 1995 e ord. n. 24 e 96) - Esigenza di evitare effetti paralizzanti sul processo - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 76) Pag. 43

N. 233. Ordinanza 7-11 giugno 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (Tutela dell') - Rifiuti pericolosi - Smaltimento - Trattamento sanzionatorio penale - Giudizi pendenti - Sopravvenuta depenalizzazione di talune fattispecie - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Interpretazione della norma oggetto di censura manifestamente erronea ed irragionevole - Sollevazione di una questione in parte contraddittoria - Manifesta inammissibilità,

(D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 55).

(Cost., artt. 3, primo e secondo comma, e 79) » 46

N. 234. Ordinanza 7-11 giugno 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Caccia - Regione Lombardia - Parco regionale dell'Oglio Sud, Adda Nord, Alto Garda Bresciano e Orobie Valtellinesi - Presunta anticipazione degli effetti dell'approvazione di piani territoriali di coordinamento con transitoria attività venatoria all'interno dei parchi regionali - *Ius superveniens*: legge regione Lombardia 17 ottobre 1997, n. 38 - Abrogazione e modifica parziale del quadro normativo di riferimento - Rinuncia al ricorso - Estinzione del processo.

(Leggi regione Lombardia riapprovate il 17 settembre 1997) » 48

N. 235. Ordinanza 7-11 giugno 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Caccia - Regione Lombardia - Esercizio dell'attività venatoria nei parchi regionali in via transitoria - *Ius superveniens*: legge regione Lombardia 17 ottobre 1997, n. 38 - Rinuncia al ricorso - Estinzione del processo.

(Legge regione Lombardia riapprovata il 27 maggio 1997) » 50

N. 236. Ordinanza 7-11 giugno 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Agricoltura - Adempimento di obblighi comunitari - Strumenti sanzionatori connessi alla disciplina in tema di prelievo di corresponsabilità sui cereali - Sanzione amministrativa pecuniaria - Criteri e limiti - Carenza di descrizione delle fattispecie concrete oggetto dei giudizi principali - Difetto di rilevanza della questione - Difetto di motivazione sull'applicabilità della norma denunciata nei giudizi principali - Manifesta inammissibilità.

(Legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 63, comma 2).

(Cost., art. 3) Pag. 52

N. 237. Ordinanza 7-11 giugno 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Delitto punito con l'ergastolo in concorso con più delitti puniti con pene detentive temporanee - Applicazione della pena dell'ergastolo *ope legis* anche al condannato ammesso al regime di semilibertà - Difetto di motivazione - Sottoposizione di una questione in via meramente ipotetica - Manifesta inammissibilità.

(C.P., art. 72, secondo comma).

(Cost., art. 27, terzo comma) » 54

N. 238. Ordinanza 7-11 giugno 1999.

Giudizio di ammissibilità di conflitto tra poteri dello Stato.

Costituzione della Repubblica italiana - Camera dei deputati e tribunale di Roma - Onorevole Vittorio Sgarbi - Diffamazione a mezzo stampa - Condotta esulante dall'esercizio delle funzioni di parlamentare - Legittimazione delle parti - Ammissibilità » 56

N. 239. Ordinanza 7-11 giugno 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Violazione di leggi in materia urbanistica ed edilizia - Reati in cui la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria - Applicazione delle pene sostitutive - Esclusione - Ragionevolezza - Impossibilità di ravvisare una assoluta identità delle previsioni poste a raffronto come quella concernente l'edilizia e l'urbanistica e quella concernente il paesaggio - Manifesta infondatezza.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, ultimo comma).

(Cost., art. 3) » 58

N. 240. Ordinanza 7-11 giugno 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Lazio - Personale di ruolo dell'istituto per il diritto agli studi universitari (I.D.I.S.U.) - Mobilità - Applicazione delle norme statali in materia - Omessa previsione - Rinuncia al ricorso da parte dell'Avvocatura generale dello Stato - Estinzione del processo.

(Legge regione Lazio riapprovata il 18 novembre 1998) » 60

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 330. Ordinanza del Consiglio di Stato del 20 ottobre 1998.

Impiego pubblico - Vigili del fuoco - Trattamento economico - Indennità pensionabile di rischio per l'espletamento di funzioni di polizia (spettante originariamente agli agenti della Polizia di Stato e successivamente estesa ai Carabinieri, Guardia di finanza e agenti della Polizia forestale) - Mancata previsione - Violazione dei principi di eguaglianza, di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione, di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 1° aprile 1981, n. 121, artt. 16, comma 2 e 43, legge 20 marzo 1984, n. 34, art. 2, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 97) Pag. 62

n. 331. Ordinanza del pretore di Torino del 10 aprile 1999.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni di anzianità - Sospensione della corresponsione dall'entrata in vigore del d.-l. n. 384/1992 (19 settembre 1992) e fino al 31 dicembre 1993 - Deroga per i lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinari, dipendenti da imprese c.d. «in crisi» o posti in mobilità c.d. «lunga» ma non per i dipendenti di imprese sottoposte a procedura concorsuale - Disparità di trattamento di situazioni omogenee.

[Legge 14 novembre 1992, n. 438, art. 1, comma 2, lettera b), convertito, con modificazione nel d.-l. 19 settembre 1992, n. 384; (recte: art. 1, comma 2, lettera b), d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n. 438].

(Cost., art. 3) » 70

n. 332. Ordinanza del tribunale di Potenza del 14 maggio 1998.

Professioni - Ingegneri e architetti - Sospensione dell'incarico per cause non dipendenti dal professionista - Diritto di questi al risarcimento integrale del danno subito - Sussistenza, in base alla tariffa professionale, pur in ipotesi di legittimo recesso del cliente dal rapporto - Ingiustificata deroga al regime codicistico risultante dall'art. 2237 cod. civ. - Ingiustificata posizione di privilegio rispetto alle altre categorie professionali - Violazione del principio di eguaglianza.

(Legge 2 marzo 1949, n. 143, art. 10, secondo comma).

(Cost., art. 3) » 72

n. 333. Ordinanza del tribunale di Locri del 9 aprile 1999.

Gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Nomina del difensore - Prevista individuazione del difensore tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati e procuratori del distretto di Corte d'appello ove ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento - Disparità di trattamento rispetto agli imputati abbienti, liberi di scegliere il difensore senza limitazioni territoriali - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 9).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo e terzo comma) » 74

N. 334. Ordinanza dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso del 12 marzo 1998.

Imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Imposizione decennale - Assoggettamento degli immobili appartenenti a società - Inesistenza di reale capacità contributiva - Carattere patrimoniale dell'imposizione - Disparità di trattamento rispetto alle persone fisiche (non sottoposte al prelievo decennale).

(D.P.R., 26 ottobre 1972, n. 643, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 53) Pag. 76

N. 335. Ordinanza del tribunale, sezione per il riesame di Napoli del 13 novembre 1998.

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Limite complessivo e limite di fase - Ipotesi di decorrenza *ex novo* dei termini in seguito a regressione del procedimento o rinvio ad altro giudice - Perdita di efficacia della misura solo nel caso di superamento del termine di durata complessivo e non anche nel caso di superamento del doppio del termine di fase - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei casi di sospensione dei termini di custodia di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.

(C.P.P. 1988, art. 303, comma 4).

(Cost., art. 3) » 78

N. 336. Ordinanza del tribunale, sezione per il riesame di Napoli del 13 novembre 1998.

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Limite complessivo e limite di fase - Ipotesi di decorrenza *ex novo* dei termini in seguito a regressione del procedimento o rinvio ad altro giudice - Perdita di efficacia della misura solo nel caso di superamento del termine di durata complessivo e non anche nel caso di superamento del doppio del termine di fase - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei casi di sospensione dei termini di custodia di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.

(C.P.P. 1988, art. 303, comma 4).

(Cost., art. 3) » 82

N. 337. Ordinanza del tribunale dei minorenni di L'Aquila del 25 marzo 1999.

Filiazione naturale - Riconoscimento di minore - Impugnazione per difetto di veridicità - Dedotta attribuzione della competenza al tribunale ordinario anziché al tribunale per i minorenni - Lamentata possibilità per il tribunale per i minorenni di compiere altri accertamenti o di adottare provvedimenti urgenti a tutela del minore soltanto dopo l'accertamento definitivo della falsità in sede civile o penale - Lesione dei diritti inviolabile dell'uomo - Contrasto con i principi a tutela della famiglia e dei minori.

(Legge, 4 maggio 1983, n. 184, artt. 71, primo comma, comb. disp., terzo e quinto comma, 74, primo e secondo comma, in relazione al c.c., 264, secondo comma, c.p.c., 295 e 8; c.p., art. 567).

(Cost., artt. 2, 3, 30 e 31) » 84

N. 338. Ordinanza del tribunale dei minorenni di L'Aquila del 7 aprile 1999.

Filiazione naturale - Riconoscimento di minore - Impugnazione per difetto di veridicità - Dedotta attribuzione della competenza al tribunale ordinario anziché al tribunale per i minorenni - Lamentata possibilità per il tribunale per i minorenni di compiere altri accertamenti o di adottare provvedimenti vigenti a tutela del minore soltanto dopo l'accertamento definitivo della falsità in sede civile o penale - Lesione dei diritti inviolabile dell'uomo - Contrasto con i principi a tutela della famiglia e dei minori.

(Legge, 4 maggio 1983, n. 184, artt. 71, primo comma, comb. disp., terzo e quinto comma, 74, primo e secondo comma, in relazione al c.c., 264, secondo comma, c.p.c., 295, 1 e 8 c.p., 567, c.c. (disposizioni di attuazione del), 38, primo comma, in relazione al c.c., 269, c.p.c., 737).

(Cost., artt. 2, 3, 30 e 31) Pag. 92

N. 339. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Viterbo del 31 marzo 1999.

Reati tributari - Omessa tenuta o conservazione di scritture contabili obbligatorie - Asse-rita previsione di sanzione amministrativa, non applicabile per il principio di ultratti-vità delle disposizioni penali delle leggi finanziarie - Lamentata mancata previsione di applicabilità del principio di specialità tra sanzione penale e sanzione amministra-tiva - Dedotto contrasto con la legge delega.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 3, commi 2 e 3, 29, commi 1, lettera A e 2).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, 53 e 76) » 99

N. 340. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 4 giugno 1998.

Circolazione stradale - Soggetto sottoposto a misura di sicurezza personale - Revoca della patente di guida - Mancata previsione di un esame circa la possibile agevolazione nella commissione di reati a causa del possesso della patente - Violazione del principio di eguaglianza - Incidenza sul principio di tutela del lavoro.

(C.d.S., artt. 120, comma 1, comb. disp. e 130, comma 1).

(Cost., artt. 3 e 35) » 101

N. 341. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia del 9 marzo 1999.

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie riguar-danti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nel-l'espletamento dei pubblici servizi, ivi comprese quelle relative al servizio sanitario nazionale - Mezzi processuali utilizzabili dal giudice amministrativo - Mancata previ-sione dell'utilizzabilità di tutti i mezzi processuali previsti dal codice di rito per la tutela som- maria dei diritti, con particolare riferimento a quelli di cui al titolo I del libro IV del cod. proc. civ. - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità, buon andamento della p.a. e di tutela giurisdizionale.

(D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33).

(Cost., artt. 3, 97 e 113) » 103

n. 342. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia del 9 marzo 1999.

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento dei pubblici servizi, ivi comprese quelle relative al servizio sanitario nazionale - Mezzi processuali utilizzabili dal giudice amministrativo - Mancata previsione dell'utilizzabilità di tutti i mezzi processuali previsti dal codice di rito per la tutela sommaria dei diritti, con particolare riferimento a quelli di cui al titolo I del libro IV del cod. proc. civ. - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità, buon andamento della p.a. e di tutela giurisdizionale.

(D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33).

(Cost., artt. 3, 97 e 113) Pag. 110

n. 343. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia del 9 marzo 1999.

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento dei pubblici servizi, ivi comprese quelle relative al servizio sanitario nazionale - Mezzi processuali utilizzabili dal giudice amministrativo - Mancata previsione dell'utilizzabilità di tutti i mezzi processuali previsti dal codice di rito per la tutela sommaria dei diritti, con particolare riferimento a quelli di cui al titolo I del libro IV del cod. proc. civ. - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità, buon andamento della p.a. e di tutela giurisdizionale.

(D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33).

(Cost., artt. 3, 97 e 113) » 112

n. 344. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia del 9 marzo 1999.

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento dei pubblici servizi, ivi comprese quelle relative al servizio sanitario nazionale - Mezzi processuali utilizzabili dal giudice amministrativo - Mancata previsione dell'utilizzabilità di tutti i mezzi processuali previsti dal codice di rito per la tutela sommaria dei diritti, con particolare riferimento a quelli di cui al titolo I del libro IV del cod. proc. civ. - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità, buon andamento della p.a. e di tutela giurisdizionale.

(D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33).

(Cost., artt. 3, 97 e 113) » 114

n. 345. Ordinanza del tribunale di Verona del 9 marzo 1999.

Procedimento civile - Competenza per territorio - Regola del foro erariale inderogabile - Prevista applicazione in grado d'appello per i giudizi ad essa sottratti in primo grado - Ingiustificata disparità di trattamento in danno dei soggetti non residenti nel luogo dove ha sede il foro erariale - Lesione del diritto di azione e di difesa - Privilegio anacronistico concesso all'amministrazione - Intervenuto affievolimento delle esigenze poste a base della sentenza costituzionale n. 118/1964.

(R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) » 116

N. 346. Ordinanza del tribunale di Verona del 9 marzo 1999.

Procedimento civile - Competenza per territorio - Regola del foro erariale inderogabile - Prevista applicazione in grado d'appello per i giudizi ad essa sottratti in primo grado - Ingiustificata disparità di trattamento in danno dei soggetti non residenti nel luogo dove ha sede il foro erariale - Lesione del diritto di azione e di difesa - Privilegio anacronistico concesso all'amministrazione - Intervenuto affievolimento delle esigenze poste a base della sentenza costituzionale n. 118/1964.

(R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) Pag. 119

N. 347. Ordinanza del tribunale di Verona del 9 marzo 1999.

Procedimento civile - Competenza per territorio - Regola del foro erariale inderogabile - Prevista applicazione in grado d'appello per i giudizi ad essa sottratti in primo grado - Ingiustificata disparità di trattamento in danno dei soggetti non residenti nel luogo dove ha sede il foro erariale - Lesione del diritto di azione e di difesa - Privilegio anacronistico concesso all'amministrazione - Intervenuto affievolimento delle esigenze poste a base della sentenza costituzionale n. 118/1964.

(R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) » 119

N. 348. Ordinanza del giudice di pace di Bari del 15 aprile 1999.

Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Operazioni imponibili - Prestazioni di assistenza e difesa svolte da avvocati in favore di imputati nel processo penale - Mancata inclusione fra le cessioni di servizi esentate da imposta per la loro rilevante utilità sociale - Contrasto con un principio direttivo della legge delega per la riforma tributaria - Irragionevolezza - Disparità di trattamento nella garanzia dei diritti inviolabili - Penalizzazione delle garanzie di difesa.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1, 3, 10 e 18).

(Cost., artt. 2, 3, 24 e 76, in relazione alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 5) » 120

N. 349. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia del 9 marzo 1999.

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento dei pubblici servizi, ivi comprese quelle relative al servizio sanitario nazionale - Mezzi processuali utilizzabili dal giudice amministrativo - Mancata previsione dell'utilizzabilità di tutti i mezzi processuali previsti dal codice di rito per la tutela sommaria dei diritti, con particolare riferimento a quelli di cui al titolo I del libro IV del cod. proc. civ. - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità, buon andamento della p.a.

(D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33).

(Cost., artt. 3 e 97) » 122

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 225

Sentenza 7-11 giugno 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (Tutela dell') - Regione Lombardia - Consorzio Parco Naturale Montevicchia e Valle del Curone - Piano territoriale di coordinamento (PTC) - Approvazione con legge - Disciplina del procedimento e degli effetti - Esame e valutazione di politica territoriale-ambientale da parte dell'assemblea regionale - Subordinazione delle eventuali violazioni dello specifico procedimento amministrativo di formazione, all'ordinario sindacato giurisdizionale sulle scelte amministrative che incidono su situazioni giuridiche soggettive - Non fondatezza.

(Legge regione Lombardia 30 novembre 1983, n. 86, artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20; legge regione Lombardia 29 aprile 1995, n. 39).

(Cost., artt. 3, 24, 42, 97, 101, secondo comma, e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge della Regione Lombardia 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e della legge della Regione Lombardia 29 aprile 1995, n. 39 (Piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Montevicchia e della Valle del Curone), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1996 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sui ricorsi riuniti proposti da Di Marca Michele contro il comune di Lomagna ed altri, iscritta al n. 115 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del giudizio promosso contro il comune di Lomagna e nei confronti della Regione Lombardia e del Consorzio parco naturale Montevecchia e Valle del Curone, il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, con ordinanza del 14 novembre 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 101, secondo comma, e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge della Regione Lombardia 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e della legge della Regione Lombardia 29 aprile 1995, n. 39 (Piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone).

Preliminarmente il collegio rimettente ha descritto l'*iter* processuale delle impugnazioni proposte dal ricorrente, proprietario, entro la circoscrizione del comune di Lomagna, di una vasta area per complessivi mq 77.280 oggetto di lottizzazione a scopo industriale, approvata con deliberazione consiliare del 30 maggio 1983, con annessa convenzione di lottizzazione del 19 ottobre 1984, trascritta il successivo 14 novembre. Con un primo ricorso è stata impugnata la variante allo strumento urbanistico generale (approvata il 2 giugno 1994), che, mutando l'originaria destinazione delle aree (zona D-industriale), le includeva nella zona E-agricola; con successivo ricorso è stato censurato il diniego in ordine all'istanza di concessione edilizia per le aree in oggetto; da ultimo, il ricorrente ha impugnato l'ulteriore diniego di concessione edilizia, adottato dal Sindaco del comune di Lomagna, all'esito di un nuovo *iter* istruttorio del procedimento per il rilascio del provvedimento concessorio.

2. — In quest'ultimo giudizio si costituiva il Consorzio di gestione del parco di Montevecchia e Valle del Curone, rilevando che l'approvazione definitiva con legge regionale n. 39 del 29 aprile 1995 del Piano territoriale di coordinamento (PTC) del parco, nel cui perimetro sono ricomprese le aree di proprietà del ricorrente — qualificate come A2-agricole, caratterizzate da presenze naturalistiche ed agrarie di valore congiunto —, costituiva, comunque, causa ostativa al rilascio della concessione edilizia per cui pendeva controversia.

3. — Secondo il giudice rimettente, l'approvazione con legge del Piano territoriale di coordinamento era avvenuta sulla base della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, che disciplina un preciso procedimento di approvazione, il cui mancato rispetto veniva censurato con l'ultimo ricorso. Tale legge pregiudicherebbe lo *ius aedificandi* del ricorrente e violerebbe gli artt. 97, 24, 101, secondo comma, e 113 in connessione con gli artt. 42 e 3 della Costituzione, in quanto il principio di legalità imporrebbe che vi sia sempre «un distacco tra legge e provvedimento al fine di consentire un sindacato giurisdizionale circa la razionalità delle scelte amministrative».

Nel caso di specie con una legge autoapplicativa, senza l'intermediazione del necessario provvedimento amministrativo (sentenza n. 513 del 1988), si sarebbe individuata una determinata e limitata parte del territorio disciplinandone compiutamente il regime giuridico, pregiudicando la facoltà di edificare e l'affidamento ingenerato nel titolare del diritto dominicale dalle pregresse scelte urbanistiche, sfociate nella convenzione di lottizzazione.

Il giudice rimettente non contesta la legittimità costituzionale di tutte le leggi provvedimento, ma solo delle leggi regionali che, con il loro contenuto e gli effetti sostanziali, si presentano come autoapplicative, in quanto individuano direttamente una determinata e limitata parte del territorio disciplinandone compiutamente il regime giuridico in modo più sfavorevole per il titolare.

Ad avviso del giudice *a quo* si violerebbero, altresì, gli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto nella specie la legge regionale, in definitiva, verrebbe a paralizzare l'impugnazione in via giurisdizionale degli atti amministrativi con «un'evidente interferenza sull'attività degli organi giurisdizionali»; inoltre, vi sarebbe violazione degli artt. 3, 97, 24 e 113 della Costituzione sotto il profilo del contrasto con il principio del giusto procedimento, nonché di ragionevolezza e di coerenza del procedimento legislativo. La legge regionale n. 39 del 1995 configura il procedimento disciplinato dagli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 della legge regionale n. 86 del 1983, come procedimento articolato, che consente la partecipazione degli Enti e delle istituzioni interessate e dei privati («chiunque vi abbia interesse»).

Di conseguenza il Tar ritiene illogico e contraddittorio precludere il controllo giurisdizionale sull'*iter* di approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco, poiché la stessa legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 prevede un giusto procedimento.

Considerato in diritto

1. — Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia riguardano la legge della Regione Lombardia 29 aprile 1995, n. 39 (Piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Montevicchia e della Valle del Curone) e gli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge della stessa Regione 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), nella parte in cui prevedono l'approvazione con legge del Piano territoriale di coordinamento (PTC), e ne disciplinano il procedimento e gli effetti.

Si sostiene la violazione degli artt. 97, 24, 101, secondo comma, e 113 della Costituzione per contrasto con il principio di legalità sotto il profilo che, al fine di consentire il sindacato giurisdizionale sulla razionalità delle scelte amministrative che incidano sulle posizioni giuridiche soggettive, vi dovrebbe essere «sempre un distacco tra legge e provvedimento amministrativo», soprattutto con riferimento alle leggi autoapplicative idonee a disciplinare direttamente il regime giuridico di ambiti territoriali limitati, pregiudicando le aspettative dei titolari delle aree in essi ricompresi.

Inoltre, si deduce la violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto nella specie la legge regionale, in definitiva, verrebbe a paralizzare l'impugnazione in via giurisdizionale degli atti amministrativi relativi alla formazione e approvazione del piano, con «un'evidente interferenza sull'attività degli organi giurisdizionali».

Infine, viene denunciata la violazione degli artt. 3, 97, 24 e 113 della Costituzione sotto il profilo del contrasto con il principio del giusto procedimento, nonché di ragionevolezza e di coerenza del procedimento legislativo: sarebbe illogico e contraddittorio precludere il controllo giurisdizionale del piano territoriale di coordinamento del parco, poiché la stessa legge regionale n. 86 del 1983 prevede un procedimento articolato, che consente la partecipazione degli enti e delle istituzioni interessate e dei privati («chiunque vi abbia interesse»), quale giusto procedimento ritenuto idoneo dallo stesso legislatore regionale.

2. — Le questioni di legittimità costituzionale sono infondate, in quanto si basano su una interpretazione non esatta delle norme denunciate, essendo queste, invece, suscettibili di essere interpretate in senso conforme a Costituzione, con conseguente esclusione di qualsiasi possibilità di violazione dei principi costituzionali invocati, ivi compreso quello attinente alla tutela giurisdizionale contro gli atti amministrativi relativi all'*iter* di formazione ed adozione di piano territoriale.

Del resto, lo stesso giudice rimettente, in occasione dell'esame di impugnazione di una proposta di piano di coordinamento di un parco (Parco agricolo sud Milano), ha successivamente ritenuto che non esistesse alcun ostacolo all'esercizio dei poteri giurisdizionali di annullamento delle delibere amministrative rientranti nell'*iter* procedimentale della fase di formazione, adozione ed approvazione della proposta di piano di coordinamento di parco da sottoporre al Consiglio regionale (v. sentenza del Tar della Lombardia 8 ottobre 1997, n. 1738 e relativo conflitto di attribuzione deciso in data odierna con sentenza di questa Corte n. 226 del 1999).

3. — Le denunciate norme di legge regionale della Lombardia — con una scelta suscettibile di interpretazione tale da conseguire un risultato del tutto corretto sul piano costituzionale — hanno previsto un dettagliato speciale procedimento per la formazione, l'adozione, la verifica e l'approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco naturale, suddiviso in due fasi autonome, aventi natura e finalità diverse.

La prima fase esclusivamente amministrativa, con tutte le caratteristiche di «giusto procedimento», tendente, per espressa scelta legislativa, a realizzare la partecipazione ed il concorso attivo di molteplici interessi coinvolti, come apporto non solo meramente collaborativo, ma con funzione anche garantistica del ruolo proprio dei comuni nella pianificazione territoriale, cioè con il concorso attivo degli enti locali, nonché con la facoltà di intervento di altri soggetti privati interessati (artt. 16, 17, 18, 19 e 20 della legge della Regione Lombardia 30 novembre 1983, n. 86).

Infatti, in Lombardia per ogni parco — la cui istituzione avviene con legge regionale «previa consultazione dei comuni, comunità montane e province interessate» (art. 16, primo comma, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86) — viene formato un piano territoriale di coordinamento avente natura ed effetti anche di piano terri-

toriale regionale, ai sensi degli artt. 4 e 7 della legge della Regione Lombardia 15 aprile 1975, n. 51, con la conseguenza della applicabilità, a decorrere dalla data di pubblicazione del semplice progetto di piano, delle misure di salvaguardia.

Tale salvaguardia per la «proposta di piano del parco», tuttavia, non è limitata a determinate previsioni che siano dichiarate «immediatamente prevalenti» ed «immediatamente vincolanti» anche nei confronti dei privati, come previsto invece per i semplici piani territoriali regionali (art. 7, quinto comma, in relazione alla lettera *h*), dell'art. 4, primo comma, della legge regionale n. 51 citata), ma si estende ad ogni intervento in contrasto con le previsioni della pubblicata proposta del piano del parco naturale, nonché con le eventuali modifiche semplicemente deliberate in sede di verifica del piano stesso da parte della Giunta regionale (art. 18, comma 6, seconda parte, della legge regionale n. 86, citata).

L'anzidetta salvaguardia si collega temporalmente alle norme di salvaguardia anteriormente stabilite con la legge regionale istitutiva di parchi naturali (art. 18, comma 6, prima parte, della legge della Regione Lombardia 30 novembre 1983, n. 86; nella specie norme introdotte con l'art. 7 della legge della Regione Lombardia 16 settembre 1983, n. 77).

Tale salvaguardia del piano si applica fino alla entrata in vigore della legge di approvazione del piano territoriale del parco, e comunque per non oltre due anni dalla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* regionale dell'avviso di ricevimento da parte della Giunta regionale della proposta di piano.

Da sottolineare che il piano di coordinamento del parco sostituisce il piano territoriale paesistico nei territori compresi nei parchi naturali (art. 5 della legge della Regione Lombardia 27 maggio 1985, n. 57) e non ha funzione di solo coordinamento per indirizzare le successive pianificazioni sottordinate delle amministrazioni che hanno ulteriore competenza nella materia. Il piano del parco non crea vincoli nei soli confronti delle amministrazioni (come era nella fattispecie decisa con la sent. n. 143 del 1989) come esercizio di potere di indirizzo, ma comporta immediatamente e direttamente vincoli e limiti anche per i privati (art. 18 della legge regionale n. 86 del 1983), senza che si verifichi l'esigenza di intermediazione di strumenti subordinati al piano approvati con atto amministrativo suscettibile di tutela giurisdizionale.

Il progetto di piano è elaborato dall'ente gestore del parco (che può essere un consorzio tra gli enti locali interessati, come nella specie il consorzio tra i comuni interessati specificati dalla legge regionale istitutiva del parco: legge della Regione Lombardia 16 settembre 1983, n. 77, art. 3) con una netta distinzione rispetto alla fase legislativa di approvazione regionale. Infatti, la proposta di piano viene adottata con delibera dell'ente gestore (v. anche art. 6, della legge regionale n. 77, citata). Essa viene pubblicata con le forme tipiche delle pianificazioni territoriali, al fine di consentire la presentazione di osservazioni «da parte di chiunque vi abbia interesse» ed è destinata ad essere trasmessa alla Giunta regionale insieme alle osservazioni presentate e alle controdeduzioni dell'ente proponente. La Giunta regionale della Lombardia, a sua volta, deve verificare la proposta di piano in relazione alla coerenza con gli indirizzi di politica ambientale della Regione ed ha il potere di deliberare le «modifiche necessarie». Successivamente deve trasmetterla al Consiglio regionale (assumendone con separato atto la formale iniziativa legislativa di approvazione) insieme alle osservazioni e controdeduzioni inviate dall'ente gestore proponente e alle «modifiche» eventualmente apportate dalla stessa Giunta, che determina il contenuto definitivo del piano adottato.

Sia la delibera di adozione della proposta di piano del parco, formulata dall'ente gestore, una volta pubblicata (negli albi dei comuni e province interessate e con avviso nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, pubblicazione anteriore alla trasmissione alla Giunta regionale), sia la delibera della Giunta regionale, contenente le eventuali modifiche del piano, sono configurate come atti adottati da organi amministrativi e nell'esercizio di attività amministrativa (con le garanzie proprie della relativa funzione, ivi compresa la soggezione al sindacato giurisdizionale di legittimità). Detti atti, inoltre, sono suscettibili di ledere immediatamente, attraverso l'automatica cogenza della salvaguardia, le posizioni dei soggetti interessati, che soggiacciono alle previsioni del progetto di piano per gli effetti impeditivi rispetto ad ogni intervento in contrasto. Pertanto, dette delibere non possono ritenersi sottratte al generale sindacato di legittimità del giudice amministrativo.

La seconda fase, avente natura legislativa (procedura di approvazione del piano con legge regionale), inizia dopo il compimento della verifica affidata alla Giunta — cui spetta in via esclusiva un correlato potere ammini-

strativo correttivo (introduzione di modifiche al progetto di piano) — e solo con la presentazione al Consiglio regionale del progetto di legge della Giunta regionale, atto che assume il valore di formale iniziativa della legge di approvazione del piano.

Ed appunto la legge regionale 29 aprile 1995, n. 39, con espresso richiamo «ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 77, dell'art. 17 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86», ha approvato il piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone, costituito dagli elaborati derivanti dalla verifica istruttoria sul piano originario (adottato dall'ente gestore) compiuta dal gruppo di lavoro interassessorile, che ha dato luogo ad una revisione della proposta di piano del parco, fatta propria dalla delibera della Giunta di modifiche al piano con definizione del testo del piano stesso.

4. — Così configurate le due fasi, l'una amministrativa, con le garanzie proprie del giusto procedimento — secondo una corretta interpretazione della legge regionale —, e l'altra legislativa di mera approvazione del piano, quale risultante a seguito delle modifiche adottate dalla Giunta regionale, è evidente che gli eventuali vizi della fase amministrativa di formazione, adozione e modifiche del piano del parco non sono sanati né comunque coperti dall'approvazione con legge regionale del piano stesso.

Tale approvazione attiene ad un esame ed ad una valutazione di politica territoriale-ambientale da parte dell'assemblea regionale. Il legislatore regionale — nella legge n. 86 del 1983, che regola, tra l'altro, le norme generali di procedura per l'istituzione e la gestione dei parchi naturali — ha sottratto il solo atto finale di approvazione ai poteri (amministrativi) dell'ente gestore e della Giunta regionale. Ciò allo scopo di addivenire ad una delibera legislativa di mera approvazione (essenzialmente politica) con il connaturale concorso della volontà dell'intera rappresentanza regionale e non della sola Giunta espressione di maggioranza.

La anzidetta legge regionale di mera approvazione del piano del parco non attribuisce al contenuto del piano valore di legge e non assume il significato di conversione dell'atto contenente la pianificazione del parco.

Pertanto, sulla base delle predette considerazioni, gli eventuali vizi della delibera di adozione del piano del parco assunta dall'ente gestore e della delibera di modifiche da parte della Giunta regionale, nonché le eventuali violazioni dello specifico procedimento amministrativo di formazione, adozione, verifica e partecipazione non rimangono sottratti all'ordinario sindacato giurisdizionale sulle scelte amministrative che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge della Regione Lombardia 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e della legge della Regione Lombardia 29 aprile 1995, n. 39 (Piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 101, secondo comma, e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 226

*Sentenza 7-11 giugno 1999***Giudizio per conflitto di attribuzione fra Stato e regione.**

Ambiente (Tutela dell') - Regione Lombardia - Sentenza del TAR della Lombardia, Sezione 2^a dell'8 ottobre 1987, n. 1738 - Annullamento della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 67573 del 20 aprile 1995 - Approvazione del PTC del parco regionale di cintura metropolitana-Parco agricolo sud Milano - Annullamento della verifica e delle modifiche in accoglimento di ricorsi proposti dai soggetti immediatamente lesi dall'applicazione delle misure di salvaguardia - Riferimento alla sentenza della Corte n. 225, del 1999 - Spettanza allo Stato - Non spettanza allo Stato l'annullamento della delibera della Giunta regionale di approvazione e di trasmissione al consiglio regionale di un progetto di legge regionale - Annullamento parziale della sentenza del TAR Lombardia.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato il 13 dicembre 1997 depositato in Cancelleria il 23 successivo per conflitto di attribuzione sorto a seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione II, n. 1738 dell'8 ottobre 1997 ed iscritto al n. 59 del registro conflitti 1997.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1998 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 13 dicembre 1997, la Regione Lombardia ha sollevato, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione, nonché allo statuto regionale, conflitto di attribuzione nei confronti della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sez. II, 8 ottobre 1997, n. 1738, con la quale sono state annullate: la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia, n. 9479 del 1° marzo 1996, avente ad oggetto «Approvazione e trasmissione al Consiglio regionale del progetto di legge per l'approvazione del Piano territoriale di coordinamento (Ptc) del parco regionale di cintura metropolitana Parco agricolo sud Milano», la deliberazione di Giunta regionale n. 9480 del 1° marzo 1996, avente ad oggetto «Trasmissione al Consiglio regionale della Relazione istruttoria relativa alla verifica ai sensi dell'art. 19, comma 2, penultimo alinea della legge regionale n. 86 del 1983, concernente la proposta di piano territoriale di coordinamento del parco regionale di cintura metropolitana Parco agricolo sud Milano», la deliberazione della Giunta regionale n. 67573

del 20 aprile 1995, recante «Approvazione della Relazione istruttoria relativa alla proposta di approvazione del Piano territoriale di coordinamento del Parco agricolo sud Milano ai sensi dell'art. 19, comma 2, penultimo alinea della legge reg. n. 86 del 30 novembre 1983».

La Regione ricorrente premette che gli originari ricorsi esperiti avanti al Tar della Lombardia da una società, proprietaria delle aree ricomprese nel c.d. «triangolo industriale» entro le circoscrizioni comunali di Lacchiarella e Zibido San Giacomo, avverso la proposta di adozione dell'Ente gestore Provincia di Milano del piano territoriale di coordinamento del Parco agricolo sud Milano, erano stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, per effetto dell'adozione da parte della Giunta regionale della relazione istruttoria alla relativa proposta di piano territoriale di coordinamento, ritenuta dal Tribunale amministrativo regionale «nuova proposta che supera integralmente quella contenuta nella precedente deliberazione del Consiglio provinciale del 21 ottobre 1993».

Contro tale relazione della Giunta e le deliberazioni conseguenti la società anzidetta proponeva ricorso e domanda cautelare: la fase incidentale, innanzi alla sez. I del Tar, avente ad oggetto la sospensione delle deliberazioni impugnate, veniva definita con ordinanza di diniego del 9 giugno 1996, in considerazione del fatto «che il ricorso si dirige avverso atti interni al procedimento legislativo regionale, non suscettibili in quanto tali di impugnazione in via giurisdizionale».

A differente conclusione, invece, giungeva la sezione II del Tar con la sentenza censurata con il conflitto, che, chiamata a pronunciarsi nel merito, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava le deliberazioni impugnate.

La Regione ricorrente sottolinea che il giudice amministrativo, pur riconoscendo che gli atti impugnati hanno il carattere di atti interni ad un procedimento legislativo, aventi efficacia endoprocedimentale, preclusiva del riscontro di legittimità giurisdizionale, avrebbe fondato l'impugnabilità sulla considerazione che essi producono anche effetti esterni, scaturenti dalle misure di salvaguardia di cui all'art. 18 della legge regionale n. 86 del 1983, idonei a ledere immediatamente le posizioni giuridiche soggettive dei titolari dei diritti dominicali incisi dalle deliberazioni impugnate.

Il vizio in cui incorrerebbe la sentenza del Tar rientra, secondo la Regione ricorrente, nell'ipotesi di menomazione della sfera di attribuzione costituzionalmente assegnata alla Regione da parte di un atto giurisdizionale, reiteratamente affermata dalla Corte (sentenze n. 432 del 1994; n. 285 del 1990), tale da violare gli artt. 97, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione, nonché lo statuto regionale.

L'esorbitanza della sentenza dai confini della giurisdizione si renderebbe evidente in ragione del regime degli atti di iniziativa legislativa regionale, di cui agli artt. 71 e 121 della Costituzione, quali sono la delibera della Giunta e la trasmissione al Consiglio, che, in quanto facenti parte del procedimento legislativo, hanno la stessa sorte dell'atto al quale sono finalizzati.

Del resto recentemente, sia con riguardo alla materia dei referendum abrogativi che a quella di variazione della circoscrizione comunale, la giurisprudenza avrebbe confermato l'acquisizione teorica che il regime giuridico degli atti di iniziativa legislativa è quello della legge cui essi ineriscono.

Né avrebbe maggior fondamento, ai fini della prospettazione della cognizione del giudice amministrativo, la pretesa di scindere gli effetti delle delibere inserite in un procedimento legislativo, al fine di attribuirvi natura estrinsecamente e sostanzialmente amministrativa. Non esistendo, infatti, seguendo le argomentazioni della Regione Lombardia, un contenuto tipico della legge, ne discenderebbe l'impossibilità di attribuire natura e carattere amministrativo agli atti che fanno parte del procedimento legislativo, articolato in una pluralità di fasi destinate all'approvazione dell'atto legislativo.

D'altra parte la definizione di legge non dipenderebbe dal contenuto sostanziale, ma dai suoi caratteri formali; di guisa che anche un atto avente sostanza amministrativa, in forza della forma di legge assunta, attinge il valore di legge (sentenza n. 143 del 1989).

Il rimedio del giudizio incidentale di costituzionalità sarebbe lo specifico strumento atto a consentire la tutela avverso gli eventuali vizi procedurali degli atti legislativi.

Stante la gravità dei danni conseguenti all'interruzione del procedimento legislativo di approvazione del piano territoriale di coordinamento la Regione ha fatto richiesta di sospensione della sentenza impugnata.

Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che il conflitto sia dichiarato infondato.

Rileva la difesa erariale che il Tar, lungi dall'aver esercitato il sindacato giurisdizionale nei riguardi dell'atto di iniziativa della funzione legislativa, avrebbe annullato le deliberazioni della Giunta regionale nella parte in cui incidono, ai sensi dell'art. 18, sesto comma, della legge regionale n. 86 del 1983, sulla sfera giuridica dei titolari di interessi legittimi, non esorbitando pertanto dall'ordinario giudizio di legittimità.

D'altra parte, secondo l'Avvocatura, l'esercizio della potestà legislativa regionale spetta solo al Consiglio regionale, senza che alla Giunta, non essendo conferite analoghe attribuzioni di cui agli artt. 76 e 77 della Costituzione, competa il potere di adottare atti con valore di legge, sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.

In prossimità dell'udienza la Regione Lombardia ha depositato memoria con la quale ha ribadito quanto già dedotto con il ricorso: sarebbe regola generale la qualificazione di un atto sulla base dei suoi caratteri formali, come disciplinati dalla Costituzione e dagli statuti regionali; il regime giuridico di un atto avente valore di legge, essendo inserito in un procedimento legislativo, sarebbe tipico, precludendo pertanto l'annullamento giurisdizionale; da ultimo, gli atti preparatori o prodromici non sarebbero immediatamente impugnabili in via autonoma, ma solo unitamente all'atto conclusivo del procedimento.

Inoltre, l'invasione dei poteri costituzionali garantiti alla Regione, ad avviso della Regione ricorrente, si evincerebbe, per effetto della concorrente violazione degli artt. 71 e 72 della Costituzione, dall'illegittimo annullamento di atti di iniziativa legislativa.

Considerato in diritto

1. — Con il ricorso in epigrafe indicato la Regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sez. II, in relazione alla sentenza 8 ottobre 1997, n. 1738 con la quale sono state annullate: la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 67573 del 20 aprile 1995, recante «Approvazione della Relazione istruttoria relativa alla proposta di approvazione del Piano territoriale di coordinamento del Parco agricolo sud Milano ai sensi dell'art. 19, comma 2, penultimo alinea, della legge regionale n. 86 del 30 novembre 1983»; la deliberazione di Giunta regionale n. 9480 del 1° marzo 1996, avente ad oggetto «Trasmissione al Consiglio regionale della Relazione istruttoria relativa alla verifica ai sensi dell'art. 19, comma 2, penultimo alinea, della legge regionale n. 86 del 1983, concernente la proposta di piano territoriale di coordinamento del parco regionale di cintura metropolitana Parco agricolo sud Milano» nonché la deliberazione della Giunta regionale n. 9479 del 1 marzo 1996, avente ad oggetto «Approvazione e trasmissione al Consiglio regionale del progetto di legge per l'approvazione del Piano territoriale di coordinamento (Ptc) del parco regionale di cintura metropolitana Parco agricolo sud Milano».

La Regione lamenta che il Tribunale amministrativo regionale abbia esorbitato dai confini della giurisdizione, annullando atti del procedimento legislativo regionale, così da ledere l'integrità della potestà legislativa della Regione Lombardia con precipuo riferimento alla sfera dell'iniziativa, violando, altresì, gli artt. 97, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione, nonché lo statuto regionale.

2. — Preliminarmente occorre richiamare quanto affermato da questa Corte, con sentenza n. 225 del 1999 in data odierna, in occasione dell'esame della questione incidentale di legittimità costituzionale delle norme della Regione Lombardia relative alla procedura di formazione, adozione e approvazione dei piani territoriali di coordinamento di parco regionale: la fattispecie si riferiva al piano del parco naturale di Montevicchia e della Valle del Curone, per il quale era già intervenuta la legge regionale di approvazione. Detti piani sostituiscono i piani territoriali paesistici nei territori compresi nei parchi naturali, ed hanno la funzione non di solo coordinamento al fine di indirizzare le successive pianificazioni sottordinate — creando vincoli nei confronti delle amministrazioni locali come indirizzo nella pianificazione (come era nella fattispecie decisa con la sentenza n. 143 del 1989)-, ma comportano immediatamente e direttamente vincoli e limiti anche per i privati.

Il legislatore regionale della Lombardia, con una scelta suscettibile di interpretazione tale da raggiungere un risultato del tutto corretto sul piano costituzionale, ha previsto un dettagliato speciale procedimento per la formazione, l'adozione, la verifica e l'approvazione del piano territoriale di coordinamento dei parchi regionali, suddiviso in due fasi autonome, aventi natura e finalità diverse.

La prima fase, esclusivamente amministrativa, con tutte le caratteristiche del «giusto procedimento», è diretta, per espressa scelta legislativa, a realizzare la partecipazione ed il concorso dei soggetti pubblici e privati portatori dei molteplici interessi coinvolti, come apporto non solo meramente collaborativo, ma con funzione anche garantistica del ruolo dei comuni — tipica in ogni forma di pianificazione territoriale, tanto più se sovramunicipale —, cioè con il concorso attivo degli enti locali, nonché con la facoltà di intervento di altri soggetti privati interessati. Nella specie, il concorso attivo dei comuni, data la natura dell'ente gestore del Parco, è rafforzato dall'art. 13 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 24 (Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana «Parco Agricolo Sud Milano»).

In detta fase vengono posti in essere atti, adottati da organi amministrativi e nell'esercizio di attività amministrativa, con efficacia non limitata all'interno del procedimento di formazione e adozione del piano territoriale, ma suscettibili di ledere immediatamente, attraverso l'automatica cogenza della salvaguardia, le posizioni di tutti i soggetti interessati (pubblici e privati), che soggiacciono alle previsioni del progetto di piano (adottato dall'ente gestore ed eventualmente modificato dalla Giunta regionale) per gli effetti impeditivi rispetto ad ogni intervento in contrasto.

I vizi della delibera di adozione del piano del parco assunta dall'ente gestore e della delibera di modifiche da parte della Giunta regionale, nonché le eventuali violazioni dello specifico procedimento amministrativo di formazione, adozione, verifica e partecipazione, non sono sottratti all'ordinario sindacato giurisdizionale sulle scelte amministrative che incidano immediatamente su posizioni giuridiche soggettive.

3. — Ovviamente, il sindacato del giudice amministrativo non può andare oltre la fase amministrativa, che si completa con la verifica del piano affidata alla Giunta regionale della Lombardia, cui spetta — in via esclusiva — un correlato potere amministrativo correttivo (introduzione di modifiche al piano) attraverso una delibera di approvazione delle modifiche.

La fase legislativa inizia con la presentazione da parte della stessa Giunta regionale del progetto di legge di approvazione del piano territoriale del parco, in quanto solo la presentazione del progetto di legge è l'atto che assume il valore di formale iniziativa legislativa di mera approvazione del piano.

Detta fase legislativa, al contrario della precedente, non può essere oggetto del sindacato diretto del giudice amministrativo, ed è soggetta al controllo di costituzionalità attraverso la verifica dell'esistenza dei vizi tipici delle leggi, compresi quelli procedurali.

Le predette conclusioni hanno valore non solo quando la fase legislativa si sia conclusa con la legge di mera approvazione del piano (v. l'ipotesi di cui alla citata sentenza n. 225 del 1999), ma, a maggior ragione, quando non sia ancora intervenuta la legge regionale di approvazione del piano, essendo in corso l'esame della relativa proposta (come nella fattispecie di cui al presente conflitto).

In realtà, nella ipotesi considerata, dopo la sentenza oggetto del conflitto sono intervenute due leggi regionali, che hanno semplicemente prorogato il regime di salvaguardia per il Parco agricolo sud Milano (art. 3 della legge della Regione Lombardia 30 gennaio 1998, n. 3, «Proroga del regime di salvaguardia dei parchi regionali»; art. 1 della legge regionale 29 gennaio 1999, n. 7, «Proroga della salvaguardia del parco agricolo sud Milano e nuove disposizioni in materia di salvaguardia dei parchi regionali») e in via generale il regime di salvaguardia per le proposte di piano territoriale di coordinamento dei parchi regionali (art. 2 della legge regionale n. 7 del 1999, cit.).

4. — Deve, pertanto, restare fuori dall'ambito del sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo l'atto di iniziativa legislativa della Giunta regionale, cui spetta la presentazione della proposta di legge regionale di approvazione del piano del parco: l'iniziativa legislativa si perfeziona con la presentazione al Consiglio regionale della proposta di legge regionale, rispetto alla quale la delibera di Giunta di approvazione e trasmissione del progetto di legge assume valore non autonomo, ma preparatorio e meramente strumentale rispetto alla presentazione anzidetta e, come tale, non è suscettibile di essere attratta nel sindacato giurisdizionale amministrativo.

La sentenza del giudice amministrativo di accoglimento con annullamento del piano adottato può invece produrre l'effetto di rimuovere totalmente o parzialmente — a seconda dell'ampiezza dell'annullamento, totale o parziale — il contenuto del piano territoriale adottato dall'ente gestore ed eventualmente modificato dalla Giunta regionale ancorché approvato con legge, la quale, in simili evenienze, finisce con il rimanere in tutto o in parte priva di oggetto.

La legge regionale interviene esclusivamente sulla approvazione del piano adottato dall'ente gestore e modificato dalla Giunta in sede di verifica, in funzione di controllo e di compartecipazione come atto di consenso (espressione di scelta politica) alla decisione contenuta nell'atto sottoposto ad approvazione finale. La legge anzidetta non vale né come conversione dell'atto contenente la sostanziale programmazione pianificatoria, né come forma di «validazione» legislativa, né come sanatoria del piano stesso, né fa assumere al complesso del piano anzidetto (composto da una serie di elaborati) valore di legge.

5. — Pertanto, sulla base delle predette considerazioni, il ricorso per conflitto di attribuzioni è infondato per la parte in cui la sentenza di annullamento riguarda l'approvazione della relazione istruttoria concernente la verifica compiuta dalla Giunta regionale sulla proposta di Piano territoriale di coordinamento del parco agricolo sud Milano e la conseguente adozione delle relative modifiche al piano.

Invece, il ricorso proposto dalla Regione è fondato per la parte in cui la sentenza si pronuncia, annullandola, sulla delibera della Giunta regionale n. 9479 del 1° marzo 1996 avente ad oggetto «Approvazione e trasmissione al Consiglio regionale del progetto di legge per l'approvazione del piano territoriale di coordinamento (Ptc) del parco regionale di cintura metropolitana Parco agricolo sud Milano». Tale delibera è finalizzata esclusivamente alla presentazione del progetto di legge di approvazione, e non ha valore autonomo né comporta ulteriori effetti, ma è semplicemente preparatoria e strumentale rispetto alla iniziativa legislativa anzidetta. Ne consegue che la relativa pronuncia di annullamento del giudice amministrativo costituisce menomazione della sfera di attribuzione assegnata alla Regione con riferimento alla iniziativa legislativa ed al procedimento legislativo regionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al giudice amministrativo, annullare le delibere della Giunta regionale della Lombardia relative alla verifica e alle modifiche del piano territoriale dei parchi naturali e dei parchi di cintura metropolitana, in accoglimento di ricorsi proposti dai soggetti immediatamente lesi dall'applicazione delle misure di salvaguardia;

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al giudice amministrativo, annullare la delibera della Giunta regionale della Lombardia di approvazione e di trasmissione al Consiglio regionale di progetto di legge regionale;

Annula conseguentemente la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sez. II, 8 ottobre 1997, n. 1738, nella parte in cui pronuncia l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia, n. 9479 del 1° marzo 1996, avente ad oggetto «Approvazione e trasmissione al Consiglio regionale del progetto di legge per l'approvazione del Piano territoriale di coordinamento (Ptc) del parco regionale di cintura metropolitana Parco agricolo sud Milano».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 227

*Sentenza 7-11 giugno 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Ordinamento Penitenziario - Condannati titolari dello speciale programma di protezione di cui all'art. 10 del d.lgs. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge n. 82 del 1991 - Revoca dei benefici - Assenza di una giustificazione per la deroga ai criteri di competenza e di assetto degli organi giurisdicenti previsti dall'ordinamento giudiziario - Ragionevolezza - Insussistenza di lesione del principio della inviolabilità della libertà personale - Necessità di garantire la maggiore protezione possibile ai collaboratori di giustizia tramite la previsione della competenza esclusiva attribuita al tribunale di sorveglianza - Non fondatezza.

(D.-L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 13-ter, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, aggiunto dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 13, 27, terzo comma, 25, secondo comma, 102, primo e secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13-ter del d.-l. 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, aggiunto dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356; giudizi promossi con ordinanze emesse il 26 maggio 1998 dal Tribunale di sorveglianza di Torino, il 31 e il 18 marzo, e il 15 settembre 1998 dal Tribunale di sorveglianza di Roma, rispettivamente iscritte ai nn. 644, 668, 714 e 893 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nn. 38, 39, 41 e 52, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito, nella camera di consiglio del 10 marzo 1999, il giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto in fatto

1.1. — In deroga alle disposizioni riguardanti i limiti di pena di cui all'art. 47-ter primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), il Tribunale di sorveglianza di Roma concedeva a un collaboratore di giustizia il beneficio dell'espiazione della pena di 26 anni di reclusione, in forma alternativa, per essere il condannato titolare dello speciale

programma di protezione di cui all'art. 10 del d.-l. 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82.

Nel corso del procedimento inerente alla revoca della detenzione domiciliare nei confronti del predetto condannato, trasmesso per competenza dal Tribunale di sorveglianza di Roma in accoglimento dell'eccezione sollevata dal difensore, il Tribunale di sorveglianza di Torino prendeva atto che la Commissione centrale per i servizi speciali di protezione — senza che vi fosse stata inosservanza degli impegni assunti dall'interessato con la sottoscrizione del programma di protezione — non aveva prorogato le misure per la tutela dell'incolumità.

All'udienza camerale, la difesa del detenuto invocava il non luogo alla revoca del beneficio, invitando il magistrato di sorveglianza ad accogliere soltanto le richieste modificazioni inerenti alla misura, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 687 (Regolamento recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalità di attuazione).

Il pubblico ministero concludeva sostenendo la necessità della revoca della misura, ma eccepiva l'illegittimità dell'art. 13-ter aggiunto al citato d.-l. n. 8 del 1991 dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, che fa dipendere l'espiazione della pena in forma alternativa dal programma di protezione.

Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha quindi sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13-ter. In proposito il Collegio rileva che le misure alternative alla detenzione o equivalenti sono subordinate al parere preventivo dell'autorità competente a predisporre il programma, sì che — al fine di garantire l'incolumità personale di tali soggetti — le misure possono essere concesse anche in deroga alle vigenti disposizioni. Tuttavia la norma denunciata nulla statuirebbe in merito alle determinazioni da adottare in caso di revoca del programma di protezione, per cui si porrebbe il problema di quella disposta per ragioni non attinenti al comportamento del soggetto protetto, essendo venuto meno il pericolo, grave e attuale, per la sua incolumità.

Il dubbio interpretativo, continua il remittente, non potrebbe essere risolto dalla disposizione contenuta nel regolamento esecutivo approvato con il citato decreto ministeriale n. 687 del 1994, ove si prevede la non automaticità della revoca, trattandosi di una fonte subordinata alla legge che non inciderebbe sulla sfera di valutazione del Tribunale di sorveglianza.

La disposizione denunciata sarebbe dunque in contrasto sia con il principio di emenda, contenuto nell'art. 27, terzo comma, il quale esclude ogni mutamento della pena in senso peggiorativo e restrittivo — allorché l'evento non dipenda dal condannato — sia con l'art. 13 della Costituzione, perché il ripristino della detenzione in forma ordinaria per il collaboratore incolpevole introdurrebbe una limitazione immotivata della libertà personale, con evidente lesione del suo carattere di inviolabilità.

Il giudice *a quo* sembra invocare, infine, il principio di eguaglianza sostanziale ai sensi dell'art. 3, capoverso, della Costituzione, che legittimerebbe «il trattamento dei collaboratori di giustizia in presenza di diversità di situazioni oggettive rispetto agli altri condannati», in considerazione del rilevante contributo fornito alla giustizia.

1.2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza, rilevando che la revoca dei benefici penitenziari in caso di cessazione del programma, «per essere venuta meno la situazione di pericolo», risponderebbe alla logica *remota causa removitur et effectum* senza violazione del principio della finalità rieducativa della pena e di quello della libertà personale.

2.1. — Nel corso di tre distinti procedimenti per la prosecuzione della detenzione domiciliare di cui al programma di protezione, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 13-ter comma 3. Osserva in proposito il rimettente che per i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 della disposizione in esame «la competenza appartiene al tribunale e al magistrato di sorveglianza del luogo in cui la persona ammessa allo speciale programma di protezione ha il domicilio»; e che ai sensi dell'art. 12, comma 3, «all'atto della sottoscrizione del programma l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione di cui all'art. 10». Sennonché la Corte di cassazione ha interpretato i suddetti articoli, in combinato disposto, sostenendo che, a seguito dell'elezione (amministrativa) di domicilio nel luogo ove ha sede la Commissione centrale, deve intendersi che le persone sottoposte al programma di protezione abbiano anche il loro domicilio processuale a Roma, presso tale organismo.

Ad avviso del giudice *a quo*, tale interpretazione non troverebbe conforto nella lettera della legge e nei lavori parlamentari. La disposizione censurata riguarderebbe infatti il domicilio effettivo, senza contenere alcun riferimento al meccanismo elettivo che servirebbe al solo scopo di indicare il recapito per le comunicazioni e le notifiche. Non ne deriverebbe pertanto una deroga al criterio di competenza territoriale, di cui all'art. 677 del codice di procedura penale, poiché il legislatore si è limitato a rendere più facile il reperimento dei collaboratori di giustizia, assicurando nel contempo la riservatezza delle informazioni concentrate presso l'autorità amministrativa centrale. Ne conseguirebbe che la certificazione sul domicilio, proveniente dall'organismo preposto alla protezione di questi soggetti, si rivelerebbe strumento idoneo a garantire l'efficienza delle attività processuali.

L'interpretazione della Cassazione si configurerebbe ormai come diritto vivente, palesemente però in contrasto con i parametri costituzionali in precedenza richiamati, giacché introduce di fatto una norma eccezionale e anomala. Essa recherebbe innanzitutto lesione all'art. 102, primo e secondo comma, della Costituzione, perché la disposizione denunciata porrebbe un giudice speciale, competente in via esclusiva su tutto il territorio nazionale per i procedimenti riguardanti i titolari del programma di protezione. Il carattere della straordinarietà risulterebbe — ad avviso del rimettente — dalla deroga sostanziale alle «vigenti disposizioni» dell'ordinamento penitenziario, in considerazione del particolare *status* di tali soggetti e dei poteri attribuiti alla Commissione, che attraverso i pareri obbligatori resi inciderebbe inevitabilmente sui procedimenti giudiziari. Sì che nel caso di specie si sarebbe creata una sezione specializzata in materia penale, con competenza allargata a tutto il territorio nazionale; né d'altra parte sarebbe giustificabile la previsione di una competenza accentrata, anziché il collegamento con il domicilio effettivo dei collaboratori di giustizia.

Per quanto attiene poi al principio di emenda, non sarebbe legittima la deroga al criterio secondo cui spetta al magistrato che ha la giurisdizione e la sorveglianza sull'istituto carcerario seguire il processo rieducativo del detenuto, avendone conoscenza diretta. E sarebbe altresì leso il principio del giudice naturale precostituito per legge, poiché la Commissione centrale, che attualmente ha sede a Roma, potrebbe essere trasferita altrove. In questo caso, tenendo ferma la linea interpretativa della Corte di cassazione, la competenza in ordine a tali procedimenti sarebbe sottratta al giudice di Roma, dato che la legge non individua il luogo ove ha sede la Commissione e, quindi, non stabilisce alcun collegamento normativo.

In via gradata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13-ter comma 3, «in relazione alla competenza territoriale del tribunale di sorveglianza (di Roma) nei confronti di soggetti collaboratori di giustizia, titolari di speciale programma di protezione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 82 del 1991, che siano detenuti in istituti penitenziari (posti) fuori del distretto della Corte di appello di Roma».

2.2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la infondatezza. Le decisioni della Cassazione richiamate dal giudice *a quo* come *ius receptum* ricorda la difesa erariale, sarebbero soltanto quattro, nessuna delle quali pronunciata dalle sezioni unite, onde la possibilità di una diversa interpretazione *secundum constitutionem*. Comunque non vi sarebbe — alla luce delle argomentazioni che si riportano — alcun *vulnus* dei parametri costituzionali indicati. Innanzitutto, non sarebbe violato l'art. 102 della Costituzione, dal momento che la concentrazione della competenza presso un unico giudice per l'intero territorio nazionale non implicherebbe la creazione né di un giudice straordinario, né di un giudice speciale.

In secondo luogo, non vi sarebbe lesione del principio di ragionevolezza, poiché si giustificherebbe siffatta competenza sia con la necessità di mantenere il riserbo sul luogo in cui il collaboratore vive, sia con l'esigenza di collegare i benefici penitenziari con l'operato della Commissione centrale.

In terzo luogo, non sarebbe vanificato il principio di emenda, posto che il giudice diverso da quello del luogo di detenzione avrebbe gli strumenti informativi per apprezzare il percorso di risocializzazione.

Infine, sarebbe da escludere il contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, giacché verrebbe soddisfatta la condizione secondo cui il giudice deve essere istituito in base a criteri generali fissati in anticipo, cioè rispetto a fattispecie astratte e non in vista di determinate controversie. Onde sarebbe ininfluenza il mutamento di sede dell'organismo pubblico.

Considerato in diritto

1. — Vengono all'esame della Corte due distinte questioni di legittimità costituzionale concernenti la medesima disposizione: l'art. 13-ter del d.-l. n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, nella legge n. 82 del 1991, aggiunto dal d.-l. n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 356 del 1992.

In quella sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Torino si ipotizza il contrasto con gli artt. 27, terzo comma, e 13 della Costituzione, perché il condannato che subisca la revoca dello speciale programma di protezione, anche nel caso di incolpevole comportamento, si vedrebbe privato della misura alternativa alla detenzione o dei benefici equiparati, con lesione sia del principio di emenda, in ragione del trattamento *in peius*, sia di quello della libertà personale. L'ordinanza sembra inoltre sostenere che il principio di eguaglianza sostanziale, ai sensi dell'art. 3, capoverso, della Costituzione, legittimerebbe il trattamento dei collaboratori di giustizia in presenza di diversità di situazioni oggettive rispetto agli altri condannati. Ciò in considerazione del rilevante contributo fornito alla giustizia.

Quella promossa con tre ordinanze dal Tribunale di sorveglianza di Roma riguarda più specificamente il comma 3 del citato art. 13-ter nell'interpretazione uniforme della Cassazione che intende fissata la competenza territoriale presso il Tribunale di sorveglianza della capitale per effetto dell'elezione di domicilio presso la sede della Commissione centrale, prevista come obbligatoria dall'art. 12, comma 3, dello stesso decreto-legge. Tale norma contrasterebbe con:

l'art. 102, primo e secondo comma, della Costituzione, che statuisce il divieto di istituire giudici straordinari o speciali;

con il principio di ragionevolezza, non essendovi alcuna giustificazione per la deroga ai criteri di competenza e all'assetto degli organi giurisdicenti previsti dall'ordinamento giudiziario, con la finalità rieducativa della pena, di cui all'art. 27, terzo comma, poiché sottrae al magistrato di sorveglianza competente per territorio il compito di seguire i percorsi emendativi del collaboratore di giustizia;

con il principio del giudice naturale precostituito per legge, contenuto nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, giacché la Commissione centrale — attualmente con sede a Roma — potrebbe essere trasferita altrove.

2. — Le due questioni, che per la connessione dell'oggetto vanno trattate congiuntamente e decise con unica pronuncia, sono entrambe infondate.

2.1. — Quanto alla questione sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Torino, la disposizione censurata, quale che ne sia l'interpretazione, non presenta i vizi di costituzionalità prospettati. Infatti, anche a voler condividere l'ermeneutica adottata dal rimettente, la norma non lede il principio della inviolabilità della libertà personale, che è palesemente estraneo al caso esaminato, trattandosi di esecuzione di pena conseguente a sentenza di condanna; né viola quello dell'emenda, in quanto l'eventuale revoca del provvedimento troverebbe la sua ragion d'essere nel venir meno dell'atto presupposto, a cui non risulta più agganciato. Sulla base dell'opzione interpretativa del rimettente, il regime derogatorio in tema di misure alternative alla detenzione, previsto dall'art. 13-ter comma 2, del d.-l. n. 8 del 1991, introdotto dall'art. 13, comma 2, del d.-l. n. 306 del 1992, sarebbe, cioè, indiscindibilmente connesso al permanere del programma di protezione. E tanto darebbe ragione anche del medesimo trattamento riservato agli *ex* collaboratori di giustizia sia nel caso di revoca cosiddetta «incolpevole» dello speciale programma di protezione, sia nel caso di revoca per fatto a loro imputabile.

2.2. — Del pari infondata è l'altra questione.

La previsione della competenza esclusiva attribuita al Tribunale di sorveglianza di Roma risponde alla necessità di garantire la maggiore protezione possibile ai collaboratori di giustizia, impedendo che si possa risalire al luogo ove costoro sono ristretti o comunque sottoposti a regime protettivo. Sì che non è leso il principio di emenda, non soltanto perché la Commissione centrale per i servizi di protezione è in grado di fornire ogni chiarimento agli organi giurisdizionali preposti alla sorveglianza, ma anche perché questi ultimi possono avvalersi di tutte le articolazioni degli istituti penitenziari per l'osservazione del percorso rieducativo dei collaboratori detenuti in strutture carcerarie non comprese nella circoscrizione dell'ufficio romano. Comunque, ogni doglianza circa gli strumenti esistenti riguarderebbe il momento organizzatorio, non quello processuale che concerne la normativa in materia di competenza. E va pure osservato che, sotto il profilo dell'organizzazione giurisdizionale la

previsione d'una speciale competenza territoriale non ha mai portato questa Corte ad affermare la violazione del principio del divieto d'istituzione di giudici straordinari o speciali a proposito di organi giurisdizionali «centralizzati» che assorbivano una speciale competenza in ordine a particolari affari (v. le sentenze nn. 336 del 1995, 231 del 1994, 369 del 1993, 189 del 1992, 477 del 1991, 117 del 1990, 217 del 1984, 12 del 1974, 4 del 1969).

Quanto al fatto che la Commissione centrale ha sede nella capitale solo per una scelta dell'amministrazione dell'Interno, si osserva che la precostituzione viene in tal modo riferita non al giudice, bensì alla Commissione che non è organo giurisdizionale, per la quale non vige, quindi, il principio del giudice naturale. Del resto, mutamenti del regime della competenza dovuti a fatti modificativi, in ragione dell'applicazione delle sue stesse regole, sono possibili senza che ciò comporti una lesione del principio di precostituzione del giudice naturale.

Le questioni vanno, pertanto, dichiarate non fondate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) *dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13-ter del d.-l. 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, aggiunto dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 13 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con l'ordinanza in epigrafe;*

2) *dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13-ter, comma 3, del d.-l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, aggiunto dal d.-l. n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 356 del 1992, sollevata, con riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 3, 27, terzo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Roma, con le tre ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 228

*Sentenza 7-11 giugno 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Imputato socialmente pericoloso - Accertata infermità di mente - Applicazione provvisoria della misura di sicurezza in ospedale psichiatrico in caso di richiesta da parte del p.m. - Erroneità dei presupposti interpretativi da parte del giudice rimettente - Riferimento alla sentenza della Corte n. 340 del 1992 - Ragionevolezza - Eventuali correttivi da rimettere unicamente a scelte discrezionali del legislatore - Non fondatezza.****(C.P.P., artt. 312, 313; c.p., artt. 206, 222, primo comma)****(Cost., artt. 3 e 13).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222, primo comma, del codice penale, e degli artt. 312 e 313 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 20 novembre 1997 e il 26 novembre 1998 dal giudice per le indagini preliminari della Pretura di Venezia, iscritte ai nn. 136 del registro ordinanze 1998 e n. 63 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1998 e n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione di Bordin Franco nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1999 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento a carico di persona indagata del reato di maltrattamenti nei confronti della propria madre, il giudice per le indagini preliminari della Pretura di Venezia disponeva — a mezzo di incidente probatorio — accertamento psichiatrico, all'esito del quale il perito concludeva nel senso della totale incapacità di intendere e di volere dell'indagato e della sua impossibilità di partecipare coscientemente al processo, evidenziandone altresì la pericolosità sociale.

A seguito di tale perizia, il pubblico ministero richiedeva l'applicazione provvisoria, nei confronti dell'indagato, della misura di sicurezza dell'internamento in ospedale psichiatrico giudiziario, secondo quanto previsto dall'art. 206 del codice penale, in relazione all'art. 222 dello stesso codice.

Il giudice per le indagini preliminari, premesso che l'«infungibilità tra misura di sicurezza e misura cautelare» determinerebbe anche l'impossibilità di fare ricorso alla disposizione dell'art. 73 del codice di procedura penale, nonché di essere vincolato, avendo il perito accertato la pericolosità sociale della persona sottoposta alle indagini, alla richiesta, ha, con ordinanza del 20 novembre 1997, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222, primo comma, del codice penale, 312 e 313 del

codice di procedura penale, nella parte in cui riservano «in sostanza alle insindacabili richieste del pubblico ministero se applicare all'infermo di mente socialmente pericoloso la misura di sicurezza provvisoria del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario oppure la misura cautelare della custodia in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero». Il tutto senza che venga contemplato alcun dovere di motivazione circa la scelta in concreto effettuata, nonostante identici siano i presupposti dell'una e dell'altra «misura», entrambe fondate sul comune requisito della «pericolosità sociale dell'indagato».

Con conseguente violazione dei parametri costituzionali sopra indicati, sia per l'intrinseca irragionevolezza di un sistema che rende infungibile l'applicabilità delle due «misure», peraltro affidate alla insindacabile richiesta del pubblico ministero, «ingiustificatamente deteriore per l'indagato, non solo per la notoria situazione di faticanza e semiabbandono in cui versano» gli ospedali psichiatrici giudiziari, «ma soprattutto perché da una parte la misura di sicurezza è tendenzialmente applicabile indefinitamente nel tempo, salvo il venir meno della pericolosità, laddove invece la custodia cautelare in luogo di cura» è assoggettata ai limiti temporali di cui all'art. 303 del codice di procedura penale.

2. — Si è costituito l'indagato con memoria sottoscritta dagli avvocati Francesco Caffarelli e Francesco Mazzoleni, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della proposta questione in quanto basata sull'erroneo presupposto che il giudice non possa disattendere la richiesta del pubblico ministero o rigettandola o applicando una misura meno grave di quella richiesta.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con richiesta di dichiarazione di non fondatezza della questione in quanto avente per presupposto — ancora una volta erroneo — l'identità delle condizioni per l'applicazione delle due «misure».

La misura cautelare della custodia in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero è subordinata alla presenza delle medesime condizioni stabilite dalla legge per l'adozione delle misure cautelari e, quindi, su un concetto di pericolosità da individuare alla stregua dell'art. 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale; la «pericolosità» a base dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza è, invece, quella delineata dall'art. 203 del codice penale. Dunque, le fattispecie messe a confronto presentano divergenze tali da giustificare la diversità delle misure e della loro disciplina.

4. — Un'identica questione il giudice per le indagini preliminari della Pretura di Venezia ha sollevato, con ordinanza del 26 novembre 1998, nel procedimento a carico di persona indagata del reato di maltrattamenti nei confronti della propria moglie, dopo l'accertamento, a seguito di incidente probatorio, della totale incapacità di intendere e di volere dello stesso indagato, con giudizio di pericolosità sociale, pur in mancanza di condizioni impeditive della partecipazione cosciente al processo, riproducendo i medesimi argomenti adottati nell'altra ordinanza.

5. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con richiesta — basata su deduzioni identiche a quelle utilizzate con riferimento all'ordinanza del 20 novembre 1997 — di dichiarazione di non fondatezza della questione.

Considerato in diritto

1. — Le ordinanze sollevano una identica questione. I relativi giudizi vanno, quindi, riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Il giudice per le indagini preliminari della Pretura di Venezia dubita, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222, primo comma, del codice penale e degli artt. 312 e 313 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono in caso di accertata infermità di mente dell'imputato che sia anche socialmente pericoloso, l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario se il pubblico ministero ne faccia richiesta.

Più in particolare, nella prima ordinanza di remissione, pronunciata nel corso delle indagini preliminari promosse nei confronti di persona indagata del delitto di maltrattamenti in danno della propria madre, il giudice *a quo*, in presenza di una perizia eseguita nelle forme dell'incidente probatorio che aveva concluso nel senso della totale infermità di mente dell'indagato e della sua incapacità di partecipare coscientemente al processo, denuncia che, in presenza della richiesta del pubblico ministero di applicazione provvisoria della sopra ricordata misura di sicurezza, non sia consentito al giudice di esprimere un diverso avviso. Così da inferirne l'illegittimità della normativa in tal modo denunciata perché del tutto irragionevole, non potendo nella specie trovare applicazione,

nonostante l'incapacità dell'indagato di partecipare coscientemente al processo, il regime dei «provvedimenti cautelari» previsto dall'art. 73 del codice di procedura penale, vale a dire l'informativa all'autorità competente per l'adozione del trattamento sanitario per malattie mentali, ai fini delle necessarie cure nell'ambito del servizio psichiatrico ovvero, nei casi in cui debba essere disposta la custodia cautelare, il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Con in più la soggezione del giudice alle insindacabili richieste del pubblico ministero senza che sussista un dovere di motivare il provvedimento di ricovero provvisorio in ospedale psichiatrico giudiziario in presenza di «specificità pericolosità dell'indagato», rilevante invece ai fini delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lettera c), del codice di procedura penale. L'irragionevolezza del sistema sarebbe sottolineata dalla impossibilità di adottare una scelta diversa da quella del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, ingiustificatamente peggiore per l'indagato, non soltanto per la notoria «situazione di faticanza e semiabbandono in cui versano tali strutture», ma anche perché un simile regime non è assoggettato alla disciplina dei termini di custodia cautelare cui è invece sottoposto il ricovero coattivo.

Analogo il contenuto della seconda ordinanza di rimessione, pronunciata nel corso delle indagini preliminari a carico di persona indagata di maltrattamenti in danno della propria moglie. Pure qui era stata disposta perizia psichiatrica mediante incidente probatorio, e pure qui l'accertamento aveva concluso per l'incapacità di intendere e di volere dell'indagato al momento del fatto e per la sua pericolosità sociale, con la sola, e certo non del tutto trascurabile, differenza — almeno seguendo le argomentazioni del rimettente — che la persona sottoposta alle indagini era stata ritenuta dal perito in grado di partecipare coscientemente al processo.

3. — La questione non è fondata.

Il giudice *a quo* muove infatti, in entrambe le ordinanze, da erronei presupposti interpretativi: e ciò sia per quanto attiene all'ambito dei poteri e doveri del giudice in presenza di una richiesta di applicazione provvisoria di misura di sicurezza, sia per quanto attiene ai presupposti della specifica disciplina di cui all'art. 73 del codice di procedura penale, che il giudice assume di non essere abilitato ad applicare nei casi di specie.

4. — Indubbiamente l'applicazione provvisoria di misure di sicurezza rispecchia un istituto datato dal sistema del codice del 1930, quando tra l'altro esisteva la categoria legale della pericolosità presunta, definitivamente caduta nel 1986 con l'abrogazione dell'art. 204 del codice penale (art. 31, comma 1, della legge 10 ottobre 1986, n. 663) e quando per il soggetto incapace d'intendere e di volere e socialmente pericoloso era previsto — come lo è tuttora con la denominazione di ospedale psichiatrico giudiziario datogli dall'Ordinamento penitenziario per allinearsi alla terminologia della legge 18 marzo 1968, n. 431 — il manicomio giudiziario. E si può convenire che la intera disciplina potrebbe meritare una attenta revisione (così come invocano le ordinanze del giudice *a quo*), sia alla stregua dei dubbi avanzati intorno all'istituto stesso dell'ospedale psichiatrico giudiziario, sia alla stregua di una valutazione relativa all'adeguatezza di tale istituzione in relazione ai mutamenti introdotti sin dalle leggi 13 maggio 1978, n. 180 e 23 dicembre 1978, n. 833 per il trattamento dei soggetti totalmente infermi di mente: leggi alle quali ha invece ritenuto nel frattempo di avvicinarsi il codice di procedura penale del 1988 con la disciplina prevista nell'art. 73 per i casi in cui si tratti di un imputato e il suo stato di mente appaia tale da renderne necessaria la cura nell'ambito del servizio psichiatrico. Ma una tale revisione della legislazione penale (nella specie, di diritto penale sostanziale) è opera esclusivamente riservata al legislatore; e fino a che una eventuale riforma non intervenga il giudizio di legittimità costituzionale non può che fondarsi sulle norme vigenti e su una loro corretta interpretazione.

Ora, il giudice *a quo* quando si è ritenuto vincolato a statuire l'internamento, in via provvisoria, in un ospedale psichiatrico giudiziario, degli imputati i cui casi si trovavano sottoposti al suo esame, non ha correttamente interpretato le disposizioni della legge vigente. Ed infatti egli non era vincolato né ai risultati delle perizie (rispetto alle quali non si assolve certamente al compito proprio del giudice quando ci si limita a dire, come nei casi considerati, che esse appaiono «immuni da vizi tecnici e logici») né alla richiesta del pubblico ministero, la quale è, sì, presupposto inderogabile sul piano processuale per abilitare il giudice a disporre l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza (art. 312 cod. proc. pen.), ma non obbliga menomamente il giudice ad esimersi dal giudizio che a lui solo spetta secondo quanto stabilito dall'art. 313. Questa libertà di valutazione del giudice circa il ricorrere di tutti gli elementi che danno luogo alla complessa fattispecie dell'applicazione provvisoria di misure di sicurezza (sia per quanto attiene allo stato di mente dell'imputato sia per quanto attiene all'esistenza di una sua generica pericolosità sociale) è confermata, nel sistema vigente, da una serie di considerazioni. Anzitutto dal fatto che la ricordata abrogazione dell'art. 204 del codice penale (preceduta, giova rilevarlo, da una serie di sentenze della Corte costituzionale che erano venute variamente limitando l'estensione dei casi di pericolosità presunta) ha significato il rafforzamento dell'autonomia e della responsabilità del giudice nella valutazione della pericolosità sociale dell'imputato, valutazione a lui solo commessa. In secondo luogo dal fatto che il vigente codice

di procedura penale, nel disciplinare *ex novo* il rito per l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza, ha sottolineato l'importanza e l'autonomia del giudizio devoluto al giudice, esigendo una ordinanza munita di tutti i requisiti delle ordinanze di cui all'art. 292 del codice di procedura penale, ivi compresa dunque l'esposizione delle specifiche esigenze e degli indizi che giustificano in concreto la misura, con l'indicazione degli elementi di fatto e dei motivi per i quali assumono rilevanza, nonché (a seguito di aggiunta introdotta con l'art. 9 della legge 8 agosto 1995, n. 332) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa.

È pertanto palesemente erroneo il presupposto interpretativo delle ordinanze del giudice rimettente, quando questi assume di «dovere applicare senz'altra scelta la misura di sicurezza richiesta»: per la quale, tra l'altro, in uno dei due casi considerati, vi era stata da parte del pubblico ministero soltanto la richiesta di «valutare l'opportunità di emettere il provvedimento previsto dagli artt. 206 e 222 c.p. dal momento che allo stato il soggetto non era ricoverato presso alcun centro di cura».

5. — Erroneo è inoltre il presupposto interpretativo dal quale muove il giudice rimettente circa il ruolo affidato dall'ordinamento all'art. 73 del codice di procedura penale.

Al riguardo non è privo di rilievo il premettere (anche se ciò non è contestato dal giudice rimettente) che, a seguito della sentenza n. 340 del 1992 di questa Corte, l'art. 70 cod. proc. pen. si applica anche ai casi nei quali l'infermità di mente non è sopravvenuta, ma risale al *tempus commissi delicti* e perdura nel corso del procedimento; e che tale pronuncia riverbera i propri effetti anche come presupposto della disciplina contenuta nell'art. 73, in quanto non sussistano i presupposti per un proscioglimento per incapacità di intendere o di volere o in quanto l'adozione di tale formula sia preclusa per lo stadio in cui il procedimento si trova (vedi sentenza di questa Corte n. 41 del 1993, con la quale il potere di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità non spetta al giudice delle indagini preliminari).

L'errore nel quale incorrono le ordinanze di remissione a proposito dell'art. 73 cod. proc. pen. consiste nel denunciare «la palese identità dei presupposti» dell'istituto ivi contemplato e di quello dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza quando la misura consiste nell'internamento in un ospedale psichiatrico giudiziario, nonché nell'aggiungere, testualmente, che esse si fondano entrambe sul presupposto della pericolosità sociale dell'imputato. Tale identità di presupposti non sussiste in alcuna delle ipotesi dell'art. 73: non in quelle contemplate nei commi 1 e 2 di detto articolo, dove non si esige né per il ricorso all'adozione «delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per le malattie mentali» né per «il ricovero provvisorio dell'imputato in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero» alcuna pericolosità sociale dello stesso, dovendosene valutare soltanto lo stato di mente e le connesse necessità terapeutiche (oltre che, nel caso del ricovero, il pericolo nel ritardo); e non in quelle contemplate nel comma 3 dello stesso articolo, essendo il tipo di pericolosità di cui all'art. 274 lettera c) cod. proc. pen. (evocato — sia pure per le necessità del suo ragionamento — dal giudice rimettente nonostante che in nessuno dei casi in esame fosse stata richiesta una misura di custodia cautelare) ben diverso da quello di cui agli articoli 222 (e dunque anche 206) del codice penale e riposando la speciale misura di cui all'art. 286 non sulla pericolosità del soggetto (che vi viene in considerazione in modo soltanto mediato, oltre che parziale) bensì sul suo bisogno di cura in strutture adeguate. Nel codice penale la pericolosità sociale è la pericolosità criminale cosiddetta generica, e cioè la probabilità che la persona commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati (art. 203, primo comma, cod. pen.), mentre nell'art. 274 cod. proc. pen. la pericolosità consiste nel concreto pericolo che la persona imputata commetta gravi delitti specificamente indicati dalla legge o delitti della stessa specie di quello per cui si procede.

L'articolo 73 del codice di procedura penale e l'art. 206 del codice penale (sia pure con riferimento all'internamento in ospedale psichiatrico giudiziario) riposano dunque su presupposti diversi. Con la conseguenza che, anche sotto questo punto di vista, le premesse dalle quali muove il giudice rimettente sono erranee.

6. — In conclusione, l'ordinamento vigente può essere considerato meritevole di revisione e di correttivi, anche in relazione alla sua derivazione da iniziative legislative proprie di tempi l'uno dall'altro lontani e riferibili a concezioni diverse, ma non può essere definito irragionevole; e agli eventuali correttivi non può certo provvedere questa Corte, essendo le diverse opzioni possibili rimesse unicamente a scelte discrezionali del legislatore.

Alla stregua del vigente ordinamento il giudice rimettente avrebbe potuto considerare non doversi applicare nei casi sottoposti al suo esame l'internamento provvisorio in ospedale psichiatrico giudiziario e avrebbe potuto ricorrere, ove ne avesse ritenuto sussistenti i requisiti, ad una delle iniziative alternativamente previste nei commi 1 e 2 dell'art. 73 cod. proc. pen.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222, primo comma, del codice penale, e degli artt. 312 e 313 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari della Pretura di Venezia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0624

N. 229

Sentenza 7-11 giugno 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Accertamento delle imposte sui redditi - Iscrizione a ruolo delle imposte che risultano dovute in base al controllo formale delle dichiarazioni - Natura del termine - Contrasto interpretativo in sede giurisdizionale - Riferimento all'interpretazione autentica dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, (cfr. sentenze della Corte nn. 397/94, 155/90, 13 del 1977, 432 del 1997, 76 del 1995 e 153 del 1994) - Giustificazione della propria efficacia retroattiva - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28).

(Cost., artt. 3, 24, 53, 97, primo comma, 102, 108, 101, 101 primo comma, e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 24 marzo 1998 (n. 2 ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona, il 17 febbraio 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa, il 29 aprile 1998 dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento, il 6 giugno 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, l'11 luglio 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Viterbo, il 22 aprile 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Torino e il 30 ottobre 1998 dalla Commissione tributaria provinciale

di Genova, rispettivamente iscritte ai nn. 476, 485, 508, 581, 688, 739 e 859 del registro ordinanze 1998 ed al n. 71 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica nn. 27, 28, 36, 40, 41 e 48, prima serie speciale, dell'anno 1998 e n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di costituzione di Paternoster Giovanni nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto in fatto

1. — Con due ordinanze di identico contenuto emesse il 24 marzo 1998, la Commissione tributaria provinciale di Ancona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 102 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), che così recita: «Il primo comma dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo da applicare sino alla data stabilita nell'art. 16 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza».

Basata la rilevanza della questione sull'assunto che i giudizi *a quibus* hanno ad oggetto ricorsi avverso cartelle di pagamento fondate, tra l'altro, sull'eccepita decadenza dell'amministrazione, per inosservanza del termine di cui all'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), la Commissione rimettente osserva che, nella giurisprudenza tributaria, a partire dal 1994, si sarebbe andato consolidando un indirizzo interpretativo nel senso del carattere perentorio del termine di cui si tratta. Indirizzo successivamente avallato dalla Corte di cassazione che nelle sentenze 29 luglio 1997, n. 7088, e 24 settembre 1997, n. 12442, avrebbe altresì ribadito la riferibilità del termine in questione all'iscrizione a ruolo, e non alla mera liquidazione, delle imposte che risultano dovute in base al controllo «formale» delle dichiarazioni.

La norma impugnata — intervenuta pochi mesi dopo le suddette pronunce del giudice di legittimità e destinata ad operare quasi esclusivamente per il passato, in quanto applicabile solo alle dichiarazioni presentate fino a tutto l'anno 1997 (*recte*: 1998) — sarebbe perciò, ad avviso del giudice *a quo* in primo luogo lesiva, secondo l'insegnamento contenuto nelle sentenze di questa Corte n. 155 del 1990, n. 397 del 1994 e n. 14 del 1995, delle prerogative del potere giudiziario, perché sostanzialmente intesa a risolvere in senso favorevole all'amministrazione finanziaria le migliaia di ricorsi pendenti aventi il medesimo oggetto. Il carattere innovativo, e non meramente interpretativo, della norma risulterebbe, infatti, evidente dal fatto che questa non si limita a dichiarare l'ordinarietà del termine, del quale la giurisprudenza aveva definitivamente stabilito la perentorietà, ma giunge ad escludere che la sua inosservanza possa dare luogo a decadenza, laddove invece dovrebbe ritenersi pacifico che anche l'inosservanza di un termine ordinatorio, se non prorogato prima della scadenza, comporta il verificarsi della decadenza.

Ritiene il rimettente che la norma denunciata sia altresì in contrasto con il principio di eguaglianza, tutelato dall'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento che si verrebbe a determinare fra tre diverse categorie di contribuenti: quelli che hanno già ottenuto con una sentenza passata in giudicato il riconoscimento, secondo il ricordato orientamento giurisprudenziale, del carattere perentorio del termine di cui all'art. 36-bis; quelli che hanno una lite pendente incentrata sulla dedotta perentorietà del termine stesso, il cui esito risulterebbe compromesso dalla norma asseritamente interpretatrice; quelli, infine, in futuro perseguiti dall'amministrazione, *ex art. 36-bis* per errori formali commessi anche molti anni prima e che, avendo fatto legittimamente affidamento sulla perentorietà del termine *de quo* potrebbero non essere più in grado di opporre la prova cartolare del loro buon diritto. In relazione alla situazione di questi ultimi la norma, ad avviso del giudice *a quo* va scrutinata anche con riferimento ai parametri di cui agli artt. 24 e 53 Cost., in quanto da un lato risulterebbe leso il loro diritto di difesa e, dall'altro, si effettuerebbe un illegittimo recupero di una capacità contributiva della quale tali contribuenti «erano si garanti, ma solo nei termini di legge».

1.1. — È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

Ricorda innanzitutto l'Avvocatura che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, le norme interpretative non sono di per sé illegittime, purché non si pongano in contrasto con i principi costituzionali ovvero

con altri fondamentali valori di civiltà giuridica, quali il principio generale di ragionevolezza, la tutela dell'affidamento, la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico, il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.

Con riferimento, quindi, alla norma impugnata, l'Avvocatura ritiene che non possa revocarsi in dubbio la sua natura interpretativa, atteso che il carattere ordinatorio e non perentorio del termine di cui all'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 era già certamente compatibile col tenore letterale della norma ed altresì coerente con l'intenzione del legislatore, quale desumibile dalle connesse norme sulla iscrizione a ruolo delle imposte liquidate e dalla evoluzione della normativa in materia, dalla sua originaria formulazione ad oggi, dettagliatamente ricostruita nella memoria.

Dovrebbe d'altro canto escludersi, ad avviso ancora dell'Avvocatura, la violazione, mediante la suddetta norma interpretativa, di altri principi costituzionali. La norma non comporta, infatti, violazione di giudicati né è diretta ad incidere su concrete fattispecie *sub iudice* né determina ingiustificate disparità di trattamento o violazione di legittimi affidamenti. L'intervento del legislatore è stato insomma dettato esclusivamente dalla preoccupazione di evitare il consolidarsi di un'interpretazione suscettibile di arrecare grave danno alle finanze pubbliche e palesemente contrastante con il principio di ragionevolezza, stante l'impossibilità, per gli uffici finanziari, di procedere nel breve termine di cui al citato art. 36-bis al controllo di tutte le dichiarazioni.

2. — Con ordinanza del 17 febbraio 1998 la Commissione tributaria provinciale di Pisa ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., questione di legittimità costituzionale della stessa norma.

Il giudice rimettente, premessa la rilevanza della questione e ricordato che la giurisprudenza di merito e di legittimità era ormai orientata nel senso della perentorietà del termine in questione, ritiene in primo luogo che la norma denunciata violi l'art. 3, primo comma, della Costituzione «sotto il profilo della ragionevolezza, che impone il rispetto di un rapporto di uguaglianza delle parti nel rapporto tributario».

La stessa norma determinerebbe inoltre una «grave compressione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., e più specificamente della tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione, incondizionatamente garantita dall'art. 113 della Costituzione, (...) sproporzionata rispetto all'esigenza di consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento dei propri compiti» e tale da assumere «il carattere di privilegio ingiustificato».

La norma risulterebbe, infine, in palese contrasto con l'art. 97, primo comma, Cost., posto a tutela del principio di imparzialità dell'amministrazione, cui «debbono necessariamente collegarsi tutte le norme, anche tributarie, che disciplinano i rapporti dei cittadini con il fisco che deve ad essi garantire la legittimità del proprio operato e la parità di trattamento».

2.1. — La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuta in giudizio concludendo per la declaratoria di infondatezza della questione.

In aggiunta alle considerazioni già svolte negli atti di intervento depositati nei giudizi precedentemente instaurati, la parte pubblica rileva che la norma censurata non limita in alcun modo l'impugnabilità degli atti della pubblica amministrazione, e dunque non viola l'art. 113 della Costituzione, né lede il principio di imparzialità dell'amministrazione, in quanto il carattere (perentorio o ordinatorio) del termine è comunque tale per tutti i contribuenti e per tutti gli uffici dell'amministrazione.

3. — Con ordinanza emessa il 29 aprile 1998 la Commissione tributaria di primo grado di Trento ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della stessa norma, con argomentazioni simili a quelle esposte nelle precedenti ordinanze di rimessione.

3.1. — L'Avvocatura generale dello Stato è intervenuta nel giudizio per la Presidenza del Consiglio dei ministri mediante atto di contenuto analogo ai precedenti.

4. — Con ordinanza emessa il 6 giugno 1998, la Commissione tributaria provinciale di Parma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma e 108, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della stessa norma.

Il giudice rimettente, precisata la rilevanza della questione, osserva che sia la giurisprudenza della Commissione tributaria centrale sia quella della Corte di cassazione si erano ormai orientate ad attribuire al termine di cui all'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 carattere perentorio, sanzionato quindi con la decadenza. La Corte di cassazione, nella sentenza 29 luglio 1997, n. 7088, aveva anzi affermato l'esistenza di un principio di carattere generale secondo cui i termini posti alla pubblica amministrazione per l'esercizio dei suoi poteri, indipendentemente dalla loro qualificazione come perentori o ordinatori, devono ritenersi posti a pena di decadenza, a tutela

del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione. L'inutile decorso dei termini ordinatori non prorogati prima della scadenza produce d'altro canto — secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità — gli stessi effetti preclusivi di quelli perentori.

Ciò premesso, secondo il giudice *a quo* la norma impugnata — in quanto non si limita a qualificare come ordinatorio il termine in questione, ma dispone altresì che la sua inosservanza non dia luogo a decadenza — verrebbe a dettare per il solo termine di cui all'art. 36-*bis* una disciplina speciale diversa da quella applicabile agli altri termini ordinatori posti a carico dello stesso soggetto pubblico, ed in tal modo sarebbe lesiva del principio di eguaglianza in danno dei destinatari di quella attività alla quale il termine in questione si riferisce.

La medesima norma sarebbe poi in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione, tutelato dall'art. 97 Cost., in quanto dal suddetto principio discende — come si legge nella menzionata sentenza del giudice di legittimità — che «i termini posti a presidio della tempestività dell'azione amministrativa (soprattutto quando sono posti nell'interesse del cittadino sotto il profilo della certezza e stabilità dei rapporti giuridici) non possono non essere tali da comportare, se violati, l'invalidità dell'esercizio del potere, non apparendo sufficiente tutela la possibilità di perseguire disciplinarmente i responsabili del ritardo».

La norma in questione, infine, violerebbe gli artt. 101, secondo comma, 102, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione essendo palesemente intesa a prevenire l'ormai inevitabile dichiarazione di decadenza di tutti gli atti impositivi emessi in base all'art. 36-*bis* e sottoposti al vaglio del giudice tributario, «interferendo decisamente nella sfera del potere giudiziario con l'imposizione di una soluzione dettata non già da principi generali ma da un provvedimento determinato a valere per una singola ipotesi e non per casi analoghi».

4.1. — L'Avvocatura generale dello Stato è intervenuta anche in questo giudizio per la Presidenza del Consiglio dei ministri mediante atto di contenuto analogo ai precedenti.

In relazione alla asserita lesione del principio di eguaglianza, sotto il profilo, specificamente denunciato dal rimettente, della diversità di disciplina tra il termine di cui all'art. 36-*bis* e gli altri termini ordinatori imposti alla pubblica amministrazione, l'Avvocatura, pur negando, in linea di principio, che ogni termine posto all'attività della pubblica amministrazione sia sanzionato dalla illegittimità dell'atto emanato dopo la scadenza, rileva che il legislatore può in ogni caso legittimamente chiarire che ad un dato termine non è collegato alcun effetto di decadenza, senza per questo dovere necessariamente dettare analogo disposizione per ogni altro termine imposto alla pubblica amministrazione.

5. — Con ordinanza emessa l'11 luglio 1998, la Commissione tributaria provinciale di Viterbo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della stessa norma.

Ad avviso del giudice rimettente, la qualificazione, con norma interpretativa, come ordinatorio del termine di cui all'art. 36-*bis* — nonostante l'ormai consolidata giurisprudenza in senso contrario — sarebbe irrazionale e lesiva del diritto di agire e di difendersi dei contribuenti. La norma impugnata violerebbe inoltre il principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione e sarebbe altresì in contrasto con il principio di eguaglianza tra le parti del rapporto tributario.

5.1. — È intervenuta in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato.

Rileva l'Avvocatura che la Commissione rimettente non contesta il carattere interpretativo della norma ed appare, per altro verso, consapevole delle «devastanti» conseguenze che deriverebbero all'erario dalla interpretazione dell'art. 36-*bis* accolta dal giudice di legittimità. Ritiene, pertanto, contraddittoria con tali premesse la questione di costituzionalità sollevata e ne chiede la declaratoria di infondatezza sulla base di argomentazioni analoghe a quelle svolte nei giudizi già pendenti.

6. — Con ordinanza emessa il 22 aprile 1998, la Commissione tributaria provinciale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della stessa norma.

Ritiene la Commissione rimettente che alla norma denunciata debba attribuirsi natura innovativa, e non interpretativa, difettando il presupposto indispensabile del contrasto giurisprudenziale, in quanto sia i giudici di merito sia quelli di legittimità sarebbero stati ormai concordi nel riconoscere al termine di cui all'art. 36-*bis* carattere perentorio. Per la sua efficacia retroattiva, la norma risulterebbe perciò lesiva dei valori costituzionali dell'affidamento e della certezza dei rapporti giuridici, nonché del principio della ragionevolezza degli atti legislativi, alla stregua di quanto affermato dalla stessa Corte costituzionale nelle sentenze n. 187 del 1981 e n. 155 del 1990. L'intento del legislatore sarebbe stato, in definitiva, solo quello di «favorire» l'amministrazione finanziaria nelle numerose controversie in corso.

6.1. — L'Avvocatura generale dello Stato è intervenuta in giudizio per la Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante atto di contenuto analogo ai precedenti.

7. — Con ordinanza emessa il 30 ottobre 1998, la Commissione tributaria provinciale di Genova ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della stessa norma.

Rileva la Commissione rimettente che la norma, da ritenersi innovativa e non meramente interpretativa, avrebbe sostanzialmente mutato le «regole del gioco» a favore di una delle parti del rapporto tributario, dilatando in suo favore i tempi per provvedere, con violazione sia del principio di ragionevolezza, «a cagione dell'equiparazione della più blanda infrazione connessa alla violazione di norme formali ad ipotesi di più incisive violazioni tributarie», sia del principio della certezza del diritto, «conseguenza del consolidamento delle situazioni giuridiche ricollegato al decorso del tempo».

7.1 — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con atto di contenuto analogo ai precedenti.

Considerato in diritto

1. — Le otto ordinanze di rimessione contestano tutte la legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), a tenore del quale «Il primo comma dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo da applicare sino alla data stabilita nell'art. 16 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza».

Quanto ai parametri, tutte le ordinanze fanno riferimento all'art. 3 della Costituzione. Vengono altresì evocati gli artt. 24 (Commissioni tributarie provinciali di Viterbo, di Ancona e di Pisa), 53 (Commissione tributaria provinciale di Ancona), 97 (Commissioni tributarie provinciali di Parma, di Viterbo e di Pisa), 101, secondo comma (Commissioni tributarie provinciali di Parma e di Torino), 102 (Commissioni tributarie provinciali di Parma e di Ancona), 108, secondo comma (Commissione tributaria provinciale di Parma), e 113 della Costituzione (Commissioni tributarie provinciali di Viterbo e di Pisa).

2. — Nonostante la diversità delle prospettazioni, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalle otto ordinanze di rimessione, si presenta in termini fondamentalmente comuni, in quanto la norma denunciata viene fatta oggetto di censura per avere attribuito, con efficacia retroattiva, carattere di ordinarietà ad un termine, quello di cui all'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che la giurisprudenza della Commissione tributaria centrale e della Corte di cassazione aveva invece qualificato come perentorio.

I giudizi vanno pertanto riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. — La questione non è fondata.

Secondo i giudici *a quibus* in buona sostanza, la norma impugnata non potrebbe dirsi realmente interpretativa, quanto piuttosto retroattivamente innovativa rispetto alla precedente disciplina ed emanata, in contrasto con il generale principio di ragionevolezza, con l'unica intenzione di incidere sui giudizi in corso, così violando valori costituzionalmente tutelati, di volta in volta individuati dai medesimi rimettenti nell'autonomia della funzione giudiziaria, nel diritto di difesa e di tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione, nel principio dell'affidamento, nel principio della capacità contributiva ed in quello del buon andamento della pubblica amministrazione.

A tale riguardo va subito chiarito — sgombrando così il campo da un equivoco nel quale sembrano essere caduti quasi tutti i rimettenti — che non è affatto decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo ovvero sia una norma innovativa con efficacia retroattiva. Questa Corte ha infatti ripetutamente precisato che il divieto di retroattività della legge — pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore deve in linea di principio attenersi — non è stato tuttavia elevato a dignità costituzionale, se si eccettua la previsione dell'art. 25 Cost., limitatamente alla legge penale (*ex plurimis*, sentenze n. 397 del 1994, n. 155 del 1990, n. 13 del 1977). Il legislatore ordinario, pertanto, nel rispetto del suddetto limite, può emanare norme con efficacia retroattiva, interpretative o innovative che esse

siano, a condizione però che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (ancora, tra le tante, sentenze n. 432 del 1997, n. 376 del 1995, n. 153 del 1994).

Ed è proprio sotto l'aspetto del controllo di ragionevolezza che può venire in considerazione la c.d. funzione di interpretazione autentica che una norma sia chiamata a svolgere con efficacia retroattiva.

4. — Nella specie, lo scrutinio della norma denunciata alla stregua del criterio di ragionevolezza deve prendere necessariamente le mosse dalla constatazione dell'esistenza di una significativa divergenza di opinioni, manifestatasi tanto nella giurisprudenza di merito quanto in dottrina, sulla natura del termine per la liquidazione delle imposte che risultano dovute in base al controllo «formale» delle dichiarazioni, previsto dall'art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1979, n. 506 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi), e riguardo al coordinamento tra detta norma e l'art. 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), concernente i termini per l'iscrizione a ruolo delle imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

Non compete evidentemente a questa Corte esprimere valutazioni sulla fondatezza delle diverse tesi. Ciò che importa sottolineare è la non univocità degli orientamenti emersi — tale da indurre qualche commissione tributaria ad auspicare, nella stessa motivazione della propria decisione, un intervento chiarificatore del legislatore — e la considerazione che il contrasto interpretativo, ancora persistente nei mesi immediatamente precedenti l'emanazione della norma impugnata, non poteva certo dirsi definitivamente risolto — diversamente da quanto i rimettenti mostrano di ritenere — per effetto delle uniche due pronunce della Corte di cassazione intervenute in materia a breve distanza di tempo l'una dall'altra.

La norma denunciata trova, dunque, la giustificazione della propria efficacia retroattiva, sotto il profilo della ragionevolezza, nella esistenza di un obiettivo dubbio ermeneutico sulla natura del termine previsto dal citato art. 36-*bis* nella gravità, più volte sottolineata anche dalla dottrina, delle conseguenze che da siffatta incertezza derivavano in una materia delicata quale è quella dei controlli sulle dichiarazioni dei redditi, e nella circostanza che l'interpretazione imposta dal legislatore risulta compatibile con il testo della norma ed anzi conforme ad una delle letture già prospettate dalla giurisprudenza.

5. — La norma scrutinata non si pone d'altro canto in conflitto con altri valori costituzionalmente tutelati.

5.1. — La rilevata sussistenza di un obiettivo contrasto interpretativo in sede giurisdizionale induce innanzitutto ad escludere la violazione del principio dell'affidamento. Nessun legittimo affidamento poteva infatti sorgere sulla base di una interpretazione della norma tutt'altro che pacifica e consolidata ed anzi fortemente contrastata nella giurisprudenza di merito.

Per altro verso, deve considerarsi che l'art. 36-*bis* oggetto dell'interpretazione autentica, non ha contenuto precettivo nei confronti dei contribuenti ma pone, come si è visto, un termine a carico dell'amministrazione finanziaria per la liquidazione delle maggiori imposte accertate a seguito di controllo «formale» delle dichiarazioni, cosicché il preteso affidamento dei contribuenti stessi dovrebbe riguardare non già la legittimità della propria condotta ma l'intervenuta decadenza dell'amministrazione dal potere di iscrivere a ruolo somme che siano risultate effettivamente dovute, a titolo di imposta, a seguito del suddetto controllo. Il che, evidentemente, porta ad escludere che la situazione soggettiva degli interessati possa, sotto tale aspetto, ritenersi meritevole di tutela.

5.2. — La norma denunciata non è nemmeno lesiva delle attribuzioni del potere giudiziario (artt. 101, 102 e 108 Cost.). Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che l'attività del legislatore, pur se diretta a stabilire il significato di una norma preesistente, opera su un piano diverso dall'interpretazione in senso proprio del giudice, in quanto mentre la prima «interviene sul piano generale ed astratto del significato delle fonti normative, quella del giudice opera sul piano particolare come premessa per l'applicazione concreta della norma alla singola fattispecie sottoposta al suo esame» (sentenze n. 432 del 1997, n. 311 del 1995, n. 397 del 1994, n. 402 del 1993). L'efficacia retroattiva della norma non viene ad incidere dunque sulla *potestas iudicandi* bensì sul modello di decisione cui l'esercizio della suddetta potestà deve attenersi.

5.3. — Le medesime considerazioni portano altresì ad escludere la violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del diritto di tutela giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione (art. 113 Cost.).

5.4. — Non sussiste nemmeno la lamentata violazione del principio della capacità contributiva, prospettata dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona sul rilievo che i contribuenti, i quali avessero fatto affidamento sulla perentorietà del termine di cui all'art. 36-bis, si troverebbero ora costretti a recuperare una capacità contributiva che ritenevano di non dover più garantire.

Si è già visto, infatti, che nella fattispecie non ricorrevano i presupposti per la formazione di un legittimo affidamento. A ciò deve aggiungersi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio sancito dall'art. 53 della Costituzione ha carattere oggettivo, riferendosi ad indici concretamente rivelatori di ricchezza e non già a stati soggettivi di affidamento del contribuente (sentenza n. 143 del 1982, ordinanza n. 542 del 1987).

5.5. — Per quanto riguarda l'asserita lesione del principio di eguaglianza, per la diversità di trattamento che si realizzerebbe tra quei contribuenti, i cui ricorsi, fondati sulla eccezione di decadenza dell'amministrazione finanziaria per il decorso del termine di cui all'art. 36-bis, sono stati accolti con sentenza passata in giudicato e gli altri, le cui controversie sono ancora pendenti o che saranno oggetto in futuro di pretesa fondata su controllo «formale» delle dichiarazioni, è sufficiente rilevare che la denunciata diversità non è determinata dalla legge interpretativa, ma deriva dal necessario rispetto del giudicato (v. ordinanza n. 167 del 1996).

5.6. — Va da ultimo escluso che la norma denunciata sia in contrasto con l'art. 97 della Costituzione. Il principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione non comporta, infatti, necessariamente, che tutti i termini a questa imposti per il compimento delle proprie attività debbano avere carattere perentorio. Va ricordato d'altro canto che l'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel riconoscere come ordinatorio e non posto a pena di decadenza il termine di cui all'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, non lascia priva di termini decadenziali l'attività di controllo «formale» delle dichiarazioni, trovando comunque applicazione l'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo il quale le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti (e dunque anche quelle liquidate a seguito di controllo «formale») devono essere iscritte a ruolo, a pena di decadenza, nel termine previsto dal primo comma dell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata, con le ordinanze in epigrafe, dalla Commissione tributaria provinciale di Ancona, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 102 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Viterbo, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 230

Ordinanza 7-11 giugno 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Circolazione stradale - Regione Lombardia - Annullamento di un provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida - Soggetto sottoposto a misura di sicurezza personale - Diritto al lavoro - Limitazione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 354, del 1998 - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima - Esigenza che il giudice rimettente valuti le conseguenze dell'intervenuto mutamento del quadro normativo - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.****(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 120, comma 1, nel testo sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli), promossi con due ordinanze emesse il 29 gennaio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sui ricorsi proposti da Elio Zago e da Giovanni Parisi contro il Ministero dell'interno ed altra, iscritte ai nn. 515 e 774 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 29 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 29 gennaio 1998 (r.o. n. 515/1998) il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli), in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione;

che il giudice rimettente, chiamato a decidere su ricorso per l'annullamento di un provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida adottato sulla base della norma denunciata, dubita che quest'ultima, nella parte in cui prescrive la revoca della patente di guida nei riguardi di chi «sia stato» sottoposto a una misura di sicurezza personale (poi revocata, e in assenza di riabilitazione), possa dirsi conforme: *a)* al principio di uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), poiché essa pone ingiustificatamente una medesima disciplina per situazioni personali obiettivamente differenti, quali sono quella di chi sia in atto sottoposto a misura di sicurezza, e sia perciò socialmente pericoloso, e quella di chi non sia più tale, con irrazionale estensione al secondo di una conseguenza sfavorevole che, alla stregua delle finalità di prevenzione proprie della misura, si giustifica solo per il primo; *b)* all'art. 4 della Costituzione, sotto il profilo del diritto al lavoro, che risulta negativa-

mente condizionato dalla privazione del titolo di abilitazione alla guida, senza che di ciò possa ravvisarsi qualche valida giustificazione, una volta venuta meno la misura di sicurezza e, con essa, la valutazione di pericolosità sociale;

che nel giudizio così instaurato è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, con successiva memoria, ha concluso per l'inammissibilità della questione sollevata — in ragione della natura regolamentare della norma impugnata oltre che per inadeguata motivazione circa la rilevanza — e comunque per la sua infondatezza;

che questione identica alla precedente è stata sollevata, dallo stesso Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con altra ordinanza del 29 gennaio 1998 (r.o. n. 774/1998) pronunciata in distinto processo;

che anche in questo giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, che, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso per l'inammissibilità — per insufficiente esposizione della vicenda dedotta nel giudizio principale — e comunque per l'infondatezza della questione, trattandosi di una disciplina che coinvolge ambiti propri della discrezionalità delle scelte legislative e che non intacca le possibilità lavorative dell'interessato, ma solo la sua facoltà di condurre un veicolo.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con due ordinanze di identico contenuto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo sostituito dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli), per violazione degli artt. 3 e 4 della Costituzione;

che l'identità delle questioni sollevate consente che i relativi giudizi siano riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che il giudice rimettente dubita che la normativa denunciata, prevedendo la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che siano stati sottoposti a una misura di sicurezza personale, successivamente revocata, in assenza di riabilitazione, sia innanzitutto in contrasto (a) con l'art. 3 della Costituzione, poiché essa equiparerebbe irrazionalmente chi sia sottoposto attualmente e chi sia stato sottoposto a misura di sicurezza, cioè soggetti per i quali vale e per i quali non vale più il giudizio di pericolosità sociale presupposto della misura di sicurezza stessa, e poiché prevederebbe una misura irrazionale, alla stregua della *ratio* della revoca della patente consistente nella prevenzione dei reati, *ratio* inesistente in caso di misura di sicurezza revocata; e sia inoltre in contrasto (b) con l'art. 4 della Costituzione, in quanto la privazione della patente di guida comporterebbe un sacrificio delle possibilità di lavoro senza che — revocata la misura di sicurezza — se ne possa individuare una giustificazione;

che, con la sentenza n. 354 del 21 ottobre 1998 di questa Corte, il denunciato art. 120, comma 1, dell'attuale «codice della strada» è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevedeva la revoca della patente di guida nei confronti delle persone che fossero state sottoposte a misura di sicurezza, per violazione dell'art. 2, lettera t), della legge di delegazione 13 giugno 1991, n. 190, e quindi dell'art. 76 della Costituzione;

che, essendo la predetta decisione d'incostituzionalità intervenuta successivamente alle due ordinanze di rimessione del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entrambe del 29 gennaio 1998, deve disporsi la restituzione degli atti al giudice rimettente affinché valuti le conseguenze dell'intervenuto mutamento del quadro normativo sulle decisioni ch'esso è chiamato a prendere nei giudizi di merito;

che, in particolare, al giudice rimettente, ancor prima della sottoponibilità al giudizio di questa Corte di norme contenute in atti regolamentari adottati alla stregua dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, spetta valutare i rapporti tra le norme aventi forza di legge e le disposizioni regolamentari che le riproducono in atti di «delegificazione», fuori della materia che la legge (nella specie: l'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) ha previsto come suscettibile della «delegificazione» stessa, e quindi di considerare le conseguenze della predetta dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sulla norma denunciata, contenuta nell'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 575 del 1994.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0626

N. 231

Ordinanza 7-11 giugno 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Gratuito patrocinio - Istanza per l'ammissione - Sottoscrizione da parte dell'interessato senza estensione della medesima possibilità al difensore e ai suoi familiari - Previsione di un obbligo di autocertificazione dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per la fruizione del beneficio - Manifesta infondatezza.

(Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 2, comma 2).

(Cost., artt. 3, secondo comma, 24, secondo e terzo comma, 36, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1998 dalla Corte d'assise di Roma, iscritta al n. 884 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, prima serie speciale, n. 51 dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con ordinanza in data 20 ottobre 1998, la Corte d'assise di Roma, chiamata a pronunciarsi, nel corso di un procedimento penale per omicidio premeditato, su due istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, secondo e terzo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), nella parte in cui prevede che l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere, a pena di inammissibilità, sottoscritta dall'interessato e non estende la possibilità di sottoscrizione anche al suo difensore o ai suoi familiari;

che il remittente premette che il giudizio innanzi a lui pendente si svolge nei confronti di due imputati latitanti, i cui difensori d'ufficio hanno sottoscritto istanza per l'ammissione dei rispettivi assistiti al patrocinio a spese dello Stato, e che la documentazione acquisita dimostrerebbe la sussistenza delle condizioni indicate nell'art. 3 della legge n. 217 del 1990;

che all'accoglimento di dette istanze osterebbe, però, l'art. 2, comma 2, della legge citata, che richiede la sottoscrizione dell'interessato a pena di inammissibilità;

che, secondo il giudice a quo, l'eccezione di illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione, sollevata dai difensori dei due imputati, non apparrebbe manifestamente infondata, giacché l'autenticazione della sottoscrizione del latitante ad opera del difensore o del funzionario competente comporterebbe difficoltà di ordine pratico spesso insuperabili e potrebbe «implicare responsabilità penalistiche e comunque censure sul piano della deontologia professionale»;

che conseguentemente rileva — il remittente — al latitante sarebbe di fatto precluso il godimento dei diritti previsti dalla legge sul patrocinio a spese dello Stato, con violazione degli artt. 3, secondo comma, e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, disposizioni che, senza distinguere tra imputati liberi e imputati latitanti, assicurano ai non abbienti il diritto di difesa ed i mezzi per agire e difendersi innanzi ad ogni giurisdizione;

che, infine, l'inadempimento dell'onere di sottoscrivere l'istanza posto a carico dell'interessato si risolverebbe in un danno per il suo difensore, il quale, a norma dell'art. 36, primo comma, della Costituzione, ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità delle prestazioni svolte;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che a mente dell'art. 2, comma 2, della legge n. 217 del 1990 l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità, non essendo tale attività delegabile al difensore, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità;

che la ragione per la quale il diritto è riservato personalmente all'interessato risulta evidente sol che la previsione dell'art. 2, comma 2, venga letta congiuntamente all'art. 5, concernente il contenuto dell'istanza;

che, infatti, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, all'indicazione del processo a cui si riferisce, alle generalità dell'interessato e dei componenti la sua famiglia anagrafica, l'istanza deve contenere anche un'autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per poter fruire del beneficio, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile, nonché l'impegno di effettuare periodiche comunicazioni ai fini del controllo dell'eventuale superamento dei limiti di reddito;

che, come questa Corte ha più volte rilevato, l'autocertificazione dell'interessato ha un ruolo centrale nel sistema della legge n. 217 del 1990 in tutto rispondente alle esigenze di una tutela la più sollecita possibile del diritto di difesa dei non abbienti, poiché è in base ad essa che il giudice, mediante semplice riscontro formale, ammette l'istante al patrocinio a spese dello Stato, senza alcuna verifica o controllo preventivi (sentenza n. 144 del 1992; ordinanze nn. 244 e 386 del 1998);

che l'unica condizione posta dal legislatore nel prefigurare un procedimento così celere — nel quale i controlli sono compiuti dall'intendente di finanza solo dopo il provvedimento di ammissione (art. 6, comma 3) — è che le dichiarazioni rilevanti siano rese personalmente dall'interessato, prevedendosi a garanzia della veridicità di queste l'applicazione delle norme del Libro II Titolo VII del codice penale per le ipotesi di falsità o di omissioni (art. 5, comma 7);

che tale cautela minima, in un sistema che facilita al massimo l'accesso dei non abbienti al patrocinio a spese dello Stato, non può essere eliminata con una sentenza di questa Corte senza che ne risulti stravolta l'equilibrata scelta del legislatore, giacché gli strumenti surrogatori, suggeriti dal remittente, quali la sottoscrizione del difensore o di un familiare, non sarebbero assistiti dalla medesima garanzia rappresentata dalla piena assunzione di responsabilità penale dell'interessato per l'ipotesi di non veridicità;

che, quanto alla violazione dell'art. 36, primo comma, della Costituzione, prospettata sulla premessa che in assenza dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il difensore dell'imputato non abbiente non potrebbe essere adeguatamente remunerato per l'opera professionale prestata, va rilevato che l'interessato ha comunque l'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente gli sia stato nominato d'ufficio (art. 31 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, e art. 8 della legge n. 217 del 1990), e che la sua presumibile non solvibilità è inconveniente al quale non è possibile ovviare consentendo al difensore di sottoscrivere istanze e dichiarazioni che nel vigente sistema processuale sono configurate, non irragionevolmente, come strettamente riservate alla parte;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, secondo e terzo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'assise di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0627

N. 232

Ordinanza 7-11 giugno 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Pretore che non abbia accolto la richiesta di oblazione presentata dall'imputato prima dell'apertura del dibattimento - Preclusione all'esercizio delle funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenza n. 453 del 1994, sentenza 448 del 1995 e ord. n. 24 e 96) - Esigenza di evitare effetti paralizzanti sul processo - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 30 aprile 1997 dal pretore di Trani, sezione distaccata di Andria, nei procedimenti penali riuniti a carico di G. R., iscritta al n. 19 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1998 e il 12 ottobre 1998 dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Dolo, nel procedimento penale a carico di G. G., iscritta al n. 64 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il pretore di Trani, sezione distaccata di Andria (r.o. n. 19 del 1998), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione (in relazione all'art. 2, nn. 67 e 103, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81), questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento del pretore che non abbia accolto la richiesta di oblazione presentata dall'imputato prima dell'apertura del dibattimento ai sensi dell'art. 162-*bis* del codice penale, in considerazione della permanenza delle conseguenze dannose o pericolose del reato e della ritenuta gravità del fatto;

che, ad avviso del rimettente, l'accertamento della permanenza delle conseguenze dannose o pericolose del reato e della gravità del fatto presuppone una valutazione positiva circa la sussistenza del fatto e, quindi, una previa valutazione di merito sul fondamento dell'accusa, sì che la successiva funzione di giudizio può essere, o apparire, condizionata dalla cosiddetta forza di prevenzione;

che, inoltre, il rigetto della domanda di oblazione fondato su tali accertamenti presuppone, secondo il giudice *a quo* che non possa essere pronunciata una immediata declaratoria di non punibilità *ex art.* 129 cod. proc. pen;

che in tale situazione l'omessa previsione di una causa di incompatibilità si porrebbe in contrasto: con l'art. 3, primo comma, Cost., a causa della ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad analoghe situazioni di incompatibilità previste dall'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., così come integrato dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 502 del 1991, 124 e 186 del 1992, 432 del 1995; con l'art. 24, secondo comma, Cost., per la palese compromissione della genuinità e della correttezza del processo formativo del convincimento del giudice del dibattimento e, quindi, della garanzia del giusto processo; con l'art. 76 Cost., in quanto le direttive nn. 67 e 103 della legge-delega n. 81 del 1987 impongono la rigorosa affermazione del principio della terzietà del giudice anche nel giudizio pretorile;

che anche il pretore di Venezia, sezione distaccata di Dolo (r.o. n. 64 del 1999), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione (in relazione all'art. 2, n. 67, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81), dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a procedere a dibattimento del giudice che, prima dell'apertura del dibattimento, abbia rigettato la domanda di oblazione per la ritenuta gravità del fatto, in quanto tale provvedimento è basato su una valutazione non formale, ma di merito, del fatto, tale da pregiudicare la successiva attività di giudizio.

Considerato che, stante la sostanziale identità delle questioni sollevate dalle due ordinanze, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che le censure oggetto delle due ordinanze si basano sul presupposto che il giudice del dibattimento, avendo già espresso una valutazione di merito in ordine alla sussistenza del fatto nel momento in cui, prima dell'apertura del dibattimento, ha respinto la domanda di oblazione *ex art.* 162-*bis* cod. pen. per la permanenza delle conseguenze dannose o pericolose del reato o per la ritenuta gravità del fatto, versi in una situazione di incompatibilità analoga a quelle previste dall'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., così come integrato dalle decisioni di questa Corte;

che il provvedimento con il quale il giudice respinge la domanda di oblazione è stato già preso in esame dalla sentenza n. 453 del 1994, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la domanda di oblazione per la ritenuta diversità del fatto, sulla base di una valutazione complessiva delle indagini preliminari;

che la situazione allora presa in esame riguardava però una funzione svolta dal giudice per le indagini preliminari e, quindi, riferibile ad una fase del procedimento diversa rispetto a quella in cui deve essere esercitata la funzione che si assume pregiudicata;

che la situazione oggetto del presente giudizio, nella quale la domanda di ammissione all'oblazione è stata rivolta allo stesso giudice del dibattimento, non può quindi essere assimilata a quella esaminata nella citata sentenza, avendo questa Corte in più occasioni affermato il principio che l'imparzialità del giudice non può ritenersi intaccata da una valutazione, anche di merito, compiuta all'interno della medesima fase del procedimento, «intesa quale ordinata sequenza di atti, ciascuno dei quali legittima, prepara e condiziona quello successivo» al

fine di evitare una «assurda frammentazione del procedimento mediante l'attribuzione di ciascun segmento di esso ad un giudice diverso» (ordinanza n. 24 del 1996 e, in precedenza, per una situazione analoga, sentenza n. 448 del 1995);

che tale principio generale ha trovato espressione con particolare incisività in materia di provvedimenti sulla libertà personale (v. sentenza n. 177 del 1996 e ordinanza n. 267 del 1996), consentendo alla Corte di precisare che non può attribuirsi «alle parti la potestà di determinare l'incompatibilità nel corso di un giudizio del quale il giudice è già investito» con la conseguenza che «lo stesso giudice verrebbe spogliato di tale giudizio in ragione del compimento di un atto processuale cui è tenuto a seguito di un'istanza di parte; esito [...] non solo irragionevole ma in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge» nonché di escludere che alla scelta processuale di una parte possa essere «rimessa la permanenza della titolarità del giudizio in capo al giudice che ne è investito» (sentenza n. 51 del 1997 e ordinanza n. 206 del 1998);

che — ove venisse riconosciuta una situazione di incompatibilità nei sensi prospettati dai rimettenti — la possibilità, prevista dall'art. 162-bis, quinto comma, cod. pen., di riproporre la domanda di oblazione sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado provocherebbe effetti paralizzanti sul processo del tipo di quelli che questa Corte ha inteso prevenire mediante le decisioni sopra menzionate;

che la giurisprudenza di questa Corte, nell'affermare il principio generale che l'imparzialità del giudice non è pregiudicata da una valutazione, anche di merito, compiuta nella medesima fase del procedimento, consente di ritenere superate le conclusioni cui è pervenuta questa Corte nella sentenza n. 186 del 1992, che aveva ravvisato un'ipotesi di incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che, prima dell'apertura del dibattimento, avesse respinto la richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal pretore di Trani, sezione distaccata di Andria, e dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Dolo, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 233

Ordinanza 7-11 giugno 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Ambiente (Tutela dell') - Rifiuti pericolosi - Smaltimento - Trattamento sanzionatorio penale - Giudizi pendenti - Sopravvenuta depenalizzazione di talune fattispecie - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Interpretazione della norma oggetto di censura manifestamente erronea ed irragionevole - Sollevazione di una questione in parte contraddittoria - Manifesta inammissibilità.****(D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 55)****(Cost., artt. 3, primo e secondo comma, e 79).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1998 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, iscritta al n. 692 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 27 maggio 1998, pervenuta a questa Corte il successivo 7 settembre, il pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, e 79 della Costituzione, dell'art. 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);

che il remittente premette di trovarsi a giudicare, fra l'altro, su un'imputazione relativa a condotta già punita come contravvenzione dall'art. 25, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), riguardo alla quale, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 22 del 1997, si sarebbe verificata una ipotesi di successione di leggi penali disciplinata in generale dall'art. 2 del codice penale;

che peraltro, secondo il giudice *a quo* esso dovrebbe fare applicazione dell'art. 55, comma 3, del predetto d.lgs. n. 22 del 1997, a norma del quale «per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 [Provincia o comune] ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative», disposizione che, a suo avviso, non si applicherebbe solo ai casi di *abolitio criminis* ma anche a quelli di riformulazione della fattispecie, pur sempre penalmente rilevante, o di nuova determinazione della sanzione penale, come si evincerebbe dal riferimento a procedimenti penali suscettibili di definizione nel merito con sentenza di proscioglimento, e dal fatto che altrimenti la norma sarebbe inutile, in quanto non farebbe che dichiarare effetti già desumibili dalle norme generali sulla successione di leggi penali nel tempo;

che, ad avviso del remittente, detta disposizione, in forza della quale il giudice, non sussistendo i presupposti per il proscioglimento o l'archiviazione, dovrebbe limitarsi ad una pronuncia di sostanziale *non liquet*, trasmettendo gli atti all'autorità amministrativa, introdurrebbe di fatto, surrettiziamente, una «forma *sui generis* di amnistia generalizzata», al di fuori dei presupposti di competenza e di procedimento stabiliti dall'art. 79 della Costituzione, che risulterebbe così violato;

che, inoltre, sempre ad avviso del remittente, il richiamo testuale ai «procedimenti penali», interpretabile nel senso che ci si riferisca solo ai giudizi ancora pendenti nella fase delle indagini preliminari, darebbe luogo ad un ulteriore dubbio di costituzionalità, per violazione dell'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, in quanto identiche fattispecie, anche quanto al tempo di consumazione, ricevessero diverso trattamento in dipendenza del fatto casuale che si sia o meno superata la fase delle indagini preliminari, il che manifesterebbe un vizio di palese arbitrarietà e disuguaglianza immotivata di trattamento di casi uguali;

che, a dire del giudice *a quo* la questione prospettata sarebbe rilevante perché il giudice sarebbe chiamato a fare applicazione del citato art. 55, comma 3, sul presupposto che esso si riferisca ai procedimenti penali in genere, anche dunque a quelli pervenuti nella fase strettamente processuale, mentre, in diversa ipotesi, l'esclusione della sua applicazione nella fase processuale costituisce proprio l'oggetto di una delle specifiche doglianze mosse con la proposizione della questione medesima;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, concludendo per l'infondatezza della questione, sul rilievo che l'art. 55 del d.lgs. n. 22 del 1997 fu introdotto per evitare gli effetti altrimenti derivanti dalla depenalizzazione di talune fattispecie se non accompagnata dalla previsione di una disciplina transitoria, e cioè per evitare che le condotte depenalizzate, tenute nel vigore della legge precedente, non possano essere punite come illeciti amministrativi.

Considerato che il remittente afferma di dover giudicare su una condotta costituente ancora reato, in ordine alla quale assume essersi verificata una successione di leggi penali nel tempo, ma non indica quale sia la norma sopravvenuta (presumibilmente contenuta nello stesso decreto legislativo n. 22 del 1997) che prevede tuttora come reato detta condotta: il che configura già un difetto di motivazione sulla rilevanza;

che, in ogni modo, il giudice *a quo* incorre in un manifesto equivoco là dove attribuisce alla disposizione impugnata — dettata nell'ambito dell'art. 55 del decreto legislativo, con chiaro ed univoco riferimento alle ipotesi di depenalizzazione di condotte in precedenza costituenti reato, e oggi trasformate in illeciti amministrativi — il significato di imporre al giudice, qualora non pervenga ad un provvedimento di archiviazione o a una pronuncia di proscioglimento, di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa anche nelle ipotesi nelle quali il fatto contestato non costituisca oggi illecito amministrativo, ma sia tuttora previsto come reato;

che a tale interpretazione, manifestamente erronea ed irragionevole, prospettata dal remittente non dà alcun conforto il riferimento della norma a eventuali provvedimenti di archiviazione o pronunce di proscioglimento adottati dal giudice penale, previsione con la quale il legislatore ha, all'evidenza, voluto evitare la rimessione all'autorità amministrativa di contestazioni di illeciti depenalizzati non aventi consistenza in linea di fatto, mentre negli altri casi la norma assolve alla funzione di regolare in via transitoria la successione fra la norma penale e quella che configura l'illecito amministrativo, evitando che condotte, tenute nel vigore della norma incriminatrice, e successivamente depenalizzate, risultino prive di ogni sanzione;

che pertanto in nessun modo si può sostenere l'applicabilità della disposizione impugnata in ipotesi — come quella che secondo il remittente ricorrerebbe nella specie — di successione di norme entrambe incriminatrici, onde difetta palesemente la rilevanza della questione sollevata;

che, per di più, il giudice *a quo* solleva una questione in parte contraddittoria, perché, da un lato, assume l'illegittimità della norma impugnata per contrasto con l'art. 79 della Costituzione; dall'altro lato, evocando l'art. 3 della Costituzione sul presupposto che il richiamo testuale ai «procedimenti penali» comporti irragionevolmente l'applicabilità della stessa ai soli procedimenti nella fase delle indagini, sembra chiederne l'estensione ai procedimenti, come quello avanti ad esso pendente, prevenuti alla fase del dibattimento;

che dunque, sotto molteplici profili, e principalmente per difetto assoluto di rilevanza, la questione sollevata si appalesa manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, e 79 della Costituzione, dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0629

N. 234

Ordinanza 7-11 giugno 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Caccia - Regione Lombardia - Parco regionale dell'Oglio Sud, Adda Nord, Alto Garda Bresciano e Orobie Valtellinesi - Presunta anticipazione degli effetti dell'approvazione di piani territoriali di coordinamento con transitoria attività venatoria all'interno dei parchi regionali - *Ius superveniens*: legge regione Lombardia 17 ottobre 1997, n. 38 - Abrogazione e modifica parziale del quadro normativo di riferimento - Rinuncia al ricorso - Estinzione del processo.

(Leggi regione Lombardia riapprovate il 17 settembre 1997).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi della Regione Lombardia, riapprovate il 17 settembre 1997, recanti a) «Norme transitorie inerenti l'esercizio della caccia nel Parco regionale dell'Oglio Sud»; b) «Norme transitorie inerenti l'esercizio della caccia nel Parco regionale dell'Adda Nord»; c) «Norme transitorie inerenti l'esercizio della caccia nel Parco regionale dell'Alto Garda bresciano»; d) «Norme transitorie per il Parco regionale delle Orobie valtellinesi», promossi con quattro ricorsi del Presidente del Consiglio dei Ministri notificati il 10 ottobre 1997, depositati in cancelleria il 18 successivo ed iscritti ai nn. 63, 64, 65 e 66 del registro ricorsi 1997.

Udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999 il giudice relatore Fernanda Contrì.

Ritenuto che, con quattro ricorsi di analogo contenuto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato quattro leggi della Regione Lombardia, approvate dal Consiglio regionale il 30 luglio 1997, rinviate dal Commissario del Governo e riapprovate tutte il 17 settembre 1997 a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali, recanti, rispettivamente, «Norme transitorie inerenti l'esercizio della caccia nel Parco regionale dell'Oglio Sud»; «Norme transitorie inerenti l'esercizio della caccia nel Parco regionale dell'Adda Nord»; «Norme transitorie inerenti l'esercizio della caccia nel Parco regionale dell'Alto Garda bresciano»; «Norme transitorie per il Parco regionale delle Orobie valtelinesi»;

che le leggi impugnate modificano l'art. 13, comma 5, della legge regionale 8 novembre 1996, n. 32 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86: «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale» e regime transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria), apportando la cartografia con la quale vengono provvisoriamente individuate le zone da destinare a «parco naturale» nelle quattro aree citate (zone che la normativa lombarda distingue dalle restanti aree dei parchi regionali, sottoponendo le prime al regime di tutela previsto dalla legge quadro nazionale e le seconde ad un regime meno vincolistico);

che in tal modo, secondo la difesa erariale, dette norme anticiperebbero gli effetti che deriveranno dall'approvazione dei piani territoriali di coordinamento e, in particolare, consentirebbero transitoriamente la caccia all'interno dei suddetti parchi regionali;

che pertanto contrasterebbero con l'art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette) e con l'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che invece prescrivono il divieto assoluto di caccia nei parchi regionali e sarebbero censurabili sotto i profili della irragionevolezza, della disparità di trattamento e del contrasto con i principi generali della citata legge n. 394 del 1991;

che la Regione Lombardia non si è costituita nei presenti giudizi;

che successivamente l'Avvocatura dello Stato, con quattro istanze presentate il 28 aprile 1999, ha chiesto che in tutti e quattro i giudizi sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce di quanto disposto dalla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 38 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 8 novembre 1996, n. 32). Questa ha abrogato l'intero art. 13, comma 5, della legge regionale n. 32 del 1996, che era oggetto di modifica parziale da parte delle norme impugnate, ed ha stabilito che, sino all'entrata in vigore dei piani territoriali di coordinamento, le aree oggetto di divieto assoluto di esercizio venatorio nei parchi regionali coincidono con le riserve naturali e con le aree a parco naturale comprese nei piani territoriali di coordinamento già adottati o proposti dagli enti gestori fino a quel momento;

che, infine, con quattro atti depositati il 4 maggio 1999, l'Avvocatura dello Stato ha dichiarato di rinunciare a tutti i ricorsi.

Considerato che, in assenza di parti costituite, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 235

*Ordinanza 7-11 giugno 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Caccia - Regione Lombardia - Esercizio dell'attività venatoria nei parchi regionali in via transitoria - *Ius superveniens*: legge regione Lombardia 17 ottobre 1997, n. 38 - Rinuncia al ricorso - Estinzione del processo.****(Legge regione Lombardia riapprovata il 27 maggio 1997).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;**Giudici:** prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia riapprovata il 27 maggio 1997, recante «Modifiche alla legge regionale 8 novembre 1996, n. 32 in materia di regime transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria nei parchi regionali» promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 18 giugno 1997, depositato in Cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi 1997.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999 il giudice relatore Fernanda Contri;

Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia.

Ritenuto che, con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato in via principale, in riferimento agli artt. 117 della Costituzione e 21, comma 1, lettera c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa recante «Modifiche alla legge regionale 8 novembre 1996, n. 32 in materia di regime transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria nei parchi regionali», riapprovata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale della Lombardia nella seduta del 27 maggio 1997, nell'identico testo rinviato con atto del 20 dicembre 1996;

che l'impugnata delibera legislativa prevede una modifica all'art. 13, comma 5, della legge della Regione Lombardia 8 novembre 1996, n. 32 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e regime transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria), che — nelle more dell'individuazione delle aree a parco naturale di cui all'art. 16-ter della legge della Regione Lombardia 30 novembre 1983, n. 86 — vieta l'esercizio della caccia nel Parco regionale dell'Alto Garda bresciano, limitando il divieto di attività venatoria nel Parco predetto esclusivamente alle aree di riserva naturale e alle oasi di protezione;

che sia nell'atto di rinvio, sia nel ricorso, la delibera impugnata viene censurata in quanto, con la modifica apportata alla legge regionale n. 32 del 1996, consente la caccia nella foresta demaniale inclusa nel parco regionale dell'Alto Garda bresciano, in contrasto con l'art. 21, comma 1, lettera c) della legge n. 157 del 1992,

che vieta l'attività venatoria nelle foreste demaniali, «ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica»;

che alla delibera legislativa censurata viene allegata una nota dell'INFS ad avviso del ricorrente non idonea a superare le motivazioni del rinvio, limitandosi tale nota «a condividere, in linea generale, i criteri di zonizzazione previsti dalla delibera della Regione Lombardia del 21 dicembre 1990 ... senza tuttavia esprimersi direttamente sulla presenza o meno di condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica nelle aree interessate, come espressamente previsto dall'art. 21, comma 1, lettera c) della legge n. 157 del 1992»;

che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la Regione Lombardia sollevando, innanzi tutto, un'eccezione d'inammissibilità del ricorso in quanto fondato su un motivo diverso da quello indicato nel rinvio governativo, con il quale si lamentava la mancanza del prescritto parere dell'INFS, mentre, in sede di impugnazione, dinanzi all'intervenuto parere a séguito di richiesta regionale, il ricorrente si sarebbe limitato a censurare la genericità del parere medesimo;

che la Regione eccepisce in secondo luogo l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in séguito all'approvazione della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 38 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 8 novembre 1996, n. 32), che abroga totalmente il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 32 del 1996, oggetto di modifica parziale da parte della delibera impugnata;

che la difesa della Regione considera inoltre superata la questione sollevata dal Presidente del Consiglio in ragione dell'intervenuta presentazione, da parte dell'ente gestore del Parco dell'Alto Garda bresciano, della proposta di perimetrazione delle aree a parco naturale in conformità alla menzionata legge n. 38 del 1997, che al comma 2 dell'art. 1 ha previsto una disciplina transitoria della caccia nei parchi regionali stabilendo che, fino all'adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all'art. 17 della legge della Regione Lombardia n. 86 del 1983, «le aree oggetto di divieto assoluto di esercizio venatorio nei parchi regionali ai sensi delle leggi 6 dicembre 1991, n. 394 e 11 febbraio 1992, n. 157, coincidono con le riserve naturali e con le aree a parco naturale comprese nei P.T.C. già adottati o per le quali è stata presentata la proposta dagli enti gestori alla data di entrata in vigore della presente legge»;

che la Regione Lombardia deduce altresì il superamento della questione prospettata dal Governo in considerazione della «dichiarata applicazione al Parco dell'Alto Garda bresciano del divieto di caccia nelle foreste demaniali» di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) della legge n. 157 del 1992, richiamato in una nota dell'Assessore regionale all'ambiente, citata nella memoria;

che, nel merito, la resistente deduce l'infondatezza della questione, osservando che, in séguito al rinvio governativo, la Regione ha ottemperato all'onere procedimentale impostole dall'art. 21, comma 1, lettera c) della legge n. 157 del 1992 e, quanto alla censura di genericità del parere dell'INFS, la difesa dell'ente territoriale resistente richiama la sentenza di questa Corte n. 248 del 1995, per ribadire che «il giudizio di legittimità costituzionale sulla legge regionale non si presenta come la sede idonea per valutare l'adeguatezza di un parere espresso in sede tecnica da un organo amministrativo»;

che in prossimità dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato un'istanza per chiedere una dichiarazione di cessazione della materia del contendere in considerazione dell'abrogazione, ad opera della legge della Regione Lombardia 17 ottobre 1997, n. 38, dell'intero comma 5 dell'art. 13 della legge della Regione Lombardia 8 novembre 1996, n. 32, che pertanto determina il «superamento» della delibera legislativa impugnata, recante una parziale novella del predetto comma 5 dell'art. 13;

che successivamente, in data 4 maggio 1999, adducendo gli stessi motivi formulati nell'istanza di cessazione della materia del contendere, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso;

che la rinuncia al ricorso è stata regolarmente accettata dalla Regione Lombardia.

Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0631

N. 236

Ordinanza 7-11 giugno 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Agricoltura - Adempimento di obblighi comunitari - Strumenti sanzionatori connessi alla disciplina in tema di prelievo di corresponsabilità sui cereali - Sanzione amministrativa pecuniaria - Criteri e limiti - Carenza di descrizione delle fattispecie concrete oggetto dei giudizi principali - Difetto di rilevanza della questione - Difetto di motivazione sull'applicabilità della norma denunciata nei giudizi principali - Manifesta inammissibilità.

(Legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 63, comma 2).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee, legge comunitaria per il 1990), promossi con due ordinanze emesse il 7 luglio 1998 dal pretore di Padova nei procedimenti civili vertenti tra Luciano Belluco ed altra e Raffaella Bregolin e Ministero delle politiche agricole, iscritte ai nn. 685 e 686 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con due identiche ordinanze del 7 luglio 1998 il pretore di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee, legge comunitaria per il 1990), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata, ricompresa nella più generale disposizione dell'art. 63 della legge n. 428 del 1990 che appresta gli strumenti sanzionatori connessi alla disciplina in tema di prelievo di corresponsabilità sui cereali (disciplina contenuta essenzialmente nel regolamento CEE n. 2727/1975 del Consiglio del 29 ottobre 1975 e successive modifiche e integrazioni, e svolta in dettaglio dai decreti interministeriali 13 giugno 1989, n. 242 e 23 luglio 1990, n. 228), in quanto stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a quattro e non superiore a venti (*recte*: quaranta) milioni di lire per i soggetti esonerati dall'obbligo del prelievo che omettono di informare, secondo i modi e i tempi prescritti dalla normativa, gli organi di controllo dell'attività svolta, sarebbe ingiustificatamente sfavorevole rispetto ad altre ipotesi considerate nello stesso art. 63;

che, in particolare, il giudice rimettente censura la norma per violazione del principio di uguaglianza, attraverso il raffronto *a)* da un lato, con la previsione del comma 1 dell'art. 63, che stabilisce la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire per chi, tenuto all'obbligo del prelievo, ometta di effettuarlo, e *b)* dall'altro, con la sanzione, risultante dal combinato disposto dei commi 3 e 4 del citato art. 63, stabilita per i soggetti, tenuti al prelievo, che lo acquisiscano ma che ne omettano il tempestivo versamento, effettuando tuttavia quest'ultimo entro il trentesimo giorno dalla scadenza prevista (sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dal comma 3 tra dieci e duecento milioni di lire, ridotta di quattro volte ai sensi del comma 4);

che l'anzidetta duplice differenziazione appare al giudice *a quo* in contrasto con il principio costituzionale invocato, giacché risulta più severamente sanzionato un comportamento illecito di carattere formale e concernente «fattispecie residuali e di apparente limitato interesse per il mercato», rispetto a condotte produttive di un effettivo danno per gli interessi finanziari dello Stato;

che alla stregua di tali rilievi il giudice rimettente prospetta il dubbio di costituzionalità del citato art. 63, comma 2, della legge n. 428 del 1990, «nella parte in cui prevede una sanzione determinata nel minimo in misura superiore all'art. 63, 1 comma, della legge medesima e, comunque, ove prevede una sanzione più elevata rispetto al combinato disposto di cui agli artt. 63, 3 comma, e 63, 4 comma»;

che è intervenuto in entrambi i giudizi così promossi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per una declaratoria di inammissibilità o comunque di infondatezza delle questioni sollevate.

Considerato che le ordinanze sollevano, con identiche argomentazioni, la medesima questione, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;

che le suddette ordinanze di rimessione non contengono alcun cenno circa la descrizione delle fattispecie concrete oggetto dei giudizi che il giudice rimettente è chiamato a decidere, limitandosi a prospettare una presunta censura di disarmonia tra la disposizione impugnata e quelle assunte a termini di raffronto;

che l'accennata lacuna espositiva non consente a questa Corte di valutare la rilevanza della questione sollevata;

che, ai fini del rilievo che precede, vale in particolare la considerazione che nell'ambito della stessa norma sottoposta al controllo di costituzionalità sono incluse due differenti ipotesi, in relazione ai diversi soggetti esonerati dall'obbligo del prelievo che in essa sono considerati (rispettivamente, le imprese di trasformazione di cereali per conto del produttore-utilizzatore, e i «piccoli produttori»: v. gli artt. 2 e 12 del decreto ministeriale 13 giugno 1989, n. 242, cui la norma fa espresso rinvio) e inoltre che la successione delle fonti secondarie integrative della (oggi non più operante) normativa del regolamento comunitario (dapprima con l'abrogazione del decreto ministeriale n. 242 del 1989 a opera del decreto ministeriale n. 228 del 1990, e poi con la disposta «reviviscenza» del primo a causa del rinvio ricettizio ad esso da parte della norma impugnata: v. il decreto ministeriale 24 maggio 1991) presenta, *ratione temporis* talune possibili cesure quanto all'efficacia della normativa nel tempo; considerazioni, queste, che rendono particolarmente stringente l'onere di fornire una adeguata motivazione sull'applicabilità della norma denunciata nei giudizi principali, e dunque sulla rilevanza del dubbio di costituzionalità sollevato;

che, essendo stato disatteso l'obbligo di fornire adeguata motivazione circa la rilevanza (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87), la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 ((Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee, legge comunitaria per il 1990), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Padova, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0632

N. 237

Ordinanza 7-11 giugno 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Delitto punito con l'ergastolo in concorso con più delitti puniti con pene detentive temporanee - Applicazione della pena dell'ergastolo *ope legis* anche al condannato ammesso al regime di semilibertà - Difetto di motivazione - Sottoposizione di una questione in via meramente ipotetica - Manifesta inammissibilità.

(C.P., art. 72, secondo comma).

(Cost., art. 27, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1998 dalla Corte di assise di Roma, nel procedimento penale a carico di A. R., iscritta al n. 883 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 19 ottobre 1998 la Corte di assise di Roma, investita in qualità di giudice dell'esecuzione della richiesta del pubblico ministero di determinazione della pena nei confronti di un soggetto condannato con diverse sentenze a più pene detentive, ha sollevato, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, secondo comma, del codice penale, nella parte

in cui prevede che, in caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo con uno o più delitti puniti con pene detentive temporanee, la pena dell'ergastolo con isolamento diurno da due a diciotto mesi si applica *ope legis* anche al condannato ammesso al regime di semilibertà;

che il rimettente espone in fatto: che il prevenuto era stato condannato nel 1985 dalla Corte di assise di Roma con una medesima sentenza a più ergastoli, unificati dallo stesso giudice di cognizione nella pena dell'ergastolo con isolamento diurno per il periodo di un anno, e che successivamente, con diverse sentenze e in diversi contesti, aveva subito ulteriori condanne a pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni;

che a seguito di queste ulteriori condanne il pubblico ministero aveva inizialmente chiesto di determinare la sanzione da irrogare in sede di cumulo nell'ergastolo con isolamento diurno per un anno, e successivamente, modificando la richiesta originaria, aveva precisato che la sanzione dell'isolamento diurno doveva ritenersi già eseguita durante il regime di massima sicurezza, al quale il condannato, già aderente alle Brigate Rosse, «dovrebbe essere stato assoggettato in epoca precedente»;

che, ad avviso del giudice *a quo*, nei confronti del prevenuto dovrebbe essere applicata in sede di cumulo la pena unica dell'ergastolo, con isolamento diurno per un periodo da due a diciotto mesi, in accoglimento della originaria richiesta del pubblico ministero;

che peraltro il condannato era stato ammesso al lavoro all'esterno dal 1995 e dal 1997 si trovava in regime di semilibertà;

che ad avviso del rimettente il regime di semilibertà, sia in considerazione dei requisiti soggettivi richiesti per l'ammissione al beneficio, sia per le modalità concrete di esecuzione della pena, non appare compatibile con l'applicazione dell'isolamento diurno;

che tale situazione si porrebbe in contrasto con i principi enunciati dall'art. 27, terzo comma, Cost., sotto il duplice profilo che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e debbono tendere alla rieducazione del condannato;

che, in particolare, le modalità di applicazione dell'isolamento diurno, determinando necessariamente la revoca del beneficio della semilibertà, verrebbero da un lato a confliggere con un processo individuale di reinserimento sociale già avviato, in contrasto con il principio dell'emenda, dall'altro, traducendosi in un aumento di afflittività della pena, la renderebbero, in concreto, contraria al senso di umanità.

Considerato che dal tenore dell'ordinanza di remissione sembra ricavarsi che il giudice *a quo* ritiene applicabile al caso sottoposto al suo esame l'art. 72, secondo comma, cod. pen., che regola il concorso tra un delitto che importa la pena dell'ergastolo e più delitti che comportano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, ma che d'altro canto lo stesso rimettente mostra di tenere conto anche del precedente cumulo, già disposto in sede di cognizione *ex art.* 72, primo comma, cod. pen., relativo alla precedente condanna a più ergastoli, unificati nella pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno e, quindi, di voler procedere all'unificazione di tutte le pene concorrenti;

che manca pertanto qualsiasi motivazione circa le ragioni per cui il rimettente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale nei confronti del secondo comma dell'art. 72 cod. pen., quando la previsione della meno grave sanzione dell'isolamento diurno ivi prevista avrebbe dovuto ritenersi assorbita nella ipotesi più grave contemplata nel primo comma;

che inoltre il giudice rimettente dà per scontato che il condannato debba ancora essere sottoposto ad un periodo di isolamento diurno, senza peraltro chiarire se tale conclusione sia suffragata dal dato di fatto che il prevenuto non ha ancora espiato il periodo di isolamento determinato in sede di cognizione, ovvero derivi dall'esigenza di rideterminare il periodo di isolamento diurno in misura superiore a quello già disposto con la precedente sentenza, così trascurando di motivare su un aspetto essenziale ai fini della rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale;

che, in ogni caso, il giudice *a quo* ha ommesso di verificare se nel caso di specie potesse trovare applicazione, come espressamente richiesto dal pubblico ministero, il principio di fungibilità tra il periodo in cui il prevenuto era stato sottoposto al regime di massima sicurezza o di sorveglianza particolare (rispettivamente *ex artt.* 90 e 14-ter dell'ordinamento penitenziario) e l'isolamento diurno, limitandosi a rilevare che «difetta, nel caso in esame, la prova» dell'assoggettamento a tale regime; prova che il rimettente avrebbe dovuto acquisire *ex art.* 666, comma 5, cod. proc. pen., eventualmente mediante richiesta di esibizione della cartella personale del condannato presso le competenti autorità penitenziarie;

che inoltre dall'ordinanza di remissione — ove l'art. 72 cod. pen. è sottoposto a scrutinio di costituzionalità in quanto «le modalità attuali di applicazione dell'isolamento diurno vengono a confliggere con un avviato processo individuale di reinserimento sociale, attuato attraverso le misure alternative alla detenzione...» — emerge che la questione di legittimità costituzionale, volta a prevenire la asserita perdita automatica del beneficio

della semilibertà, è prematura ed ipotetica, dovendo comunque essere deliberata dal magistrato e dal tribunale di sorveglianza competenti per l'eventuale sospensione o cessazione della semilibertà a norma dell'art. 51-bis dell'ordinamento penitenziario;

che per le concorrenti ragioni sopra esposte la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di assise di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0633

N. 238

Ordinanza 7-11 giugno 1999

Giudizio di ammissibilità di conflitto tra poteri dello Stato.

Costituzione della Repubblica italiana - Camera dei deputati e tribunale di Roma - Onorevole Vittorio Sgarbi - Diffamazione a mezzo stampa - Condotta esulante dall'esercizio delle funzioni di parlamentare - Legittimazione delle parti - Ammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 16 settembre 1998 della Camera dei deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Giancarlo Caselli, promosso dal Tribunale di Roma, sez. 10ª penale, con ricorso depositato il 22 gennaio 1999 ed iscritto al n. 107 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 22 gennaio 1999, il Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato in relazione alla deliberazione del 16 settembre 1998 con la quale la Camera dei deputati ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale instaurato davanti allo stesso Tribunale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi — imputato del delitto di diffamazione a mezzo stampa per avere, con dichiarazioni rese ad agenzie giornalistiche, offeso, anche con l'attribuzione di fatto determinato, la reputazione di Giancarlo Caselli, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo — concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che le dichiarazioni per cui è giudizio costituirebbero, secondo il Tribunale ricorrente, condotta esulante dall'esercizio delle funzioni di parlamentare, onde la Camera dei deputati avrebbe, con la deliberazione di insindacabilità, illegittimamente esercitato il proprio potere, avendo arbitrariamente valutato il presupposto del collegamento delle opinioni espresse con la funzione parlamentare;

che, pertanto, il ricorrente chiede dichiararsi che «non spettava alla Camera dei deputati la valutazione della condotta attribuita all'on. Vittorio Sgarbi, in quanto estranea alla previsione dell'art. 68, primo comma, Cost.», e conseguentemente annullarsi la relativa deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 settembre 1998.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esista «la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», fermo restando il potere della Corte, a seguito del giudizio, di pronunciarsi su ogni aspetto del conflitto, ivi compresa la sua ammissibilità;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il conflitto promosso dall'autorità giudiziaria, chiamata a giudicare della eventuale responsabilità di un parlamentare in relazione a dichiarazioni da lui rese, nei confronti della Camera, che ha valutato tali dichiarazioni come costituenti opinioni espresse dal deputato o dal senatore nell'esercizio delle sue funzioni, in ordine alla riconducibilità delle dichiarazioni stesse alla previsione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, verte su attribuzioni costituzionalmente garantite agli organi della giurisdizione, che si assumono lese dalla deliberazione dell'Assemblea parlamentare, ed insorge fra organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono (cfr., da ultimo, ordinanze nn. 37, 254 e 469 del 1998): onde il presente conflitto deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Roma, nei confronti della Camera dei deputati, con l'ordinanza in epigrafe;

Dispone:

- a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente della presente ordinanza;*
- b) *che, a cura del ricorrente Tribunale di Roma, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine fissato dall'art. 26, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 239

Ordinanza 7-11 giugno 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Pena - Violazione di leggi in materia urbanistica ed edilizia - Reati in cui la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria - Applicazione delle pene sostitutive - Esclusione - Ragionevolezza - Impossibilità di ravvisare una assoluta identità delle previsioni poste a raffronto come quella concernente l'edilizia e l'urbanistica e quella concernente il paesaggio - Manifesta infondatezza.****(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, ultimo comma).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1998 dal pretore di Milano, iscritta al n. 165 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il pretore di Milano con ordinanza in data 30 novembre 1998 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude l'applicazione delle pene sostitutive ai reati previsti dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia, quando per detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria;

che a parere del giudice rimettente l'esclusione di che trattasi non opererebbe per le violazioni previste dall'art. 1-*sexies* del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. «legge Galasso») giacché, trattandosi di violazioni concernenti la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, esulerebbero dalla materia urbanistica ed edilizia cui la disposizione impugnata ha inteso invece riferirsi;

che, a sostegno di questa interpretazione, il giudice rimettente osserva che attraverso recenti pronunce la Corte di cassazione ha consolidato l'orientamento sopraindicato, con la conseguenza che l'ammissibilità della pena sostitutiva per il reato di cui all'art. 1-*sexies* del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431 sarebbe oramai assurta a «diritto vivente» contrariamente a quanto ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 145 del 1997;

che alla stregua di tale interpretazione risulterebbe pertanto compromesso il principio di uguaglianza, considerato che la violazione delle norme penali poste a tutela del paesaggio, espressamente presidiato dall'art. 9 della Carta fondamentale, sarebbe punita con sanzioni meno severe, grazie appunto al meccanismo della sostituzione, rispetto a quelle comminate per le violazioni edilizie ed urbanistiche;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, essendo analoga a quella già decisa in tal senso da questa Corte con l'ordinanza n. 480 del 1994.

Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sul medesimo tema, ha osservato che la prospettiva ermeneutica sulla quale si è radicata la denunciata disparità di trattamento non può ritenersi assurda al rango di «diritto vivente», e che questa valutazione deve essere confermata in considerazione dei contrasti tuttora esistenti sul punto nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. terza penale, n. 8578 del 24 luglio 1998), mentre d'altra parte non potendosi ravvisare una assoluta identità delle previsioni poste a raffronto, quella concernente l'edilizia e l'urbanistica e quella concernente il paesaggio, non risulta nel complesso vulnerata la ragionevolezza intrinseca del divieto denunciato, permettendo così di escludere che la disciplina addotta come *tertium comparationis* evidenzii un uso costituzionalmente censurabile della discrezionalità legislativa (v. sentenza n. 145 del 1997, nonché, fra le altre, le ordinanze n. 153 del 1998 e n. 24 del 1999);

che pertanto, non adducendo il giudice *a quo* argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 240

*Ordinanza 7-11 giugno 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Impiego pubblico - Regione Lazio - Personale di ruolo dell'istituto per il diritto agli studi universitari (I.D.I.S.U.) - Mobilità - Applicazione delle norme statali in materia - Omessa previsione - Rinuncia al ricorso da parte dell'Avvocatura generale dello Stato - Estinzione del processo.****(Legge regione Lazio riapprovata il 18 novembre 1998).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio, riapprovata il 18 novembre 1998, recante (Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, concernente «Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari», come modificata dalla legge regionale 16 maggio 1996, n. 14, e disposizioni in materia di personale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 9 dicembre 1998, depositato in Cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 48 del registro ricorsi 1998.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 9 dicembre 1998, depositato il 19 dicembre successivo, ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3, e dell'art. 3, commi 3 e 4, della legge della Regione Lazio approvata il 15 luglio 1998, riapprovata a maggioranza assoluta il 18 novembre 1998 (Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 concernente: «Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari» come modificata dalla legge regionale 16 maggio 1996, n. 14, e disposizioni in materia di personale);

che, ad avviso del ricorrente, le norme impugnate, nella parte in cui stabiliscono che il personale del ruolo IDISU (Istituto per il diritto agli studi universitari) messo a disposizione della Regione o comandato presso enti dipendenti, enti locali o altre pubbliche amministrazioni, a domanda, può essere immesso rispettivamente nel ruolo del personale degli uffici regionali o nei ruoli dei predetti enti, senza prevedere l'applicabilità delle norme statali in materia di mobilità, disciplinerebbero una materia che non rientra nella competenza del legislatore regionale e si porrebbero in contrasto con l'art. 33, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

che si è costituita in giudizio la Regione Lazio, eccependo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso;

che, successivamente, in data 19 aprile 1999, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso; rinuncia accettata dalla Regione Lazio.

Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla accettazione della controparte, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte, l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0636

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 330

*Ordinanza emessa il 20 ottobre 1998 dal Consiglio di Stato
sui ricorsi proposti da Brizzi Antonio ed altri contro il Ministero dell'interno ed altro*

Impiego pubblico - Vigili del fuoco - Trattamento economico - Indennità pensionabile di rischio per l'espletamento di funzioni di polizia (spettante originariamente agli agenti della Polizia di Stato e successivamente estesa ai Carabinieri, Guardia di finanza e agenti della Polizia forestale) - Mancata previsione - Violazione dei principi di eguaglianza, di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione, di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 1° aprile 1981, n. 121, artt. 16, comma 2 e 43; legge 20 marzo 1984, n. 34, art. 2, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 97).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi in appello nn. 3240/97 e 4583/97 proposti:

il primo (n. 3240/97) dai signori: Brizzi Antonio, Allegrìa Andrea, Belloni Giancarlo, Bertano Marco, Bertano Mauro, Biggi Paolo, Boriassi Riccardo, Bruni Leonardo, Cossu Gian Carlo, Denevi Angelo, Germano Cristian, Gianardi Luciano, Gilone Alfredo, Giustini Roberto, Grassi Roberto, Lagazzi Paolo, Lagazzi Rodolfo, Lazzarelli Fabrizio, Magliulo Carlo, Masi Roberto, Maurelli Luca, Melillo Vincenzo, Mezzeta Pier Giorgio, Michelucci Francesco, Musso Francesco, Paoletti Alberto, Paoletti Giancarlo, Ricci Guido, Sengiali Geremia, Venturini Mario, Violani Vincenzo, Zanchetta Piero, Maurelli Paolo, Armetta Federico, Benigno Vincenzo, Bocchetti Antonio, Boscaratto Franco, Calò Gerardo, Morano Andrea, Nasari Gianfranco, Orsogna Michele, Piasentin Gianni, Canuti Ivano, Capannari Stefano, Gioacchini Giancarlo, Marconi Marco, Marinelli Stefano, Matteucci Paolo, Mengarelli Mauro, Paci Renzo, Rinaldi Franco, Rossi Gino, Scaloni Danilo, Gobbi Fausto, Alesi Tonino, Cipolletti Stefano, Ferretti Carlo, Gatti Gianfranco, Saracini Alessandro quale erede di Saracini Luciano, Beccaro Raffaele, Caccavali Vincenzo, Mazza Pasquale, Calabrese Vincenzo, Colaianni Gaetano, De Gennaro Francesco, De Santis Giacomo, Girone Raffaele, Maggio Michele, Spagnoletti Antonio, Spilotros Giuseppe, Spizzico Vito, Tiofilo Donato, Bozzi Carmine, Lecci Antonio, De Lorenzo Pasquale, Guadalupi Vincenzo, Rizzo Paolo, Ruggiero Otello, Ruggiero Vincenzo, Ambrosiano Annibale, Arace Cosimo, Ciccone Aldo, D'ippolito Angelo, D'ippolito Basso, Liccardo Giuseppe, Marino Domenico, Vizzardi Pardo Antonio, De Nicola Floriano, Picenardi Ermete, Alviggi Alfredo, Bassini Gabriele, Berneri Fabio, Bonvini Gino, Bonvini Mauro, Capelli Enrico, Folleghi Giorgio, Fontana Giuseppe, Fornari Fausto, Lotito Vincenzo, Maggi Franco, Manni Luigi, Milanese Antonio, Tortini Giuseppe, Tortini Marco, Catalani Paolo, Ingra Vincenzo, La Tragna Michele, Messina Filippo, Quintabai Luca, Balestrazzi Ivano, Baraldi Roberto, Barducco Germano, Beccati Fabrizio, Borgatti Claudio, Brandolini Giuseppe, Brandolini Massimo, Cariani Marco, Cariani Riccardo, Cariani Stefano, Castellani Andrea, Donegai Marco, Fiocchi Massimo, Forlani Alberto, Galliera Gianfranco, Gualandra Canzio, Mari Riccardo, Marzola Riccardo, Milani Raffaele, Morara Alessandro, Moretti Franco, Oseliero Rino, Pazi Danilo, Pirani Stefano, Protasi Davide, Rambaldi Manuele, Rambaldi Paolo, Rizzati Marco, Scignoli Maurizio, Sitta Sauro, Tampieri Mauro, Zampini Oscar, Alberghini Giancarlo, Blè Luca, Bovina Erasmo, Cappelli Enrico, Ferioli Nemo, Fortini Giuseppe, Gallerani Giuliano, Gilli Alessandro, Gollini Luciano, Mantovani Marco, Montanari Roberto, Rinaldi Enrico, Tassi Franco, Aliprandi Franco, Baldi Davide, Balestra Cosimo, Buoso Adriano, Chiarini Antonio, Efrati Giuseppe, Forlani Marco, Franzoso Paolo, Mantovani Enea, Maranini Paolo, Menegatti Franco, Poletti Giuliano, Sacchi Carlo, Servadio Andrea, Tagliatti Luciano, Tagliatti Tomaso, Zappaterra Valerio, Magri Gianluca, Nardini Marco, Chioatto Aggeo Esau, Albino Giovanni, Albino

Paolo, Alessandri Giuliano, Alleghetti Giudo, Antolini Germano, Antonelli Arturo, Arena Giovanni, Avvenente Bruno, Barabino Marco, Barilli Vittorio, Barotti Ermanno, Barottino Mario, Bènsi Sergio, Benzo Antonio, Beri Gianpaolo, Bettinelli Umberto, Bettini Alessandro, Biagiotti Roberto, Bindotti Lucio, Boasso Marco, Bottesini Carlo, Bozzano Lorenzo, Brandi Mauro, Bruno Alessandro, Burlando Giovanni, Bussi Claudio, Cafasso Pietro, Calvanese Giuliano, Calvanese Virginio, Canella Luigi, Canessa Mauro, Canevello Alberto, Caniato Fabrizio, Canneva Giuseppe, Carbone Franco, Carbone Giancarlo, Carbone Giorgio, Cardella Diego, Cardella Leonardo, Carena Bartolomeo, Castelli Luciano, Cavriani Marco, Ceccherini Alfredo, Cervetto Attilio, Ciappina Giuseppe, Citernes Costantino, Collalti Gino, Corda Walter, Da Riva Claudio, De Benedetto Domenico, Deferrari Bartolomeo, Dellacasa Eros, Delucchi Mario, Ferrando Giovanni, Ferrando Luigi, Ferrari Francesco, Filippi Mario, Fossa Attilio, Gaggero Giovanni, Garofoli Enrico, Giorgini Giorgio, Giudice Giovanni, Giudice Luigi, Gori Tito, Gorrino Roberto, Guglielmo Sebastiano, Magni Angelo, Maiani Mauro, Mannias Luciano, Manfredi Guido, Mangini Roberto, Mantovani Emanuele, Margini Luciano, Marini Marino, Massai Giorgio, Matarese Bartolomeo, Merendino Giuseppe, Milani Antonio, Milletti Roberto, Monticelli Angelo, Mura Maurizio, Muzio Giovanni, Parmense Giovanni, Parodi Ilario, Pastorino Fulvio, Pastorino Luciano, Perelli Giorgio, Pinnizzotto Ivano, Po Antonio, Rebora Carlo, Rebora Daniele, Rechichi Giuseppe, Repetto Sandro, Salvi Giordano, Santangelo Andrea, Santarsia Nicola, Semino Giampiero, Sette Michele, Speranza Emidio, Timon Gaetano, Truscello Antonino, Vergari Luca, Fadda Claudio, Lesina Giuseppe, Parodi Stefano, Franzot Ferruccio, Battistutta Fulvio, Cecutta Alvaro, Mozetic Ivo, Nadali Mauro, Petri Elio, Petri Walter, Simonetti Corrado, Toros Renato, Visintin Dario, Venturini Valmore, Maniaco Italo, Scuderi Angelo, Zuppello Giovanni, Marchiò Roberto, Bonsignori Fabrizio, Montigiani Alessandro, Moroni Alessio, Santi Marco, Iurescia Lucio, Scateni Marco, Cosentini Rosario, Profetti Paolo, Angeli Lino, Bondi Manlio, Cargioli Maurizio, Disanto Alberto, Della Valle Gabriele, Donati Guglielmo, Duranti Nello, Masi Roberto, Paita Sergio, Petacchi Domenico, Pucciarelli Alfredo, Venturini Marco, Vescovi Flavio, Scozzaro Letterio, Abate Giuseppe, Abate Nicola, Accardo Salvatore, Alibrandi Giovanni, Andaloro Francesco, Arena Francesco, Bebbia Pietro, Bombaci Francesco, Calabroi Giuseppe, Camardella Rosario, Cariddi Candeloro, Crisafulli Gaetano, Cuciti Stefano, Diandrea Sebastiano, Danzi Oreste, De Salvo Giacomo, Denaro Giovanni, Di Pietro Claudio, Di Pietro Nicola, Feminoi Stefano, Gazzara Giovanbattista, Greco Andrea, Interdonato Nunzio, Leonardi Giuseppe, Livio Antonio, Lucchesi Orazio, Maceli Salvatore, Macrii Giuseppe, Mangano Paolo, Matà Giovanni, Miuccio Domenico, Portovenere Luciano, Raneri Giovanbattista, Scaffidi Michele, Scozzaro Vincenzo, Sottile Salvatore, Vaccarino Angelo, Vadalà Giovanni, Vadalà Santi, Villari Marcello, Cambria Giuseppe, Abate Angelo, Andriolo Salvatore, Biondo Daniele, Capri Pietro, Ciliberto Andrea, Corona Antonino, Crisafulli Marcello, Diagostino Rosario, Delia Giovanni, Giacobello Andrea, Greco Pietro, Lucà Antonino, Maio Francesco, Staiti Antonino, Terranova Giuseppe, Verdura Erminio, Abbondio Giuseppe, Barone Vincenzo, Canalella Tanino, Canevara Giovanni, Caramia Pietro, Casale Massimo, Del Grande Loris, Dolci Maurizio, Fertoni Fabio, Gatti Omar, Iacono Sergio, Ianni Marco, Labbate Pino, Lanzi Egisto, Lucano Concetto, Opessi Egidio, Passoni Massimo, Pezzoni Maurizio, Riso Pierluigi, Santagata Giuliano, Sapia Calogero, Sapia Gaetano, Sartirana Fabio, Sfondrini Luciano, Siviglia Michele, Susani Massimiliano, Toscanelli Savinio, Ballerini Alfonso, Barlocco Corrado, Castiglioni Giancarlo, Chierigato Daniele, Chinnici Franco, Dall'ava Augusto, Fossati Fabrizio, Gariboldi Dario, Lomartire Cosimo, Lupi Francesco, Maggioni Giorgio, Merenda Mario, Raimondi Cosimo, Sartoris Mario, Scarzia Michelangelo, Truzzi Daniele, Dones Ernesto, Baroni Giacomo, Bianchi Enzo, Borlacco Giancarlo, Bugna Danilo, Cappelli Giuseppe, Carelli Mario, Carollo Michele, Casati Angelo, Conti Federico, Corradi Oreste, Dabbeni Giuliano, Dodesini Luigi, Fabbri Gualtiero, Gariboldi Angelo, Gregotti Mario, Introi Alberto, Mariuzzo Sileno, Mattiuzzo Bruno, Ottini Epifanio, Pigozzi Luigi, Piloni Bernardo, Riccardi Vincenzo, Sandoli Giuseppe, Vergani Erminio, Zaccarin Donato, Ballerini Gianluigi, Bernasconi Silvano, Bezza Luigi, Biral Antonio, Catalano Giuseppe, Cerutti Antonio, Codecasa Leone, Colombo Giuseppe, Corradini Ivano, Dell'olio Gaetano, Fiana Bruno, Frigè Camillo, Garavaglia Enrico, Gaspari Alessandro, Granata Virginio, Manfredi Giuseppe, Menan Franco, Monzio Compagnoni Raimondo, Pollastri Claudio, Polloni Gianfranco, Redaelli Rodolfo, Ruggieri Emanuele, Sala Oreste, Tilotta Francesco Paolo, Vajani Renato, Visintin Silvano, Ardesi Luciano, Barisoni Italo, Bonfanti Valentino, Cagnoni Aldo, Cantoni Giuseppe, Canuto Pompeo, Colombo Giovanni, Corte De Checco Mario, Di Marino Pasquale, Mereghetti Ambrogio, Miramonti Antonio, Monguzzi Ampellio, Pedrazzi Alfio, Rossini Giacomo, Seminerio Antonino Antonio, Tironi Angiolino, Zennaro Francesco, Plebani Anna quale erede di Abondio Pietro, Sardella Egidia quale erede di De Pasquale Antonio, Anelli Carlo, Bragagnolo Armenio, Brunelli Manfredi, Campari Pietro, Cariato Franco, Carini Vittorio, Ceschel Mirco, Chiara Sergio, Colnaghi Enrico, Corti Giuseppe, Ferrari Silvano, Festa Alessandro, Galvan Antonio, Gilioli Antonio, Ianni Bruno, Leva Genesio, Manco Giovanni, Marconi Filippo, Palladini Angelo, Penati Adelfo, Romualdi Mirio, Sala Romano, Sammarchi Primo, Saviola Danilo, Turcati Moiraghi Cesarino, Vicardi Angelo, Abdel Mohsen Hafez Amir, Acerbi Giuseppe,

Ambrico Francesco, Bofanti Mauro, Buttu Piero, Carozzi Paolo, Cecolin Romano, Ciantra Roberto, Cioni Arturo, Clerici Clemente, De Gregorio Ciro, Farina Walter, Gatti Paolo Eugenio, Gianotti Mauro, Grechi Giancarlo, Guerini Fulvio Rolando, Liolli Luigi, Maistrello Antonino, Mattiuzzo Stefano, Mauri Pierluigi, Minoia Alfonso, Nava Roberto, Ottomano Paolo, Rossini Massimiliano, Salvatori Alessandro, Sangalli Maurizio, Sterlino Enzo, Stucchi Massimo, De Vincentis Michele, Cortelloni Paolo, Gatti Gino, Girone Fabrizio, Lamberti Fabio, Loschi Renato, Manzini Angelo, Merighi Mirco, Parrino Alberto, Tebarelli Dante, Cacciuolo Vincenzo, Cipollaro Clemente, Colantuono Angelo, Esposito Valentino, Antonio Izzo Vincenzo, Palumbo Luigi, Rubino Bologna Aldo, Amabile Giovanni, Amato Pietro, Arrichiello Giuseppe, Balzano Raffaele, Calcagno Vincenzo, Carboncino Antonio, Castaldo Biagio, De Domenico Vincenzo, De Rosa Silvio, Graziano Gennaro, Lana Salvatore, Liardo Vincenzo, Lunadei Mario, Mauro Raffaele, Mautone Francesco, Messina Eduardo, Mirabile Ciro, Morvillo Francesco, Piccolo Pasquale, Servodidio Giuseppe, Simeone Alfredo, Troncone Mario, Valente Ciro, Tortorici Angelo Enrico, Bray Emanuele, Norrito Giosuei, Rozzi Marco, Alberici Renato, Archenti Franco, Arigo Rosario, Belli Fabrizio, Bertozzi Oldenio, Biggi Luigi, Bigi Oreste, Bocedi Leo, Bonezzi Giordano, Brevini Mauro, Bursi Claudio, Caiumi Tiziano, Casoli Guerrino, Dallaglio Franco, Dolci Pier Paolo, Ferrari Giuseppe, Ferri Gianfranco, Fornaciari Lauro, Giacopelli Tarcisio, Gibertini Ulisse, Giovanardi Sauro, Guerra Sergio, Guidi Giovanni, Landini Martino, Lupica Roberto, Morlini Dario, Morlini Pio, Pergreffi Gianfranco, Prandi Emilio, Rossi Giovanni, Sgro Antonio, Tamburini Ermes, Tamelli Gian Paolo, Viappiani Renato, Mazza Luca, Tamagnini Giuliano Bamberga Roberto, Aurili Claudio, Belleggia Sandro, Biagioli Gino, Biagioli Stefano, Cappellano Domenico, Carocci Giorgio, Carrara Duilio, Colangeli Claudio, De Simoni Marco, Di Lorenzo Alessandro, Ferruti Claudio, Gallina Maurizio, Giovannotti Adelino, Gregori Vittorio, Iarussi Luciano, Liverani Claudio, Liverani Giancarlo, Lo Sasso Vincenzo, Marcotulli Claudio, Melaranci Angelo, Onori Roberto, Pagnani Davide, Panzini Massimo, Paoloni Germano, Pizzi Candido, Rando Florindo, Rocchi Enrico, Scardini Gabriele, Talone Romeo, Tocci Massimo, Iapichino Ennio, Bortolot Roberto, Dondo Piero, Faggion Claudio, Marchese Paolo, Siri Valerio, Rossi Giulio, Di Martino Pietro, Mantero Sergio, Nannariello Fabio Cesare, Baruffo Ciro, Basso Fiorenzo, Biagiotti Franco, Bosco Giovanni, Di Fiore Antonio, Esposito Sabato, Grasso Guglielmo, Grenna Ezio, Grenna Ivo, Guerci Valter, Maritano Graziano, Merlo Giuseppe, Mulattieri Natalino, Panizza Gianni, Peirano Remo, Picasso Luigi, Riolfo Giudo, Rotondo Ezio, Marinelli Stefano, Amato Domenico, Battista Antonio, Battista Gregorio, Bianco Michele, Borracci Luigi, Boscarino Antonio, Corrente Francesco, De Donno Cosimo, De Quarto Oronzo, Dilauro Giancarlo, Gargano Aldo (errata corrige Di Gargano Cataldo), Giovinazzi Giuseppe, Girardi Gerardo, Gregucci Nicola, Grubissa Antonio, Guida Vito, Ippolito Francesco, Laterza Emidio, Leone Michele, Lippolis Cesare, Lisi Franco, Marinuzzi Domenico, Marturano Adriano, Mega Giovanni, Micera Cataldo, Mortato Rocco, Nigro Nicola, Occhinegro Luigi, Picheca Vincenzo, Piepoli Cosimo, Piepoli Vittorio, Pomes Antonio, Portulano Gaetano, Principale Giuseppe, Principale Giuseppe, Quibrino Angelo, Rapillo Antonio, Recchia Leonardo, Riondino Francesco, Ruggiero Donato, Santese Cosimo, Semeraro Giovanni, Simeone Nicola, Solito Giuseppe, Sportelli Bartolomeo, Strusi Antonio, Trani Giuseppe, Turco Donato, Valente Damiano, Zaccaria Cosimo, Reginella Claudio, Angeletti Luigi, Barboni Massimo, Bartolacci Artibano, Camaione Francesco, Campetta Lamberto, Capacchione Francesco, Cavallari Antonio, Cortellucci Giovanni, Cristofori Marco, Diargenio Emilio, Daniele Franco, De Angelis Domenico, De Dominicis Mario, De Dominicis Osvaldo, Del Re Renato, Di Francesco Maurizio, Di Furia Ivano, Di Girolamo Marco, Di Ippolito Americo, Di Luigi Vincenzino, Di Paolo Antonio, Evangelista Enzo, Evangelista Gianni, Ferracatena Domenico, Gridelli Franco, Guglielmi Maurizio, Maravalle Luigi, Merlini Luigi, Nardi Franco, Nazzaro Elio, Olivieri Luigi, Paoletti Osvaldo, Paolone Gaetano, Petrucci Roberto, Rastelli Silvio, Ricci Celestino, Romano Emidio, Savarese Vincenzo, Sciamanna Pancrazio, Serena Pierluigi, Tancredi Giancarlo, Valentino Ettore, Bonadduce Piero, Manari Giovanni, Palandrani Divinangelo, Silvano Pietro, Angelo Calogero, Bonfanti Vincenzo, Bonomo Paolo, Castoro Salvatore, Dulcetta Vincenzo, Fiocco Melchiorre, Fiocco Ronualdo, Grillo Vito, La Gumina Giorgio, La Gumina Pietro, La Vela Giacomo, Licari Vito, Mancuso Salvatore, Mannone Serafino, Maschi Antonino, Mela Vincenzo, Murania Natale, Passalacqua Giovanni, Piccione Filippo, Sammartano Domenico, Scalabrino Vincenzo, Giuseppe, Virzi Antonino, Todaro Giuseppe, Valenti Culicchia Vito, Di Nicola Andrea, Maniscalchi Girolamo, Manno Vito, Ombrello Michele, Piccione Giuseppe, Silvano Sergio, Pozzar Fulvio, Aizza Silvano, Battistuta Ennio, Bergamasco Armando, Bon Adriano, Budai Roberto, Cargnelutti Iginio, Dalla Silvestra Angelo, Franco Ennio, Milocco Mario, Nascig Claudio, Pellizzari Mauro, Ranu Carmine, Sandrin Fausto, Sgubin Flavio, Vittor Fulvio Giuliano, Gerion Giovanni, Zanon Angelo Beltrame Claudio, Buiatti Alvio, Cassetti Dario, Castellone Paolo, Diagostina Marino, Filiput Roberto, Forasacco Vincenzo, Giavitto Ivano, Morsan Lucio, Canciani Veglio, Castellan Fabrizio, Colaut Livio, Collini Lorenzo, Cuttini Lorenzo, De Luca Giordano, Di Filippo Giacomo, Ianni Andrea, Lanzoni Franco, Martinuzzi Mauro, Medeat Giovanni, Miceli Giuseppe, Mini Carlo, Pascoli Aldo Adriano, Pischiutta Giacomino, Rossitti Aldo, Rovere Franco, Sabidussi

Franco, Signor Enrico, Visintin Umberto, Zanini Lodovico, Forasacco Dino, Maieron Duilio, Messere Gennaro, Moschioni Andrea, Orso Filippo, Petroccia Michele, Arena Salvatore, Banda Aurelio, Bandera Valter, Barbeta Eraldo, Bianchi Candido, Caldera Carlo, Caironi Paolo, Castellucci Roberto, Chiodini Giuseppe, Colla Battista, Fontana Luigi, Magistrali Paolo, Mantica Arcisio, Mascheroni Silvano, Marchiori Gianluigi, Nestovito Mario, Nicolini Cesare, Piasini Giorgio, Prenna Ottavio, Raimondi Giancarlo, Scandroglio Angelo, Scodro Giuliano, Sessa Natale e Vitale Domenico;

il secondo (n. 4583/97) dai signori: Roncallo Luciano, Armonia Maurizio, Cardinale Mario, Manzella Claudio, Piccardo Ivano, Riitano Massimo, Delfino Aldo, Paonessa Salvatore e Pozzuoli Eustachio, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Betti e Luigi Manzi, presso il secondo elettivamente domiciliati in Roma, via F. Confalonieri n. 5;

Contro i Ministeri dell'interno e del tesoro, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, (sez. I-ter) 12 marzo 1996, n. 363, non notificata, con la quale sono stati respinti i ricorsi (riuniti) nn. 9305/93; 947/94 e 2588/94, tendenti ad ottenere l'accertamento del diritto dei ricorrenti, appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a percepire l'indennità pensionabile prevista dall'art. 43, comma terzo, legge 1° aprile 1981, n. 121, a favore del personale delle Forze di polizia, nonché per l'accertamento dell'anzidetto diritto, previa ricostruzione delle singole carriere, con la condanna del Ministero dell'interno e del Ministero del tesoro a corrispondere le conseguenti differenze retributive dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto previa dichiarazione di rilevanza e manifesta fondatezza della questione di legittimità costituzionale, *in parte qua* dell'art. 16, secondo comma, della legge n. 121/1981, rispetto agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, laddove non menziona il Corpo dei vigili del fuoco tra le Forze di polizia;

Visto i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 20 ottobre 1998 la relazione del consigliere Sergio Santoro e udito l'avv. Luigi Manzi per gli appellanti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

F A T T O

I ricorrenti sono od erano tutti appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con i due ricorsi di primo grado, rigettati con la sentenza appellata, e con gli appelli in esame, essi lamentano che, a differenza degli altri appartenenti ai corpi di polizia esplicitamente menzionati negli artt. 16 e seguenti della legge 1° aprile 1981, n. 121, a loro non è mai stato esteso l'assegno pensionabile previsto dall'art. 43 della citata legge n. 121. Né il primo giudice avrebbe chiarito come, sulla base dell'inquadramento nei livelli retributivo-funzionali (a parità di mansioni, funzioni e qualifiche), possa negarsi il trattamento retributivo richiesto dai ricorrenti, considerato che gli emolumenti previsti dall'art. 65 del d.P.R. 4 agosto 1990, n. 335 — prelevati da un fondo a favore del personale dei Vigili del fuoco, da destinarsi alle finalità più varie (aggiornamento, attività di studio, ricerca e sperimentazione etc.), molto diverso dall'indennità in questione — non potrebbero considerarsi compensativi della minore indennità pensionabile percepita dai vigili medesimi, rispetto alle altre forze di polizia per le analoghe funzioni e rischi assunti in servizio.

Tant'è vero che ai Vigili del fuoco si è continuata a corrispondere l'indennità di rischio giornaliera, secondo l'originaria previsione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, in base al quale, inizialmente, il d.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, alla tabella A-sub, gruppo I, aveva attribuito al personale in parola l'indicata indennità, in seguito adeguata dall'art. 1, d.P.R. 7 giugno 1979, n. 224, e dall'art. 1, d.P.R. 7 giugno 1982, n. 366. Successivamente, dopo l'entrata in vigore della legge n. 121/1981, l'art. 8, d.P.R. 10 aprile 1984, n. 210, sostituiva l'indennità di rischio giornaliera esclusivamente con un'indennità di rischio lorda pensionabile di L. 100.000 per tredici men-

silità. Tale indennità di rischio era poi adeguata dall'art. 100, d.P.R. 18 maggio 1987, n. 269. Infine, l'art. 64, d.P.R. 4 agosto 1990, n. 335, adeguava ulteriormente la stessa indennità, ma sempre in misura inferiore a quella stabilita dall'art. 43, terzo comma, della legge n. 121 citata.

Alle Forze di polizia menzionate dall'art. 16 della medesima legge è stato viceversa, attribuito un trattamento economico più favorevole.

I ricorrenti chiedono, pertanto, il riconoscimento del diritto alle differenze retributive dovute per le maggiori indennità agli stessi spettanti in virtù dell'estensione dell'indennità ex art. 43, terzo comma, legge n. 121/1981, riportata ai medesimi livelli retributivo-funzionali, in cui sono inquadrati gli appartenenti alle altre Forze di polizia.

La corresponsione di detta indennità, dovrebbe avvenire non solo sulla mera base dei medesimi livelli retributivi, ma anche attribuendo ai vigili del fuoco la stessa progressione dell'indennità all'interno di ciascun livello, stabilita a favore degli appartenenti alle altre Forze di polizia, previa la ricostruzione delle carriere dei singoli ricorrenti con effetto retroattivo, e con adeguamento nel corso degli anni arretrati, delle maggiori somme spettanti.

I ricorrenti concludono per l'accertamento del loro diritto all'indennità pensionabile in parola nonché per la condanna dei Ministeri dell'interno e del tesoro alle relative differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione.

In via subordinata, qualora l'indicazione dei Corpi di polizia contenuti nell'art. 16, legge n. 121/1981, fosse rilevante e tassativa, sollevano eccezione di legittimità costituzionale del medesimo art. 16, secondo comma, e per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non menziona il Corpo dei vigili del fuoco tra le forze di polizia; a causa della prevista corresponsione di retribuzione inferiore per mansioni e responsabilità equivalenti e non proporzionata alla quantità ed alla qualità di lavoro.

Le Amministrazioni intimare resistono agli appelli, richiamando le difese di primo grado.

Le parti hanno depositato memorie.

DIRITTO

1. — I due appelli devono essere riuniti poiché investono una medesima pronuncia.

2. — Secondo l'art. 43, terzo comma, legge 1° aprile 1981, n. 121, il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da un'indennità pensionabile determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio, da intendersi riferita a tutto il «personale che espleta funzioni di polizia» in senso lato.

La sezione, circa il quesito posto dagli appellanti della spettanza dell'indennità in parola in relazione allo svolgimento delle proprie, pur rilevatissime funzioni, talora persino più indispensabili delle analoghe attività di altre categorie di personale cui tale indennità è attribuita, ritiene di non potersi discostare dall'interpretazione della normativa concernente il trattamento economico del personale della Polizia di Stato ed assimilato, di cui all'art. 43 della legge n. 121/1981. Detto trattamento, infatti, è stato esteso al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di Finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato dall'art. 2, quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34, ma perciò stesso non estensibile, in mancanza di un'esplicita apposita disposizione di legge, ad altri dipendenti civili o militari dello Stato (quali per esempio gli ufficiali dell'Esercito: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 luglio 1987, n. 429) e degli enti pubblici (quali per esempio i vigili urbani: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 giugno 1990, n. 506).

L'individuazione del personale avente titolo all'indennità in questione — nel sistema delineato dalle leggi nn. 121 e 34 citate è insero, disposta sulla base soltanto dell'appartenenza alle Armi ed ai Corpi ivi nominativamente indicati, che svolgono di funzioni di polizia.

Del resto, è ormai costante nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo cui l'indennità pensionabile prevista dell'art. 43, terzo comma, legge 1° aprile 1981, n. 121, non compete ai pubblici dipendenti, statali e non (quali, per esempio, i dipendenti del servizio sanitario nazionale cui siano attribuite le funzioni di vigilanza

sanitaria prevista dall'art. 91, t.u. 27 luglio 1934, n. 1265, ed i vigili urbani), i quali, pur rivestendo la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, non appartengono al «personale che espleta funzioni di polizia» in senso stretto, espressamente individuato dall'art. 16 della legge stessa, (tra le altre, Cons. Stato, IV sez., 18 giugno 1990, n. 506).

Debbono ovviamente dichiararsi inammissibili le varie dedotte censure di eccesso di potere, vertendosi nella specie in materia di attività amministrativa vincolata, direttamente conseguente dalle disposizioni di legge che determinano i rispettivi trattamenti retributivi.

3. — Viceversa è rilevante, per quanto detto sopra *sub* 2, e non manifestamente infondata, l'eccezione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dell'art. 16, secondo comma, legge n. 121/1981 e dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 34/1984, nella parte in cui non estendendo al Corpo dei vigili del fuoco l'indennità ivi prevista per le Forze di polizia ed assimilate, determinando, a sfavore dei primi, un trattamento economico inferiore, in relazione a mansioni e responsabilità equivalenti, non proporzionato alla quantità e qualità del lavoro da essi svolto.

La sezione ritiene, in particolare, non manifestamente infondata la violazione dei principi di ragionevolezza e di perequazione retributiva, rilevabili dal combinato disposto degli artt. 3, e 36, primo comma, parte prima, Cost.; dell'art. 3, primo comma, Cost., sotto il profilo del principio di razionalità della legge, in quanto la lamentata mancata equiparazione retributiva non tiene conto dell'indennità od omogeneità di funzioni di alcune categorie di personale, cui è attribuita tale indennità, con quelle dei vigili del fuoco; del correlato principio, desumibile dal combinato disposto degli artt. 3, primo comma, e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della clausola generale di ragionevolezza, secondo il quale la legge deve trattare in maniera uguale situazioni uguali, sia sotto quello più specifico dell'imparzialità, intesa come non arbitrarietà della disciplina adottata.

Le rilevate violazioni si evidenziano innanzitutto nel confronto con gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

Il Corpo delle guardie forestali svolge istituzionalmente funzioni di polizia vere e proprie ed, anzi, specifiche attività tecniche, tanto da poter essere definito come un «corpo di polizia speciale».

L'equivalenza delle mansioni svolte con quelle dei vigili del fuoco, è dimostrata, tra l'altro dalla legge 1° marzo 1975, n. 47, che ha attribuito al Corpo forestale funzioni di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, ossia mansioni del tutto analoghe a quelle dei vigili del fuoco, tra l'altro col predisporre uno stretto raccordo tra i due corpi ai fini della difesa e della conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi.

Le relative funzioni ed attività prestate dai vigili del fuoco sono, per giunta, d'interesse statale. L'art. 69, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, infatti, nel trasferire alle regioni alcune funzioni indicate nella legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi, all'art. 69 (terzo comma), peraltro, ha riservato allo Stato l'organizzazione e la gestione, d'intesa con le regioni, del servizio aereo di spegnimento degli incendi e dell'impiego dei vigili del fuoco. Sul piano organizzativo detto servizio si avvale del Centro operativo aereo unificato (Coau), il quale costituisce un'articolazione dell'ufficio emergenze del Dipartimento della protezione civile istituito dal d.P.C.M. 13 febbraio 1990, n. 11. Attraverso tali strutture sono assicurati i rapporti con i comandi provinciali dei vigili del fuoco, il centro operativo aeromobili del corpo forestale dello Stato e con le forze armate, volti a garantire la disponibilità degli aeromobili, del personale e del supporto logistico.

Tanto farebbe supporre un'omogeneità nel trattamento retributivo delle due categorie di personale, dedite ad affrontare quotidianamente ed in ogni stagione le più gravi emergenze e calamità.

Viceversa, a parità di livello retributivo-funzionale (e quindi a parità di stipendio e d'indennità integrativa speciale), vi è un notevole sperequazione tra gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed al Corpo forestale dello Stato, a sfavore dei primi, ai quali, pur espletando le medesime mansioni e funzioni dei forestali, è attribuito un trattamento economico inferiore, non essendo corrisposta loro la medesima indennità di rischio e di funzione percepita invece, *ex art.* 43, legge n. 121/1981, dai primi.

La disparità di trattamento si evidenzia anche con riferimento ad altre categorie di personale ammesse all'indennità in argomento.

In particolare, l'art. 2, legge 26 luglio 1965, n. 966, lettera *b*), prevede, tra le attività che gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformità delle prescrizioni stabilite dalle commissioni permanenti provinciali previste dall'art. 141 del regolamento di pubblica sicurezza approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635.

Tale disposizione affida ai vigili del fuoco compiti di salvaguardia della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità, in stretta collaborazione con altre Forze di polizia (in particolare, con l'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato: cfr. la circolare del Ministero dell'interno n. 21 del 24 luglio 1991). Tutto ciò in dipendenza dell'evoluzione tecnologica e delle nuove dimensioni delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento, che hanno moltiplicato i rischi d'incendio nei locali dove si svolgono le attività stesse (stadi, palazzi sportivi, teatri, fiere, convegni), imponendo misure di prevenzione e protezione sempre maggiori, e senza che l'attività di vigilanza possa, come in precedenza, essere svolta da squadre antincendio private, con l'eccezione dei titolari dei stabilimenti industriali, viceversa ammessi a tale possibilità, (cfr. Corte costituzionale, sentenza 3 aprile 1996, n. 97/1996, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lettera c), legge 13 maggio 1961, n. 469, nella parte in cui non prevede che i titolari di locali di pubblico spettacolo siano ammessi a istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi a mezzo di squadre antincendio private, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.).

Va inoltre considerato, sempre nel tema dell'equivalenza di mansioni tra i vigili del fuoco ed altre Forze di polizia, che la legge 13 agosto 1980, n. 466 all'art. 2 ha ammesso le famiglie dei vigili del fuoco, caduti vittime del dovere, alla speciale elargizione prevista dall'art. 3 legge 27 ottobre 1973, n. 629 a favore delle famiglie degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose, o in servizio di ordine pubblico o di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'Istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso (artt. 1 e 3, secondo comma, legge n. 629 del 1973 citata).

Tale beneficio si applica anche alle famiglie dei militari delle Forze armate dello Stato, ma solo se i militari siano rimasti vittime del dovere «in servizio di ordine pubblico e di soccorso» (art. 2, primo comma, legge n. 466 del 1980). Per gli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco, invece, il beneficio spetta, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, legge n. 466 del 1980, con riferimento alle funzioni proprie d'istituto, ed è corrisposta dal Ministero dell'interno, come per le altre Forze di polizia, alcune delle quali del resto neppure appartenenti a tale Amministrazione (per esempio carabinieri e finanzieri).

Inoltre, la legge 24 ottobre 1955, n. 1078 («Trattamento di quiescenza agli ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco») all'art. 1, primo comma, stabilisce che ai volontari di leva arruolati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco divenuti inabili per cause dipendenti da servizio ed, in caso di loro decesso per le cause medesime, al loro congiunto, viene liquidato il trattamento di quiescenza privilegiato ordinario con le norme stabilite per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza», stabilendo esplicitamente l'equiparazione tra vigili del fuoco ausiliari ed agenti della Polizia di Stato ausiliari anche ai fini del trattamento di quiescenza, con la conseguenza che i vigili del fuoco ausiliari hanno diritto all'equo indennizzo sulla base non dell'indennità pensionabile di rischio di cui all'art. 64, d.P.R. 4 agosto 1990, n. 335, ma dell'indennità pensionabile di cui agli artt. 43, terzo comma della legge 121 del 1981, e 5 del d.P.R. 27 marzo 1984, n. 69 e successivi adeguamenti che, a fortiori, non può essere negata ai vigili del fuoco in servizio permanente.

Quanto premesso è la conferma che i vigili del fuoco svolgono istituzionalmente, e non solo occasionalmente, attività finalizzata alla tutela della pubblica sicurezza, come gli appartenenti alle altre Forze di polizia di cui all'art. 16, legge n. 121/1981.

Il principio dell'equiparazione del trattamento retributivo tra il Corpo dei vigili del fuoco e le altre Forze di polizia era del resto alla base della disciplina dell'indennità di alloggio, già spettante, ai sensi dell'art. 1, legge 22 dicembre 1969, n. 965, nella medesima misura al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, ma poi soppressa dall'art. 31, legge 15 novembre 1973, n. 734 e, per gli appartenenti alle altre forze di polizia, dalla tabella 2, allegata alla legge 27 ottobre 1973, n. 628.

Peraltro, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato fin dalla sua istituzione (legge 27 dicembre 1941, n. 1570), investito di compiti istituzionali propri delle Forze di polizia, cui era stata demandata la tutela della pubblica sicurezza, così come definita dall'art. 1 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Tali compiti sono stati confermati dalla legge 13 maggio 1961, n. 469 che, all'art. 9, ha sottolineato il carattere civile del Corpo senza, tuttavia, mutarne i compiti e le funzioni istituzionali, che sono di polizia di sicurezza ed, in generale, di tutela dell'incolumità delle persone nell'ambito della c.d. attività di pubblica sicurezza.

Spettano, inoltre ai vigili del fuoco sia la qualifica di agenti di polizia giudiziaria (ex art. 16 della legge n. 469 del 1961), sia la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, in virtù del combinato disposto dell'art. 109, secondo comma, della legge n. 469 del 1961 e dall'art. 8, primo comma, legge n. 1570 del 1941 citate, ed i connessi poteri indicati nel regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 agli artt. 16 («gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità»), ed 82 («Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale»), restando soggetti ai poteri di direzione e vigilanza da parte del Prefetto, ai sensi dell'art. 13, primo comma, legge 1° aprile 1981, n. 121 ed alle particolari responsabilità proprie degli agenti della forza pubblica.

Quanto alla consistenza delle funzioni di pubblica sicurezza svolte dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, va ricordato che il regio decreto 16 marzo 1942, n. 699 (regolamento del Corpo tuttora in vigore a seguito del rinvio contenuto all'art. 13, comma quarto della legge 8 dicembre 1970, n. 966), all'art. 33 stabilisce che i vigili del fuoco devono prestarsi senza risparmiarsi, in servizio e fuori servizio ovunque possano recare soccorso, all'art. 34 dispone che il personale permanente del medesimo Corpo deve considerarsi in servizio continuo, anche se non è di turno; all'art. 37 impone a tutto il personale di prestare opera di soccorso in tutto il territorio.

Del resto, il principio della perequazione retributiva tra il Corpo dei vigili del fuoco e le altre Forze di polizia era espresso già nello stesso ordinamento del Corpo (legge 13 maggio 1961, n. 469), dove agli artt. 75 ultimo comma, e 78, si disponeva che alcune competenze retributive spettanti a personale dei vigili del fuoco dovevano determinarsi in base alle disposizioni previste per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado corrispondente.

È appena il caso di ricordare, infine, che l'art. 3, primo comma, d.l. 10 luglio 1995, n. 275, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 339, il quale prevede che le regioni possono stipulare convenzioni con il Corpo dei vigili del fuoco ed il Ministero dell'interno, assumendone le relative spese (cfr. Corte costituzionale, sentenza 5 febbraio 1996, n. 25), non ha sinora portato, a vantaggio dei vigili del fuoco, alcun concreto beneficio economico perequativo della rilevata disparità.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, non definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe, provvede come segue:

Riunisce gli appelli;

Sospende i giudizi;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, l'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 16, secondo comma, e 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34, nelle parti in cui non estendono al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'indennità ivi attribuita al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, come indicato in motivazione.

Manda alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Così deciso in Roma, addì 20 ottobre 1998.

Il presidente: CATALLOZZI

Il consigliere est.: (firma illeggibile)

N. 331

*Ordinanza emessa il 10 aprile 1999 dal pretore di Torino
nel procedimento civile vertente tra Binello Angelo Luigi e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni di anzianità - Sospensione della corresponsione dall'entrata in vigore del d.-l. n. 384/1992 (19 settembre 1992) e fino al 31 dicembre 1993 - Deroga per i lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinari, dipendenti da imprese c.d. «in crisi» o posti in mobilità c.d. «lunga» ma non per i dipendenti di imprese sottoposte a procedura concorsuale - Disparità di trattamento di situazioni omogenee.

[Legge 14 novembre 1992, n. 438, art. 1, comma 2, lettera *b*), convertito, con modificazioni, nel d.-l. 19 settembre 1992, n. 384; (*recte*: art. 1, comma 2, lettera *b*), d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, in legge 14 novembre 1992, n. 438].

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 16 dicembre 1998 il pretore ha pronunciato la seguente ordinanza *ex art. 23*, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Premesso quanto segue:

a) con ricorso depositato in data 3 febbraio 1998 parte ricorrente evocava in giudizio l'I.N.P.S. esponendo di essere titolare di pensione VO/art. n. 33 322036 con decorrenza 1° gennaio 1994; di avere maturato nel 1992 una contribuzione previdenziale di oltre 1.820 contributi; di avere presentato domanda di pensione di anzianità in data 26 settembre 1992; di essere detta domanda stata respinta dall'Istituto previdenziale; di avere presentato ricorso dal comitato provinciale contro la reiezione della domanda in data 18 luglio 1993; di essere detto ricorso stato respinto al comitato provinciale dell'I.N.P.S. in forza del decreto-legge n. 384 del 10 settembre 1992 art. 1; convertito in legge n. 438 del 14 novembre 1992; di essere, a seguito della reiezione della domanda di pensione presentata in data 26 settembre 1992 da parte dell'I.N.P.S. rimasto alle dipendenze della Pavesi S.r.l. fino al gennaio 1993.

Ciò premesso, parte ricorrente chiedeva al pretore di Torino di accertare il diritto alla retrodatazione della pensione di anzianità al 1° gennaio 1993.

Si costituiva l'I.N.P.S., che chiedeva la reiezione delle domande attoree, sottolineando che il ricorrente, alla data della presentazione della domanda di pensionamento, risultava beneficiario del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi dell'art. 3, legge n. 223/1991 con delibera CIPI 12337 del 6 ottobre 1992 e che la fattispecie non rientrava fra quelle previste quali deroghe al blocco dei pensionamenti di cui all'art. 1, comma 2, legge n. 438/1992 con cui veniva convertito il decreto-legge n. 384/1992.

All'udienza del 23 marzo 1999, le parti, depositate note autorizzate, discutevano la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 2, lettera *b*), nella parte in cui non estende l'inoperatività del comma 1, dell'art. 1 della legge n. 438/1992 alle ipotesi di cui all'art. 3, legge n. 223/1991. Il pretore prendeva la causa a riserva sulla medesima questione, a scioglimento della quale

O S S E R V A

1. — Sulla rilevanza: la questione è senz'altro rilevante.

Per affermarlo occorre sottolineare che l'art. 1 comma 2 della legge n. 438/1992 esclude dal c.d. blocco delle pensioni di cui al comma 1 della medesima norma, una serie di ipotesi, tra le quali figurano alla lett. *b*), quelle relative ai lavoratori «dipendenti da imprese per le quali il CIPI abbia approvato i programmi di politica industriale di cui all'art. 1, comma 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 7 della medesima legge n. 223/1991». Si tratta, in buona sostanza, di lavoratori posti in Cassa integrazione guadagni straordinaria, dipendenti da imprese c.d. «in crisi» e dei lavoratori posti in mobilità c.d. «lunga». Non sembrano, invece, essere esclusi dal blocco delle pensioni, in quanto non rientrano

fra i casi di riserva espressa, i lavoratori posti in C.I.G.S: ai sensi dell'art. 3, legge n. 223/1991, e cioè quei lavoratori posti in Cassa integrazione guadagni in quanto l'impresa dalla quale dipendono è stata sottoposta a procedura concorsuale.

Va da sé che la norma di cui all'art. 1 comma 2, lettera b), cit., conduce, nella sua attuale formulazione, alla reiezione della domanda. La pronuncia dell'incostituzionalità della disposizione nella parte in cui limita alle ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, legge n. 223/1991, la non operatività del comma 1 dell'art. 1, legge n. 438/1992, medesimo, omettendo di estendere anche alle ipotesi di cui all'art. 3, legge n. 223/1991, comporterebbe, invece, una decisione di segno opposto.

Così chiarita la rilevanza della questione, va fatta qualche considerazione:

b) sulla non manifesta infondatezza: la questione appare, infatti, anche non manifestamente infondata per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Non sembra, invero, sostenuto dal requisito della ragionevolezza, né da quello dell'eguaglianza fra i cittadini, un sistema che volendo assicurare un contemperamento degli interessi tra il diritto di accedere al trattamento pensionistico di anzianità del lavoratore che abbia maturato il necessario requisito contributivo limiti e quello dello Stato a perseguire politiche di riforma del sistema di previdenza e di contenimento della spesa pubblica, introduca una disparità di trattamento fra lavoratori che si trovano tutti nella medesima situazione giuridica (sospensione del rapporto di lavoro per concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria), solo perché il trattamento di CIGS viene concesso, in un caso (art. 1, comma 2, legge n. 223/1991), in seguito alla presentazione di un programma aziendale, attraverso l'esame del quale viene valutata l'esistenza effettiva della c.d. crisi aziendale da parte di un organo di controllo che emana il decreto di crisi (dapprima, il CIPI, ora il Ministro del lavoro: d.-l. n. 299/1994 conv. in legge n. 451/1994), e nell'altro caso (art. 2, legge n. 223/1991), per legge. L'art. 3, legge n. 223/1991, infatti non prevede alcun meccanismo di controllo della crisi aziendale, ma stabilisce che la CIGS sia concessa su semplice domanda del curatore. La finalità della norma, riferita a situazioni in cui si paventa l'irreversibilità della crisi, è senz'altro quella di un sostegno del reddito ai lavoratori, ma altresì quella di agevolare operazioni di salvataggio dell'azienda sottoposta a procedura concorsuale, tramite il suo trasferimento (comma 4). La situazione dei lavoratori che fruiscono del trattamento di CIGS ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge n. 223/1991, dunque, non dissimile da quella dei lavoratori che ne fruiscono ai sensi dell'art. 3 della medesima legge. Ed anzi, a ben vedere, questi ultimi si trovano in situazione più difficile, sotto il profilo sostanziale, in quanto la crisi della loro azienda è irreversibile e le possibilità che al termine della CIGS possano riprendere l'attività lavorativa sono assai scarse.

Fatte queste premesse mal si comprende l'esclusione dei lavoratori di cui all'art. 3, legge n. 223/1991 dalle ipotesi di cui al comma 2, lett. b) dell'art. 1, legge n. 14 novembre 1992, n. 438, se non ipotizzando un trattamento diverso di situazioni sostanzialmente eguali.

P. Q. M.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 3, della Costituzione dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 14 novembre 1992, n. 438 di conversione, con modificazioni, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, nella parte in cui limita la non applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 della medesima norma alle ipotesi relative: «ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano stati approvati (. . .) i programmi di cui all'art. 1, comma 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché ai lavoratori ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 7 della medesima legge n. 223 del 1991» senza menzionare i lavoratori di cui all'art. 3, comma 1 della legge n. 223/1991;

Sospende il procedimento;

Manda alla cancelleria di provvedere alla notifica alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché alla comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Torino, addì 10 aprile 1999.

Il pretore: NARDIN

N. 332

*Ordinanza emessa il 14 maggio 1998 dal tribunale di Potenza
nel procedimento civile vertente tra Nigro Francesco Paolo e Cicala Giuseppe ed altra.*

Professioni - Ingegneri e architetti - Sospensione dell'incarico per cause non dipendenti dal professionista - Diritto di questi al risarcimento integrale del danno subito - Sussistenza, in base alla tariffa professionale, pur in ipotesi di legittimo recesso del cliente dal rapporto - Ingiustificata deroga al regime codicistico risultante dall'art. 2237 cod. civ. - Ingiustificata posizione di privilegio rispetto alle altre categorie professionali - Violazione del principio di eguaglianza.

(Legge 2 marzo 1949, n. 143, art. 10, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Nella causa civile iscritta al n. 739, r.g. 1985, vertente tra Nigro Francesco Paolo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Autilio e Cicala Giuseppe e Petrocelli Antonietta, rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Sassano, ha pronunciato la seguente Ordinanza;

Esaminati gli atti;

O S S E R V A

Con atto di citazione notificato il 1° giugno 1985, l'ing. Francesco Paolo Nigro conveniva in giudizio dinanzi a questo tribunale i coniugi Cicala Giuseppe e Petrocelli Antonietta. Deduceva in detto atto l'attore che, con atto pubblico per *notar De Bellis* in data 21 ottobre 1982 (preceduto da compromesso del 6 novembre 1980), aveva venduto ai coniugi convenuti, in comunione tra loro, un lotto di suolo edificatorio sito in Viggiano alla contrada Sterpalda dell'estensione di mq. 1.191 in catasto al fol. 36, part. 325/B (ora 392);

che con gli stessi atti gli acquirenti gli avevano conferito l'incarico di redigere il progetto del fabbricato che essi avrebbero realizzato sul lotto compravenduto, nonché di seguirne la relativa direzione dei lavori;

che la vendita del terreno era stata condizionata ed agevolata proprio dall'obbligo-opzione che i coniugi Cicala avrebbero assunto nei suoi confronti;

che inopinatamente, con comunicazione in data 24 aprile 1985, il Cicala Giuseppe, anche per conto della moglie, gli aveva comunicato che intendeva liberarsi dell'impegno assunto, avendo già conferito ad altro professionista l'incarico per la progettazione e la direzione dei lavori del costruendo fabbricato;

che a nulla erano valsi i ripetuti inviti rivolti intesi ad ottenere il rispetto delle pattuizioni;

che perdurando l'atteggiamento dei convenuti, egli veniva a subire un notevole danno patrimoniale (consistente nel mancato guadagno che gli sarebbe derivato dalla prestazione della sua opera professionale), oltre al danno morale. Alla stregua di tali premesse, il Nigro chiedeva che, dandosi atto dell'inadempimento dei convenuti, questi venissero condannati, in via solidale, al pagamento dei danni suddetti oltre interessi e rivalutazione.

Costituitisi in giudizio, i coniugi Cicala Giuseppe e Petrocelli Antonietta chiedevano il rigetto della domanda proposta dall'attore, contestando — tra l'altro — che la compravendita del terreno fosse stata condizionata all'impegno di conferire al venditore l'incarico di redigere il progetto e curare la direzione dei lavori dell'erigendo fabbricato.

All'esito dell'espletata istruttoria le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio, il quale — all'udienza del 30 aprile 1998 — la introitava per la decisione.

Ciò posto, si osserva che la domanda proposta dall'attore ha ad oggetto, tra l'altro il risarcimento del danno patrimoniale, consistente nel mancato guadagno che gli sarebbe derivato dalla esecuzione della progettazione e della direzione dei lavori del costruendo fabbricato; danno derivante dall'inadempimento — da parte dei convenuti — della obbligazione dagli stessi assunta sia con il compromesso del 6 novembre 1980, sia con l'atto pubblico del 21 ottobre 1982.

Rileva il collegio che la normativa di riferimento è rinvenibile nella legge 2 marzo 1949, n. 143 (tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti), il cui art. 10, com'è noto, prevede che la sospensione per qualsiasi motivo

dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto, come precisato al seguente art. 18; rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.

Tale disciplina si pone come disciplina speciale rispetto al regime del recesso dal rapporto d'opera professionale dettato dall'art. 2237 del codice civile, in quanto, pur non limitando l'incondizionato diritto di recesso da tale norma concesso al cliente, pone a suo carico un'obbligazione indennitaria *ex lege*, statuendo l'automatico aumento del compenso dovuto al professionista, nella misura del 25% (in virtù del richiamo al successivo art. 18) e prevedendo, inoltre, una vera e propria obbligazione risarcitoria, consentendo al professionista di provare la colpevole condotta del cliente e di richiedere l'integrale ristoro del danno, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il giudice è tenuto a valutare e liquidare il danno nella sua interezza (Cass., 26 gennaio 1985, n. 401, richiamata dall'attore).

Orbene, questo tribunale non ignora che la Corte costituzionale ha ritenuto che la prima di tali previsioni, oltre a non porsi in contrasto con i principi posti dall'art. 2237 cod. civ. (che, in caso di recesso *ante tempus* o di limitazione sopravvenuta dell'incarico da parte del cliente, prevede che il compenso per l'opera svolta sia determinato — in difetto di pattuizione tra le parti — secondo la tariffa professionale, che viene pertanto richiamata dalla norma codificata, così da integrarne il disposto), non viola neppure il principio di uguaglianza costituzionalmente garantito (art. 3 Cost.), in quanto risponde a criteri razionali correlandosi la maggiorazione del compenso alla mancata soddisfazione dell'interesse professionale a curare l'intera esecuzione del progetto: situazione che non è suscettibile di utile raffronto con diverse previsioni normative concernenti altri professionisti (ivi compreso il caso più affine dei geometri), poiché le prestazioni di questi ultimi non giungono mai a rivestire le peculiari caratteristiche dell'attività degli ingegneri e degli architetti (cfr. Corte cost. n. 192 del 1984).

Non sembra, peraltro, che un discorso analogo possa essere effettuato in relazione alla seconda delle suddette previsioni normative, relativa al diritto del professionista al risarcimento dei maggiori danni nell'ipotesi in cui la sospensione dell'incarico non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista medesimo (art. 10, secondo comma, legge 2 marzo 1949, n. 143).

Com'è noto infatti a norma dell'art. 2237 cod. civ., che specificamente si riferisce alle prestazioni intellettuali, il cliente può (sempre) recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Tale specifica ed espressa previsione esclude dal novero delle norme compatibili con il contratto d'opera professionale l'art. 2227. Prevedendo, infatti, la norma che a carico del cliente recedente possono essere posti solo le spese fatte dal professionista ed il compenso già maturato per l'opera svolta (cessando *ex nunc* gli effetti del contratto), ciò esclude ogni diritto al risarcimento del danno.

D'altronde, un tale diritto necessariamente presuppone un atto illecito laddove il recesso del cliente lungi dal poter essere considerato illegittimo, costituisce semplicemente la conseguenza del venir meno della fiducia (*intuitus personae*) riposta nel professionista. E, in tale ottica, la corretta interpretazione dell'art. 2237 cod. civ. induce ad escludere *in radice* che il recesso unilaterale del cliente possa di per sé solo giustificare la pretesa risarcitoria del professionista (Cassazione, 12 agosto 1989, n. 3707, in motivazione).

La generale disciplina del rapporto di lavoro professionale ubbidisce, quindi sotto il profilo qui considerato al criterio di non limitare la libertà di azione (ivi compreso il recesso) del committente: gli oneri scaturenti dal recesso di quest'ultimo sono pertanto precisati rigorosamente, in modo da comprendere tutti gli aspetti negativi per il professionista, siano essi di ordine economico o morale.

La tariffa degli ingegneri e degli architetti, invece, in difformità dal regime codicistico, prevede — come si è visto — il diritto del professionista al risarcimento dei danni da un lato chiamando così il cliente a risarcire danni che paiono non derivare dall'illiceità del suo comportamento (stante la liceità del recesso), dall'altro, determinando una ingiustificata posizione di privilegio degli ingegneri e degli architetti rispetto alle altre categorie professionali, che non trova, ad avviso di questo collegio, nessun titolo giustificativo nella natura della prestazione professionale.

Così facendo — privilegiando, cioè, una categoria professionale a danno delle altre — il legislatore sembra aver travalicato dal legittimo esercizio della sua discrezionalità, discriminando ingiustificatamente due fattispecie analoghe, in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Né questa volta può parlarsi di integrazione del disposto dell'art. 2237 cod. civ.

Poiché, quindi la controversia all'esame di questo collegio non può essere decisa indipendentemente dalla risoluzione di tale questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, legge 2 marzo 1949, n. 143 (tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti), nella parte in cui prevede che, nell'ipotesi di recesso del cliente dal rapporto di opera intellettuale, rimane salvo il diritto del professionista (ingegnere o architetto) al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, affinché sia risolta la prospettata questione di legittimità costituzionale;

Sospende il giudizio;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Potenza, addì 14 maggio 1998.

Il presidente: BORRACCIA

Il giudice estensore: DE ANGELIS

99C0576

N. 333

*Ordinanza emessa il 9 aprile 1999 dal tribunale di Locri
sull'istanza proposta da De Luca Raffaele*

Gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Nomina del difensore - Prevista individuazione del difensore tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati e procuratori del distretto di Corte d'appello ove ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento - Disparità di trattamento rispetto agli imputati abbienti, liberi di scegliere il difensore senza limitazioni territoriali - Incidenza sul diritto di difesa.

(Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 9).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo e terzo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Il tribunale di Locri solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 9, legge 30 luglio 1990, n. 217 per violazione degli artt. 3 e 24, commi 2 e 3 della Costituzione nell'ambito del procedimento per l'ammissione a gratuito patrocinio nn. 27/1997 r.g.trib.n.r., n. 340/1996 r.g.n.r., n. 479/1996.

In proposito:

O S S E R V A

In data 23 maggio 1997 De Luca Raffaele, nato a Cosenza il 4 agosto 1974, imputato nell'ambito del procedimento penale n. 340/1996 r.g.trib.n.r. — definito in primo grado con sentenza di questo tribunale del 17 marzo 1998 — all'epoca detenuto presso la Casa circondariale di Cosenza, formulava istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

Su tale richiesta il tribunale deliberava con ordinanza del 2 giugno 1997, disponendo l'ammissione del De Luca al patrocinio a spese dello Stato.

In data 16 ottobre 1998 perveniva presso la cancelleria di questo tribunale una istanza di liquidazione di compenso presentata dall'avv.to Nicola Rendace del Foro di Cosenza, nominato difensore di fiducia dal De Luca Raffaele.

Questo giudice, ritenuta la propria competenza a provvedere in merito alla suddetta richiesta, solleva questione di legittimità costituzionale nei termini di cui in epigrafe sottolineando, quanto alla rilevanza della stessa, che la norma sospettata di incostituzionalità trova diretta applicazione nella fattispecie poiché, proprio in sua osservanza, dovrebbe disporsi il rigetto della richiesta di liquidazione di compenso, non essendo l'avv.to Nicola Rendace iscritto ad uno degli albi degli avvocati del distretto di Corte d'appello nel quale ha sede il giudice avanti al quale pendeva il procedimento come invece prescritto, appunto, dall'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217.

Con riferimento poi alla non manifesta infondatezza della questione proposta, devesi in primo luogo osservare che la norma sospettata di incostituzionalità introduce, a danno degli imputati non abbienti che siano perciò indotti ad avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, una limitazione che li costringe a scegliere il proprio difensore fra una ristretta cerchia di professionisti (ossia fra quelli iscritti agli albi professionali del distretto di Corte d'appello ove ha sede l'ufficio giudicante procedente) così discriminandoli ingiustificatamente rispetto agli imputati abbienti i quali invece possono compiere la medesima scelta rivolgendosi liberamente a qualunque difensore. Ma aspetti discriminatori possono cogliersi anche nell'ambito della medesima categoria degli imputati non abbienti, allorquando il mero caso comporti che qualcuno di essi sia giudicato in un distretto di Corte d'appello ove abbia rapporti di fiducia con qualche difensore ivi esercitante, mentre altro non abbiente (com'è accaduto nel caso specifico), sia giudicato in distretto in cui non abbia siffatti rapporti per cui egli deve necessariamente accettare il patrocinio di un difensore con cui non sussiste, di fatto, alcun rapporto fiduciario. Tanto integra, a parere del giudice rimettente, la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Quanto invece al secondo profilo di sospetta illegittimità, questo collegio osserva che la limitazione introdotta dall'art. 9, legge n. 217/1990, fondata così com'è su mera base territoriale, non appare preordinata alla tutela di interessi ed al perseguimento di finalità di tale pregnanza e rilevanza da giustificare una così grave compressione del diritto di difesa sostanziale, pur posto a fondamento della *ratio* dell'intera normativa sopra indicata, sicché si ravvisa la violazione dell'art. 24, secondo e terzo comma della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg., legge 22 marzo 1953, n. 87;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 24 secondo e terzo comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge 30 luglio 1990, n. 217 per i profili di cui in parte motiva;

Sospende il presente procedimento;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale previa estrazione di copia da mantenere presso l'ufficio rimettente.

Locri, addì 9 aprile 1999.

Il presidente: IELASI

Il giudice relatore: CAPITÒ

N. 334

Ordinanza emessa il 12 marzo 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso sui ricorsi riuniti proposti da I.M.P.R.E.D.A.C.T. Immobiliare s.a.s. contro ufficio del registro di Termoli.

Imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Imposizione decennale - Assoggettamento degli immobili appartenenti a società - Inesistenza di reale capacità contributiva - Carattere patrimoniale dell'imposizione - Disparità di trattamento rispetto alle persone fisiche (non sottoposte al prelievo decennale).

(D.P.R., 26 ottobre 1972, n. 643, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso n. 1588/1996 depositato il 17 ottobre 1996, avverso avv. di accert. n. 69608 - Invim, contro registro di Termoli da I.M.P.R.E.D.A.C.T., Immobiliare di Pace Nicola Storto Frances residente a Termoli (CB), in via India, 67, difeso da Volpe dott. Michele, residente a Termoli (CB) in via E. De Nicola, 16;

In ciascuno dei sopraindicati ricorsi avverso i relativi avvisi di accertamento per INVIM decennale il ricorrente in via pregiudiziale eccepisce una triplice incostituzionalità dell'art. 3 del d.P.R. n. 643/1972 in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto comporta il pagamento di una imposta che viene richiesta in assenza di capacità contributiva; viene applicata sul patrimonio, anziché sul reddito; induce una disparità di trattamento tra soggetti che si trovano in situazioni analoghe.

Più analiticamente il ricorrente sostiene che:

a) l'ipotesi di vendita di un immobile dopo un certo tempo dall'acquisto comporta ordinariamente un incremento di valore avente natura di reddito, che attiva una situazione di capacità contributiva, espressamente prevista dall'art. 53 della Costituzione, con conseguente assoggettamento a prelievo tributario.

Di contro l'assenza di un evento traslativo, come accade per l'assoggettamento ad Invim decennale ai sensi dell'art. 3/643/1972, esclude l'esistenza di un reddito e di una capacità contributiva, in dispregio del medesimo disposto dell'art. 53 della Costituzione;

b) se è vero che l'Invim decennale può essere recuperata per detrazione nella successiva fase di vendita dell'immobile, è altrettanto vero che la proprietà dell'immobile non garantisce la verifica futura di tale evento.

Ciò significa che l'effettiva natura del prelievo decennale consiste in una imposizione di tipo patrimoniale, in contrasto con tale medesimo art. 53 della Costituzione.

c) sebbene in occasione della ordinaria applicazione dell'imposta per vendita dell'immobile l'assoggettamento è universale e senza distinzione del soggetto titolare, nell'applicazione straordinaria o decennale il legislatore ha escluso l'assoggettamento degli immobili appartenenti a persone fisiche, così stravolgendo il principio dell'uguaglianza di tutte le parti di fronte alla legge, come stabilito dall'art. 3 della Costituzione.

Questo Collegio ritiene che le osservazioni e le richieste prodotte dalla parte ricorrente siano meritevoli di attenzione in quanto:

aa) appare di tutta evidenza che la capacità contributiva correlata all'incremento di valore di un immobile in forza dell'intervento di attori di mercato nell'arco di un intervallo di tempo più o meno lungo può ritenersi realizzata solo in presenza di un evento traslativo che le dia sostanza attraverso l'effettiva realizzazione del reddito determinato dall'incremento di valore.

Di contro non possono ritenersi soddisfatte le condizioni di esistenza della richiesta capacità contributiva per il sol fatto che sia trascorso del tempo. Invero in tal caso la capacità è soltanto latente e non in grado di sopportare un prelievo tributario che è reale.

bb) il prelievo tributario per Invim decennale viene eseguito per il sol fatto della titolarità dell'immobile al trascorrere del decennio, per cui, anche se la liquidazione viene effettuata sulla base dell'incremento potenziale di valore, l'imposta assume natura patrimoniale.

Ciò contrasta con la comune accezione per la quale la capacità contributiva indicata dall'art. 53 della Costituzione è supportata esclusivamente da una base reddituale effettiva.

cc) in fase di ordinaria applicazione per trasferimento dell'immobile l'assoggettamento ad imposta prescinde dalla natura del soggetto titolare. In fase di applicazione dell'imposta per trascorso decennio avviene una discriminazione per la quale le società ne sono assoggettate e le persone fisiche ne sono escluse.

Poiché non risulta l'esistenza di motivi di differenziazione tra le due tipologie di soggetti in relazione alle due tipologie di assoggettamento ad imposta, è evidente che la discriminazione produce una incostituzionalità per disparità di trattamento ai sensi dell'art. 3 della Costituzione.

Ferme queste sintetiche considerazioni il collegio ritiene doveroso precisare che non ignora l'esistenza di precedenti esami e conseguenti decisioni da parte della Corte costituzionale.

La più completa appare la decisione n. 239 del 15 luglio 1983, che tratta contestualmente numerose casistiche, fra le quali le tre suddette. Dalla lettura di questa decisione, che a sua volta richiama un'altra precedente emessa con il n. 126 del 7 novembre 1979, emerge tuttavia che la numerosità delle casistiche ha indotto esami e motivazioni polivalenti, nel senso che in alcuni casi la risposta ad una casistica è stata usata come risposta ad altra casistica o ne ha condizionato un'altra.

Così, per quanto di interesse:

la capacità contributiva, intesa come realizzazione di reddito, viene stabilita sulla fase impositiva ordinaria, che è collegata alla traslazione dell'immobile, ma applicata anche alla fase straordinaria decennale, che è collegata al solo perdurare della proprietà e non comporta realizzazione di reddito;

la preoccupazione di stabilire che l'Invim si applica sull'evento incremento di valore e non sull'evento trasferimento dell'immobile ha comportato l'elusione della richiesta specifica in tema di imposta decennale, volta a stabilire l'inesistenza sostanziale della capacità contributiva e, per conseguenza, la trasformazione dell'imposta in imposizione sul patrimonio;

la questione sulla disparità di trattamento nell'applicazione dell'imposta decennale prevista dall'art. 3, viene superata fra l'altro con il rinvio al successivo art. 29 ed alla previsione ivi contenuta di possibile restituzione di somme versate, senza alcuna analisi sulla effettiva applicazione di questa norma.

In definitiva questo collegio sostiene l'esigenza di doversi procedere ad una preventiva e netta distinzione sulle caratteristiche della capacità contributiva in argomento, la quale, a suo parere, deve essere collegata ad una forma di redditività sostanziale e presente e non solo potenziale e futuribile.

In tal caso non potrà non convenirsi che non esiste vera capacità contributiva in assenza di realizzazione del reddito che la determina.

Quanto alla disparità di trattamento bisogna convenire per la sua accentuazione ora che l'Invim è abolita, anche se si applica ancora fino a tutto l'anno 2002, ma con riferimento al valore finale corrente a fine anno 1992.

Ciò conferma il danneggiamento definitivo di chi ha subito l'imposizione decennale, come il ricorrente in argomento, rispetto a chi, pur trovandosi nelle stesse condizioni, ne è stato escluso.

P. Q. M.

Ciò considerato, il presidente, letti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;

Ordina, l'invio del presente fascicolo alla cancelleria della Corte costituzionale e manda alla segreteria della Commissione tributaria provinciale per gli incumbenti di rito.

Letti gli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e 295 c.p.c.;

Sospende la procedura in corso e affida alla parte interessata l'onere della riassunzione del processo all'esito del giudizio della Corte.

Campobasso, addì 12 marzo 1998.

Il presidente: D'ANDREA

N. 335

*Ordinanza emessa il 13 novembre 1998 dal tribunale, sezione per il riesame di Napoli
nel procedimento penale a carico di Pedana Raffaele*

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Limite complessivo e limite di fase - Ipotesi di decorrenza *ex novo* dei termini in seguito a regressione del procedimento o rinvio ad altro giudice - Perdita di efficacia della misura solo nel caso di superamento del termine di durata complessivo e non anche nel caso di superamento del doppio del termine di fase - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei casi di sospensione dei termini di custodia di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.

(C.P.P. 1988, art. 303, comma 4).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza su appello proposto nell'interesse di Pedana Raffaele avverso ordinanza 7 agosto 1998 della Corte di Assise di S. Maria C. V., sezione feriale, con la quale veniva rigettata istanza di scarcerazione per scadenza, nella fase delle indagini preliminari, del termine massimo della custodia cautelare;

OSSERVA

1. — Come risulta dagli atti trasmessi dall'A.G. procedente e dalla «posizione giuridica» successivamente acquisita, Pedana Raffaele dal 5 dicembre 1995 è sottoposto a custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa in forza di ordinanza coercitiva emessa dal g.i.p. del tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento c.d. Spartacus. L'appellante fu rinviato a giudizio avanti alla Corte di Assise di Napoli, la quale, però, con sentenza 22 ottobre 1997, dichiarò la propria incompetenza per territorio e rimise gli atti al p.m. della D.D.A. di Napoli perché promuovesse l'azione penale avanti alla Corte di Assise di S. Maria C. V. A tanto il p.m. ha poi provveduto e in data 4 aprile 1998 è stato emesso dal g.i.p. nuovo decreto di rinvio a giudizio.

La difesa ha formulato istanza di scarcerazione invocando l'applicazione del principio affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 292/1998 e, con l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p. avverso il provvedimento di rigetto della Corte di Assise di S. Maria C. V., deduce: «... La prima censura che deve portarsi al giudice del rigetto riguarda l'affermazione secondo la quale la pronuncia interpretativa di rigetto della Corte costituzionale è "... priva di efficacia generale ed insuscettibile di creare vincoli per il giudice, trovando spazio esclusivamente nel processo in cui è stata sollevata la questione ...".

Una pronuncia della Corte costituzionale, ancorché interpretativa di rigetto, proprio in quanto interpretativa delle norme sulle quali è stata chiamata a stabilirne la conformità con la Corte costituzionale, non può essere ridotta al singolo caso, dispiegandosi in una interpretazione della norma di carattere generale ed onnivale.

Quanto al merito la difesa ritiene che il giudice *a quo* non abbia colto lo spessore della sentenza della Corte costituzionale emessa in relazione all'art. 303, comma 1, c.p.p... In altri termini il giudice *a quo* ha ricalcato quanto già affermato dall'Avvocatura dello Stato intervenuta nel giudizio, secondo la quale il periodo ricompreso fra il primo decreto che disponeva il giudizio e la sentenza di incompetenza fosse da considerarsi *tamquam non esset*.

Viceversa proprio di questo tema si è occupata la sentenza citata, ritenendo che, comunque modulati, i termini massimi di custodia cautelare per la singola fase non possono superare il disposto dell'art. 304, comma 6, c.p.p.

Del resto, per definitiva chiarezza occorre soffermarsi su un elementare concetto: ai sensi dell'art. 297, comma 1, c.p.p. gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo.

Tale concetto viene ripreso dall'art. 303, comma 1, allorché afferma che "La custodia cautelare perde efficacia quando dall'inizio della sua esecuzione ...".

Partendo da questo elementare presupposto, e rileggendo la sentenza della Corte costituzionale secondo la quale comunque i termini di durata massima non possono superare il doppio previsto dalla singola fase processuale, anche nelle ipotesi di cui all'art. 303, comma 2, c.p.p. non v'è dubbio che il *dies a quo* dal quale operare il

computo dei termini è quello dell'inizio della detenzione; e non v'è dubbio che il più volte citato avverbio comunque nella stesura della motivazione vale a sgomberare ogni dubbio sulla possibilità di zone d'ombra o scovre da computo ai fini del termine massimo non solo complessivo ma anche di fase.

Invero la sentenza, a riprova di quanto sopra detto, parla di termini massimi di custodia cautelare, da computarsi cioè dall'inizio dell'arresto o della cattura; né pone distinguo od opera computi frazionati, insistendo, viceversa, già detto, sul termine comunque, al fine di saldare i periodi senza soluzione di continuità dal momento dell'inizio della custodia.

...È, difatti evidente, che un diverso ragionamento comporterebbe profili di incostituzionalità tra l'art. 303, comma 2, c.p.p. ed, ad esempio, l'art. 297, comma 3, c.p.p., nonché, come giustamente stigmatizza l'estensore della sentenza fra la condotta ostruzionistica dell'imputato che comporterebbe la sospensione a norma del limite massimo di cui all'art. 304, comma 6, e chi, *non imputet sibi*, dovesse subire, per la regressione del processo, gli effetti dell'art. 303, comma 2, senza limiti temporali prefissati.

Sarebbe, come chiosa la sentenza, un paradosso.

Ne discende che ai sensi degli artt. 297, 303 e 304 c.p.p. la durata massima della custodia cautelare dell'appellante per la pregressa fase processuale risulta maturata.

In linea subordinata il sottoscritto eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 304, comma 6, c.p.p. per violazione degli artt. 3, 13, 24 e 76 Corte costituzionale e si riporta alla motivazione della sentenza n. 292/1998 del 7 luglio 1998 depositata il 18 luglio 1998».

2. — Non è dubbio che nella specie, a seguito della sentenza di incompetenza pronunciata dalla Corte di Assise di Napoli, si è verificata la regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari e la nuova decorrenza del termine della custodia cautelare relativo a tale fase, secondo quanto previsto dall'art. 303/2 c.p.p. La norma citata dispone, infatti, che «nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento».

La previsione dell'art. 303/2 era stata più volte oggetto di questioni di incostituzionalità, ma la Corte di cassazione ne aveva sempre ritenuto la manifesta infondatezza, osservando: che la norma, nel parificare, agli effetti dell'allungamento del termine di fase, la regressione del procedimento per nullità (anche nel caso di gravi vizi di costituzione delle parti) alle altre ipotesi di regressione stabilite dalla legge, non contrasta con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza (art. 3, Cost.), poiché essa intende in ogni caso bilanciare le conseguenze negative del riprendere *ex novo* l'iter processuale con il permanere delle esigenze cautelari, consentendo l'allungamento del termine di fase, ma comunque entro il termine di durata complessiva della custodia stabilito dall'art. 303/4 (Cass., sez. VI, n. 915/1993, Esposito); che non sussiste violazione dell'art. 13, ultimo comma, Cost., in quanto la norma costituzionale impone che la legge ordinaria stabilisca, per il completamento dell'intero procedimento, il limite massimo alla carcerazione preventiva, ma non esige anche che sia fissato altro limite parziale interno a ciascuna fase del procedimento stesso (Cass., sez. VI, n. 3525/1993, Massidda); che non sussiste violazione degli artt. 13 e 24 della Costituzione perché, da un lato, è comunque previsto un tetto massimo della custodia cautelare, conformemente a quanto dispone l'art. 13 Cost., che riserva alla discrezionalità del legislatore ordinario i casi e i modi della detenzione e, in genere, di ogni forma di restrizione della libertà personale e, dall'altro, non può farsi commistione tra il diritto di difesa inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, che consente di eccepire una nullità, e i riflessi che il suo esercizio può avere in materia di libertà, essendo rimessa alla discrezionalità difensiva la valutazione della convenienza di esercitare, o meno, una certa facoltà, anche per le implicazioni, le conseguenze e le interferenze di fatto in ogni direzione (Cass., sez. I, n. 421/1994, Gigliotti ed altri; Cass., sez. I, n. 1431/1996, Affuso, aveva poi escluso la sussistenza di una violazione dell'art. 76 Cost., per eccesso di delega rispetto alla direttiva n. 61 dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81).

Peraltro, con ordinanza 22 novembre 1996 il tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice di appello *de libertate*, rilevava di ufficio «questione di costituzionalità dell'art. 303/4 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento del termine complessivo, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio del termine di fase, allorché si verifichi la situazione descritta nel comma 2 di detto art. 303».

Nel caso che dava occasione alla questione vi erano state due successive regressioni del procedimento nella fase delle indagini preliminari, a seguito di sentenze di incompetenza, e la difesa istante aveva invocato l'applicazione dell'art. 304/6, rilevando che dalla data dell'arresto degli imputati alla data dell'ultimo rinvio a giudizio era decorso un periodo di tempo superiore al doppio del termine di fase. Il g.i.p. aveva rigettato la richiesta di scarcerazione sul rilievo che la situazione degli imputati era disciplinata unicamente dai commi 2 e 4 dell'art. 303 e non anche dall'art. 304. Con l'atto di appello la difesa aveva riproposto la questione al tribunale e nella discussione aveva poi, in via subordinata, denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 304/6 in quanto applicabile al solo caso di sospensione dei termini e non anche ai casi di regressione, con conseguente irragionevole disparità di trattamento. Il tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza di rimessione rilevava che la questione era mal posta dalla difesa, poiché la fattispecie del regresso «è disciplinata dalle norme contenute nell'art. 303 c.p.p., e non da quelle contenute nell'art. 304 c.p.p. ... ogni riferimento all'art. 304 c.p.p. è ... inconferente, poiché disciplina situazioni affatto differenti ... attiene all'istituto della sospensione del termine di custodia cautelare ed ai suoi limiti cronologici». Peraltro, anche il tribunale riteneva irragionevole la disparità di disciplina tra istituti — quali appunto la sospensione dei termini e la interruzione dovuta a regressione o rinvio del procedimento — che presentano una «sostanziale omogeneità» in quanto «entrambi rappresentano degli accidenti che si verificano nel cammino del procedimento, per lo più indipendenti dalla volontà dell'imputato», pertanto sollevava la questione di costituzionalità nei termini sopra riportati (v. ord. 22 novembre 1996, trib. Reggio Calabria, Ardizzone ed altro in *Gazzetta Ufficiale* n. 45/1997, prima serie speciale, n. 756).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 292/1998 ha dichiarato la questione non fondata, affermando in motivazione che — contrariamente a quanto ritenuto dal giudice *a quo* — «il superamento di un periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione, determina la perdita di efficacia della custodia anche se quei termini ... sono cominciati a decorrere nuovamente a seguito della regressione del processo». La Corte, infatti, ha ritenuto che il «limite finale» di durata della custodia cautelare nelle singole fasi, fissato dall'art. 304/6 nel doppio del termine di fase, trovi applicazione non solo nei casi di sospensione dei termini, come sembrerebbe indicare la collocazione della norma, ma anche in quelli di proroga o di interruzione determinata da regressione o rinvio del procedimento ad altro giudice.

3. — La soluzione interpretativa adottata dalla Corte costituzionale non è giuridicamente vincolante nel presente procedimento.

Le sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale non sono infatti munite dell'efficacia *erga omnes* propria delle decisioni con le quali viene dichiarata l'illegittimità costituzionale di una disposizione di legge, per cui assumono il valore di mero precedente, certamente autorevole, ma non vincolante per il giudice (SS.UU. 930/1996, Clarke, e 21/1998, Gallieri).

Nel caso della sentenza n. 292/1998, la soluzione interpretativa — ispirata dall'intento di superare la denunciata irragionevole disparità di disciplina tra i casi di sospensione dei termini di custodia e quelli di interruzione dovuta a regresso o rinvio del procedimento — finisce per creare una omogeneità di disciplina tra tali casi, nei quali l'allungamento della durata della custodia e per lo più indipendente dalla volontà dell'imputato, e quello della evasione, nel quale l'allungamento deriva invece dal comportamento dell'imputato, per di più penalmente illecito (nella sentenza n. 292/1998, in verità, non vi è menzione del caso di evasione dell'imputato, ma anch'esso rientra tra i «fenomeni che comunque possono interferire con la disciplina dei termini di fase», ai quali tutti si riferirebbe il «limite finale» di cui all'art. 304/6, e, d'altro canto, l'art. 303/3 è espressamente richiamato dall'art. 304/6).

Anche prescindendo da tale rilievo, il Collegio ritiene di doversi discostare dalla soluzione interpretativa, pur così autorevolmente indicata, per ragioni che attengono alla origine e alla ragione della norma di cui all'art. 304/6, alla sua collocazione e alla sua letterale formulazione.

Invero, l'esigenza di introdurre un «limite finale» di durata della custodia cautelare è stata avvertita dal legislatore proprio in relazione all'istituto della sospensione dei termini, che nelle sue concrete applicazioni avrebbe potuto determinare la quiescenza *sine die* del decorso dei termini. Il «limite finale» è stato originariamente introdotto per la durata complessiva della custodia cautelare (art. 272/9, c.p.p. abrogato; art. 304/4, nuovo c.p.p. nel testo vigente anteriormente alla legge n. 532/1995) e la sua collocazione (subito dopo le norme sulla sospensione dei termini e nel nuovo codice proprio nell'articolo intitolato alla sospensione) rende chiara l'intenzione del legislatore nel senso sopra indicato.

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 532/1995, non pare fosse, in realtà, neppure ipotizzabile l'applicazione del «limite finale» ai casi del regresso o del rinvio del procedimento (salvo quando — beninteso — dopo tali vicende fosse intervenuta anche la sospensione dei termini): infatti, nel codice abrogato l'irragionevole prolungamento della custodia nei casi di regressione o rinvio del procedimento, disciplinati dal comma quinto dell'art. 272,

era assicurato dalla specifica previsione del comma sesto dello stesso articolo che fissava limiti massimi di durata complessiva della custodia inferiori al «limite finale» di cui al comma nono; nel nuovo codice, anteriormente alla legge n. 532/1995, i termini di durata complessiva della custodia previsti dall'art. 303/4 — applicabili nei casi di regressione o rinvio del procedimento — risultavano sempre inferiori al «limite finale» di cui all'art. 304/4.

Cade, quindi, l'argomento «storico» prospettato per sostenere che il «limite finale» abbia portata non circoscritta ai casi di sospensione dei termini.

L'art. 15/1 della legge n. 532/1995, nel riformulare il testo dell'art. 304, ha introdotto un «limite finale» di durata della custodia anche per le singole fasi (il doppio dei termini di fase) e ha più favorevolmente disciplinato il «limite finale» di durata complessiva della custodia, prevedendo che questa non può superare i termini di cui all'art. 303/4 aumentati della metà e richiamando comunque il previgente «limite» (due terzi del massimo della pena temporanea), da applicarsi però solo se più favorevole.

Che tali previsioni riguardino unicamente i casi di sospensione dei termini della custodia si desume dalla scelta del legislatore di tener ferma la collocazione della norma nell'articolo dedicato appunto alla sospensione. Né pare che l'uso dell'avverbio «comunque» nell'art. 304/6 confermi l'ipotesi che i «limiti finali» siano riferiti a tutti i fenomeni che possono interferire con la disciplina dei termini, e perciò anche ai casi di proroga dei termini e regressione del procedimento. Ben può ritenersi, infatti, che l'avverbio valga invece a sottolineare la correlazione tra la norma sui «limiti finali» e tutte le varie ipotesi di sospensione dei termini previste nei cinque commi che precedono, nel senso cioè che i limiti operano quale che sia la causa della sospensione.

Ma vi è una ragione ulteriore che induce a escludere che il «limite finale» di cui all'art. 304/6 sia riferibile ai casi di regressione o rinvio del procedimento.

Occorre infatti considerare che l'art. 304/6, come sostituito dall'art. 15/1 della legge n. 332/1995, fissa il «limite finale» relativo alla fase disponendo che «la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3». La norma, dunque, richiama espressamente i casi di regressione o rinvio del procedimento e il caso di evasione, nei quali i termini decorrono *ex novo*, e la previsione risulta perfettamente giustificata anche per chi ritenga, come qui si sostiene, che l'art. 304/6 si applichi solo in caso di sospensione dei termini: infatti, ben può darsi il caso che il procedimento regredisca nella fase del giudizio e intervenga poi sospensione dei termini di custodia.

Orbene, il significato del richiamo dell'art. 304/6 ai commi 2 e 3, dell'art. 303, non può che essere quello di confermare, anche ai fini della individuazione del «limite finale» di durata della custodia nella fase, la diversa decorrenza dei termini nei casi del regresso o rinvio del procedimento e della evasione. Ciò comporta che, ad esempio, regredito il procedimento nella fase del giudizio di primo grado ed essendo stati poi sospesi i termini, la custodia cautelare non potrà superare il doppio del termine di fase, calcolato però a partire dalla data del provvedimento che ha disposto il regresso e non dalla emissione del provvedimento che originariamente aveva disposto il giudizio (in tal senso si è pronunciata la I sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 1063/1996, Sarno, che ha confermato l'orientamento espresso da questo tribunale, IV sezione, con ordinanza *ex art.* 310 c.p.p. in data 21 dicembre 1995).

Se il legislatore del 1995, ai fini della individuazione del «limite finale» di durata della custodia nella fase, avesse inteso invece equiparare alle altre le situazioni di regresso o rinvio del procedimento e di evasione, si sarebbe limitato a prevedere che «la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, comma 1 ...», eventualmente aggiungendo, per maggior chiarezza: «anche nei casi di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo».

Il dato testuale appare dunque chiaro e il collegio è obbligato a tenerne conto, poiché «nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».

Peraltro, così interpretato il richiamo dell'art. 304/6 ai commi 2 e 3 dell'art. 303, appare ancor più evidente che il «limite finale» non si riferisce ai casi di regressione o rinvio del procedimento e di evasione, nei quali potrebbe trovare rarissima, se non impossibile, applicazione. Infatti, se detto limite nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 303, va computato a partire dal momento di nuova decorrenza del termine, esso (salva l'ipotesi eccezionale in cui si verificano tre o più regressi) non può concretamente essere superato (in quanto ben prima viene a scadere l'ordinario termine di fase) se non intervenga, dopo la regressione, anche la sospensione dei termini. Sicché, in definitiva, trova ulteriore conforto l'interpretazione secondo cui il «limite finale» della custodia cautelare nelle singole fasi pari al doppio del termine ordinario di cui all'art. 304/6 è riferibile unicamente ai casi di sospensione dei termini.

4. — Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ripetutamente affermato che, sebbene la sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale non sia munita di efficacia *erga omnes*, facendo essa sorgere un vincolo solo nel giudizio *a quo*, non si può mai giungere a sostenere che per gli altri giudici la decisione della Corte costituzionale sia da ritenersi *inutiliter data*. Sicché il giudice che, in un diverso giudizio, intenda discostarsi dall'interpretazione proposta nella sentenza della Corte costituzionale non ha altra alternativa che quella di sollevare ulteriormente la questione di legittimità, non potendo mai assegnare alla formula normativa un significato ritenuto incompatibile con la Costituzione (SS.UU. 930/1996, Clarke, e 21/1998, Callieri).

Il Collegio, uniformandosi a tale principio, ritiene di dover sollevare nuovamente la questione di legittimità dell'art. 303/4, c.p.p. per le medesime ragioni già disattese, all'uopo richiamando e facendo proprie le motivazioni dell'ordinanza 22 novembre 1996 del tribunale di Reggio Calabria.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87, dell'11 marzo 1953, dichiara rilevante — relativamente alla posizione dell'appellante Pedana Raffaele — e non manifestamente infondata «la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303/4, c.p.p., nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento del termine complessivo, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio del termine di fase, allorché si verifichi la situazione descritta nel comma due di detto art. 303»;

Sospende nei confronti del predetto il procedimento in corso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'appellante Pedana Raffaele, al suo difensore, avvocato Giacomo Cassandro, al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Napoli, addì 13 novembre 1998

Il presidente: VARONE

Il giudice est.: LOPIANO

99C0579

N. 336

Ordinanza emessa il 13 novembre 1998 dal tribunale, sezione per il riesame di Napoli nel procedimento penale a carico di Alfiero Vincenzo ed altri

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Limite complessivo e limite di fase - Ipotesi di decorrenza *ex novo* dei termini in seguito a regressione del procedimento o rinvio ad altro giudice - Perdita di efficacia della misura solo nel caso di superamento del termine di durata complessivo e non anche nel caso di superamento del doppio del termine di fase - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei casi di sospensione dei termini di custodia di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.

(C.P.P. 1988, art. 303, comma 4).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza su appello proposto nell'interesse di Alfiero Vincenzo, Compagnone Francesco, Cacciapuoti Alfonso, Venosa Luigi, Venosa Salvatore, Venosa Umberto, Venosa Raffaele, Carannante Francesco avverso ordinanza 7 agosto 1998 della Corte di assise di S. Maria C. V., sezione feriale, con la quale veniva rigettata istanza di scarcerazione per scadenza, nella fase delle indagini preliminari, del termine massimo della custodia cautelare;

O S S E R V A

1. — Come risulta dagli atti trasmessi dall'a.g. precedente e dalle «posizioni giuridiche» successivamente acquisite, Alfiero Vincenzo, Compagnone Francesco, Cacciapuoti Alfonso, Venosa Luigi, Venosa Salvatore, Venosa Umberto, Venosa Raffaele, Carannante Francesco sono sottoposti a custodia cautelare in carcere per reato di associazione mafiosa in forza di ordinanza coercitiva emessa dal g.i.p. del tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento c.d. Spartacus (Alfiero, Compagnone, Venosa Umberto, Venosa Raffaele e Carannante dal 5 dicembre 1995, Venosa Luigi e Venosa Salvatore dal 6 dicembre 1995, Cacciapuoti dal 22 maggio 1996. Gli appellanti furono rinviati a giudizio avanti alla Corte di assise di Napoli, la quale, però, con sentenza 22 ottobre 1997, dichiarò la propria incompetenza per territorio e rimise gli atti al p.m. della D.D.A. di Napoli perché promuovesse l'azione penale avanti alla Corte di assise di S. Maria C.V. - A tanto il p.m. ha poi provveduto e in data 4 aprile 1998 è stato emesso dal g.i.p. nuovo decreto di rinvio a giudizio.

La difesa ha formulato istanza di scarcerazione invocando l'applicazione del principio affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 292/1998 e, con l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p. avverso il provvedimento di rigetto della Corte di assise di S. Maria C.V., deduce: «Ebbene si deve osservare che le motivazioni adottate dalla Corte sono apertamente in contrasto con le norme che regolano i termini di custodia cautelare e una diversa interpretazione comportano la illegittimità costituzionale delle stesse per contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 76 c.p.p.

Deve comunque rilevarsi, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di assise, che le "sentenze interpretative di rigetto" da parte della Corte costituzionale, cioè quelle con le quali la Corte reinterpreta le disposizioni di legge ordinarie sottoposte al suo esame, un obbligo per i giudici comunque si determini in conseguenza di quelle interpretative di rigetto, e sia propriamente quello di non fare applicazione delle disposizioni che ne hanno formato oggetto, interpretandole in senso diverso senza prima aver sollevato questione di costituzionalità (ved. Gallo, Scuola positiva 56, 548; Elia G., Cost. 1966, 1179).

Completamente errata e contraria alla *ratio legis* è la interpretazione fatta dalla Corte in ordine alle modalità del decorso dei termini della custodia cautelare nello specifico caso della regressione del processo.

V'è da premettere che il caso deciso dalla Corte costituzionale con la richiamata sentenza interpretativa di rigetto n. 292/1998 riguardava un caso analogo a quello sottoposto all'esame della Corte di assise e cioè l'ipotesi della regressione del processo.

La Corte costituzionale anche attraverso l'esame della evoluzione storica dell'istituto concludeva che l'unica interpretazione possibile che metteva la stessa al riparo da una palese illegittimità costituzionale era la esistenza di un "limite massimo" anche per i termini di fase corrispondente al doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3 c.p.p.

Ebbene secondo la corretta interpretazione tale termine non consente sforamenti se non nei casi specificamente previsti dall'art. 304, comma 7 c.p.p. e cioè nei casi di sospensione dei termini di cui all'art. 304, comma 1, lett. b) del c.p.p.

Ed infatti il superamento del limite massimo di fase è consentito solo nel caso in cui il dibattimento risulta sospeso o rinviato a causa della astensione dei difensori.

Tutte le altre evenienze riguardanti lo svolgimento del processo e quindi anche la regressione risultano ricomprese nel limite massimo di fase.

La riprova della validità di tale unica interpretazione si ricava dall'esame della norma dell'art. 304, comma 6 c.p.p. che richiama non solo la ipotesi di computo dei termini di cui all'art. 303, comma 1 c.p.p. ma anche e soprattutto con il richiamo ai commi 2 e 3 dell'art. 303, c.p.p. che riguardano non la disciplina della "durata" della custodia cautelare ma alla decorrenza *ex novo* dei termini nella ipotesi di regressione del processo o di evasione.

In tale ipotesi l'unico senso possibile da attribuire alla norma è che il superamento di un periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione determina la perdita di efficacia della custodia anche se quei termini sono stati sospesi, prorogati o sono cominciati a decorrere nuovamente a seguito della regressione del processo.

Secondo il ragionamento operato dalla Corte di assise il superamento della fase comporterebbe che ai fini del calcolo del termine massimo di fase non si dovrebbe tener conto di tale periodo nonostante il conseguente ritorno indietro del processo non dovuto a colpa dell'imputato.

In definitiva l'errore ricadrebbe i suoi effetti negativi sull'imputato il quale, comunque, non vi ha dato in alcun modo corso o causa.

Se però il legislatore ha stabilito che il termine massimo di fase possa subire deroghe esclusivamente nell'ipotesi di cui all'art. 304, comma 1, lett. b) ciò sta a significare che tutte le altre evenienze in cui dovesse incappare il processo sono ricomprese in tale termine e che il legislatore ha ritenuto che il sacrificio della libertà personale, ai sensi dell'art. 13 Cost., deve essere ridotto al minimo.

Il sistema di calcolo individuato dalla Corte di assise di S. Maria C.V. non sembra in alcun modo corrispondere all'unica interpretazione possibile elaborata dalla Corte ed ai principi dell'art. 13 della Carta costituzionale».

2. — Va subito rilevato che l'appello relativamente alla posizione di Cacciapuoti è palesemente infondato in quanto per esso la durata della custodia cautelare nella fase delle indagini, pur computata secondo la prospettiva difensiva — vale a dire dall'esecuzione del provvedimento coercitivo (22 maggio 1996) alla data del rinvio a giudizio avanti alla Corte di assise di S. Maria C. V. (4 aprile 1998) — non ha comunque superato i due anni, cioè il preteso «limite finale» pari al doppio del termine di fase.

Al rigetto dell'appello consegue la condanna del Cacciapuoti al pagamento delle spese della procedura incidentale.

Passando all'esame della posizione degli altri appellanti, va osservato che non è dubbio che nella specie, a seguito della sentenza di incompetenza pronunciata dalla Corte di assise di Napoli, si è verificata la regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari e la nuova decorrenza del termine della custodia cautelare relativo a tale fase, secondo quanto previsto dall'art. 303/2 c.p.p. La norma citata dispone, infatti, che «nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento».

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 335/1999).

99C0580

N. 337

*Ordinanza emessa il 25 marzo 1999 dal Tribunale dei minorenni
di L'Aquila nel procedimento relativo al minore P.R.*

Filiazione naturale - Riconoscimento di minore - Impugnazione per difetto di veridicità - Dedotta attribuzione della competenza al tribunale ordinario anziché al tribunale per i minorenni - Lamentata possibilità per il tribunale per i minorenni di compiere altri accertamenti o di adottare provvedimenti urgenti a tutela del minore soltanto dopo l'accertamento definitivo della falsità in sede civile o penale - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Contrasto con i principi a tutela della famiglia e dei minori.

(Legge, 4 maggio 1983, n. 184, artt. 71, primo comma, comb. disp., terzo e quinto comma, 74, primo e secondo comma, in relazione al c.c., 264, secondo comma c.p.c., 295 e 28; c.p., art. 567).

(Cost., artt. 2, 3, 30 e 31).

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha emesso la seguente ordinanza; nel procedimento relativo al minore P.R., nato il 12 aprile 1996 in Barcellona (Venezuela). Letti gli atti;

OSSERVA IN FATTO E DIRITTO

Il 12 aprile 1996 nasceva nell'ospedale centrale «dott. Luis Razetti» di Barcellona - Stato Anzoàtegui (Venezuela) - un bimbo (non riconosciuto dalla madre), che il 15 maggio 1996 veniva riconosciuto quale figlio naturale da P.F., nato ad Abbasanta (OR) il 27 gennaio 1953, il quale imponeva al neonato il nome di P.R. e se lo portava in Italia, inserendolo nella sua famiglia legittima senza l'autorizzazione prevista dall'art. 252 c.c.

Poiché il P. incontrava difficoltà nella trascrizione del riconoscimento nei registri dello stato civile del comune di sua residenza (Pratola Peligna), lo stesso ritornava nel Venezuela l'11 dicembre 1997 e davanti al Console Generale d'Italia in Venezuela dott. Giorgio Trabattoni prestava l'assenso, ai sensi dell'art. 250 c.c., al riconoscimento del minore anche da parte della madre, la quale restava in Venezuela disinteressandosi totalmente del figlio, con il quale non manteneva alcun rapporto.

Su segnalazione dell'ufficiale di stato civile del comune di Pratola Peligna, questo tribunale, all'esito delle indagini previste dall'art. 74 legge n. 184/1983, ritenendo il riconoscimento del minore operato dal P. (coniugato con D'A. P., dalla quale non aveva avuto figli, onde i coniugi avevano presentato domanda di adozione a questo tribunale) non veridico, con decreto del 21 gennaio 1998 disponeva l'allontanamento del minore dall'abitazione dei coniugi P. ed il ricovero in idoneo Istituto; la sospensione della potestà del P. sul minore R.; la nomina al minore d'un curatore speciale per l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità e la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Sulmona per l'esercizio dell'azione penale ex artt. 9, primo comma, e 567 comma 2 cod. pen.

Avverso tale decreto il P. proponeva reclamo alla sezione minorenni della Corte d'appello di L'Aquila, la quale con decreto 5 maggio 1998 rigettava l'impugnazione, essendosi il P. rifiutato anche in quella sede di sottoporsi a prove ematologiche per l'accertamento della paternità.

Con istanza del 16 febbraio 1998 i coniugi P. chiedevano a questo tribunale di essere autorizzati ad avere contatti con il bimbo; ma tale richiesta veniva rigettata con decreto 25 febbraio 1998. Proposto reclamo anche contro tale decreto, la locale sezione minorenni, con decreto in data 9 febbraio 1999, accoglieva il gravame, rilevando che questo tribunale aveva fondato la sua decisione «sia su rilevanti elementi di giudizio che deponevano e depongono per la non veridicità del riconoscimento di paternità naturale del P. nei confronti del suddetto minore, sia sull'essersi lo stesso rifiutato di sottoporsi alle prove ematologiche o del D.N.A.» per accertare la paternità del bimbo; ma che era «sopravvenuto il fatto nuovo intentificantesi nell'aver il P. F. dichiarato di volersi sottoporre alle prove ematologiche o del D.N.A. e che, quindi, il quadro logico-probatorio era tale da far permanere dubbi sulla reale situazione, dubbi che potranno essere dissipati solo in sede di giudizio di impugnativa della veridicità del riconoscimento; che, perciò, l'ordine di allontanamento del minore non può essere mantenuto, essendo nel preminente interesse del minore stesso il ripristino dei rapporti con il (preteso) padre naturale, interesse che verrebbe senz'altro a rimanere pregiudicato ove l'attuale situazione si protraesse per tutta la durata del giudizio di impugnativa», onde il minore doveva essere riaffidato al sedicente padre.

Con decreto in data 15 febbraio 1999, provvisoriamente esecutivo, questo tribunale, preso atto, da un lato, del decreto in data 9 febbraio 1999 della corte (munito di formula esecutiva), ma, dall'altro, del fatto nuovo, emerso in data 10 febbraio 1999 (dopo la decisione della sezione minorile), che — come comunicato dall'Interpol venezuelana — la madre del minore non era mai venuta in Italia (mentre il P. aveva asserito di aver concepito il figlio e di avere avuto 5 - 6 rapporti sessuali con la predetta madre del minore, signora A. R. M., in auto, alla periferia di Sulmona), ritenendo raggiunta la prova della falsità del riconoscimento (che rendeva superflua anche la prova ematologica, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte) disponeva l'apertura della procedura di adottabilità; confermava l'allontanamento del bimbo dai coniugi P. e l'affidamento provvisorio dello stesso ai coniugi ai quali era già stato affidato il 25 maggio 1998 in vista di futura adozione ai sensi degli artt. 333 c.c. e 10 legge n. 184/1983; confermava la sospensione del P. dalla potestà e disponeva analoga sospensione della potestà da parte della madre nonché consulenza immunoematologica, fissando la comparizione del C.T.U. per l'udienza dell'8 marzo 1999.

Proposto reclamo il 18 febbraio 1999 dal P. avverso tale decreto, il presidente della locale Corte d'appello, con provvedimento in data 2 marzo 1999 (munito della formula esecutiva il 3 marzo 1999), «ritenuta l'opportunità e la particolare urgenza dell'adozione di un provvedimento di sospensione della esecutività e/o esecuzione del provvedimento impugnato, anche onde evitare che presso quel tribunale si compiano attività istruttorie che potrebbero poi rivelarsi inutili, posto che per l'accertamento della non veridicità del riconoscimento operato dal P. F. bisognerà attendere la decisione del giudice del contenzioso (o del giudice penale); letto il parere difforme del Procuratore generale; ritenuto poi, di dover fissare l'udienza camerale per la decisione sul merito del reclamo»; sospendeva l'esecutorietà e l'esecuzione del provvedimento 15/16 febbraio 1999 di questo tribunale per i minorenni e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 26 ottobre 1999 davanti alla Corte d'appello in camera di consiglio. Disponeva la trasmissione degli atti al P.M. sede.

Con istanza in data 4 marzo 1999 il P. chiedeva a questo tribunale di eseguire l'immediato ripristino dei rapporti tra lui ed il minore R.

Acquisito il 6 marzo 1999 il parere del P.M.M., questo tribunale il 9 marzo 1999 disponeva consulenza di ufficio per dare esecuzione al predetto decreto del presidente della Corte d'appello senza arrecare traumi al

minore. All'udienza del 16 marzo 1999 (alla quale la causa veniva rinviata per l'impedimento del C.T.U. dott.ssa Paraguai) il difensore del P. sollevava contestazione sull'ammissibilità della consulenza, onde il presidente si riservava di far decidere tale questione dal collegio, previa acquisizione del parere del P.M.M. ricevuto tale parere, questo tribunale deliberava nella camera di consiglio del 25 marzo 1999, nella quale sollevava, di ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, primo e secondo comma della legge n. 184/1983, nella parte in cui tali disposizioni limitano il potere del tribunale per i minorenni alla nomina del curatore speciale per l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità e non prevedono che il T.M. possa compiere qualsiasi accertamento e disporre tempestivamente ogni opportuno provvedimento a tutela del minore (se non all'esito dell'accertamento definitivo della falsità del riconoscimento in sede civile e penale); nonché dell'art. 71, primo, terzo e quinto comma, legge n. 184/1983, nella parte in cui tali disposizioni sembrano vietare al tribunale per i minorenni l'apertura della procedura di adottabilità sino alla condanna del genitore per l'illecito affidamento nonché l'adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela del minore ed altresì la rapida definizione del procedimento adozionale, frustrando l'interesse del minore al pronto inserimento in un'idonea famiglia sostitutiva o degli affetti scelta dal tribunale per i minorenni e vanificando la lotta ai falsi riconoscimenti per l'asserita impossibilità per il tribunale per i minorenni di adottare misure di contrasto del falso riconoscimento per la ritenuta necessaria pregiudizialità dell'accertamento della falsità del riconoscimento e della conseguente necessaria sospensione dell'intervento del tribunale per i minorenni sino all'esito definitivo del giudizio civile relativo alla falsità del riconoscimento stesso.

Ritiene il collegio di dovere, anzitutto, evidenziare che il provvedimento del presidente della Corte d'appello aquilana ha paralizzato qualsiasi intervento di questo tribunale, perché, sospendendo la nomina del C.T.U., ha consentito al P. di sottrarsi a tale incumbente (il P., infatti, non è comparso all'udienza stabilita) e sospendendo, altresì, *in toto*, il decreto del 15 febbraio 1999 di questo tribunale, ha, altresì, sospeso l'apertura della procedura di adottabilità (che, per la verità, quale doveroso atto di mero impulso processuale, non poteva essere sospeso, come esattamente rilevato dal P.M.M.).

Ciò premesso, rileva il collegio che costituiscono principi pacifici, ripetutamente affermati e comunemente accolti, quelli secondo i quali ogni minore ha diritto al nome (prenome e cognome: art. 6 c.c.) come segno distintivo della propria persona (prenome) e di appartenenza ad una propria famiglia (cognome). Il nome è un diritto assoluto ed inviolabile di ogni persona (l'art. 22 Cost. dice che nessuno può essere privato ... del nome per motivi politici), perché è un elemento essenziale della propria personalità, della propria identità personale (senza la quale nessuno può intrattenere relazioni personali e sociali) e dell'appartenenza ad una propria famiglia, strumento essenziale dello sviluppo della personalità. L'art. 2 Cost. sancisce espressamente che la personalità dell'individuo si sviluppa e svolge in una formazione sociale (e, anzitutto, nella propria famiglia), poiché l'uomo (secondo una celebre definizione) è un animale politico, e cioè un essere socievole, che vive e si sviluppa non da solo, ma integrato nella comunità familiare e sociale.

Ogni uomo appartiene ad una famiglia ed ha il diritto di conoscere le sue «radici», i suoi legami con la famiglia biologica (o di sangue), le persone dalle quali ha ricevuto la vita (è noto il problema, molto controverso e non ancora risolto, del diritto o meno del minore adottato a conoscere le sue «radici»).

È pure affermazione pacifica che ogni minore ha il diritto di vivere nell'ambito della propria famiglia. A tal riguardo va ricordato che l'art. 1 della legge n. 184/1983 ha solennemente proclamato tale diritto, affermando: «Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia». È stato opportunamente rilevato che, mentre prima della legge n. 184/1983 non esisteva nel nostro ordinamento un vero diritto del minore di essere educato dai genitori, in quanto l'art. 147 c.c. prevedeva l'obbligazione dei genitori di allevare i figli, invece con la legge n. 184/1983 vi è stato un capovolgimento di prospettiva, nel senso che è stato riconosciuto un vero diritto soggettivo perfetto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia. Si è detto che l'art. 1 cit. riconosce al minore due diritti: il diritto all'educazione (intesa non nel ristretto senso di ammaestramento, ma nell'accezione più ampia di complesso di condizioni che favoriscano il pieno sviluppo della personalità) ed il diritto ad una propria famiglia, ossia ad un ambiente sereno ed accogliente (*foyer stable et harmonieux*) che favorisca il pieno sviluppo della sua personalità.

È pure affermazione ricorrente che i diritti del minore all'educazione e ad una propria famiglia sono diritti assoluti ed inviolabili, che trovano il fondamento e la matrice in varie norme della Costituzione (artt. 2, 3, 29, 30, 31 Cost.) (cfr. Corte app. Torino 20 luglio 1979, in *Dir. fam.* 1980, 731), in quanto il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.) costituisce un diritto inviolabile dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.).

Si è osservato che gli artt. 29 e 30 Cost. considerano la famiglia come luogo privilegiato di formazione della personalità del minore; e che nel nostro ordinamento giuridico la famiglia biologica continua ad avere una consi-

derazione preferenziale in ordine all'educazione della prole per la presunzione che i diritti del minore ricevano una migliore attuazione nell'ambito della famiglia di origine (cfr. Cass., 3420/1974; 3425/1974). Ma si è anche precisato che la famiglia è tutelata non in sé, ma quale strumento dello sviluppo della personalità dei suoi membri e che tale tutela è indiretta e mediata, mentre la tutela diretta è accordata al pieno sviluppo della personalità dei suoi membri, con la conseguenza che la tutela riconosciuta alla famiglia deve cessare quando la stessa non garantisca o promuova lo sviluppo della personalità dei suoi membri. L'art. 30 Cost., infatti, dispone: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti». I «diritti» dei genitori di educare i figli non sono veri diritti soggettivi perfetti, ma potestà (poteri-doveri), che trovano la propria fonte esclusivamente nell'adempimento dei relativi doveri (cfr. Cass. 8 novembre 1974, n. 3420: «Alla stregua del fondamentale principio di tutela della persona umana e dei suoi diritti inviolabili, il nucleo familiare, fondato o meno sul sangue, viene tutelato dall'ordinamento giuridico nella misura in cui appare rispondente alla sua fondamentale funzione di assicurare lo sviluppo della personalità»). Pertanto, mentre va ricordato che la Suprema Corte (cfr. Cass., 7 novembre 1983, n. 6564; Cass., 15 novembre 1985, n. 5607; Cass., 29 novembre 1985, n. 5952; Cass., 2 aprile 1986, n. 2234; Cass., 20 giugno 1986, n. 4110; Cass., 16 settembre 1986, n. 5619; Cass., 3 ottobre 1986, n. 5852; Cass., 13 gennaio 1988, n. 180; Cass., 9 aprile 1988, n. 2811 e numerose conformi) ha ribadito che nella nuova disciplina dell'adozione, mentre resta fermo il principio della netta prevalenza da accordare all'interesse del minore, viene accentuata l'esigenza di assicurarne, in difetto di specifiche ragioni ostative, la crescita e lo sviluppo nella famiglia di origine, considerata quale ambiente naturale, e almeno tendenzialmente, come migliore ambiente di crescita del minore stesso; non va dimenticato che l'interesse del minore è definito prioritario ed esclusivo dalla legge e che esso è prevalente su qualsiasi altro interesse con lo stesso contrastante (come riconosciuto dalle stesse sentenze prima citate nonché da Cass., 8 maggio 1980 n. 3035, in Arch. civ. 1980, 947: «In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, il desiderio legittimo del genitore di ricevere affetto da parte del figlio, in tanto può essere preso in considerazione, in quanto da parte del genitore stesso vi sia un effettivo impegno a prendersi cura del bambino, dal momento che l'interesse dei genitori non è ignorato dalla legge, ma dev'essere sacrificato qualora sia in contrasto con quello del minore». Nello stesso senso cfr. Cass., 3066/1977; 4882/1977; 5051/1977; 2047/1978; 2788/1980 ecc.). Può conclusivamente affermarsi che non vi sono diritti inviolabili o intangibili della famiglia a crescere i figli (cfr. Cass., 3420/1974, 11/1972), ma che l'unico diritto assoluto ed inviolabile è quello del minore all'educazione in una propria idonea famiglia, che gli assicuri il pieno sviluppo della personalità; onde, in caso di incapacità dei genitori (art. 30 Cost.), il minore ha il diritto inviolabile ad una propria idonea famiglia sostitutiva, che gli assicuri un'effettiva, adeguata educazione. Il minore va, quindi, educato, anzitutto e preferibilmente, nella propria famiglia biologica; e, in caso di incapacità o inidoneità dei genitori, in un'idonea famiglia degli affetti.

Costituisce pure *ius receptum* che il minore che versa in un'oggettiva situazione di abbandono o di mancanza di adeguate cure parentali deve essere prontamente inserito in un'idonea famiglia degli affetti scelta dal tribunale per i minorenni; che il tribunale per i minorenni deve adottare ogni provvedimento provvisorio ed urgente per porre fine alla pregiudizievole situazione di abbandono (Cass., 4 agosto 1977, n. 3464); che la posizione del minore abbandonato va accertata con tempestiva chiarezza e certezza (Cass., 22 giugno 1981, n. 4068); che il tribunale, quando è configurabile una situazione di abbandono, deve subito aprire la procedura e dichiarare l'adozzabilità, non avendo alcun potere discrezionale (cfr. Cass., 13 maggio 1983, n. 3298); che la procedura adozionale deve essere sollecitamente definita, in quanto «tutto il sistema dell'adozione speciale si ispira alla finalità di raggiungere nel più breve tempo la certezza del nuovo *status* del minore, inserendolo definitivamente, per il suo esclusivo interesse, nella nuova famiglia» (così Cass., 22 luglio 1980, n. 4787); che il tribunale per i minorenni ha la competenza esclusiva a scegliere, per il minore in stato di abbandono, la famiglia più idonea a soddisfare le sue esigenze (cfr. trib. min. Ancona, 17 giugno 1973, in Giur. merito 1975, n. 369: «Qualora il minore non riceva un'adeguata educazione né dai genitori né dai parenti tenuti per legge agli alimenti, spetta unicamente al tribunale per i minorenni tutelare il diritto all'educazione del minore collocando quest'ultimo presso una famiglia anche pedagogicamente idonea»; Cass., 13 gennaio 1978, n. 156, in Foro it. 1978, I, n. 306: «Quando i genitori ed i parenti tenuti agli alimenti non possono o non vogliono allevare personalmente il minore, rientra nella competenza esclusiva del tribunale per i minorenni scegliere un'idonea famiglia, sostitutiva di quella biologica, nella quale inserire il minore.

E nessuno può sostituirsi al tribunale per i minorenni in questo compito a garanzia d'un fondamentale diritto della personalità del minore»; che l'affidamento privato o negoziale e definitivo del minore ad estranei a scopo adottivo integra di per sé l'abbandono (cfr. Cass., 7 marzo 1977, n. 941: «I genitori non sono arbitri di trasferire ad altri il loro potere-dovere educativo e, se lo fanno, possono dar luogo ad una situazione di abbandono; il legislatore, infatti, ha voluto che sia il giudice e non il genitore a vagliare l'idoneità della nuova famiglia e che al minore sia assicurata la piena tranquillità del focolare con il farlo entrare a tutti gli effetti a far parte della nuova

famiglia»; trib. min. di Venezia 7 gennaio 1972, in Giur. it. 1973, I, 2, 93; tribunale min. di Milano 22 dicembre 1972, in Giust. civ. 1972, I, 534; trib. min. di Ancona 15 giugno 1973, in Giur. Merito 1975, I, 372; Cass., 13 gennaio 1978, n. 156: «L'uso distorto dal suo fine della potestà parentale non comporta solo la decadenza della potestà medesima, ma più radicalmente può determinare l'interruzione dei rapporti giuridici fra genitore degenere e figlio, e la costituzione vicariante di nuovi rapporti familiari irreversibili.

Il genitore non può consegnare il figlio neonato per l'allevamento a terzi (sia pure in vista di un'adozione ordinaria), perché così procedendo compie un atto che non conviene al minore, sottraendolo al circuito dell'adozione speciale ed affidandolo definitivamente ad altri, la cui idoneità a svolgere funzioni vicarianti viene a dipendere dal suo capriccio o vantaggio, mentre la legge vuole che sia vagliata esclusivamente dal giudice»; e che deve essere ritenuto moralmente inidoneo all'adozione colui che riesca ad ottenere l'affidamento d'un minore evitando il vaglio attitudinale del tribunale per i minorenni (cfr. trib. min. di Roma 1° luglio 1972, Pres. est. Moro, in Giur. Merito 1973, n. 259): «Operano in frode alla legge, e pertanto devono essere valutati negativamente ai fini del giudizio di idoneità all'adozione speciale, i coniugi che riescano ad ottenere l'affidamento di un minore senza sottostare ai controlli dell'autorità giudiziaria»; trib. min. Potenza 23 febbraio 1984, in Dir. fam. 1984, n. 651 ss.).

Occorre evidenziare che la violazione o l'aggiramento della disciplina dell'adozione speciale (mediante il traffico o mercato dei minori o l'affidamento negoziale a terzi o mediante il falso riconoscimento paterno) era diventato un fenomeno tanto diffuso che il legislatore del 1983 avvertì l'esigenza di combattere tale piaga (che vanificava l'intera disciplina dell'adozione) mediante apposite norme (artt. 71 e 74). Il falso riconoscimento paterno, invero, non solo esautorava il tribunale per i minorenni dei suoi poteri, impedendogli l'effettiva valutazione comparativa attitudinale prevista dall'art. 22, legge n. 184/1983, ma danneggia anche le coppie idonee, che, rispettando la legge, attendono pazientemente l'affido preadottivo d'un minore da parte del tribunale per i minorenni; e, soprattutto, vanifica i diritti inviolabili del minore ad una propria idonea famiglia; alla propria identità personale; al suo diritto inviolabile all'autenticità e genuinità del rapporto di filiazione, e cioè ad intrattenere rapporti parentali con i suoi veri genitori e non con estranei, che si arrogano fraudolentemente diritti genitoriali loro non spettanti.

La fondamentale importanza del diritto inviolabile del minore alla propria identità biologica, personale, familiare e sociale, è testimoniata dal fatto che tale diritto, tutelato dall'art. 2, Cost., è stato concretamente attuato dalla disciplina degli artt. 263 e 264 c.c., la cui *ratio* è quella di proteggere l'interesse del minore a non essere considerato figlio di colui che ne è il vero genitore biologico. E tale tutela (costituzionale ed ordinaria) esce rafforzata dalla previsione del reato di alterazione di stato, p. e p. dall'art. 576, secondo comma, c.p., che commina la pena da cinque a quindici anni di reclusione a «chiunque, nella formazione di un atto di nascita, alteri lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità».

Da tali premesse discende logicamente la conseguenza che l'autore del falso riconoscimento non dovrebbe avere alcun rapporto con il minore da lui falsamente riconosciuto come proprio figlio naturale, il quale dovrebbe essere allontanato subito dal sedicente padre (per impedire che consolidi con lo stesso profondi legami affettivi poi non recidibili senza traumi) ed essergli riaffidato solo dopo che sarà stata provata la veridicità del riconoscimento.

Ed invece avviene l'opposto, perché, tranne alcune voci contrarie, l'orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza afferma che in caso di sospetto falso riconoscimento il tribunale per i minorenni può soltanto nominare al minore un curatore speciale per la proposizione dell'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (a norma dell'art. 264, secondo comma, c.c.) ma non può, dopo tale nomina, compiere altri accertamenti (tra i quali le prove ematologiche o del D.N.A.) o adottare a tutela del minore provvedimenti urgenti (apertura della procedura di adottabilità; provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 10, legge n. 184/1983 ecc.), che può disporre solo dopo che la falsità del riconoscimento sia stata accertata in maniera definitiva (onde *medio tempore* il minore deve essere affidato al sedicente padre), in quanto ogni altro accertamento e provvedimento da parte del tribunale per i minorenni dovrebbe essere necessariamente sospeso, ai sensi dell'art. 295, c.p.c., giacché tra l'accertamento definitivo della falsità in sede civile e penale ed i provvedimenti di competenza del tribunale per i minorenni vi sarebbe una necessaria pregiudizialità logico-giuridica (cfr., in tal senso, Corte appello, Palermo 10 febbraio 1984, in Dir. fam. 1984, n. 111; Corte appello, Catania sez. min. 18 dicembre 1984, ivi, 1986, n. 555: «Sino all'esito definitivo del giudizio di impugnazione del riconoscimento, per difetto di veridicità, del figlio minore, lo stato del figlio naturale scaturente dalle risultanze formali dello stato civile non può essere modificato, né messo in discussione, con la conseguenza che il tribunale per i minorenni, ove abbia a dubitare della veridicità del riconoscimento, può nominare un curatore speciale al fine di impugnarlo, ma non può dichiarare lo stato di adottabilità del minore»; Cass., 12 ottobre 1987, n. 7527; Pres. Vela; rel. Vercel-

lone; p.m. Lo Cascio (diff.): «L'art. 74 della legge n. 184/1983 attribuisce al tribunale per i minorenni il potere di nominare un curatore speciale per impugnare il riconoscimento del figlio naturale sospetto di falsità per difetto di veridicità, ma non anche quello di accertare la non veridicità del riconoscimento stesso, essendo tale accertamento di competenza del tribunale ordinario. Non può, pertanto, il tribunale per i minorenni pervenire alla dichiarazione di adottabilità di un minore, che sia adeguatamente assistito da colui che l'ha riconosciuto, sulla base di un proprio accertamento incidentale della non veridicità di quel riconoscimento»).

Tale tesi sembra non trovare conforto nella disciplina della legge n. 184/1983.

Ed invero, mentre l'art. 74, primo comma, della legge n. 184 stabilisce che «il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento», invece il secondo comma dello stesso art. 74 non sembra far corrispondere a tale ampio potere di indagini (peraltro irragionevolmente limitato all'ipotesi che il minore non sia stato riconosciuto da entrambi i genitori, perché, altrimenti, cessa anche il potere di indagini del tribunale per i minorenni) un altrettanto ampio potere di interventi del tribunale per i minorenni, in quanto esso si limita a disporre che, in caso di sospetto falso riconoscimento, il tribunale per i minorenni «assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'art. 264, secondo comma, del giudice civile».

L'interpretazione letterale di tale norma induce a ritenere che, accertato il falso riconoscimento, il tribunale per i minorenni debba limitarsi alla nomina del curatore per l'impugnazione del falso riconoscimento e non abbia altri poteri. Tale conclusione esce rafforzata dall'esame dell'art. 71 della legge n. 184, che recita: «Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere di definitività un minore (ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato), è punito con la reclusione da uno a tre anni (art. 71, comma 1).

«Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa potestà e l'apertura della procedura di adottabilità ...» (art. 71, comma 3).

«La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare» (art. 71, comma 5).

Dall'esame di tali norme (in relazione agli artt. 264, secondo comma, c.c., 295, c.p.c., art. 8, legge n. 184/1983, 1, legge n. 184, 567, c.p.) sembra dedursi che il tribunale per i minorenni, nominato il curatore, non abbia altri poteri e non possa aprire neppure la procedura di adottabilità o adottare provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela del minore (ex art. 10, legge n. 184), perché solo la condanna del genitore comporta l'apertura della procedura di adottabilità. Inoltre, mentre prima della novella n. 184/1983 era insegnamento pacifico che il mero affidamento negoziale e definitivo d'un minore a terzi a scopo adottivo integrava l'abbandono e che colui che riusciva ad ottenere l'affidamento d'un minore privatamente aggirando la disciplina dell'adozione doveva ritenersi moralmente inidoneo all'adozione, dalla lettera dell'art. 71, comma 5, sembra dedursi che solo la condanna per tale affidamento (condanna che richiede la difficile o quasi impossibile prova della dazione o promessa di denaro o altra utilità al genitore) può comportare la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi.

Ma la disciplina che risulta dal combinato disposto degli artt. 71 e 74 della legge n. 184 (che vuole combattere i falsi riconoscimenti paterni ed il mercato o traffico dei minori) interpretata in senso letterale secondo l'orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza, non si sottrae al sospetto di illegittimità costituzionale per violazione dei principi sanciti negli artt. 2, 3, 30 e 31, Cost., rilevandosi illogica, contraddittoria e lesiva dei diritti assoluti ed inviolabili del minore ad una propria idonea famiglia; alla autenticità e genuinità del rapporto di filiazione ed alla stabilità delle relazioni familiari, nonché lesiva del diritto del minore abbandonato al pronto inserimento in un'idonea famiglia adottiva scelta dal tribunale per i minorenni.

Sembra evidente che l'attribuzione al tribunale per i minorenni d'un ampio potere di indagini — finalizzato all'accertamento della falsità del riconoscimento (e tale accertamento dovrebbe essere esteso anche all'ipotesi che entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio) — al quale non corrispondesse o conseguisse un altrettanto ampio potere di interventi del tribunale per i minorenni per contrastare subito e con ogni mezzo (e, *in primis*, allontanando il minore dal sedicente padre e non restituendoglielo se non dopo l'accertamento definitivo della veridicità del riconoscimento) i falsi riconoscimenti, rappresenterebbe un *telum imbelles sine ictu*, poiché il tribunale per i minorenni (se dovesse limitarsi a nominare soltanto il curatore speciale) non avrebbe mezzi per combattere efficacemente i falsi riconoscimenti. È, invero, principio ripetutamente affermato che la discrezionalità del

legislatore nello scegliere i criteri di politica legislativa dallo stesso ritenuti più opportuni non impedisce il sindacato di legittimità da parte di codesta Corte quando la disciplina giuridica in concreto adottata si riveli — come nella specie — manifestamente illogica ed irragionevole.

Giova ribadire che, seguendo l'orientamento prevalente, la lotta ai falsi riconoscimenti diventa illusoria, impossibile e persa in partenza; che, anzi, tale orientamento addirittura costituisce un incentivo a violare la legge sull'adozione ed a compiere falsi riconoscimenti (in quanto l'autore del falso riconoscimento, anziché essere punito, viene premiato facendogli conseguire il profitto del reato) e che, soprattutto, viene negato al minore il diritto inviolabile a crescere nella sua vera famiglia; a conoscere le proprie «radici» e ad evitare che estranei si arroghino maliziosamente e fraudolentemente diritti loro non spettanti se non mediante la violazione della legge.

Seguendo l'orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza e l'interpretazione letterale del combinato disposto degli artt. 71 e 74 della legge n. 184 in relazione agli artt. 264, secondo comma, c.c.; 295, c.p.c.; 1 e 8 legge n. 184/1983; 567, c.p., tale disciplina si rivela illogica e contraddittoria, perché, mentre, da un lato, essa ha dichiarato intento di voler combattere i falsi riconoscimenti paterni per garantire al minore il diritto inviolabile ad un'ideale famiglia e l'autenticità del rapporto di filiazione; dall'altro, limitando, nell'art. 74, secondo comma, l'azione del tribunale per i minorenni alla nomina d'un curatore speciale e non prevedendo, altresì, il potere del tribunale per i minorenni di compiere qualsiasi opportuno accertamento e di adottare ogni provvedimento provvisorio ed urgente a tutela del minore (ma, anzi prevedendo l'apertura della procedura di adottabilità solo dopo la condanna del genitore per l'illecito affidamento), in effetti frustra la lotta ai falsi riconoscimenti, sancisce una sostanziale impunità di fatto per l'autore del falso riconoscimento (essendo sommamente arduo raggiungere la prova della dazione o della promessa di denaro o altra utilità al genitore e spesso difficile la prova del dolo nel reato di cui all'art. 567, c.p.) ed agevola e fa proliferare incontrollatamente il traffico o mercato dei minori o il falso riconoscimento (che pure, a parole, dice di voler combattere). La disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 71 e 74, legge n. 184, interpretata letteralmente nel senso propugnato dalla prevalente dottrina e giurisprudenza, si appalesa vana e priva di qualsiasi concretezza, in quanto, se il tribunale per i minorenni non avesse altri poteri (oltre alla nomina del curatore speciale per la proposizione dell'azione di cui all'art. 264, secondo comma, c.c.) e non potesse compiere altri accertamenti o adottare subito tutti i provvedimenti urgenti a tutela del minore, ma dovesse attendere l'esito definitivo del giudizio sulla falsità o meno del riconoscimento, la lotta ai falsi riconoscimenti sarebbe persa in partenza e le norme di cui al combinato disposto degli artt. 71 e 74, legge n. 184, si rivelerebbero del tutto inutili.

È evidente, invero, che, se per attivare i doverosi poteri di intervento del tribunale per i minorenni dovesse attendersi l'esito definitivo del giudizio civile o penale sulla falsità del riconoscimento, l'accertamento definitivo della falsità del riconoscimento (intervenuto a distanza di molti anni, dopo l'esaurimento dei tre gradi di giudizio in sede civile o penale) non servirebbe a nulla, perché la definitività dell'accertamento (richiedendo tempi necessariamente lunghi) favorirebbe il consolidamento di profondi vincoli affettivi tra il minore ed il sedicente padre ed impedirebbe l'allontanamento del falso padre del minore per non causargli traumi per il distacco dagli abusivi affidatari, ai quali verrebbe consentito di inserirlo per sempre nella loro famiglia pur non essendo figlio loro.

La lotta ai falsi riconoscimenti sarebbe, così, frustrata e vanificata e l'autore del falso riconoscimento, anziché punito, verrebbe premiato facendogli conseguire il profitto del reato di alterazione di stato ed il minore, non figlio dal falso padre, sarebbe definitivamente inserito in una famiglia che non è la sua e verrebbe trattato non come persona (titolare di diritti assoluti ed inviolabili), ma come cosa o oggetto di scambio o di mercimonio o di illecite ed ignobili trattative. Perciò la pretesa necessaria pregiudizialità (tra il giudizio sul falso riconoscimento in sede civile e penale e le azioni e gli interventi del tribunale per i minorenni) e la sospensione necessaria degli interventi del tribunale per i minorenni sino all'esito del definitivo accertamento (in sede civile e penale) della falsità del riconoscimento appaiono logicamente assurde e moralmente riprovevoli, in quanto, in caso di sospetto falso riconoscimento, dovrebbe essere riconosciuto al tribunale per i minorenni un ampio potere di accertamento e di interventi finalizzati ad impedire che il minore resti nella famiglia del falso padre; che metta radici in una famiglia che probabilmente non è la sua; che consolidi legami affettivi con il falso padre e che, in definitiva, resti per sempre con lui.

La tesi secondo la quale fino all'accertamento definitivo della falsità del riconoscimento, tale riconoscimento non può essere disconosciuto appare illogica dal punto di vista giuridico e moralmente inaccettabile, perché attribuisce irragionevolmente rilevanza alla mera apparenza della genitura e finisce con l'attribuire rilevanza decisiva e definitiva a tale falsa e formale apparenza, che consente al falso padre di tenere per sempre con sé il figlio anche quando, dopo molti anni (occorrenti per pervenire all'accertamento definitivo della falsità o meno del riconoscimento), venga accertata la falsità del riconoscimento.

La paralisi dell'azione del tribunale per i minorenni (verificatasi anche nella specie, perché il decreto del Presidente della Corte ha sospeso la prova ematologica disposta dal tribunale per i minorenni per l'udienza del 9 marzo 1999, alla quale il P. non è comparso, ed ha sospeso l'apertura della procedura di adottabilità) sembra contrastare anche con il dovere imposto dalla p.g. (e anche al giudice), dagli artt. 219, c.p.p., del 1930 e 55, c.p.p. del 1988, di impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori; mentre la tattica dilatoria e temporeggiatrice accolta dal prevalente orientamento finisce con consentire all'autore del falso riconoscimento di assicurarsi il profitto del reato, cioè il minore (oggetto del reato di cui all'art. 567, c.p.), trattato alla stregua di una cosa o merce di scambio.

La pretesa incompetenza del tribunale per i minorenni a disporre accertamenti dopo l'inizio del giudizio civile (*ex artt. 263 e 264, c.c.*) per la ritenuta competenza esclusiva del giudice civile o penale ad accertare la falsità del riconoscimento non considera che l'accertamento del giudice civile o penale è fatto con efficacia del giudicato, mentre l'accertamento del tribunale per i minorenni è svolto *incidenter tantum*, senza efficacia di giudicato ed al solo fine di poter adottare provvedimenti urgenti a tutela del minore contro i falsi riconoscimenti.

Il tribunale per i minorenni dovrebbe, quindi, poter compiere tutti gli accertamenti ritenuti opportuni ad adottare tutti i provvedimenti cautelari a difesa del minore (apertura e definizione del procedimento di adottabilità; adozione di provvedimenti provvisori a tutela del minore, ivi compresi l'allontanamento del minore dal falso padre, il suo affido a coppia idonea scelta dal tribunale per i minorenni, la sospensione del sedicente padre dalla potestà ecc.), poiché solo tali provvedimenti cautelari ed urgenti consentono un'efficace lotta ai falsi riconoscimenti ed impediscono che l'autore del falso riconoscimento, anziché essere punito, venga premiato con il conseguimento del profitto del reato. Soltanto riconoscendo al tribunale per i minorenni il potere di compiere qualsiasi accertamento utile e di adottare tempestivamente ogni provvedimento a tutela del minore senza attendere i tempi lunghi del giudizio civile o penale relativo all'accertamento della paternità si potrebbe evitare il ricorso a codesta onorevole Corte.

Ma, poiché tali interventi sembrano preclusi al tribunale per i minorenni dalle disposizioni censurate, interpretate secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, non resta a questo collegio che sollevare d'ufficio eccezione di illegittimità costituzionale delle predette disposizioni, nei sensi indicati in motivazione. Occorre aggiungere, infine, che la sollevata eccezione di illegittimità costituzionale, oltre ad essere non manifestamente infondata, si appalesa, altresì, rilevante nel presente giudizio, poiché, in caso di dichiarazione della illegittimità costituzionale delle norme censurate, questo tribunale (il cui intervento è stato paralizzato dal decreto del presidente della locale Corte d'appello) potrebbe compiere sollecitamente tutti gli accertamenti (compresa la prova tecnico-scientifica) ritenuti necessari senza attendere i tempi lunghi del giudizio civile di cui agli artt. 263 e 264, c.c., e restituire il bimbo (evitandogli, frattanto, una serie di infiniti, traumatici sballottamenti da una famiglia all'altra) definitivamente al P. (se questi dovesse risultare esserne il padre) oppure proseguire e definire sollecitamente la procedura adozionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 134, Cost.;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva, di ufficio, questione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 71 (primo, terzo e quinto comma) e 74 (primo e secondo comma), della legge n. 184/1983, in relazione agli artt. 264, comma 2, c.c.; 295, c.p.c.; 8, della legge n. 184/1983; 567, c.p., nei sensi indicati nella motivazione, per contrasto con gli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., e con tutti gli altri articoli della Costituzione violati dalla disciplina censurata.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa ed al p.m. in sede nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

L'Aquila, addì 25 marzo 1999.

Il presidente estensore: MANERA

N. 338

*Ordinanza emessa il 7 aprile 1999 dal tribunale dei minorenni di L'Aquila
nel procedimento relativo al minore R.M.*

Filiazione naturale - Riconoscimento di minore - Impugnazione per difetto di veridicità - Dedotta attribuzione della competenza al tribunale ordinario anziché al tribunale per i minorenni - Lamentata possibilità per il tribunale per i minorenni di compiere altri accertamenti o di adottare provvedimenti vigenti a tutela del minore soltanto dopo l'accertamento definitivo della falsità in sede civile o penale - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Contrasto con i principi a tutela della famiglia e dei minori.

(Legge, 4 maggio 1983, n. 184, artt. 71, primo comma, comb. disp., terzo e quinto comma, 74, primo e secondo comma, in relazione al c.c., 264, secondo comma, c.p.c., 295, 1 e 8 c.p., 567, c.c. (disposizioni di attuazione del), 38, primo comma, in relazione al c.c., 269, c.p.c., e 737).

(Cost., artt. 2, 3, 30 e 31).

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento relativo al minore R. M., nato il 27 maggio 1998 in Sulmona.
Letti gli atti;

OSSERVA IN FATTO E DIRITTO

Con decreto in data 27 gennaio 1999 questo tribunale, all'esito delle indagini previste dall'art. 74, legge n. 184/1983, che inducevano a ritenere non veridico il riconoscimento quale figlio naturale del minore R. M. operato da R. M., disponeva l'apertura della procedura di adottabilità, la sospensione della potestà dei genitori; l'allontanamento del piccolo M. dall'abitazione dei coniugi R. ed il suo ricovero nell'istituto «Madre Ester» di Scerne di Pineto; nominava al minore il curatore speciale per la proposizione dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità e disponeva la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Sulmona per l'esercizio dell'azione penale ai sensi degli artt. 333 c.p.p. e 567 c.p.

Con decreto in data 23 febbraio 1999 questo tribunale disponeva l'affidamento provvisorio del minore, in vista di futura adozione, a coppia idonea, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 184/1983. Avviata la procedura di adottabilità, nel corso della stessa veniva contestato l'abbandono del minore ai genitori, i quali negavano di averlo abbandonato e, a specifica domanda, dichiaravano che erano disposti a sottoporsi a prove genetiche, ma soltanto davanti al giudice civile in sede di impugnazione del riconoscimento ai sensi dell'art. 263 c.c., per l'asserita incompetenza del tribunale per i minorenni a compiere accertamenti della paternità, una volta promosso il giudizio di cui all'art. 263 c.c.

Con decreto in data 23 marzo 1999, pronunciato a seguito del reclamo proposto dai genitori del minore in data 1 e 4 febbraio 1999, la sezione minorenni della locale Corte d'appello, in totale riforma del decreto 27 gennaio 1999, disponeva il ripristino dei rapporti tra il minore ed il R. M., al quale affidava il bimbo in attesa dell'esito della impugnazione della veridicità del riconoscimento, sull'assunto che nella specie trattavasi di una mera ipotesi di non veridicità del riconoscimento; che non era configurabile uno stato di abbandono e che questo tribunale avrebbe dovuto, per logica, attendere l'esito del giudizio di impugnazione del riconoscimento prima di poter aprire la procedura di adottabilità.

Con istanza in data 6 aprile 1999 il R. chiedeva a questo tribunale di ottemperare al predetto decreto della Corte mediante la riconsegna immediata del minore all'istante o di indicargli le generalità della famiglia affidataria. Chiesto il parere del P.M.M., questi in data odierna chiedeva il rigetto delle istanze del R. ed instava perché questo tribunale sollevasse la stessa questione di illegittimità costituzionale sollevata d'ufficio in una procedura analoga. Il tribunale deliberava in merito nella camera di consiglio del 7 aprile 1999, nella quale sollevava questione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 74, commi primo e secondo, legge n. 184/1983; dell'art. 71, commi 1, 3 e 5 legge n. 184/1983; e dell'art. 38, comma primo, D.A.C.C. (come sostituito dall'art. 68, legge n. 184/1983) in relazione agli artt. 269 c.c. e 737 ss. c.p.c., nella parte in cui tale art. 38, in maniera illogica e contraddittoria, non ha attribuito al tribunale per i minorenni anche la competenza ad accertare la falsità del riconoscimento del minore, mentre ha attribuito al tribunale per i minorenni la competenza a

dichiarare giudizialmente la paternità in caso di minori (e cioè una vera azione di stato). Secondo il prevalente e quasi pacifico orientamento dottrinario e giurisprudenziale, l'attribuzione al tribunale per i minorenni della competenza in tema di provvedimenti *ex artt.* 264 c.c., come risulta anche dall'art. 74, secondo comma, legge n. 184/1983, è limitata alla nomina del curatore speciale, laddove il giudizio di impugnazione vero e proprio è devoluto alla cognizione del tribunale ordinario (cfr. Cass. 21 ottobre 1987, n. 7760); risultando, così, l'azione *de qua* irragionevolmente spezzata in due tronconi o fasi, con conseguenze deleterie.

Ritiene il Collegio di dovere, anzitutto, evidenziare che il decreto della Corte aquilana ha paralizzato qualsiasi intervento di questo tribunale, perché, riformando totalmente il decreto di questo tribunale in data 27 gennaio 1999, ha sospeso l'apertura della procedura di adottabilità (che, quale doveroso atto di mero impulso processuale, non poteva essere sospeso) ed ha impedito altresì che questo tribunale potesse nominare un C.T.U. per l'accertamento incidentale della genitura nel corso della procedura di adottabilità. Inoltre tale decreto ha dato per scontato che i provvedimenti adottati da questo tribunale ai sensi dell'art. 10, legge n. 184/1983 siano reclamabili, mentre, secondo un consistente filone interpretativo, tali provvedimenti, per la loro natura cautelare, interinale e provvisoria, non sono reclamabili, in quanto il reclamo al giudice di secondo grado è ammesso solo contro i provvedimenti che concludono in tutto o in parte l'attività del primo giudice (cfr. artt. 278, 279 e 340 c.p.c.) (cfr., in tal senso, trib. min. Roma 1° luglio 1986, in *Dir. fam.* 1986, 1121; sez. min. app. Roma 20 giugno 1986, in *Giust. civ.* 1987, 672; sez. min. app. Palermo 31 ottobre 1991, in *Dir. fam.* 1992, 659; Cass. 7 giugno 1985, n. 3403).

Ciò premesso, rileva il Collegio che costituiscono principi pacifici, ripetutamente affermati e comunemente accolti, quelli secondo i quali ogni minore ha diritto al nome (prenome e cognome: art. 6 c.c.) come segno distintivo della propria persona (prenome) e di appartenenza ad una propria famiglia (cognome). Il nome è un diritto assoluto ed inviolabile di ogni persona (l'art. 22 della Costituzione dice che nessuno può essere privato ... del nome per motivi politici), perché è un elemento essenziale della propria personalità, della propria identità personale (senza la quale nessuno può intrattenere relazioni personali e sociali) e dell'appartenenza ad una propria famiglia, strumento essenziale dello sviluppo della personalità. L'art. 2 della Costituzione sancisce espressamente che la personalità dell'individuo si sviluppa e svolge in una formazione sociale (e, anzitutto, nella propria famiglia), poiché l'uomo (secondo una celebre definizione) è un animale politico, e cioè un essere socievole, che vive e si sviluppa non da solo, ma integrato nella comunità familiare e sociale.

Ogni uomo appartiene ad una famiglia ed ha il diritto di conoscere le sue «radici», i suoi legami con la famiglia biologica (o di sangue), le persone dalle quali ha ricevuto la vita (è noto il problema, molto controverso e non ancora risolto, del diritto o meno del minore adottato a conoscere le sue «radici»).

È pure affermazione pacifica che ogni minore ha il diritto di vivere nell'ambito della propria famiglia. A tal riguardo va ricordato che l'art. 1 della legge n. 184/1983 ha solennemente proclamato tale diritto, affermando: «Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia». È stato opportunamente rilevato che, mentre prima della legge n. 184/1983 non esisteva nel nostro ordinamento un vero diritto del minore di essere educato dai genitori, in quanto l'art. 147 c.c. prevedeva l'obbligazione dei genitori di allevare i figli, invece con la legge n. 184 del 1983 vi è stato un capovolgimento di prospettiva, nel senso che è stato conosciuto un vero diritto soggettivo perfetto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia. Si è detto che l'art. 1 cit. riconosce al minore due diritti: il diritto all'educazione (intesa non nel ristretto senso di ammaestramento, ma nell'accezione più ampia di complesso di condizioni che favoriscano il pieno sviluppo della personalità) ed il diritto ad una propria famiglia, ossia ad un ambiente sereno ed accogliente (*foyer stable et harmonieux*) che favorisca il pieno sviluppo della sua personalità.

È pure affermazione ricorrente che i diritti del minore all'educazione e ad una propria famiglia sono diritti assoluti ed inviolabili, che trovano il fondamento e la matrice in varie norme della Costituzione (artt. 2, 3, 29, 30, 31 Cost.) (cfr. Corte app. Torino 20 luglio 1979, in *Dir. fam.* 1980, 731), in quanto il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2, Cost.) costituisce un diritto inviolabile dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.).

Si è osservato che gli artt. 29 e 30 della Costituzione considerano la famiglia come luogo privilegiato di formazione della personalità del minore; e che nel nostro ordinamento giuridico la famiglia biologica continua ad avere una considerazione preferenziale in ordine all'educazione della prole per la presunzione che i diritti del minore ricevano una migliore attuazione nell'ambito della famiglia di origine (cfr. Cass. n. 3420/74; n. 3425/74). Ma si è anche precisato che la famiglia è tutelata non in sé, ma quale strumento dello sviluppo della personalità dei suoi membri e che tale tutela è indiretta e mediata, mentre la tutela diretta è accordata al pieno sviluppo della personalità dei suoi membri, con la conseguenza che la tutela riconosciuta alla famiglia deve cessare quando la

stessa non garantisca o promuova lo sviluppo della personalità dei suoi membri. L'art. 30 della Costituzione, infatti, dispone: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti».

I «diritti» dei genitori di educare i figli non sono veri diritti soggettivi perfetti, ma potestà (poteri-doveri), che trovano la propria fonte esclusivamente nell'adempimento dei relativi doveri (cfr. Cass. 8 novembre 1974, n. 3420: «Alla stregua del fondamentale principio di tutela della persona umana e dei suoi diritti inviolabili, il nucleo familiare, fondato o meno sul sangue, viene tutelato dall'ordinamento giuridico nella misura in cui appare rispondente alla sua fondamentale funzione di assicurare lo sviluppo della personalità»). Pertanto, mentre va ricordato che la Suprema Corte (cfr. Cass., 7 novembre 1983, n. 6564; Cass., 15 novembre 1985, n. 5607; Cass., 29 novembre 1985, n. 5952; Cass., 2 aprile 1986, n. 2234; Cass., 20 giugno 1986, n. 4110; Cass., 16 settembre 1986, n. 5619; Cass., 3 ottobre 1986, n. 5852; Cass., 13 gennaio 1988, n. 180; Cass., 9 aprile 1988, n. 2811 e numerose conformi) ha ribadito che nella nuova disciplina dell'adozione, mentre resta fermo il principio della netta prevalenza da accordare all'interesse del minore, viene accentuata l'esigenza di assicurarne, in difetto di specifiche ragioni ostative, la crescita e lo sviluppo nella famiglia di origine, considerata quale ambiente naturale, e almeno tendenzialmente, come migliore ambiente di crescita del minore stesso; non va dimenticato che l'interesse del minore è definito prioritario ed esclusivo dalla legge e che esso è prevalente su qualsiasi altro interesse con lo stesso contrastante (come riconosciuto dalle stesse sentenze prima citate nonché da Cass. 8 maggio 1980, n. 3035, in Arch. civ. 1980, 947: «In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, il desiderio legittimo del genitore di ricevere affetto da parte del figlio, in tanto può essere preso in considerazione, in quanto da parte del genitore stesso vi sia un effettivo impegno a prendersi cura del bambino, dal momento che l'interesse dei genitori non è ignorato dalla legge, ma dev'essere sacrificato qualora sia in contrasto con quello del minore».

Nello stesso senso cfr. Cass., n. 3066/77; n. 4882/77; n. 5051/77; n. 2047/78; n. 2788/1980 ecc.).

Può conclusivamente affermarsi che non vi sono diritti inviolabili o intangibili della famiglia a crescere i figli (cfr. Cass., n. 3420/74; n. 11/72), ma che l'unico diritto assoluto ed inviolabile è quello del minore all'educazione in una propria idonea famiglia, che gli assicuri il pieno sviluppo della personalità; onde, in caso di incapacità dei genitori (art. 30 Cost.), il minore ha il diritto inviolabile ad una propria idonea famiglia sostitutiva, che gli assicuri un'effettiva, adeguata educazione. Il minore va, quindi, educato, anzitutto e preferibilmente, nella propria famiglia biologica; e, in caso di incapacità o inidoneità dei genitori, in un'idonea famiglia degli affetti.

Costituisce pure *ius receptum* che il minore che versa in un'oggettiva situazione di abbandono o di mancanza di adeguate cure parentali deve essere prontamente inserito in un'idonea famiglia degli affetti scelta dal tribunale per i minorenni; che il tribunale per i minorenni deve adottare ogni provvedimento provvisorio ed urgente per porre fine alla pregiudizievole situazione di abbandono (Cass., 4 agosto 1977, n. 3464); che la posizione del minore abbandonato va accertata con tempestiva chiarezza e certezza (Cass., 22 giugno 1981, n. 4068); che il tribunale, quando è configurabile una situazione di abbandono, deve subito aprire la procedura e dichiarare l'adozione, non avendo alcun potere discrezionale (cfr. Cass., 13 maggio 1983, n. 3298); che la procedura adozionale deve essere sollecitamente definita, in quanto «tutto il sistema dell'adozione speciale si ispira alla finalità di raggiungere nel più breve tempo la certezza del nuovo *status* del minore, inserendolo definitivamente, per il suo esclusivo interesse, nella nuova famiglia» (così Cass., 22 luglio 1980, n. 4787); che il tribunale per i minorenni ha la competenza esclusiva a scegliere, per il minore in stato di abbandono, la famiglia più idonea a soddisfare le sue esigenze (cfr. trib. min. Ancona 17 giugno 1973, in Giur. merito 1975, 369: «Qualora il minore non riceva un'adeguata educazione né dai genitori né dai parenti tenuti per legge agli alimenti, spetta unicamente al tribunale per i minorenni tutelare il diritto all'educazione del minore collocando quest'ultimo presso una famiglia anche pedagogicamente idonea»; Cass. 13 gennaio 1978, n. 156 in Foro it. 1978, I, 306: «Quando i genitori ed i parenti tenuti agli alimenti non possono o non vogliono allevare personalmente il minore, rientra nella competenza esclusiva del tribunale per i minorenni scegliere un'idonea famiglia, sostitutiva di quella biologica, nella quale inserire il minore.

E nessuno può sostituirsi al tribunale per i minorenni in questo compito a garanzia d'un fondamentale diritto della personalità del minore»; che l'affidamento privato o negoziale e definitivo del minore ad estranei a scopo adottivo integra di per sé l'abbandono (cfr. Cass., 7 marzo 1977, n. 941: «I genitori non sono arbitri di trasferire ad altri il loro potere-dovere educativo e, se lo fanno, possono dar luogo ad una situazione di abbandono; il legislatore, infatti, ha voluto che sia il giudice e non il genitore a vagliare l'idoneità della nuova famiglia e che al minore sia assicurata la piena tranquillità del focolare con il farlo entrare a tutti gli effetti a far parte della nuova famiglia»; trib. min. di Venezia 7 gennaio 1972, in Giur. it. 1973, I, 2, 93; tribunale min. di Milano 22 dicembre 1972, in Giust. civ. 1972, I, 534; trib. min. di Ancona 15 giugno 1973, in Giur. merito 1975, I, 372; Cass. 13 gennaio 1978, n. 156: «L'uso distorto dal suo fine della potestà parentale non comporta solo la decadenza dalla potestà medesima, ma più radicalmente può determinare l'interruzione dei rapporti giuridici fra genitore degenere e

figlio, e la costituzione vicariante di nuovi rapporti familiari irreversibili ... Il genitore non può consegnare il figlio neonato per l'allevamento a terzi (sia pure in vista di un'adozione ordinaria), perché così procedendo compie un atto che non conviene al minore, sottraendolo al circuito dell'adozione speciale ed affidandolo definitivamente ad altri, la cui idoneità a svolgere funzioni vicarianti viene a dipendere dal suo capriccio o vantaggio, mentre la legge vuole che sia vagliata esclusivamente dal giudice»; e che deve essere ritenuto moralmente inidoneo all'adozione colui che riesca ad ottenere l'affidamento d'un minore evitando il vaglio attitudinale del tribunale per i minorenni (cfr. trib. min. di Roma 1° luglio 1972, pres. est. Moro, in Giur. merito 1973, 259: «Operano in frode alla legge, e pertanto devono essere valutati negativamente ai fini del giudizio di idoneità all'adozione speciale, i coniugi che riescano ad ottenere l'affidamento di un minore senza sottostare ai controlli dell'autorità giudiziaria»; trib. min. Potenza 23 febbraio 1984, in Dir. fam. 1984, 660: «La falsità del riconoscimento evidenzia l'inidoneità dei coniugi all'adempimento della funzione genitoriale, apparendo essi privi di qualità necessarie, quali l'attitudine alla ripulsa dei mezzi illeciti, un corretto senso del giusto e dell'ingiusto, la capacità di rispettare le regole della civile convivenza e quindi di non ricorrere per la soddisfazione dei propri bisogni alla sopraffazione ed alla frode, un normale senso civico, senza le quali non si concorrerebbe validamente alla formazione di coloro cui la funzione educatrice è indirizzata»).

Occorre evidenziare che la violazione o l'aggiramento della disciplina dell'adozione speciale (mediante il traffico o mercato dei minori o l'affidamento negoziale a terzi o mediante il falso riconoscimento paterno) era diventato un fenomeno tanto diffuso che il legislatore del 1983 avvertì l'esigenza di combattere tale piaga (che vanificava l'intera disciplina dell'adozione) mediante apposite norme (artt. 71 e 74). Il falso riconoscimento paterno, invero, non solo esautorava il tribunale per i minorenni dei suoi poteri, impedendogli l'effettiva valutazione comparativa attitudinale prevista dall'art. 22, legge n. 184/1983, ma danneggia anche le coppie idonee, che, rispettando la legge, attendono pazientemente l'affido preadottivo d'un minore da parte del tribunale per i minorenni; e, soprattutto, vanifica i diritti inviolabili del minore ad una propria idonea famiglia; alla propria identità personale; al suo diritto inviolabile all'autenticità e genuinità del rapporto di filiazione, e cioè ad intrattenere rapporti parentali con i suoi veri genitori e non con estranei, che si arrogano fraudolentemente diritti genitoriali loro non spettanti.

Tutti sanno che i minori in stato di abbandono o adottabili sono molto pochi rispetto al gran numero di domande di adozione e che ciò favorisce il ricorso all'adozione internazionale. Ma, se i minori che il tribunale per i minorenni può dare in adozione sono pochi, ciò lo si deve anche alle manovre illecite (tra le quali i falsi riconoscimenti) con le quali molte persone si impossessano abusivamente dei minori (rifiutati dai genitori) in aperta violazione della normativa sull'adozione e senza alcun rispetto per la persona del minore, trattato alla stregua di un oggetto o di una merce di scambio. Giustamente il p.m.m. ha evidenziato che la «strada tracciata dalla Corte» aquilana è dirompente dell'intera impalcatura della legge n. 184/1983 e costituisce un preoccupante precedente in materia, essendo evidente che il favorire tali manovre comporta una sostanziale abrogazione della legge sull'adozione, perché ognuno può ritenersi autorizzato ad accaparrarsi liberamente e con ogni mezzo un minore senza osservare le pastoie poste dalla legge n. 184.

La fondamentale importanza del diritto inviolabile del minore alla propria identità biologica, personale, familiare e sociale, è testimoniata dal fatto che tale diritto, tutelato dall'art. 2 Cost., è stato concretamente attuato dalla disciplina degli artt. 263 e 264 c.c., la cui *ratio* è quella di proteggere l'interesse del minore a non essere considerato figlio di colui che non ne è il vero genitore biologico. E tale tutela (costituzionale ed ordinaria) esce rafforzata dalla previsione del reato di alterazione di stato, p. e p. dall'art. 567, comma 2 c.p., che commina la pena da 5 a 15 anni di reclusione a «chiunque, nella formazione di un atto di nascita, alteri lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità».

Da tali premesse discende logicamente la conseguenza che l'autore del falso riconoscimento non dovrebbe avere alcun rapporto con il minore da lui falsamente riconosciuto come proprio figlio naturale, il quale dovrebbe essere allontanato subito dal sedicente padre (per impedire che consolidi con lo stesso profondi legami affettivi poi non recidibili senza traumi) ed essergli riaffidato solo dopo che sarà stata provata la veridicità del riconoscimento.

Ed invece avviene l'opposto, perché, tranne alcune voci contrarie, l'orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza afferma che in caso di sospetto falso riconoscimento il tribunale per i minorenni può soltanto nominare al minore un curatore speciale per la proposizione dell'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (a norma dell'art. 264, comma 2, c.c.) ma non può, dopo tale nomina, compiere altri accertamenti (tra i quali le prove ematologiche o del D.N.A.) o adottare a tutela del minore provvedimenti urgenti (apertura della procedura di adottabilità; provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 10, legge n. 184/1983 ecc.), che può disporre solo dopo che la falsità del riconoscimento sia stata accertata in maniera definitiva (onde *medio tempore* il minore deve essere affidato al sedicente padre), in quanto ogni altro accertamento

e provvedimento da parte del tribunale per i minorenni dovrebbe essere necessariamente sospeso, ai sensi dell'art. 295, c.p.c., giacché tra l'accertamento definitivo della falsità in sede civile e penale ed i provvedimenti di competenza del tribunale per i minorenni vi sarebbe una necessaria pregiudizialità logico-giuridica (cfr., in tal senso, Corte appello Palermo 10 febbraio 1984, in *Dir. fam.* 1984, 111; Corte appello Catania sez. min. 18 dicembre 1984, *ivi*, 1986, 555: «Sino all'esito definitivo del giudizio di impugnazione del riconoscimento, per difetto di veridicità, del figlio minore, lo stato di figlio naturale scaturente dalle risultanze formali dello stato civile non può essere modificato, né messo in discussione, con la conseguenza che il tribunale per i minorenni, ove abbia a dubitare della veridicità del riconoscimento, può nominare un curatore speciale al fine di impugnarlo, ma non può dichiarare lo stato di adottabilità del minore»; Cass., 12 ottobre 1987, n. 7527; Pres. Vela; rel. Vercellone; p.m. Lo Cascio (diff.): «L'art. 74 della legge n. 184 del 1983 attribuisce al tribunale per i minorenni il potere di nominare un curatore speciale per impugnare il riconoscimento del figlio naturale sospetto di falsità per difetto di veridicità, ma non anche quello di accertare la non veridicità del riconoscimento stesso, essendo tale accertamento di competenza del tribunale ordinario. Non può, pertanto, il tribunale per i minorenni pervenire alla dichiarazione di adottabilità di un minore, che sia adeguatamente assistito da colui che l'ha riconosciuto, sulla base di un proprio accertamento incidentale della non veridicità di quel riconoscimento»).

Tale tesi sembra trovare conforto nella disciplina della legge n. 184/1983.

Ed invero, mentre l'art. 74, comma 1, della legge n. 184 stabilisce che «il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento», invece il secondo comma dello stesso art. 74 non sembra far corrispondere a tale ampio potere di indagini (peraltro irragionevolmente limitato all'ipotesi che il minore non sia stato riconosciuto da entrambi i genitori, perché, altrimenti, cessa anche il potere di indagini del tribunale per i minorenni) un altrettanto ampio potere di interventi del tribunale per i minorenni, in quanto esso si limita a disporre che, in caso di sospetto falso riconoscimento, il tribunale per i minorenni «assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'art. 264, secondo comma, del codice civile».

L'interpretazione letterale di tale norma induce a ritenere che, accertato il falso riconoscimento, il tribunale per i minorenni debba limitarsi alla nomina del curatore speciale per l'impugnazione del falso riconoscimento e non abbia altri poteri. Tale conclusione esce rafforzata dall'esame dell'art. 71 della legge n. 184, che recita: «Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere di definitività un minore (ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato), è punito con la reclusione da 1 a 3 anni (art. 71, comma primo).

«Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa potestà e l'apertura della procedura di adottabilità ...» (art. 71, comma terzo).

«La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare» (art. 71, comma quinto).

Dall'esame di tali norme (in relazione agli artt. 264, comma secondo c.c., 295 c.p.c., art. 8, legge n. 184/1983, legge n. 184, 567 c.p.) sembra dedursi che il tribunale per i minorenni, nominato il curatore, non abbia altri poteri e non possa neppure aprire la procedura di adottabilità o adottare provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela del minore (*ex art. 10, legge n. 184*), perché solo la condanna del genitore comporta l'apertura della procedura di adottabilità. Inoltre, mentre prima della novella n. 184/1983 era insegnamento pacifico che il mero affidamento negoziale e definitivo d'un minore a terzi a scopo adottivo integrava l'abbandono e che colui che riusciva ad ottenere l'affidamento d'un minore privatamente aggirando la disciplina dell'adozione doveva ritenersi moralmente inidoneo all'adozione, dalla lettera dell'art. 71, comma 5, sembra dedursi che solo la condanna per tale affidamento (condanna che richiede la difficile o quali impossibile prova della dazione o promessa di denaro o altra utilità al genitore) può comportare la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi. Ma la disciplina che risulta dal combinato disposto degli artt. 71 e 74 della legge n. 184 (che vuole combattere i falsi riconoscimenti paterni ed il mercato o traffico dei minori) interpretata in senso letterale secondo l'orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza, non si sottrae al sospetto di illegittimità costituzionale per violazione dei principi sanciti negli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., rivelandosi illogica, contraddittoria e lesiva dei diritti assoluti ed inviolabili del minore ad una propria idonea famiglia; alla autenticità e genuinità del rapporto di filiazione ed alla stabilità delle relazioni familiari, nonché lesiva del diritto del minore abbandonato al pronto inserimento in un'idonea famiglia adottiva scelta dal tribunale per i minorenni. Sembra evidente che l'attribuzione al tribunale per i minorenni d'un ampio potere di indagini — finalizzato all'accertamento della falsità del riconoscimento (e tale accertamento dovrebbe essere esteso anche all'ipotesi che entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio) — al quale non corrispondesse o conseguisse un altrettanto ampio potere di interventi del tribunale per i minorenni per con-

trastare subito e con ogni mezzo (e, *in primis*, allontanando il minore dal sedicente padre e non restituendoglielo se non dopo l'accertamento definitivo della veridicità del riconoscimento) i falsi riconoscimenti, rappresenterebbe un *telum imbelles sine ictu*, poiché il tribunale per i minorenni (se dovesse limitarsi a nominare soltanto il curatore speciale) non avrebbe mezzi per combattere efficacemente i falsi riconoscimenti. È, invero, principio ripetutamente affermato che la discrezionalità del legislatore nello scegliere i criteri di politica legislativa dallo stesso ritenuti più opportuni non impedisce il sindacato di legittimità da parte di codesta Corte quando la disciplina giuridica in concreto adottata si riveli — come nella specie — manifestamente illogica ed irragionevole.

Giova ribadire che, seguendo l'orientamento prevalente, la lotta ai falsi riconoscimenti diventa illusoria, impossibile e persa in partenza; che, anzi, tale orientamento addirittura costituisce un incentivo a violare la legge sull'adozione ed a compiere falsi riconoscimenti (in quanto l'autore del falso riconoscimento, anziché essere punito, viene premiato facendogli conseguire il profitto del reato) e che, soprattutto, viene negato al minore il diritto inviolabile a crescere nella sua vera famiglia, a conoscere le proprie «radici» e ad evitare che estranei si arroghino maliziosamente e fraudolentemente diritti loro non spettanti se non mediante la violazione della legge.

Seguendo l'orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza e l'interpretazione letterale del combinato disposto degli artt. 71 e 74 della legge n. 184 in relazione agli artt. 264, comma 2, c.c.; 295 c.p.c.; 1 e 8 legge n. 184/1983; 567 c.p.; dell'art. 38, comma 1, d.a.c.c. in relazione all'art. 269 c.c. e 737 c.p.c., tale disciplina si rivela illogica e contraddittoria, perché, mentre, da un lato, essa ha il dichiarato intento di voler combattere i falsi riconoscimenti paterni per garantire al minore il diritto inviolabile ad un'ideale famiglia e l'autenticità del rapporto di filiazione; dall'altro, limitando, nell'art. 74, comma 2, l'azione del tribunale per i minorenni alla nomina d'un curatore speciale e non prevedendo, altresì, il potere del tribunale per i minorenni di compiere qualsiasi opportuno accertamento, di adottare ogni provvedimento provvisorio ed urgente a tutela del minore (ma, anzi, prevedendo l'apertura della procedura di adottabilità solo dopo la condanna del genitore per l'illecito affidamento) e di accertare anche la falsità o meno del riconoscimento, in effetti frustra la lotta ai falsi riconoscimenti, sancisce una sostanziale impunità di fatto per l'autore del falso riconoscimento (essendo sommamente arduo raggiungere la prova della dazione o della promessa di denaro o altra utilità al genitore e spesso difficile la prova del dolo nel reato di cui all'art. 567 c.p.) ed agevola e fa proliferare incontrollatamente il traffico o mercato dei minori o il falso riconoscimento (che pure, a parole, dice di voler combattere). La disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 71 e 74 legge n. 184 e 38, comma 1, d.a.c.c., interpretata letteralmente nel senso propugnato dalla prevalente dottrina e giurisprudenza, si appalesa vana e priva di qualsiasi concretezza, in quanto, se il tribunale per i minorenni non avesse altri poteri (oltre alla nomina del curatore speciale per la proposizione dell'azione di cui all'art. 264, comma 2, c.c.) e non potesse compiere altri accertamenti o adottare subito tutti i provvedimenti urgenti a tutela del minore, ma dovesse attendere l'esito definitivo del giudizio sulla falsità o meno del riconoscimento, la lotta ai falsi riconoscimenti sarebbe persa in partenza e le norme di cui al combinato disposto degli artt. 71 e 74, legge n. 184 si rivelerebbero del tutto inutili.

È evidente, invero, che, se per attivare i doverosi poteri di intervento del tribunale per i minorenni dovesse attendersi l'esito definitivo del giudizio civile o penale sulla falsità del riconoscimento, l'accertamento definitivo della falsità del riconoscimento (intervenuto a distanza di molti anni, dopo l'esaurimento dei tre gradi di giudizio in sede civile o penale) non servirebbe a nulla, perché la definitività dell'accertamento (richiedendo tempi necessariamente lunghi) favorirebbe il consolidamento di profondi vincoli affettivi tra il minore ed il sedicente padre ed impedirebbe l'allontanamento dal falso padre del minore per non causargli traumi per il distacco dagli abusivi affidatari, ai quali verrebbe consentito di inserirlo per sempre nella loro famiglia pur non essendo figlio loro.

La lotta ai falsi riconoscimenti sarebbe, così, frustrata e vanificata e l'autore del falso riconoscimento, anziché punito, verrebbe premiato facendogli conseguire il profitto del reato di alterazione di stato ed il minore, non figlio del falso padre, sarebbe definitivamente inserito in una famiglia che non è la sua e verrebbe trattato non come persona (titolare di diritti assoluti ed inviolabili), ma come cosa o oggetto di scambio o di mercimonio o di illecite ed ignobili trattative. Perciò la pretesa necessaria pregiudizialità (tra il giudizio sul falso riconoscimento in sede civile e penale e le azioni e gli interventi del tribunale per i minorenni) e la sospensione necessaria degli interventi del tribunale per i minorenni sino all'esito del definitivo accertamento (in sede civile e penale) della falsità del riconoscimento appaiono logicamente assurde e moralmente riprovevoli, in quanto, in caso di sospetto falso riconoscimento, dovrebbe essere riconosciuto al tribunale per i minorenni un ampio potere di accertamento e di interventi finalizzati ad impedire che il minore resti nella famiglia del falso padre; che metta radici in una famiglia che probabilmente non è la sua; che consolidi legami affettivi con il falso padre e che, in definitiva, resti per sempre con lui.

La tesi secondo la quale fino all'accertamento definitivo della falsità del riconoscimento, tale riconoscimento non può essere disconosciuto appare illogica dal punto di vista giuridico e moralmente inaccettabile, perché attribuisce irragionevolmente rilevanza alla mera apparenza della genitura e finisce con l'attribuire rilevanza decisiva e definitiva a tale falsa e formale apparenza, che consente al falso padre di tenere per sempre con sé il figlio anche quando, dopo molti anni (occorrenti per pervenire all'accertamento definitivo della falsità o meno del riconoscimento), venga accertata la falsità del riconoscimento. La frantumazione di competenze tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario (e cioè la limitazione del tribunale per i minorenni alla nomina del curatore speciale e la mancata attribuzione allo stesso tribunale per i minorenni del potere di accertare la falsità del riconoscimento) rende possibili conflitti di competenza, contrasti di giudicati e la paralisi totale dell'azione del tribunale per i minorenni, mentre l'attribuzione della cognizione dell'intero giudizio al tribunale per i minorenni *ex artt. 263 e 264 c.c.* (nomina del curatore speciale e giudizio di merito relativo alla veridicità o falsità del riconoscimento) avrebbe evitato gli inconvenienti lamentati e, soprattutto, avrebbe consentito al tribunale per i minorenni di accertare in tempi brevi, mediante l'utilizzazione del rito camerale contenzioso, la veridicità o falsità del riconoscimento senza attendere i tempi lunghi del rito civile contenzioso; senza sbalottare il minore da una famiglia all'altra e senza permettere che lo stesso minore resti nella famiglia del sedicente padre consolidando profondi legami affettivi con lui.

La frantumazione dell'azione *de qua* in due tronconi appare illogica sia in sé che, soprattutto, in relazione all'azione di cui all'art. 269 c.c., attribuita, in caso di minori, alla competenza del tribunale per i minorenni (sia per quanto riguarda l'aminissibilità dell'azione ai cui all'art. 274 c.c. che per quanto concerne il giudizio di merito).

Non si riesce a capire per qual motivo l'art. 38, comma 1, d.a.c.c. (come sostituito dall'art. 68, legge n. 184) abbia attribuito al tribunale per i minorenni la cognizione di una vera azione di stato, e cioè la competenza in tema di dichiarazione giudiziale della paternità, in caso di minori, in entrambe le sue fasi (ammissibilità e giudizio di merito) e non abbia, invece, senza una plausibile ragione, devoluto al tribunale per i minorenni la cognizione dell'intero giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (pur avendo attribuito al tribunale per i minorenni penetranti poteri di indagine previsti dall'art. 74, al quale non conseguono altrettanti ampi poteri di intervento), ma abbia spezzato tale azione in due tronconi, il primo (nomina del curatore *ex art. 264 c.c.*) attribuito alla competenza del tribunale per i minorenni, ed il secondo (giudizio di merito *ex art. 263 c.c.*) devoluto alla competenza del tribunale ordinario; laddove l'attribuzione dell'intero giudizio al tribunale per i minorenni (*ex artt. 263 e 264 c.c.*) avrebbe rappresentato un'efficace e seria lotta ai falsi riconoscimenti; lotta che risulta indebolita e vanificata da tale frantumazione della competenza.

La paralisi dell'azione del tribunale per i minorenni (verificatasi anche nella specie, perché il decreto della Corte ha sospeso l'apertura della procedura di adottabilità) sembra contrastare anche con il dovere imposto alla p.g. (e anche al giudice), dagli artt. 219 c.p.p. del 1930 e 55 c.p.p. del 1988, di impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori; mentre la tattica dilatoria e temporeggiatrice accolta dal prevalente orientamento finisce con consentire all'autore del falso riconoscimento di assicurarsi il profitto del reato, cioè il minore (oggetto del reato di cui all'art. 567 c.p.), trattato alla stregua di una cosa o merce di scambio.

La pretesa incompetenza del tribunale per i minorenni a disporre accertamenti dopo l'inizio del giudizio civile (*ex artt. 263 e 264 c.c.*) per la ritenuta competenza esclusiva del giudice civile o penale ad accertare la falsità del riconoscimento non considera che l'accertamento del giudice civile o penale è fatto con efficacia del giudicato, mentre l'accertamento del tribunale per i minorenni è svolto *incidenter tantum*, senza efficacia di giudicato ed al solo fine di poter adottare provvedimenti urgenti a tutela del minore contro i falsi riconoscimenti.

Il tribunale per i minorenni dovrebbe, quindi, poter compiere tutti gli accertamenti ritenuti opportuni ed adottare tutti i provvedimenti cautelari a difesa del minore (apertura e definizione del procedimento di adottabilità; adozione di provvedimenti provvisori a tutela del minore, ivi compresi l'allontanamento del minore dal falso padre, il suo affido a coppia idonea scelta dal tribunale per i minorenni, la sospensione del sedicente padre dalla potestà ecc.), poiché solo tali provvedimenti cautelari ed urgenti consentono un'efficace lotta ai falsi riconoscimenti ed impediscono che l'autore del falso riconoscimento, anziché essere punito, venga premiato con il conseguimento del profitto del reato.

Soltanto riconoscendo al tribunale per i minorenni il potere di compiere qualsiasi accertamento utile e di adottare tempestivamente ogni provvedimento a tutela del minore senza attendere i tempi lunghi del giudizio civile o penale relativo all'accertamento della paternità e solo attribuendo al tribunale per i minorenni la competenza ad accertare anche la falsità o meno del riconoscimento ai sensi dell'art. 263 c.c. si potrebbe evitare il ricorso a codesta on.le Corte.

Ma, poiché tali interventi sembrano preclusi al tribunale per i minorenni dalle disposizioni censurate, interpretate secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, non resta a questo collegio che sollevare eccezione di illegittimità costituzionale delle predette disposizioni, nei sensi indicati in motivazione. Occorre aggiungere, infine, che la sollevata eccezione di illegittimità costituzionale, oltre ad essere non manifestamente infondata, si appalesa, altresì, rilevante nel presente giudizio, poiché, in caso di dichiarazione della illegittimità costituzionale delle norme censurate, questo tribunale (il cui intervento è stato paralizzato dal decreto del Presidente della locale Corte d'appello) potrebbe compiere sollecitamente tutti gli accertamenti (compresa la prova tecnico-scientifica) ritenuti necessari senza attendere i tempi lunghi del giudizio civile di cui agli artt. 263 e 264 c.c. ed accertare altresì la veridicità o meno del riconoscimento *ex art. 263 c.c.* e restituire il bimbo (evitandogli, frattanto, una serie di infiniti, traumatici sbalottamenti da una famiglia all'altra) definitivamente al R. (se questi dovesse risultare esserne il padre) oppure proseguire e definire sollecitamente la procedura adozionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 solleva, di ufficio, questione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 71 (commi 1, 3, 5) e 74 (commi primo e secondo), della legge n. 184/1983, in relazione agli artt. 264, comma 2 c.c.; 295 c.p.c.; 1 e 8 della legge n. 184/1983; 567 c.p.; 38, comma primo, d.a.c.c. in relazione all'art. 269 c.c. e 737 c.p.c., nei sensi indicati nella motivazione, per contrasto con gli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione e con tutti gli altri articoli della Costituzione violati dalla disciplina censurata;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa ed al p.m. in sede nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

L'Aquila, addì 7 aprile 1999

Il presidente estensore: MANERA

99C0582

N. 339

Ordinanza emessa il 31 marzo 1999 dal giudice per le indagini preliminari contro il tribunale di Viterbo nel procedimento penale a carico di Mastrogregori Giuseppina

Reati tributari - Omessa tenuta o conservazione di scritture contabili obbligatorie - Asserita previsione di sanzione amministrativa, non applicabile per il principio di ultrattività delle disposizioni penali delle leggi finanziarie - Lamentata mancata previsione di applicabilità del principio di specialità tra sanzione penale e sanzione amministrativa - Dedotto contrasto con la legge delega.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 3, commi 2 e 3, 29, commi 1, lettera A e 2).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, 53 e 76).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Premesso che a seguito di richiesta di rinvio a giudizio Mastrogregori Giuseppina, in atti generali note doveva rispondere del reato p.e.p. dall'art. 1 della legge n. 516/1982, che la pubblica accusa chiedeva il rinvio a giudizio, laddove la difesa chiedeva il non luogo a procedere con la formula «perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato» atteso il principio di specialità nella riforma delle sanzioni amministrative, di cui all'art. 3, comma 133 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria) e il caso concreto, art. 1, sesto comma, d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, la cui violazione è punita con sanzione amministrativa, e, in subordine la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, in

quanto, i decreti legislativi n. 471 e n. 472 del 18 dicembre 1997, emessi in attuazione della delega e, in particolare il n. 472, risulterebbe incostituzionale nella parte in cui non prevede «l'applicazione della sola disposizione speciale in uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa»;

Tanto premesso;

O S S E R V A

È principio cardine del nostro ordinamento che quando una nuova norma non prevede più come reato un fatto che in precedenza era considerato tale, si applica il principio della retroattività della legge nuova, più favorevole al reo, ma che tale principio non si applica nel caso di legge temporanea, eccezionale (quarto comma dell'art. 2) e finanziaria (art. 20 legge 7 gennaio 1929) e che in tali casi si applicano solo e sempre le disposizioni in vigore nel tempo in cui è stato commesso il fatto.

Tuttavia, già in passato sono state rimesse al vaglio della Corte costituzionale diverse ordinanze sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 citato per sospetto contrasto con gli artt. 3 e 25, secondo comma della Costituzione e già allora la Corte costituzionale sostenne la legittimità della differenza di trattamento sulla «maggiore incisività di tutela dell'interesse dello Stato alla riscossione dei tributi», richiamandosi all'art. 53 della Costituzione.

Orbene, situare questo giudice che la questione debba essere riesaminata dopo l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 133, lett. e), lett. i) e lett. r) (revisione della applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa).

In attuazione della delega, il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 471 e n. 472 del 18 dicembre 1997. Gli artt. 3, comma 2 e 3; l'art. 29, comma 1, lett. a) e comma 2 del citato decreto, e cioè del n. 472 nulla dicono circa il principio di specialità, ancorché espressamente demandato dal legislatore alla lett. e) del comma 133 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, che, in quanto legge-delega, ha comunque valore di legge, idonea ad inserirsi in un principio di successione della norma nel tempo;

Pertanto sembra non manifestamente infondata a prevedere la vigenza attuale della intangibilità del principio sancito dall'art. 20 della legge 7 gennaio 1929 in relazione agli artt. 3, comma 2 e 3, art. 29, comma 1, lett. e) comma 2 del d.l. 18 dicembre 1997, n. 472 con gli artt. 3 e 25, secondo comma, 53 e 76 della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 472/1997 nella parte in cui non prevede «l'applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa»;

Sospende il procedimento in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti non presenti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Viterbo, addì 31 marzo 1999.

Il giudice per le indagini preliminari: MARTINELLI

N. 340

*Ordinanza emessa il 4 giugno 1998 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio
sul ricorso proposto da Cassani Angelo contro la prefettura di Roma*

Circolazione stradale - Soggetto sottoposto a misura di sicurezza personale - Revoca della patente di guida - Mancata previsione di un esame circa la possibile agevolazione nella commissione di reati a causa del possesso della patente - Violazione del principio di eguaglianza - Incidenza sul principio di tutela del lavoro.

(C.d.S., artt. 120, comma 1, comb. disp. e 130, comma 1).

(Cost., artt. 3 e 35).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3376/1995, proposto da Cassani Angelo, rappresentato e difeso dall'avv.to Rocco B. Condoleo ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Roma, via Arezzo, 49;

Contro la prefettura di Roma, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, e domiciliata *ex lege* presso la medesima, in Roma, via dei Portoghesi, 12, per l'annullamento del provvedimento del prefetto della provincia di Roma in data 24 gennaio 1995, di revoca della patente di guida del ricorrente e degli atti connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 4 giugno 1998, il cons. Eugenio Mele;

Nessuno è presente per le parti in causa;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

Il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il prefetto della provincia di Roma ha disposto la revoca della sua patente di guida, in quanto lo stesso era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni tre.

Questi i motivi del ricorso:

1) violazione degli artt. 2, 3 e 35 della Costituzione; in quanto il provvedimento impugnato, impedendo al ricorrente di svolgere la sua attività commerciale, gli elimina ogni fonte di reddito;

2) violazione del combinato disposto degli artt. 219, comma 2, secondo periodo, e 130, comma 1, lett. b) del d.lgs. 30 aprile 1982, n. 285, in quanto lo stesso tribunale penale aveva riconosciuto al ricorrente la libertà di locomozione, in ragione della specifica attività lavorativa esercitata.

L'Amministrazione intimata si costituisce in giudizio e resiste al ricorso, chiedendone la reiezione e rilevando come, in presenza del combinato disposto di cui agli artt. 120 e 130 del codice della strada all'Amministrazione non residuava alcuno spazio discrezionale, dovendo procedere alla revoca della patente di guida.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 4 giugno 1998.

D I R I T T O

Il Collegio ritiene di sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 120 e 130 (in combinato disposto fra loro) del codice della strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, relativamente al comma 1 dello stesso art. 120, nella parte in cui non prevede una valutazione relazionale tra la misura di sicurezza o di prevenzione applicata e l'uso anomalo della patente di guida, per contrasto con gli artt. 3 e 35 della Costituzione.

La rilevanza della questione di costituzionalità relativamente alla fattispecie giurisdizionale portata alla cognizione di questo giudice è evidente: in mancanza di una pronuncia della Corte costituzionale in ordine alla illegittimità costituzionale della norma in questa sede censurata, il provvedimento di revoca della patente di guida nei confronti del ricorrente emanato dal prefetto della provincia di Roma deve ritenersi atto dovuto, per effetto delle disposizioni legislative vigenti e, conseguentemente, il ricorso non potrà che essere rigettato.

Relativamente alla non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale, il Collegio rileva quanto segue.

L'art. 120 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con il quale è stato approvato il nuovo codice della strada, prevede, al primo comma, due distinti tipi di elementi ostativi al possesso dei requisiti morali (da intendersi come moralità pubblica e, perciò, come fatto di apprezzamento sociale) per il rilascio del documento abilitativo alla guida di autoveicoli a motore:

il primo riguarda l'essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ovvero essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, salvo che non intervenga un provvedimento di riabilitazione;

il secondo concerne l'intervenuta condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando si ritenga (e si dimostri) che il possesso della patente di guida possa agevolare il soggetto nel compimento di reati della stessa natura.

Il successivo art. 130 dello stesso codice della strada prevede, poi, al comma 1, punto *b*), la revoca della patente di guida quando il soggetto non sia più in possesso dei requisiti morali di cui al precedente art. 120.

Dal combinato disposto delle due norme, si ricava la potestà prefettizia di procedere alla revoca della patente in tutti i casi in cui si verifichi l'esistenza di una delle due fattispecie prima indicate.

Ora, ritiene il Collegio che, mentre la seconda fattispecie di cui al primo comma dell'art. 120 del codice della strada sia conforme al principio di ragionevolezza, in quanto è fuori discussione che nella comparazione degli interessi pubblici sia prevalente quello relativo alla tutela dell'allarme sociale, quando risulti evidente o comunque abbastanza probabile che un soggetto possa più facilmente compiere reati della stessa natura di quello per il quale è stato già condannato, ciò non sia relativamente alla prima fattispecie del comma uno dello stesso art. 120, o, quanto meno, ciò non sia relativamente ad una parte di essa.

La norma in parola, infatti, dispone la mancanza dei requisiti morali in capo al soggetto interessato automaticamente, per effetto dell'intervento dei provvedimenti di natura cautelare ivi indicati, senza prevedere, come fa invece nella seconda fattispecie, un esame relazionale fra la misura irrogata e la possibilità che il possesso del documento di abilitazione alla guida possa agevolare il compimento di ulteriori reati della stessa (o di altra, più grave) natura.

Se, peraltro, appare ragionevole ipotizzare che i soggetti dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza possano presumibilmente avvalersi della patente di guida per ulteriormente delinquere, a cagione dell'ormai acclarata e irreversibile pericolosità sociale agli stessi attribuita, più difficile ciò si rileva nei confronti dei soggetti irrogatari di misure di sicurezza personali o di misure di prevenzione.

Questi non sono, come è noto, provvedimenti di tipo punitivo, ma rientrano nell'attività *lato sensu* preventiva, e, come tali, non possono dar luogo ad effetti diversi da quelli propri, salvo che non si dimostri che esiste la possibilità di ulteriori facilitazioni delinquenziali a cagione del possesso di particolari abilitazioni (come la patente di guida).

Ora, però, mentre tale nesso di relazionalità esiste per chi è stato condannato ad almeno tre anni di pena detentiva (e quindi per chi ha già commesso un reato), lo stesso non sussiste per chi si trova in una fase anteriore alla commissione di alcun reato.

Il che impinge clamorosamente sia con l'art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento tra soggetti condannati (trattati meglio) e soggetti non ancora condannati (trattati peggio) e con l'art. 35 della stessa carta costituzionale, nella parte in cui, senza obiettive ragioni derivanti da una seria istruttoria, si rende difficoltoso lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Il Collegio ritiene, pertanto, opportuno sospendere il giudizio in corso e trasmettere gli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte di esso in cui non prevede, per i soggetti irrogatari di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, un esame circa la possibilità che il possesso della patente di guida possa agevolarli nella commissione di reati.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 23 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la questione rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina alla segreteria della sezione l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, primo comma, del d.lgs. 30 aprile 1982, n. 285, per contrasto con gli artt. 3 e 35 della Costituzione;

Ordina alla segreteria della sezione che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché notificata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 1998, nella Camera di consiglio.

Il presidente: MASTROCOLA

Il consigliere est.: MELE

99C0584

N. 341

Ordinanza emessa il 9 marzo 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sul ricorso proposto da Pace Giuseppe contro l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento dei pubblici servizi, ivi comprese quelle relative al servizio sanitario nazionale - Mezzi processuali utilizzabili dal giudice amministrativo - Mancata previsione dell'utilizzabilità di tutti i mezzi processuali previsti dal codice di rito per la tutela sommaria dei diritti, con particolare riferimento a quelli di cui al titolo I del libro IV del cod. proc. civ. - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità, buon andamento della p.a. e di tutela giurisdizionale.

(D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33).

(Cost., artt. 3, 97 e 113).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 480/1999 r.g., proposto dal dott. Pace Giuseppe, titolare dell'omonima farmacia con sede in Sciacca (AG), rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Maurizio Timineri, presso il cui studio in Palermo, via Vittorio Emanuele, n. 492, è elettivamente domiciliato;

Contro l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, in persona del legale rapp.te *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Iacono Manno, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Palermo, via Cartagine n. 2, presso la sig.ra Spallino Rosa Mazzola, per la condanna previa emissione di un provvedimento cautelare e di urgenza *ex artt. 669-sexies e 700 c.p.c. e 21 u.c. della legge n. 1034/1971*, con contestuale ingiunzione di pagamento delle forniture di medicinali effettuate dal farmacista ricorrente alla predetta Azienda, *ex art. 186-ter c.p.c. e condanna alle spese ex art. 641 c.p.c. uc.*

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'A.U.S.L. di Agrigento;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il cons. dott. Nicolò Monteleone;

Uditi, all'udienza camerale del 9 marzo 1999, l'avv. S. M. Timineri per il ricorrente e l'avv. G. Iacono Manno per l'A.U.S.L. resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

F A T T O

1. — Con il ricorso in esame, notificato il 2 febbraio 1999 e depositato il giorno 18 successivo, il dott. Pace Giuseppe espone:

A) di essere titolare di farmacia che, in forza dell'Accordo nazionale stipulato con il Servizio sanitario nazionale per la disciplina dei rapporti relativi all'assistenza farmaceutica, ha provveduto ad effettuare, secondo la normativa in vigore, la fornitura relativa ai mesi di ottobre e novembre 1998, come risulta dalle distinte contabili riepilogative, per complessive L. 240.660.347;

B) ai sensi del comma 5 dell'art. 8 del d.P.R. 8 luglio 1998, n. 371, approvativo del regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, il termine ultimo per l'effettiva corresponsione dell'importo relativo alla fornitura dei medicinali, sulla base del documento contabile è fissato, comunque, nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di spedizione delle ricette. Poiché, però, la regione Sicilia, non ha ancora provveduto ad adottare l'accordo regionale richiamato dal d.P.R. n. 371/1998, deve tuttora applicarsi, il precedente d.P.R. n. 94 del 21 febbraio 1989 il quale, all'art. 9 stabilisce che il pagamento delle forniture di cui alle distinte contabili riepilogative, debba avvenire entro il giorno 25 del mese successivo a quello di spedizione delle ricette;

C) nonostante l'odierno ricorrente abbia provveduto a consegnare all'Azienda U.S.L. n. 1 di Agrigento le ricette ed il relativo documento contabile entro il giorno 5 del mese successivo a quello di spedizione, nonché alla formale messa in mora dell'amministrazione resistente, la stessa, ad oggi, non ha provveduto al pagamento dell'importo dovute, violando così le norme dell'accordo collettivo nazionale che, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, regola il rapporto che si è instaurato nell'ambito del Servizio sanitario nazionale con le farmacie aperte al pubblico, che assumono, quindi, la figura ed il ruolo di gestori di un pubblico servizio.

2. — Premesso che, nella fattispecie, si verte in tema di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. b) ed f) d.lgs. n. 80/1998, il ricorrente afferma il proprio diritto al pronto pagamento della complessiva somma di L. 240.660.347, maggiorata degli interessi legali dalla data della formale costituzione in mora a quella di effettivo soddisfo e, comunque, al risarcimento del danno ingiusto conseguente al mancato e/o ritardato pagamento delle somme dovute quale corrispettivo delle forniture di medicinali, effettuate nel periodo considerato come risultanti dalle due «distinte contabili riepilogative mensili» allegate al ricorso.

Premesso, poi, che sussisterebbero fondati motivi di temere un grave ed irreparabile pregiudizio derivante dal tempo occorrente per ottenere la pronuncia di merito sul presente ricorso, il ricorrente chiede che l'adito tribunale assicuri provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, applicando le disposizioni del combinato disposto degli artt. 669-*sexies* e 700 c.p.c.

Assume, inoltre, che ricorrono nella fattispecie, i presupposti e le condizioni previste dall'art. 186-*ter* c.p.c. per l'emissione nei confronti dell'amministrazione intimata di una ordinanza collegiale di ingiunzione di pagamento della distinta contabile riepilogativa prodotta in giudizio, per l'ammontare complessivo di L. 240.660.347, oltre gli interessi moratori al tasso legale maturati e maturandi dalla data di formale costituzione in mora all'effettivo soddisfo nonché le spese del giudizio cautelare.

Secondo il ricorrente, l'applicazione delle superiori disposizioni del codice di procedura civile da parte del giudice amministrativo nella sua composizione collegiale si rende necessaria, per assicurare quella effettività della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 113 della Costituzione (tribunale amministrativo regionale Lazio, sez. I ter, ord.za n. 3444 del 10 dicembre 1998).

3. — Si è costituita in giudizio l'azienda U.S.L. intimata, che, con rituale memoria difensiva, ha contestato la ricevibilità, l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione con ogni conseguente statuzione sulle spese.

In particolare, l'azienda ha osservato e dedotto:

a) il potere cautelare d'urgenza attribuito al giudice ordinario non esiste rispetto a situazioni giuridiche, pur qualificabili come diritti soggettivi, tutelabili avanti il giudice amministrativo o ad altra giurisdizione speciale;

b) il procedimento cautelare di condanna anticipata, così come il procedimento monitorio, non si concilia con il procedimento avanti il t.a.r.;

c) l'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 80/1998 prevede la possibilità di condanna della p.a. al pagamento di una somma determinata solo a seguito del ricorso previsto dall'art. 27, comma 1, del r.d. n. 1054/1924, e nella fase precedente al giudicato prevede la possibilità per il giudice amministrativo di stabilire i criteri in base ai quali la p.a. o il gestore del pubblico servizio devono proporre il pagamento al creditore di una determinata somma di denaro;

Nel merito, l'azienda resistente ha contestato la esigibilità del credito vantato in ricorso alla stregua delle norme contrattuali regionali in vigore e rileva, comunque, che il credito per il mese di ottobre è stato interamente pagato mentre per quello di novembre è stato versato un acconto, per cui residua un credito di L. 65.133.243.

Alla camera di consiglio del 9 marzo 1999, presenti i difensori delle parti — che si sono riportati agli scritti difensivi, insistendo nelle relative conclusioni — la causa è stata posta in decisione.

D I R I T T O

1. — Va preliminarmente ritenuta la giurisdizione di questo tribunale nel giudizio di promosso col ricorso in esame. Ed invero, con l'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 è stata conferita delega al governo per emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti tra l'altro a l'«estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti...». In attuazione di tale delega è stato emanato il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa...»), il cui art. 33, tra l'altro, dispone che:

«1) sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 (ossia per l'energia elettrica il gas e le telecomunicazioni).

2) tali controversie sono, in particolare, quelle: (...) b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi; ... f) riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona e delle controversie in materia di invalidità.»

Nella specie trattasi di controversia patrimoniale inerente ad attività di farmacista convenzionata svolta dalla odierna ricorrente nei mesi di ottobre e novembre 1998 (ossia in epoca successiva all'entrata in vigore del d.lgs. sopra citato) in favore della azienda USL n. 1 di Agrigento; controversia che, all'evidenza, rientra nella previsione normativa surrichiamata e che, allo stato, appare pienamente suffragata dai documenti contabili depositati in atti dalla stessa ricorrente (le due «distinte contabili riepilogative mensili» di cui in narrativa).

2. — Ciò posto, la questione pregiudiziale che si pone è quella dell'ammissibilità dell'istanza formulata dalla ricorrente con riferimento agli artt. 669-*sexies* e 700 c.p.c., nonché all'art. 186-*ter* c.p.c. e quindi alla emissione di una ordinanza collegiale di ingiunzione alla p.a. di pagamento del credito pari a complessive L. 240.660.347, oltre gli interessi moratori al tasso legale maturati e maturandi, nonché le spese del giudizio cautelare. Ciò in relazione ad un irreparabile pregiudizio derivante dal lungo tempo occorrente per ottenere la pronuncia di merito.

Secondo il ricorrente l'applicazione delle superiori disposizioni del codice di rito da parte del giudice amministrativo (nella sua composizione collegiale) sarebbe necessaria, per assicurare quella effettività della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 113 della Costituzione secondo quanto già ritenuto dal t.a.r. Lazio, sez. I-*ter*, con ord.za n. 3444 del 10 dicembre 1998.

Il t.a.r. Lazio, in realtà, era stato adito per l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma ha emesso la predetta «ordinanza» richiamando l'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998 e l'art. 186-*ter* c.p.c.; norma quest'ultima che prevede una forma di tutela urgente-cautelare (ordinanza ingiunzione) nell'ambito di un processo di cognizione.

Viceversa, secondo l'azienda resistente il potere cautelare e di urgenza sarebbe attribuito solamente al giudice ordinario e non anche al giudice amministrativo o ad altra giurisdizione speciale anche rispetto a situazioni giuridiche qualificabili come diritti soggettivi. In ogni caso il procedimento cautelare di condanna anticipata, così come il procedimento monitorio, non sarebbe di per sé conciliabile con il procedimento avanti il t.a.r.

Tale ultima prospettazione si ritiene di potere condividere seppure nei limiti di seguito indicati.

È da ritenere, invero, che, sebbene le norme del processo civile siano dotate di una particolare *vis expansiva*, tale da renderle applicabili analogicamente in tutti i casi in cui manchi una regola processuale ben definita, esse incontrano inevitabilmente il limite costituito dalla struttura propria del processo amministrativo, entro il quale non può operarsi la trasposizione, di peso, del sistema processuale civilistico, non tanto per le ragioni quasi «ontologiche», che sembra ipotizzare la difesa dell'azienda U.S.L., quanto, piuttosto, per ragioni di ordine dogmatico-sistematico e (non ultime) per ragioni pratiche ed organizzative, che non consentono al giudice amministrativo, come oggi strutturato, di operare (nel campo delle nuove materie affidate alla sua giurisdizione esclusiva) allo stesso modo di quanto in precedenza operato dal giudice ordinario.

D'altronde, la non immediata applicabilità delle norme del codice di rito risulta evidente dallo stesso d.lgs. n. 80/1998 che, pur nella rilevante novella costituita dall'attribuzione al giudice amministrativo di nuova giurisdizione esclusiva per blocchi di materie (che coprono l'area intera dei pubblici servizi), richiama espressamente, all'art. 35, le norme del codice di rito solo per ciò che concerne i mezzi istruttori, demandando, per il resto, ad opportune future modifiche del regio-decreto n. 642 del 1907 gli eventuali adattamenti suggeriti dalla «specificità del processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio».

Per cogliere la complessità e la delicatezza dei problemi dogmatici ed organizzativi suddetti, basta solo considerare:

la difficoltà di definire esattamente la natura della domanda incidentalmente proposta col ricorso in esame e che afferisce ora alla misura cautelare *ex art. 186-ter c.p.c.*, ora alla misura di definizione urgente e sommaria della controversia *ex art. 633 ed artt. 669-sexies e 700 c.p.c.*;

la difficoltà pratica e concettuale di definire la natura (sommaria cautelare, monitoria) dell'ordinanza n. 3444198/1998 del t.a.r. Lazio richiamata in ricorso (emessa in fattispecie sostanzialmente analoga alla presente) ed il porsi dell'ordinanza stessa con riguardo alla formazione del giudicato (ed alla definizione o meno del giudizio) ed al sistema delle impugnazioni (opposizione, reclamo, appello); un'ordinanza che appare come un vero e proprio ibrido tra l'ordinanza-ingiunzione in corso di causa *ex art. 186-ter c.p.c.*, il decreto ingiuntivo *ex art. 633 c.p.c.*, il provvedimento cautelare innominato *ex 669-sexies c.p.c.* e forse anche il provvedimento urgente *ex art. 700 c.p.c.* Ed è proprio un tale ibrido processuale che sostanzialmente viene richiesto col ricorso oggi in esame.

3. — Nè può ritenersi che, per effetto stesso dell'attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo nelle materie in argomento, il sistema processo civile sia stato interamente richiamato implicitamente nell'ambito del processo amministrativo. Tale tesi, infatti, appare a questo Collegio come una innaturale forzatura dei dati normativi sopra richiamati, nei quali il richiamo agli strumenti processuali del codice di rito è operato solo con riguardo ai mezzi di prova, segno questo della volontà del legislatore delegato di operare un richiamo normativo del tutto limitato.

L'ipotesi inversa, ossia quella di un implicito e generalizzato richiamo da parte del legislatore delegato alle norme processualcivilistiche, si rivela, inoltre, intrinsecamente e tecnicamente insufficiente e sperequata, posto che una tale innovazione processuale (implicante anche — come già detto — rilevantissimi aspetti riorganizzativi della giustizia amministrativa) avrebbe dovuto essere disposta *expressis verbis* e non semplicemente «presumersi», o ricavarsi da una implicita, quanto incerta, «voluntas legis».

Alla stregua di tali premesse, pertanto, l'esigenza di tutela immediata e sommaria cui si fa riferimento nel ricorso in esame, sia in relazione agli artt. 669-*sexies* e 700 c.p.c., nonché all'art. 186-*ter* c.p.c. (che richiama l'art. 633 c.p.c.), non può trovare accoglimento.

4. — Peraltro, proprio la chiesta adozione di un provvedimento non meramente cautelare, ma anche di cognizione sommaria del diritto di credito pecuniario fatto valere, impedisce al Collegio di potere satisfattivamente applicare alla fattispecie il principio enunciato dalla Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 1985, n. 190, secondo cui il giudice amministrativo, nelle controversie patrimoniali sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva (allora in materia di pubblico impiego), può adottare tutti i provvedimenti urgenti che appaiano più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, tutte le volte che il ricorrente deduca un pregiudizio imminente e irreparabile.

Di fatti, nell'ambito del processo, di qualunque processo, la «tutela cautelare» e la «cognizione sommaria» del diritto sono cose assolutamente diverse, sicché l'astratta applicabilità al caso di specie di una misura cautelare atipica, ai sensi del principio costituzionale sopra ricordato, non può dirsi interamente soddisfattiva della domanda proposta in ricorso; domanda che ricalca l'impostazione data al problema dal t.a.r. Lazio con l'ordinanza sopra ricordata e che nel richiamare espressamente gli istituti di cui agli artt. 66-*sexies* e 700 del c.p.c. intende chiaramente alludere ai procedimenti sommari di cui al Libro IV, titolo I, del c.p.c.

5. — Nemmeno può pervenirsi all'affermazione di un parziale difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nel senso di ritenere che per le materie di cui all'art. 33, le questioni risolubili con «cognizione sommaria» o «cautelare» (decreti ed ordinanze ingiuntive, ordinanze cautelari ed urgenti) siano rimaste devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto ciò implicherebbe una sostanziale riduzione della portata della legge-delega, che, viceversa, ha chiaramente sancito e previsto la piena attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva nell'amplessima e variegata materia dei «servizi pubblici».

Ne segue che, allo stato, le controversie a cognizione sommaria sopra indicate sfuggono alla giurisdizione di qualunque giudice: a quella del giudice ordinario in forza delle norme deleganti e delegate prima citate; a quella del giudice amministrativo in difetto della puntuale indicazione normativa degli strumenti processuali all'uopo necessari (e di quel minimo di necessaria ristrutturazione interna del relativo apparato).

6. — Non va trascurato, peraltro, che questo t.a.r., con recentissimo decreto presidenziale n. 113 del 22 febbraio 1999, ha dichiarato l'improcedibilità-inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, proposto da un farmacista convenzionato col S.S.N. per la corresponsione di somme dovute a fornitura di medicinali, nel presupposto che:

«il procedimento speciale di cui al libro quarto del c.p.c. ed in particolare a quello di ingiunzione di cui ai ripetuti artt. 633 e segg. non è adattabile al processo amministrativo nel quale manca istituzionalmente la figura e le funzioni del giudice monocratico»;

«non è peraltro possibile ritenere trasponibile agli istituti del processo amministrativo il ricorso di cui trattasi attesa la particolare natura formale e sostanziale dello stesso»;

«la parte ricorrente non ha consumato i suoi poteri di impugnativa potendo svolgerli ex art. 33, d.lgs. 31 marzo 1988, n. 80 secondo i normali strumenti del vigente processo amministrativo».

E tale *ratio decidendi* che il Collegio condivide ben si applica anche alle richieste formulate col ricorso in esame, attesa l'assenza nel processo amministrativo della figura del «giudice istruttore», sia con riferimento alla chiesta ordinanza ex art. 186-*ter* c.p.c., che al chiesto provvedimento cautelare innominato ex art. 669-*sexies* e 700 c.p.c.; da questo deriva la rilevanza della questione di cui infra.

7. — La superiore conclusione, tuttavia, che all'evidenza postula la necessità per il creditore di attivare un processo cognitorio ordinario sostanzialmente inutile rispetto al procedimento monitorio, induce il collegio a sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998, nella parte in cui non rende espressamente applicabili al giudizio amministrativo tutti gli strumenti processuali previsti dal codice di rito con riguardo alle controversie rientranti nei blocchi di materie innovativamente attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che, alla stregua della legge di delega, la tutela oggi erogabile dal detto giudice non può e non deve essere inferiore a quella che in precedenza gli stessi soggetti potevano chiedere ed ottenere dal giudice ordinario (ed è un dato di comune esperienza che, nel settore delle farmacie convenzionate col S.S.N., vi è stato, fino ad oggi, un uso amplissimo dell'agile e ben definito procedimento sommario di tipo monitorio, finalizzato proprio ad evitare quell'ordinario processo cognitorio di cui alla decisione presidenziale sopra citata).

Opinare diversamente significherebbe ammettere che il semplice spostamento della giurisdizione, a seguito dell'art. 33 cit., abbia determinato, in palese violazione dei limiti della legge delega e dei precetti di logica e razionalità, (che debbono presiedere alle scelte del legislatore), anche una sostanziale riduzione della consistenza stessa dei diritti soggettivi rientranti nelle materie di nuova giurisdizione esclusiva, quanto meno con riferimento alle possibili azioni sommarie (e non meramente cautelari) esperibili a tutela degli stessi.

Come insegna la migliore dottrina, i procedimenti sommari delineati dal titolo I del libro IV del codice di rito (tra cui quello monitorio ex art. 633 c.p.c., quello cautelare ed urgente ex art. 669-*sexies* art. 700 c.p.c.) sono il riflesso processuale del contenuto sostanziale dei diritti soggettivi di volta in volta azionati, segnando la gamma di tutte le possibili forme di tutela degli stessi. In particolare, tali procedimenti, e le azioni correlate, connotano il diritto soggettivo di credito liquido ed esigibile di somme di denaro (basato su prova scritta) come un diritto tutelabile senza una vera fase processuale «cognitoria» (ossia senza la formale postulazione di un giudizio), e non possono essere menomate (né in tutto, né in parte) da un semplice spostamento della giurisdizione.

I procedimenti sommari, in genere, altro non sono che il riflesso processuale di talune peculiarità sostanziali dei connessi diritti e ciò avrebbe richiesto, secondo evidenti parametri costituzionali di razionalità e buon anda-

mento dell'amministrazione *lato sensu* giudiziaria, che il legislatore delegato se ne facesse carico dettando, nell'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998, o una norma espressa di richiamo degli strumenti processuali civilistici, ovvero una compiuta e chiara disciplina dei procedimenti sommari, urgenti e/o cautelari, sia di ordine sistematico, che pratico.

Si consideri l'istanza di decreto ingiuntivo *ex art. 633* (ed in parte anche quella di ordinanza ingiuntiva *ex art. 186-ter*): come è noto si tratta di procedimento in cui si è di fronte alla rivendicazione di un diritto (credito di somme di denaro senza giudizio. L'ordinamento riconosce al creditore un'azione che ha caratteristiche sue proprie, che non si basa su prove in senso proprio, richiede solo l'esistenza di certe condizioni (somme di denaro liquide ed esigibili), si connota per l'attenuazione dell'esigenza del contraddittorio.

Il giudizio di cognizione sul diritto fatto valere in via monitoria o sommaria è meramente eventuale ed è affidato all'iniziativa del debitore attraverso l'opposizione. L'azione sommaria, in tali casi, deve competere al creditore in forza delle caratteristiche proprie del suo diritto, quale che sia il giudice chiamato a decidere.

Orbene, ipotizzare che una tale azione (riflesso del contenuto sostanziale del diritto di credito liquido, esigibile e fondato su prova scritta possa, oggi, ritenersi priva di giudice legittimato a (sommariamente) conoscerla solo per effetto della nuova giurisdizione disegnata dall'art. 33 d.lgs. n. 80/1998, appare come apertamente in contrasto, non solo con lo spirito e la lettera della legge di delega, ma anche con quei principi di logica e di imparzialità alla cui violazione la Corte costituzionale ha sempre saputo riconnettere la figura dell'eccesso di potere legislativo.

8. — La verità è che, ammettendo, come sembra necessario fare alla stregua del decreto presidenziale n. 113/1999 sopra citato, una riduzione dei mezzi di tutela da parte del legislatore delegato, si incappa, inevitabilmente, nella violazione dei limiti della delega e nella irragionevole quanto ingiustificata riduzione delle garanzie apprestate ai cittadini nei settori di giurisdizione esclusiva cui all'art. 33.

Al giudice amministrativo si attribuisce — si — giurisdizione esclusiva in certe materie, ma questa sfera di tutela, allo stato, non è (perché?) la medesima, sotto il profilo dei mezzi processuali (che poi fanno la sostanza stessa del diritto), di quella che era riconosciuta in precedenza. E tale *reductio* non è giustificata da ragioni riorganizzative degli apparati giudicanti o dei servizi ad essi connessi (il che, forse, avrebbe potuto consentire di parlare dell'esercizio di un'ampia discrezionalità legislativa costituzionalmente insindacabile), ma è solo ed esclusivamente l'automatica conseguenza dello spostamento della giurisdizione.

Tanto che si potrebbe dire, con una iperbole, che il diritto di azione, nelle materie indicate dall'art. 33, ha subito — per effetto di tale articolo — una significativa riduzione, non in correlazione alla legittimazione al giudizio, ossia all'ampiezza del potere cognitorio attribuito al nuovo organo giudicante (che è piena ed incondizionata, sia nella legge delega che in quella delegata), ma (irrazionalmente) all'aspetto puramente «topico» dell'aula di giustizia entro cui il medesimo diritto viene oggi fatto valere: quella del giudice amministrativo, anziché quella del a.g.o.

In tal modo, risulta perpetrata anche la violazione dell'art. 3 e 113 Cost., sia perché situazioni giuridiche identiche (il diritto soggettivo di credito di somme di denaro liquide ed esigibili) vengono ad essere tutelate, nel tempo, con strumenti di cognizione sommaria diversi in conseguenza del diverso giudice legittimato a conoscerle; sia perché non viene assicurata, anche attraverso il processo amministrativo, quella effettività della «tutela sommaria» connessa al diritto fatto valere dinanzi al nuovo giudice.

9. — Sotto altro profilo, non può non rilevarsi che la acclarata inaccogliabilità delle azioni sommarie formulate col ricorso in esame, rientrando in una delle materie di giurisdizione esclusiva *ex art. 33*, non solo implica una sostanziale riduzione dei mezzi di tutela per le medesime materie, non solo finisce col proiettare la normazione delegata ben oltre il mero spostamento di giurisdizione prefigurato dalla norma delegante, ma significa anche costringere il creditore a proporre (come nel caso di specie) azioni cognitive per l'accertamento del titolo di credito (in cui magari insinuare una spuria istanza cautelare) nonostante già esista la prova documentale del credito (nella specie, le distinte contabili mensili della farmacia della odierna ricorrente); una prova alla quale l'ordinamento previgente, nell'ottica costituzionalmente rilevante della celerità e concentrazione del processo, offriva l'agile procedimento «sommario» del ricorso per decreto ingiuntivo (ossia la richiesta di una statuizione senza processo, salva l'opposizione ad iniziativa del debitore ingiunto).

Ed ognuno ben vede come sia irrazionale costringere il cittadino a proporre azioni cognitive quando esistono mezzi di tutela rapidi ed efficienti già ampiamente praticati col giudice precedentemente legittimato.

E lo stesso vale per la richiesta di ordinanza ingiuntiva *ex artt. 186-ter e 633 c.p.c.*, ovvero dei provvedimenti cautelari innominati *ex artt. 669-bis e 700 c.p.c.*; laddove è evidente che la rilevata impraticabilità della tutela sommaria finisce sempre per scaricare nella fase cautelare del giudizio amministrativo (normativamente ristretta nella formula della cosiddetta «sospensiva» — dell'esecuzione dell'atto impugnato) problematiche sostanziali e processuali (si pensi ancora al sistema delle impugnazioni) del tutto estranee al processo amministrativo, con svi-

luppi allo stato del tutto imprevedibili (e che senza un chiaro e tempestivo orientamento da parte della Corte costituzionale richiederebbe anni ed anni di elaborazione giurisprudenziale con le relative, inevitabili, «oscillazioni» a detrimento della stessa «certezza del diritto»).

Ed una prova della palese irrazionalità del sistema che comincia a delinarsi balza evidente proprio dal ricorso in esame, nel quale il ricorrente, nonostante risulti essere in possesso di prova scritta del credito pecuniario vantato nei confronti dell'azienda U.S.L. di Agrigento per le forniture di medicinali dei mesi di ottobre e novembre 1998, nonostante la parziale ammissione dell'azienda circa la esigibilità dello stesso (è stato pagato il periodo di ottobre e parte di quello di novembre), ha dovuto proporre (nell'ottica dell'ordinanza del t.a.r. Lazio sopra indicata) il presente ordinario ricorso cognitorio, all'interno del quale ha ritenuto di dovere formulare, nella presupposizione che non era possibile proporre ricorso per decreto ingiuntivo, un'atipica ed estemporanea domanda sommaria-cautelare con riferimento agli artt. 669-*sexies* e 700 c.p.c. ed all'art. 186-*ter* stesso c.p.c. In tal modo finendo:

col proporre un'azione cognitoria che col giudice precedentemente legittimato sarebbe stata del tutto inutile;

con l'accomunare l'area della tutela sommaria (che è proiezione della natura sostanziale di un compiuto diritto di credito accertato, sotto certe condizioni, *ex lege* con l'area della tutela cautelare (che è un semplice incidente del processo di cognizione).

Il silenzio dell'art. 33 d.lgs. n. 80/1998 determina, in sostanza, una notevole e pericolosa confusione di istituti processuali e dei relativi concetti che, in definitiva, svuota la possibilità per il giudice amministrativo (in sede collegiale o in sede presidenziale), pur investito di piena ed esclusiva giurisdizione (cognitoria-condannatoria) nella materia *de qua*, di adottare, nel caso di specie, non tanto una «decisione cautelare»; ma direttamente una «decisione sommaria» (decreto ingiuntivo) che esaurisca subito la relativa pretesa, definendo compiutamente il giudizio alla stregua dei previgenti mezzi offerti dal codice di rito, salvo l'eventuale nuovo giudizio cognitorio a seguito di opposizione da parte dell'azienda intimata.

La verità è che il processo amministrativo conosce l'istituto della «decisione cautelare» (e nelle materie di giurisdizione esclusiva anche nelle forme atipiche di cui alla sentenza n. 190/1985 della Corte cost.), ma non quello della «decisione sommaria» della controversia, sicché la devoluzione di nuova giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo nelle materie (e nell'amplissima casistica) dell'art. 33 d.lgs. n. 80/1998 avrebbe dovuto indurre il legislatore delegato a farsene carico. Ma così non è stato ed il totale silenzio dell'art. 33 cit., mentre esclude l'applicabilità di ben conosciuti e consolidati procedimenti giurisdizionali di pronta definizione del giudizio (come quello monitorio), finisce col far sorgere una variegata tipologia di «domande incidentali» ed una correlativa giurisprudenza «praetoria» il cui «assestamento» richiederà, se non interverrà — da subito — la Corte costituzionale, un lunghissimo periodo di tempo, a tutto discapito della efficienza e razionalità della nuova giurisdizione.

In siffatto modo viene seriamente menomata, ad avviso di questo Collegio, anche la pienezza del diritto di azione costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), nonché il principio di economia dei mezzi giuridici, che costituisce un ineludibile corollario del principio del buon andamento e dell'efficienza dell'apparato giurisdizionale inteso come parte della p.a.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione prima, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 97 e 113 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nella parte in cui, pur spostando la giurisdizione su talune materie dal giudice ordinario al giudice amministrativo, in via esclusiva, non consente a quest'ultimo di utilizzare tutti i mezzi processuali previsti dal codice di rito per la tutela sommaria dei diritti sui quali è oggi legittimato a decidere con particolare riferimento agli istituti di cui al titolo I del libro IV c.p.c.

Ordina la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della medesima ai presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Palermo, il 9 marzo 1999, nella Camera di consiglio.

Il presidente: CASTIGLIONE

Il consigliere-estensore: MONTELEONE

N. 342

Ordinanza emessa il 9 marzo 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sul ricorso proposto da Magro Antonietta contro l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento dei pubblici servizi, ivi comprese quelle relative al servizio sanitario nazionale - Mezzi processuali utilizzabili dal giudice amministrativo - Mancata previsione dell'utilizzabilità di tutti i mezzi processuali previsti dal codice di rito per la tutela sommaria dei diritti, con particolare riferimento a quelli di cui al titolo I del libro IV del cod. proc. civ. - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità, buon andamento della p.a. e di tutela giurisdizionale.

(D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33).

(Cost., artt. 3, 97 e 113).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 483/1999 r.g., proposto dalla dott.ssa Magro Antonietta, titolare dell'omonima farmacia con sede in Caltabellotta (AG), rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Maurizio Timineri, presso il cui studio in Palermo, via Vittorio Emanuele n. 492, è elettivamente domiciliata;

Contro l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, in persona del legale rapp.te *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Iacono Manno, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Palermo, via Cartagine n. 2, presso la sig.ra Spallino Rosa Mazzola, per la condanna previa emissione di un provvedimento cautelare e di urgenza *ex artt. 669-sexies e 700 c.p.c. e 21 u.c. della legge n. 1034/1971*, con contestuale ingiunzione di pagamento delle forniture di medicinali effettuate dal farmacista ricorrente alla predetta Azienda, *ex art. 186-ter c.p.c. e condanna alle spese ex art. 641 c.p.c. uc.*

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'A.U.S.L. di Agrigento;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il cons. dott. Filippo Giamportone;

Udito, all'udienza camerale del 9 marzo 1999, l'avv. S. M. Timineri per il ricorrente, G. Iacono Manno per l'A.U.S.L. resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

1. — Col ricorso in esame, notificato alla controparte il 2 febbraio 1999, depositato il giorno 18 successivo, la dott.ssa Magro Antonietta espone:

A) ella è titolare di farmacia che, in forza dell'Accordo Nazionale stipulato con il Servizio Sanitario Nazionale per la disciplina dei rapporti relativi all'assistenza farmaceutica, ha provveduto ad effettuare, secondo la normativa in vigore, la fornitura relativa ai mesi di ottobre e novembre 1998, come risulta dalle distinte contabili riepilogative, per complessivi L. 93.547.097;

B) ai sensi del comma 5 dell'art. 8 del d.P.R. 8 luglio 1998 n. 371, approvativo del regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, il termine ultimo per l'effettiva corresponsione dell'importo relativo alla fornitura dei medicinali, sulla base del documento contabile è fissato, comunque, nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di spedizione delle ricette. Poiché, però, la Regione Sicilia, non ha ancora provveduto ad adottare l'accordo regionale richiamato dal d.P.R. n. 371/1998, deve tuttora applicarsi, il precedente d.P.R. n. 94 del 21 febbraio 1989 il quale, all'art. 9 stabilisce che il pagamento delle forniture di cui alle distinte contabili riepilogative, debba avvenire entro il giorno 25 del mese successivo a quello di spedizione delle ricette;

C) nonostante l'odierna ricorrente abbia provveduto a consegnare all'Azienda U.S.L. n. 1 di Agrigento le ricette ed il relativo documento contabile entro il giorno 5 del mese successivo a quello di spedizione, nonché alla formale messa in mora dell'Amministrazione resistente, la stessa, ad oggi, non ha provveduto al pagamento

dell'importo dovute, violando così le norme dell'Accordo collettivo nazionale che, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, regola il rapporto che si è instaurato nell'ambito del Servizio sanitario nazionale con le farmacie aperte al pubblico, che assumono, quindi, la figura ed il ruolo di gestori di un pubblico servizio.

2. — Premesso che, nella fattispecie, si verte in tema di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. b) ed f) d.lgs. 80/1998, la ricorrente afferma proprio diritto al pronto pagamento della complessiva somma di L. 70.954.011, maggiorata degli interessi legali dalla data della formale costituzione in mora a quella di effettivo soddisfo e, comunque, al risarcimento del danno ingiusto conseguente al mancato e/o ritardato pagamento delle somme dovute quale corrispettivo delle forniture di medicinali, effettuate nel periodo considerato come risultanti dalle due «distinte contabili riepilogative mensili» allegate al ricorso.

Premesso, poi, che sussisterebbero fondati motivi di temere un grave ed irreparabile pregiudizio derivante dal tempo occorrente per ottenere la pronuncia di merito sul presente ricorso, la ricorrente chiede che l'adito Tribunale assicuri provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, applicando le disposizioni del combinato disposto degli artt. 669-*sexies* e 700 c.p.c.

Assume, inoltre, che ricorrono nella fattispecie, i presupposti e le condizioni previste dall'art. 186-*ter* c.p.c. per l'emissione nei confronti dell'Amministrazione intimata di una ordinanza collegiale di ingiunzione di pagamento della distinta contabile riepilogativa prodotta in giudizio per l'ammontare complessivo di L. 70.954.011, oltre gli interessi moratori al tasso legale maturati e maturandi dalla data di formale costituzione in mora all'effettivo soddisfo nonché le spese del giudizio cautelare.

Secondo la ricorrente, l'applicazione delle superiori disposizioni del codice di procedura civile da parte del giudice amministrativo nella sua composizione collegiale si rende necessaria, per assicurare quella effettività della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 113 della Costituzione (t.a.r. Lazio, sez. 1-*ter*, ordinanza n. 3444 del 10 dicembre 1998).

3. — Si è costituita in giudizio l'Azienda U.S.L. intimata, che con rituale memoria difensiva contesta la ricevibilità, l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso chiedendone la reiezione con ogni conseguente statuizione sulle spese.

In particolare, l'Azienda osserva e deduce:

a) il potere cautelare d'urgenza attribuito al giudice ordinario non esiste rispetto a situazioni giuridiche, pur qualificabili come diritti soggettivi, tutelabili avanti il giudice amministrativo o ad altra giurisdizione speciale;

b) il procedimento cautelare di condanna anticipata, così come il procedimento monitorio, non si concilia con il procedimento avanti il t.a.r.;

c) l'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 80/1998 prevede la possibilità di condanna della p.a. a pagamento di una somma determinata solo a seguito del ricorso previsto dall'art. 27, primo comma del r.d. n. 1054/1924, e nella fase precedente al giudicato prevede la possibilità per il giudice amministrativo di stabilire i criteri in base ai quali la p.a. o il gestore del pubblico servizio devono proporre il pagamento a creditore di una determinata somma di denaro.

Nel merito, l'Azienda resistente contesta la esigibilità del credito vantato in ricorso alla stregua delle norme contrattuali regionali in vigore e rileva, comunque che il credito per il mese di ottobre è stato interamente pagato mentre per quello di novembre è stato versato un acconto per un totale di L. 45.600.423.

Alla Camera di consiglio del 9 marzo 1999, presenti i difensori delle parti — che si sono riportati agli scritti difensivi insistendo nelle relative conclusioni — la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 341/1999).

N. 343

*Ordinanza emessa il 9 marzo 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia
sul ricorso proposto da Sciascia Rosalia contro l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento*

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento dei pubblici servizi, ivi comprese quelle relative al servizio sanitario nazionale - Mezzi processuali utilizzabili dal giudice amministrativo - Mancata previsione dell'utilizzabilità di tutti i mezzi processuali previsti dal codice di rito per la tutela sommaria dei diritti, con particolare riferimento a quelli di cui al titolo I del libro IV del cod. proc. civ. - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità, buon andamento della p.a. e di tutela giurisdizionale.

(D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33).

(Cost., artt. 3, 97 e 113).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 484/1999 r.g., proposto dalla dott.ssa Sciascia Rosalia, titolare dell'omonima farmacia con sede in Favara (AG), rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Maurizio Timineri, presso il cui studio in Palermo, via Vittorio Emanuele, n. 492, è elettivamente domiciliata;

Contro l'Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, in persona del legale rapp.te *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Iacono Manno, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Palermo, via Cartagine n. 2, presso la sig.ra Spallino Rosa Mazzola, per la condanna previa emissione di un provvedimento cautelare e di urgenza *ex artt.* 669-*sexies* e 700 c.p.c. e 21 u.c. della legge n. 1034/1971, con contestuale ingiunzione di pagamento delle forniture di medicinali effettuate dal farmacista ricorrente alla predetta Azienda, *ex art.* 186-*ter* c.p.c. e condanna alle spese *ex art.* 641 c.p.c. u.c.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'A.U.S.L. di Agrigento;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il cons. dott. Filippo Giamportone;

Udito, all'udienza camerale del 9 marzo 1999, l'avv. S. M. Timineri per la ricorrente, G. Iacono Manno per l'A.U.S.L. resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

F A T T O

1. — Col ricorso in esame, notificato alla controparte il 2 febbraio 1999, depositato il giorno 18 successivo la dott.ssa Sciascia Rosalia espone:

A) ella è titolare di farmacia che, in forza dell'Accordo nazionale stipulato con il Servizio sanitario nazionale per la disciplina dei rapporti relativi all'assistenza farmaceutica, ha provveduto ad effettuare, secondo la normativa in vigore, la fornitura relativa ai mesi di ottobre e novembre 1998, come risulta dalle distinte contabili riepilogative, per complessive L. 93.547.097.

B) ai sensi del comma 5 dell'art. 8 del d.P.R. 8 luglio 1998, n. 371, approvativo del regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, il termine ultimo per l'effettiva corresponsione dell'importo relativo alla fornitura dei medicinali, sulla base del documento contabile è fissato, comunque, nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di spedizione delle ricette. Poiché, però, la regione Sicilia, non ha ancora provveduto ad adottare l'accordo regionale richiamato dal d.P.R. n. 371/1998, deve tuttora applicarsi, il precedente d.P.R. n. 94 del 21 febbraio 1989 il quale, all'art. 9 stabilisce che il pagamento delle forniture di cui alle distinte contabili riepilogative, debba avvenire entro il giorno 25 del mese successivo a quello di spedizione delle ricette.

C) nonostante l'odierna ricorrente abbia provveduto a consegnare all'Azienda U.S.L. n. 1 di Agrigento le ricette ed il relativo documento contabile entro il giorno 5 del mese successivo a quello di spedizione, nonché alla formale messa in mora dell'Amministrazione resistente, la stessa, ad oggi, non ha provveduto al pagamento dell'importo dovutole, violando così le norme dell'Accordo collettivo nazionale che, ai sensi dell'art. 8, comma 2

del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni regola il rapporto che si è instaurato nell'ambito del Servizio sanitario nazionale con le farmacie aperte al pubblico, che assumono, quindi, la figura ed il ruolo di gestori di un pubblico servizio.

2. — Premesso che, nella fattispecie, si verte in tema di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera b) ed f) d.lgs. n. 80/1998, la ricorrente afferma il proprio diritto al pronto pagamento della complessiva somma di L. 153.602.271, maggiorata degli interessi legali dalla data della formale costituzione in mora a quella di effettivo soddisfo e, comunque, al risarcimento del danno ingiusto conseguente al mancato e/o ritardato pagamento delle somme dovute quale corrispettivo delle forniture di medicinali, effettuate nel periodo considerato come risultanti dalle due «distinte contabili riepilogative mensili» allegate al ricorso.

Premesso, poi, che sussisterebbero fondati motivi di temere un grave ed irreparabile pregiudizio derivante dal tempo occorrente per ottenere la pronuncia di merito sul presente ricorso, la ricorrente chiede che l'adito tribunale assicuri provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, applicando le disposizioni del combinato disposto degli artt. 669-*sexies* e 700 c.p.c.

Assume, inoltre, che ricorrono nella fattispecie, i presupposti e le condizioni previste dall'art. 186-*ter* c.p.c. per l'emissione nei confronti dell'Amministrazione intimata di una ordinanza collegiale di ingiunzione di pagamento della distinta contabile riepilogativa prodotta in giudizio, per l'ammontare complessivo di L. 153.602.271, oltre gli interessi moratori al tasso legale maturati e maturandi dalla data di formale costituzione in mora all'effettivo soddisfo nonché le spese del giudizio cautelare.

Secondo la ricorrente, l'applicazione delle superiori disposizioni del codice di procedura civile da parte del giudice amministrativo nella sua composizione collegiale si rende necessaria, per assicurare quella effettività della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 113 della Costituzione (t.a.r. Lazio, sez. I-*ter*, ordinanza n. 3444 del 10 dicembre 1998).

3. — Si è costituita in giudizio l'Azienda U.S.L. intimata, che con rituale memoria difensiva contesta la ricevibilità, l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso chiedendone la reiezione con ogni conseguente statuizione sulle spese.

In particolare, l'Azienda osserva e deduce:

a) il potere cautelare d'urgenza attribuito al giudice ordinario non esiste rispetto a situazioni giuridiche, pur qualificabili come diritti soggettivi, tutelabili avanti il giudice amministrativo o ad altra giurisdizione speciale;

b) il procedimento cautelare di condanna anticipata, così come il procedimento monitorio, non si concilia con il procedimento avanti il t.a.r.;

c) l'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 80/1998 prevede la possibilità di condanna della p.a. al pagamento di una somma determinata solo a seguito del ricorso previsto dall'art. 27, comma 1, del r.d. n. 1054/1924, e nella fase precedente al giudicato prevede la possibilità per il giudice amministrativo di stabilire i criteri in base ai quali la p.a. o il gestore del pubblico servizio devono proporre il pagamento al creditore di una determinata somma di denaro.

Nel merito, l'Azienda resistente contesta la esigibilità del credito vantato in ricorso alla stregua delle norme contrattuali regionali in vigore e rileva, comunque, che il credito per il mese di ottobre è stato interamente pagato mentre per quello di novembre è stato versato un acconto per un totale di L. 107.965.781.

Alla camera di consiglio del 9 marzo 1999, presenti i difensori delle parti — che si sono riportati agli scritti difensivi insistendo nelle relative conclusioni — la causa è stata posta in decisione.

D I R I T T O

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 341/1999).

N. 344

*Ordinanza emessa il 9 marzo 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia
sul ricorso proposto da Antogna Concetta contro l'azienda unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento.*

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento dei pubblici servizi, ivi comprese quelle relative al servizio sanitario nazionale - Mezzi processuali utilizzabili dal giudice amministrativo - Mancata previsione dell'utilizzabilità di tutti i mezzi processuali previsti dal codice di rito per la tutela sommaria dei diritti, con particolare riferimento a quelli di cui al titolo I del libro IV del cod. proc. civ. - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità, buon andamento della p.a. e di tutela giurisdizionale.

(D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33).

(Cost., artt. 3, 97 e 113).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 485/1999 r.g., proposto dalla dott.ssa Antogna Concetta, titolare dell'omonima farmacia con sede in Sambuca di Sicilia (AG), rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano Maurizio Timineri, presso il cui studio, in Palermo, via Vittorio Emanuele, n. 492, è elettivamente domiciliata;

Contro L'Azienda Unità sanitaria locale n. 1 di Agrigento, in persona del legale rapp.te *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Iacono Manno, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Palermo, via Cartagine n. 2, presso la sig.ra Spallino Rosa Mazzola, per la condanna previa emissione di un provvedimento cautelare e di urgenza *ex artt. 669-sexies e 700 c.p.c. e 21 u.c. della legge n. 1034/1971*, con contestuale ingiunzione di pagamento delle forniture di medicinali effettuate dal farmacista ricorrente alla predetta Azienda, *ex art. 186-ter c.p.c. e condanna alle spese ex art. 641 c.p.c. uc.*

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'A.U.S.L. di Agrigento;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il cons. dott. Calogero Ferlisi;

Udito, all'udienza camerale del 9 marzo 1999, l'avv. S. M. Timineri per la ricorrente, G. Iacono Manno per l'A.U.S.L. resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

F A T T O

1. — Col ricorso in esame, notificato alla controparte il 2 febbraio 1999, depositato il giorno 18 successivo, la dott.ssa Antogna Concetta espone:

A) ella è titolare di farmacia che, in forza dell'Accordo nazionale stipulato con il Servizio sanitario nazionale per la disciplina dei rapporti relativi all'assistenza farmaceutica, ha provveduto ad effettuare, secondo la normativa in vigore, la fornitura relativa ai mesi di ottobre e novembre 1998, come risulta dalle distinte contabili riepilogative, per complessive L. 115.650.711.

B) ai sensi del comma 5 dell'art. 8 del d.P.R. 8 luglio 1998, n. 371, approvativo del regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, il termine ultimo per l'effettiva corresponsione dell'importo relativo alla fornitura dei medicinali, sulla base del documento contabile è fissato, comunque, nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di spedizione delle ricette. Poiché, però, la regione Sicilia, non ha ancora provveduto ad adottare l'accordo regionale richiamato dal d.P.R. n. 371/1998, deve tuttora applicarsi, il precedente d.P.R. n. 94 del 21 febbraio 1989 il quale, all'art. 9 stabilisce che il pagamento delle forniture di cui alle distinte contabili riepilogative, debba avvenire entro il giorno 25 del mese successivo a quello di spedizione delle ricette.

C) nonostante l'odierna ricorrente abbia provveduto a consegnare all'Azienda U.S.L. n. 1 di Agrigento le ricette ed il relativo documento contabile entro il giorno 5 del mese successivo a quello di spedizione, nonché

alla formale messa in mora dell'Amministrazione resistente, la stessa, ad oggi, non ha provveduto al pagamento dell'importo dovutole, violando così le norme dell'Accordo collettivo nazionale che, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni regola il rapporto che si è instaurato nell'ambito del Servizio sanitario nazionale con le farmacie aperte al pubblico, che assumono, quindi, la figura ed il ruolo di gestori di un pubblico servizio.

2. — Premesso che, nella fattispecie, si verte in tema di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera *b)* ed *f)* d.lgs. n. 80/1998, la ricorrente afferma il proprio diritto al pronto pagamento della complessiva somma di L. 115.650.711, maggiorata degli interessi legali dalla data della formale costituzione in mora a quella di effettivo soddisfo e, comunque, al risarcimento del danno ingiusto conseguente al mancato e/o ritardato pagamento delle somme dovute quale corrispettivo delle forniture di medicinali, effettuate nel periodo considerato come risultanti dalle due «distinte contabili riepilogative mensili» allegate al ricorso.

Premesso, poi, che sussisterebbero fondati motivi di temere un grave ed irreparabile pregiudizio derivante dal tempo occorrente per ottenere la pronuncia di merito sul presente ricorso, la ricorrente chiede che l'adito tribunale assicuri provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, applicando le disposizioni del combinato disposto degli artt. 669-*sexies* e 700 c.p.c.

Assume, inoltre, che ricorrono nella fattispecie, i presupposti e le condizioni previste dall'art. 186-*ter* c.p.c. per l'emissione nei confronti dell'Amministrazione intimata di una ordinanza collegiale di ingiunzione di pagamento della distinta contabile riepilogativa prodotta in giudizio, per l'ammontare complessivo di L. 115.650.711, oltre gli interessi moratori al tasso legale maturati e maturandi dalla data di formale costituzione in mora all'effettivo soddisfo nonché le spese del giudizio cautelare.

Secondo la ricorrente, l'applicazione delle superiori disposizioni del codice di procedura civile da parte del giudice amministrativo nella sua composizione collegiale si rende necessaria, per assicurare quella effettività della tutela giurisdizionale garantita dall'art. 113 della Costituzione (t.a.r. Lazio, sez. I-*ter*, ordinanza n. 3444 del 10 dicembre 1998).

3. — Si è costituita in giudizio l'Azienda U.S.L. intimata, che con rituale memoria difensiva contesta la ricevibilità, l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso chiedendone la reiezione con ogni conseguente statuizione sulle spese.

In particolare, l'Azienda osserva e deduce:

a) il potere cautelare d'urgenza attribuito al giudice ordinario non esiste rispetto a situazioni giuridiche, pur qualificabili come diritti soggettivi, tutelabili avanti il giudice amministrativo o ad altra giurisdizione speciale;

b) il procedimento cautelare di condanna anticipata, così come il procedimento monitorio, non si concilia con il procedimento avanti il t.a.r.;

c) l'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 80/1998 prevede la possibilità di condanna della p.a. al pagamento di una somma determinata solo a seguito del ricorso previsto dall'art. 27, primo comma, del r.d. n. 1054/1924, e nella fase precedente al giudicato prevede la possibilità per il giudice amministrativo di stabilire i criteri in base ai quali la p.a. o il gestore del pubblico servizio devono proporre il pagamento al creditore di una determinata somma di denaro.

Nel merito, l'Azienda resistente contesta la esigibilità del credito vantato in ricorso alla stregua delle norme contrattuali regionali in vigore e rileva, comunque, che il credito per il mese di ottobre è stato interamente pagato mentre per quello di novembre è stato versato un acconto per un totale di L. 93.389.595.

Alla camera di consiglio del 9 marzo 1999, presenti i difensori delle parti — che si sono riportati agli scritti difensivi insistendo nelle relative conclusioni — la causa è stata posta in decisione.

D I R I T T O

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 341/1999).

N. 345

*Ordinanza emessa il 9 marzo 1999 dal tribunale di Verona
sul reclamo proposto da Gielec Malgorzata Katarzyna contro il prefetto di Verona*

Procedimento civile - Competenza per territorio - Regola del foro erariale inderogabile - Prevista applicazione in grado d'appello per i giudizi ad essa sottratti in primo grado - Ingiustificata disparità di trattamento in danno dei soggetti non residenti nel luogo dove ha sede il foro erariale - Lesione del diritto di azione e di difesa - Privilegio anacronistico concesso all'amministrazione - Intervenuto affievolimento delle esigenze poste a base della sentenza costituzionale n. 118/1964.

(R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Nel procedimento camerale in fase di reclamo recante il n. 75/98 promosso da Gielec Malgorzata Katarzyna (avv. Dal Ben) nata a Radom (Polonia) il 18 febbraio 1970;

Contro il prefetto di Verona (avv. Stato Bassani) ha pronunciato la seguente ordinanza;

Sentito il relatore;

O S S E R V A

Con reclamo depositato il 7 dicembre 1998, la ricorrente impugnava l'ordinanza notificata il 26 novembre 1998 con la quale era stato respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Verona il 6 novembre 1998.

Eccepiva l'irritualità della costituzione dell'Avvocatura dello Stato a mezzo di ispettore della questura delegato dalla prefettura.

Deduciva che il provvedimento prefettizio era formalmente nullo in quanto all'interessata era stata consegnata copia non contenente la firma del prefetto, in guisa da permettere che l'originale fosse ratificato a posteriori dalla prefettura, sospetto avvalorato dalla mancanza dell'uso del modulario della prefettura e del numero di protocollo.

Precisava che la contestazione si riferiva non alla conformità all'originale ma alla correttezza del procedimento sottostante alla formazione dell'atto.

Contestava inoltre la decisione pretorile in quanto espressamente limitata all'esame della legittimità formale dell'atto di espulsione, in contrasto con la interpretazione dominante e con lo spirito della legge n. 40 del 1998.

Costituendosi in giudizio, il prefetto di Verona eccepiva l'incompetenza funzionale del tribunale adito ai sensi dell'art. 25 c.p.c., trattandosi di controversia devoluta al foro erariale, essendo parte un'amministrazione dello Stato.

Negava l'esistenza di illegittimità nel procedimento che aveva condotto all'emanazione del provvedimento impugnato.

Acquisito fascicolo della prima fase del giudizio e depositate memorie e note di udienza, il collegio si riservava di decidere.

Giova in primo luogo ricordare che la materia dell'impugnazione avverso i provvedimenti di espulsione amministrativa adottati ai sensi dell'art. 11, legge 6 marzo 1998, n. 40 (ora art. 13, t.u. 25 luglio 1998, n. 286) è disciplinata dal comma 9 della disposizione che prevede ricorso al pretore del luogo di residenza o dimora dello straniero, stabilendo che il pretore procede nei modi di cui agli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Superando il contrario avviso della giurisprudenza di merito (trib. Cuneo 2 maggio 1998; trib. Bologna 23 aprile 1998, in *Diritto e Immigrazione*, 1998, 57), la Suprema Corte ha di recente ritenuto che i provvedimenti pretorili in materia sono sottoponibili a reclamo ex art. 739 c.p.c., e che le decisioni del tribunale sono a loro volta ricorribili ex art. 111 della Costituzione (Cass. 9 febbraio 1999 n. 1082, Guida al diritto, 1999, 8, 57).

È quindi rilevante l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale ai sensi dell'art. 25 c.p.c. la cognizione sul reclamo va devoluta al tribunale di Venezia, quale giudice del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

Invero la norma che viene maggiormente in risalto è l'art. 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, a mente della quale le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un'amministrazione dello Stato, per i giudizi innanzi ai pretori e per altri giudizi specificamente individuati. Nel secondo comma l'art. 7 precisa tuttavia che l'appello avverso le sentenze dei pretori e dei tribunali pronunziate nei giudizi suddetti è proposto rispettivamente innanzi al tribunale e alla Corte d'appello del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze furono pronunziate.

È noto che il carattere inderogabile della competenza cosiddetta erariale, che è verificabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, comporta che la questione dell'incompetenza, ai sensi degli artt. 25 c.p.c. e 7 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, del giudice adito in sede di appello può essere proposta o rilevata d'ufficio in ogni momento del giudizio di appello, anche avverso una sentenza resa dal pretore in funzione di giudice del lavoro, non essendo a ciò di ostacolo la disciplina dell'art. 428 c.p.c., che, oltre a riferirsi al procedimento di primo grado, è inapplicabile in considerazione dell'assoluta cogenza del foro dello stato e della sua rilevanza in ogni stato e grado. (Cass., 19 gennaio 1988, n. 384).

Secondo il supremo Collegio tale principio manifestamente non pone le citate norme in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, trattandosi di una scelta del legislatore, giustificata da esigenze pubblicistiche, che non implica alcuna effettiva menomazione dei diritti del lavoratore, quando sia in causa contro la p.a. anziché contro un privato. (Cass., 5 novembre 1984, n. 5584). Inoltre è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, in riferimento agli artt. 24 e 38 della Costituzione, nella parte in cui prevede che l'appello delle sentenze del pretore, qualora sia parte in causa una amministrazione dello stato, deve essere proposto davanti al tribunale del luogo ove ha sede l'Avvocatura dello Stato nei cui confronti è stata pronunziata la sentenza, in quanto il lavoratore non subisce alcun pregiudizio al suo diritto di difesa per effetto della devoluzione della controversia in appello ad un giudice diverso da quello che sarebbe stato competente a norma dell'art. 413 c.p.c., né sono pregiudicati i suoi diritti sanciti dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione (Cass. 10 gennaio 1981, n. 236, Foro it., 1981, I, 1049).

Il tribunale di Verona, sebbene in una materia che coinvolge delicati interessi la giurisprudenza testè ricordata sia pervenuta a contraria opinione, reputa che sussistano gravi dubbi di incostituzionalità della normativa di cui si è segnalata la rilevanza (art. 7, secondo comma r.d. cit.), per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Quanto all'art. 3 è da osservare che risulta oggi ingiustificata la disparità di trattamento tra i residenti in località che sono sede dell'avvocatura erariale e gli altri soggetti non residenti, cittadini italiani, comunitari o stranieri, decisamente sfavoriti rispetto ai primi quanto a concrete opportunità difensive, anche per il minor carico di spese legali ovviamente gravanti su di essi.

Il privilegio dello Stato trae la sua motivazione dall'esigenza di limitare, in vista del minor costo e di un miglior svolgimento del servizio (ridondante indirettamente anche a beneficio dei singoli) gli uffici dell'Avvocatura dello Stato e di concentrare i giudizi in cui partecipa lo Stato presso un numero ristretto di sedi (cfr. Corte cost. 22 dicembre 1964, n. 118, Foro it., 1965, I, 155).

Tali esigenze risultano senz'altro affievolite nel tempo attuale, in cui la facilità dei trasporti, l'ampiezza e la rapidità dei mezzi di comunicazione consentono all'amministrazione di essere idoneamente rappresentata in ogni parte del territorio nazionale senza timore di intemperività o inefficienze. Il rafforzamento dell'apparato burocratico, peraltro sempre più agevolato dallo snellimento di compiti operato tramite il trasferimento di poteri e competenze alle regioni e agli altri enti locali consente all'amministrazione anche la presenza per delega in udienza mediante funzionari qualificati in grado di valersi di scritti difensivi predisposti dall'Avvocatura e tempestivamente trasmessi per via telefonica, telematica, postacelere o corriere.

Il diritto di azione e di difesa, salvaguardato dall'art. 24 della Costituzione, è messo in scacco dal permanere di quello che pertanto si configura come un ingiusto privilegio, che costringe ben più facilmente i cittadini a desistere dalla domanda di tutela dei propri diritti e interessi legittimi e li induce ad astenersi dal resistere ed opporsi a provvedimenti dell'amministrazione.

Sovente infatti i costi di trasferta e di domiciliazione disincentivano l'iniziativa giudiziaria, cui si rinuncia per questo solo motivo, comparabile con un modesto aggravio organizzativo della difesa dell'amministrazione qualora essa dovesse svolgersi davanti alla corte territorialmente competente secondo i principi ordinari.

Né può dirsi che l'istituto del gratuito patrocinio o il diritto di ripetere le spese di giudizio dallo Stato soccombente facciano venir meno le remore all'esercizio dei poteri processuali (così invece Cass. n. 236/1981).

Ad oltre trent'anni dal tempo in cui la questione di costituzionalità dell'art. 7 fu esaminata il primo istituto risulta rinsecchito, mentre i costi effettivi delle controversie superano sovente quelli ripetibili.

Si consideri inoltre che la platea di coloro che sono controparte dello Stato si è nel tempo notevolmente ampliata, vuoi per la tendenza espansiva dell'amministrazione, vuoi perché il cittadino — «creditore» verso l'ente pubblico e non ad esso sottomesso — più di frequente fa valere le proprie ragioni.

L'anacronismo della disposizione in esame è massimo nella previsione di cui al secondo comma, che comporta lo spostamento di competenza per la fase d'appello, in materie che per variegate ragioni avevano indotto il legislatore a disporre la deroga alla competenza del foro erariale nel primo grado del giudizio. Ragioni che svaniscono nella fase di gravame senza alcuna eccezione, dando luogo per un verso a una ineffettività di tutela, per altro verso a una disarmonia del sistema, essendo di difficile comprensione il motivo per il quale il *favor* verso il cittadino, riconosciuto al primo comma dell'art. 7 per la prima fase del giudizio, debba svanire in grado d'appello.

L'obsolescenza della normativa, rinvenuta in relazione alla menzionata evoluzione del contesto sociale (cfr. per riferimenti alla Corte cost. 23 settembre 1998, n. 345, Foro it., 1998, 1, 2601, in tema di notifica a mezzo del servizio postale), rende irragionevole la deroga alla competenza territoriale; di ciò si è avveduto il legislatore, che, compiendo un primo passo, con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 ha introdotto un ottavo e ultimo comma dell'art. 413 c.p.c., sancendo che nelle controversie in materia di lavoro nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni (di analogo tenore) dell'art. 6 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611.

Mette conto da ultimo rilevare che anche nella fattispecie in esame il sacrificio arrecato in concreto alla parte privata è di cospicuo rilievo, non sminuito dalla circostanza che le convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo individuano solo una tutela minima dei diritti inviolabili (così Cons. Stato 15 giugno 1994, Foro amm., 1995, 2300). Può infatti essere concretamente vanificata la garanzia giurisdizionale del reclamo apprestata dalla normativa sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero, non senza riflessi negativi in relazione ai valori di cui all'art. 2 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 25, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, 30 ottobre 1933, n. 1611, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento

Verona, addì 9 marzo 1999

Il presidente: ABATE

Il giudice estensore: D'ASCOLA

N. 346

*Ordinanza emessa il 9 marzo 1999 dal tribunale di Verona
sul reclamo proposto da Kurys Teresa contro il prefetto di Verona*

Procedimento civile - Competenza per territorio - Regola del foro erariale inderogabile - Prevista applicazione in grado d'appello per i giudizi ad essa sottratti in primo grado - Ingiustificata disparità di trattamento in danno dei soggetti non residenti nel luogo dove ha sede il foro erariale - Lesione del diritto di azione e di difesa - Privilegio anacronistico concesso all'amministrazione - Intervenuto affievolimento delle esigenze poste a base della sentenza costituzionale n. 118/1964.

(R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Nel procedimento camerale in fase di reclamo recante il n. 77/98 promosso da Kurys Teresa (avv. Dal Ben), nata a Stalowa Wola (Polonia) il 3 marzo 1976;

Contro il prefetto di Verona (avv. Stato Bassani) ha pronunciato la seguente ordinanza;

Sentito il relatore;

O S S E R V A

Con reclamo depositato il 7 dicembre 1998, la ricorrente impugnava l'ordinanza notificata il 26 novembre 1998 con la quale era stato respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Verona il 6 novembre 1998. Eccepiva l'irritualità della costituzione dell'Avvocatura dello Stato a mezzo di ispettore della questura delegato dalla prefettura.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 345/1999).

99C0590

N. 347

*Ordinanza emessa il 9 marzo 1999 dal tribunale di Verona
sul reclamo proposto da Bota Alin Florentin contro il prefetto di Verona*

Procedimento civile - Competenza per territorio - Regola del foro erariale inderogabile - Prevista applicazione in grado d'appello per i giudizi ad essa sottratti in primo grado - Ingiustificata disparità di trattamento in danno dei soggetti non residenti nel luogo dove ha sede il foro erariale - Lesione del diritto di azione e di difesa - Privilegio anacronistico concesso all'amministrazione - Intervenuto affievolimento delle esigenze poste a base della sentenza costituzionale n. 118/1964.

(R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Nel procedimento camerale in fase di reclamo recante il n. 78/98 promosso da Bota Alin Florentin (avv. Dal Ben) nata a Bucarest (Romania) il 21 giugno 1972;

Contro il prefetto di Verona (avv. Stato Bassani) ha pronunciato la seguente ordinanza;
Sentito il relatore;

O S S E R V A

Con reclamo depositato il 7 dicembre 1998, la ricorrente impugnava l'ordinanza notificata il 26 novembre 1998 con la quale era stato respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Verona il 6 novembre 1998. Eccepiva l'irritualità della costituzione dell'Avvocatura dello Stato a mezzo di ispettore della questura delegato dalla prefettura.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 345/1999).

99C0591

N. 348

*Ordinanza emessa il 15 aprile 1999 dal giudice di pace di Bari
nel procedimento civile vertente tra Salani Silvano e Cazzolla Vito*

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Operazioni imponibili - Prestazioni di assistenza e difesa svolte da avvocati in favore di imputati nel processo penale - Mancata inclusione fra le cessioni di servizi esentate da imposta per la loro rilevante utilità sociale - Contrasto con un principio direttivo della legge delega per la riforma tributaria - Irragionevolezza - Disparità di trattamento nella garanzia dei diritti inviolabili - Penalizzazione delle garanzie di difesa.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1, 3, 10 e 18).

(Cost., artt. 2, 3, 24 e 76 in relazione alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 5).

IL GIUDICE DI PACE

Sciogliendo la riserva, in relazione alla eccezione sollevata dal convenuto osserva quanto segue;

L'eccezione riguarda in maniera diretta la legittimità della rivalsa per I.V.A. esposta nella fattura di prestazioni professionali svolte nell'esercizio di una difesa penale di un imputato;

Oggetto del contendere è quindi, in via diretta, la facoltà prevista dall'art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1992, n. 633, che si ricollega solo indirettamente alle statuizioni previste dagli artt. 1, 3 e 10 dello stesso citato d.P.R.

La risoluzione della controversia dipende effettivamente dall'accoglimento o meno di tale eccezione non essendovi altri motivi esposti dal convenuto a sostegno della sua richiesta di rigetto della domanda attrice.

In tale situazione la risoluzione della questione di costituzionalità della norma si pone quale questione preliminare in grado di definire il giudizio, appare rilevante per il giudizio in corso e va definita anche prima di ogni attività istruttoria che si reputi eventualmente necessaria.

Ritenuta la rilevanza, si rende necessario valutare la non manifesta infondatezza della questione sollevata.

In relazione a tale aspetto si ricorda che:

a) la legge delega n. 825 del 9 ottobre 1971, all'art. 5 ha stabilito i principi direttivi cui doveva informarsi la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto ed al n. 1) dopo aver elencato le varie categorie di atti da sottoporre a tassazione in relazione alle cessioni di servizi *sub b)* espressamente recita «ad eccezione di quelle espressamente esentate per motivi di rilevante utilità culturale e sociale»;

b) parte convenuta si chiede come mai le prestazioni effettuate da un esercente la professione sanitaria per curare un semplice raffreddore possano essere ritenute degne di esenzione e non altrettanto le necessarie prestazioni di un avvocato in difesa di un imputato nel processo penale nel quale è in gioco il bene della libertà personale, non certo inferiore a quello della salute;

c) l'argomentazione è degna di meditazione. Appare indubitabile, infatti, che l'avvocato nella difesa di un imputato svolge una attività riferibile a diritti essenziali della persona costituzionalmente garantiti, quale il diritto di difesa, strettamente collegato nel processo penale con il diritto alla libertà personale;

d) il diritto di difesa è tra i pochi che (come il diritto alla libertà personale) vengono espressamente definiti inviolabili dalla Corte costituzionale e si sostanzia in due aspetti principali: il diritto al giusto processo ed il diritto al contraddittorio;

e) l'esercizio di tale diritto di difesa, stante anche il carattere estremamente tecnico del processo, richiede il necessario intervento dell'avvocato. Quindi l'avvocato partecipa con l'accusa ed il giudicante a realizzare la funzione essenziale del processo e per questo può dirsi investito di una funzione pubblica essenziale, alla quale è anche collegato il dovere pubblico di prestare la difesa;

f) appare indubitabile, inoltre, che l'intervento dell'avvocato sia strumentale non solo a rendere possibile il «processo» ma anche ad assicurare il «giusto processo» con l'instaurazione del «contraddittorio» secondo il principio già sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tale convenzione, recepita dall'ordinamento italiano con legge ordinaria, è ritenuta dalla Corte di giustizia europea la carta fondamentale dei diritti del cittadino europeo, assumendo sostanzialmente le funzioni di un ordinamento ispiratore della legislazione dei vari Stati membri e quindi fonte anche di principi costituzionalmente inviolabili.

Da quanto fin qui rilevato deriva che la prestazione di servizi di assistenza e difesa svolta da un avvocato in favore di un imputato nel processo penale debba definirsi prestazione di servizi rivestenti carattere di rilevante utilità sociale.

Ne consegue che la mancata esclusione dalla tassazione della cessione di tali servizi appare in contrasto con i principi espressi nella legge delega, con violazione dell'art. 76 della Costituzione. Ovvero, comunque, che la mancata esclusione dalla tassazione non corrisponde a criteri di ragionevolezza, in quanto, raffrontando le situazioni di cessione di servizi ugualmente di rilevante utilità sociale, determina una disparità di trattamento, non consentita dall'art. 3 della Carta costituzionale, nella garanzia di diritti inviolabili dell'uomo, assicurata anche dal precedente art. 2. Penalizza, infine, le garanzie di difesa assicurate dall'art. 24 della stessa Carta costituzionale.

Le ipotesi innanzi formulate e l'interpretazione sistematica della normativa alla stregua dei criteri costituzionali comporterebbero, qualora ne sia riconosciuto il fondamento, che l'esercizio del diritto di rivalsa fatto valere, in questo processo, da parte attrice resterebbe privo di valido riferimento normativo.

P. Q. M.

Il giudice di pace di Bari, ritenuto che la questione di costituzionalità posta dal convenuto sia rilevante per la soluzione della controversia e non sia manifestamente infondata rimette gli atti alla Corte costituzionale per l'esame del contrasto delle norme di cui agli artt. 1, 3, 10 e 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con gli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione.

Bari, addì 15 aprile 1999.

Il giudice di pace: PANDOLFI

N. 349

Ordinanza emessa il 9 marzo 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sul ricorso proposto da Polizzi Rosalia contro l'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento dei pubblici servizi, ivi comprese quelle relative al servizio sanitario nazionale - Mezzi processuali utilizzabili dal giudice amministrativo - Mancata previsione dell'utilizzabilità di tutti i mezzi processuali previsti dal codice di rito per la tutela sommaria dei diritti, con particolare riferimento a quelli di cui al titolo I del libro IV del cod. proc. civ. - Violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità, buon andamento della p.a.

(D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 182/1999 r.g., proposto dalla dott.ssa Polizzi Rosalia, titolare dell'omonima farmacia con sede in Palermo, corso Calatafimi n. 415, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Riotta, presso il cui studio, in Palermo, piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 27, è elettivamente domiciliata;

contro l'azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, in persona del direttore generale *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv.to Elisabetta Bernardini, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'azienda, in Palermo, via G. Cusmano n. 24, per la declaratoria dei criteri di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 80/1998, relativamente al pagamento della somma di L. 376.903.934 dovuta alla ricorrente, oltre interessi e rivalutazione;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il cons. dott. Cosimo Di Paola;

Udito, all'udienza camerale del 9 marzo 1999, l'avv. L. Riotta per la ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

F A T T O

1. — Col ricorso in esame, notificato alla controparte il 4 gennaio 1999 e depositato il giorno 22 successivo, la dott.ssa Polizzi Rosalia espone:

A) ella è titolare di farmacia che, in forza dell'accordo nazionale stipulato con il Servizio sanitario nazionale per la disciplina dei rapporti relativi all'assistenza farmaceutica, ha provveduto ad effettuare, secondo la normativa in vigore, la fornitura relativa ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 1998, come risulta dalle distinte contabili riepilogative, per complessive L. 376.903.934;

B) ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 94 del 21 febbraio 1989 il pagamento delle forniture di cui alle distinte contabili riepilogative, deve avvenire entro il giorno 25 del mese successivo a quello di spedizione delle ricette;

C) nonostante l'odierna ricorrente abbia provveduto a consegnare all'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo le ricette ed il relativo documento contabile nel prescritto termine, l'amministrazione resistente, ad oggi, non ha provveduto al pagamento dell'importo dovutole, violando così le norme dell'accordo collettivo nazionale.

2. — Premesso che, nella fattispecie, si verte in tema di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. b) ed f) del d.lgs. n. 80/1998, viene chiesto:

di «stabilire, a norma dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 80/1998 i criteri in base ai quali la pubblica amministrazione (Azienda unità sanitaria locale n. 6) deve proporre, per il pagamento della somma di L. 376.903.934, in favore della ricorrente avente titolo entro un congruo termine, oltre interessi e spese ed oltre il risarcimento dei danni da svalutazione monetaria attesa la natura imprenditoriale della ricorrente»;

di «avvertire la pubblica amministrazione che, spirato il predetto termine la creditrice, col ricorso di cui all'art. 27, n. 4 del r.d. n. 1054/1924, può richiedere la determinazione della somma dovuta, con la dichiarazione in danno dell'amministrazione inadempiente di ottemperare a tale determinazione»;

di «accogliere il presente ricorso inaudita altera parte, ovvero convocare le parti in Camera di consiglio al fine di stabilire i criteri indicati al punto primo delle presenti conclusioni»;

«con la rifusione delle spese, competenze ed onorario, I.V.A. e CPA».

Alla camera di consiglio del 9 marzo 1999, presenti i difensori delle parti che si sono riportati agli scritti difensivi insistendo nelle relative conclusioni la causa è stata posta in decisione.

D I R I T T O

Va preliminarmente ritenuta la giurisdizione di questo tribunale nel giudizio promosso col ricorso in esame.

Ed invero, con l'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 è stata conferita delega al Governo per emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti tra l'altro all'«estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti ...».

In attuazione di tale delega è stato emanato il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa ...»), il cui art. 33, tra l'altro, dispone che:

«1) sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 (ossia per l'energia elettrica il gas e le telecomunicazioni).

2) tali controversie sono, in particolare, quelle: ... b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi; ... f) riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona e delle controversie in materia di invalidità.

Nella specie trattasi di controversia patrimoniale inerente ad attività di farmacista convenzionata svolta dalla odierna ricorrente nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 1998 (ossia in epoca successiva all'entrata in vigore del d.lgs. sopra citato) in favore della Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo; controversia che, all'evidenza, rientra nella previsione normativa surrichiamata e che, allo stato, appare pienamente suffragata dai documenti contabili depositati in atti dalla stessa ricorrente (le distinte contabili riepilogative mensili di cui in narrativa).

3) ciò posto, la questione pregiudiziale che si pone è quella dell'ammissibilità dell'istanza formulata dalla ricorrente — che a prescindere dall'inconferente richiamo all'art. 35 del d.lgs. in esame — sostanzialmente si traduce nella domanda di emissione di una ordinanza collegiale di ingiunzione alla p.a. di pagamento del credito pari a complessive L. 376.903.934, oltre gli interessi moratori al tasso legale, la rivalutazione monetaria, nonché le spese del giudizio cautelare, con implicito riferimento agli artt. 669-*sexies* e 700 c.p.c., nonché all'art. 18-*ter* c.p.c. E ciò in relazione ad un irreparabile pregiudizio derivante dal lungo tempo occorrente per ottenere la pronuncia di merito.

Va tenuto presente, intanto, che il t.a.r. Lazio, sez. I-*ter*, in fattispecie sostanzialmente analoga alla presente — adito per l'adozione di un decreto ingiuntivo — ha emesso ord.za n. 3444 del 10 dicembre 1998, richiamando l'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998 e l'art. 18-*ter* c.p.c., norma quest'ultima che prevede una forma di tutela urgente-cautelare (ordinanza ingiunzione) nell'ambito di un processo di cognizione.

Al riguardo, occorre quindi verificare se il potere cautelare e di urgenza debba ritenersi attribuito solamente al giudice ordinario e non anche al giudice amministrativo o ad altra giurisdizione speciale anche rispetto a situazioni giuridiche qualificabili come diritti soggettivi. E se il procedimento cautelare di condanna anticipata, così come il procedimento monitorio, sia di per sé conciliabile con il procedimento avanti il t.a.r.

È da ritenere, invero, che, sebbene le norme del processo civile siano dotate di una particolare *vis expansiva* tale da renderle applicabili analogicamente in tutti i casi in cui manchi una regola processuale ben definita, esse incontrano inevitabilmente il limite costituito dalla struttura propria del processo amministrativo, entro il quale

non può operarsi la trasposizione, di peso, del sistema processuale civilistico, soprattutto per ragioni di ordine dogmatico-sistematico e (non ultime) per ragioni pratiche ed organizzative, che non consentono al giudice amministrativo, come oggi strutturato, di operare (nel campo delle nuove materie affidate alla sua giurisdizione esclusiva) allo stesso modo di quanto in precedenza operato dal giudice ordinario.

D'altronde, la non immediata applicabilità delle norme del codice di rito risulta evidente dallo stesso d.lgs. n. 80/1998 che, pur nella rilevante novella costituita dall'attribuzione al giudice amministrativo di nuova giurisdizione esclusiva per blocchi di materie (che coprono l'area intera dei pubblici servizi), richiama espressamente, all'art. 35, le norme del codice di rito solo per ciò che concerne i mezzi istruttori, demandando, per il resto ad opportune future modifiche del r.-d. n. 642 del 1907 gli eventuali adattamenti suggeriti dalla "specificità del processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio".

Per cogliere la complessità e la delicatezza dei problemi dogmatici ed organizzativi suddetti, basta solo considerare:

la difficoltà di definire esattamente la natura della domanda incidentalmente proposta col ricorso in esame e che afferisce ora alla misura cautelare *ex art. 186-ter c.p.c.*, ora alla misura di definizione urgente e sommaria della controversia *ex art. 633 ed artt. 669-sexies e 700 c.p.c.*;

la difficoltà pratica e concettuale di definire la natura (sommatoria, cautelare, monitoria) della suindicata ordinanza n. 3444/1998 del t.a.r. Lazio ed il porsi dell'ordinanza stessa con riguardo alla formazione del giudicato (ed alla definizione o meno del giudizio) ed al sistema delle impugnazioni (opposizione, reclamo, appello); un'ordinanza che appare come un vero e proprio ibrido tra l'ordinanza-ingiunzione in corso di causa *ex art. 186-ter c.p.c.*, il decreto ingiuntivo *ex art. 633 c.p.c.* il provvedimento cautelare innominato *ex 669-sexies c.p.c.* e forse anche il provvedimento urgente *ex art. 700 c.p.c.* Ed è proprio un tale ibrido processuale che sostanzialmente viene richiesto col ricorso oggi in esame.

3. — Né può ritenersi che, per effetto stesso dell'attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo nelle materie in argomento il sistema processo civile sia stato interamente richiamato implicitamente nell'ambito del processo amministrativo. Tale tesi, infatti, appare al Collegio come una innaturale forzatura dei dati normativi sopra richiamati, nei quali il richiamo agli strumenti processuali del codice di rito è operato solo con riguardo ai mezzi di prova, segno questo della volontà del legislatore delegato di operare un richiamo normativo del tutto limitato. L'ipotesi inversa, ossia quella di un implicito e generalizzato richiamo da parte del legislatore delegato alle norme processualcivilistiche, si rivela, inoltre, intrinsecamente e tecnicamente insufficiente e sperequata, posto che una tale innovazione processuale (implicante anche — come già detto — rilevantissimi aspetti riorganizzativi della giustizia amministrativa) avrebbe dovuto essere disposta *expressis verbis* e non semplicemente presumersi, o ricavarsi da una implicita, quanto incerta *voluntas legis*.

Alla stregua di tali premesse, pertanto, l'esigenza di tutela immediata e sommaria cui si fa riferimento nel ricorso in esame, (la quale — a prescindere dall'errata indicazione dell'art. 35, d.lgs. n. 80/1998) non può che afferire agli artt. 669-*sexies* e 700 c.p.c., nonché all'art. 186-*ter* c.p.c. (che richiama l'art. 633 c.p.c.), non può trovare accoglimento.

4. — Peraltro, proprio la chiesta adozione di un provvedimento non meramente cautelare, ma anche di cognizione sommaria del diritto di credito pecuniario fatto valere, impedisce al Collegio di potere soddisfattamente applicare alla fattispecie il principio enunciato dalla Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 1985, n. 190, secondo cui il giudice amministrativo, nelle controversie patrimoniali sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva (allora in materia di pubblico impiego), può adottare tutti i provvedimenti urgenti che appaiano più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, tutte le volte che il ricorrente deduca un pregiudizio imminente e irreparabile.

Di fatti, nell'ambito del processo, di qualunque processo, la "tutela cautelare" e la "cognizione sommaria" del diritto sono cose assolutamente diverse, sicché l'astratta applicabilità al caso di specie di una misura cautelare atipica, ai sensi de principio costituzionale sopra ricordato, non può dirsi interamente soddisfattiva della domanda proposta in ricorso; domanda che ricalca l'impostazione data al problema dal t.a.r. Lazio con l'ordinanza sopra ricordata e che nel richiamare espressamente gli istituti di cui agli artt. 669-*sexies* e 700 del c.p.c. intende chiaramente alludere ai procedimenti sommari di cui al libro IV, titolo I, del c.p.c.

5. — Nemmeno può pervenirsi all'affermazione di un parziale difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nel senso di ritenere che per le materie di cui all'art. 33, le questioni risolvibili con "cognizione sommaria o cautelare" (decreti ed ordinanze ingiuntive, ordinanze cautelari ed urgenti) siano rimaste devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto ciò implicherebbe una sostanziale riduzione della portata della legge-delega, che, viceversa, ha chiaramente sancito e previsto la piena attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva nell'amplissima e variegata materia dei "servizi pubblici".

Ne segue che, allo stato, le controversie a cognizione sommaria sopra indicate sfuggono alla giurisdizione di qualunque giudice: a quella del giudice ordinario in forza delle norme deleganti e delegate prima citate; a quella del giudice amministrativo in difetto della puntuale indicazione normativa degli strumenti processuali all'uopo necessari (e di quel minimo di necessaria ristrutturazione interna del relativo apparato).

6. — Non va trascurato, peraltro, che questo t.a.r. con recentissimo decreto presidenziale n. 113/1999 ha dichiarato l'improcedibilità-inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, proposto da un farmacista convenzionato col S.S.N. per la corresponsione di somme dovute a fornitura di medicinali, nel presupposto che:

«il procedimento speciale di cui al libro quarto del c.p.c. ed in particolare a quello di ingiunzione di cui ai ripetuti artt. 633 e segg., non è adattabile al processo amministrativo nel quale mancano istituzionalmente la figura e le funzioni del giudice monocratico»;

«non è peraltro possibile ritenere trasponibile agli istituti del processo amministrativo il ricorso di cui trattasi attesa la particolare natura formale e sostanziale dello stesso»;

«la parte ricorrente non ha consumato i suoi poteri di impugnativa potendo svolgerli ex art. 33, d.lgs. 31 marzo 1988, n. 80 secondo i normali strumenti del vigente processo amministrativo».

E tale *ratio decidendi* che il collegio condivide ben si applica anche alle richieste formulate col ricorso in esame, attesa l'assenza nel processo amministrativo della figura del «giudice istruttore», sia con riferimento alla chiesta ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., che al chiesto provvedimento cautelare innominato ex art. 69-sexies e 700 c.p.c.; da questo deriva la rilevanza della questione di cui infra.

7. — La superiore conclusione, tuttavia, che all'evidenza postula la necessità per il creditore di attivare un processo cognitorio ordinario sostanzialmente inutile rispetto al procedimento monitorio, induce il Collegio a sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998, nella parte in cui non rende espressamente applicabili al giudizio amministrativo tutti gli strumenti processuali previsti dal codice di rito con riguardo alle controversie rientranti nei blocchi di materie innovativamente attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che, alla stregua della legge di delega, la tutela oggi erogabile dal detto giudice non può e non deve essere inferiore a quella che in precedenza gli stessi soggetti potevano chiedere ed ottenere dal giudice ordinario (ed è un dato di comune esperienza che, nel settore delle farmacie convenzionate col S.S.N., vi è stato, fino ad oggi, un uso amplissimo dell'agile e ben definito procedimento sommario di tipo monitorio finalizzato proprio ad evitare quell'ordinario processo cognitorio di cui alla decisione presidenziale sopra citata).

Opinare diversamente significherebbe ammettere che il semplice spostamento della giurisdizione, a seguito dell'art. 33 cit., abbia determinato, in palese violazione dei limiti della legge delega e dei precetti di logica e razionalità, (che debbono presiedere alle scelte del legislatore), anche una sostanziale riduzione della consistenza stessa dei diritti soggettivi rientranti nelle materie di nuova giurisdizione esclusiva, quanto meno con riferimento alle possibili azioni sommarie (e non meramente cautelari) esperibili a tutela degli stessi.

Come insegna la migliore dottrina, i procedimenti sommari delineati dal titolo I del libro IV del codice di rito (tra cui quello monitorio ex art. 633 c.p.c., quello cautelare ed urgente ex art. 669-sexies, art. 700 c.p.c.) sono il riflesso processuale del contenuto sostanziale dei diritti soggettivi di volta in volta azionati, segnando la gamma di tutte le possibili forme di tutela degli stessi. In particolare, tali procedimenti, e le azioni correlate, connotano il diritto soggettivo di credito liquido ed esigibile di somme di denaro (basato su prova scritta) come un diritto tutelabile senza una vera fase processuale "cognitoria" (ossia senza la formale postulazione di un giudizio), e non possono essere menomate (né in tutto, né in parte) da un semplice spostamento della giurisdizione. I procedimenti sommari, in genere, altro non sono che il riflesso processuale di talune peculiarità sostanziali dei connessi diritti e ciò avrebbe richiesto, secondo evidenti parametri costituzionali di razionalità e buon andamento dell'amministrazione *lato sensu* giudiziaria, che il legislatore delegato se ne facesse carico dettando, nell'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998, o una norma espressa di richiamo degli strumenti processuali civilistici, ovvero una compiuta e chiara disciplina dei procedimenti sommari, urgenti e/o cautelari, sia di ordine sistematico, che pratico.

Si consideri l'istanza di decreto ingiuntivo ex art. 633 (ed in parte anche quella di ordinanza ingiuntiva ex art. 186-ter): come è noto si tratta di procedimento in cui si è di fronte alla rivendicazione di un diritto (credito di somme di denaro) senza giudizio. L'ordinamento riconosce al creditore un'azione che ha caratteristiche sue proprie, che non si basa su prove in senso proprio, richiede solo l'esistenza di certe condizioni (somme di denaro liquide ed esigibili), si connota per l'attenuazione dell'esigenza del contraddittorio.

Il giudizio di cognizione sul diritto fatto valere in via monitoria o sommaria è meramente eventuale ed è affidato all'iniziativa del debitore attraverso l'opposizione. L'azione sommaria, in tali casi, deve competere al creditore in forza delle caratteristiche proprie del suo diritto, quale che sia il giudice chiamato a decidere.

Orbene, ipotizzare che una tale azione (riflesso del contenuto sostanziale del diritto di credito liquido esigibile e fondato su prova scritta) possa, oggi, ritenersi priva di giudice legittimato a (sommariamente) conoscerla solo per effetto della nuova giurisdizione disegnata dall'art. 33 d.lgs. n. 80/1998, appare come apertamente in contrasto, non solo con lo spirito e la lettera della legge di delega, ma anche con quei principi di logica e di imparzialità alla cui violazione la Corte costituzionale ha sempre riconnesso la figura dell'eccesso di potere legislativo.

8. — La verità è che, ammettendo, come sembra necessario fare alla stregua del decreto presidenziale n. 113/1999 sopra citato, una riduzione dei mezzi di tutela da parte del legislatore delegato, si incappa, inevitabilmente, nella violazione dei limiti della delega e nella irragionevole quanto ingiustificata riduzione delle garanzie apprestate ai cittadini nei settori di giurisdizione esclusiva cui all'art. 33. Al giudice amministrativo si attribuisce — si — giurisdizione esclusiva in certe materie, ma questa sfera di tutela, allo stato, non è (perché?) la medesima, sotto il profilo dei mezzi processuali (che poi fanno la sostanza stessa del diritto), di quella che era riconosciuta in precedenza. E tale *reductio* non è giustificata da ragioni riorganizzative degli apparati giudicanti o dei servizi ad essi connessi (il che, forse, avrebbe potuto consentire di parlare dell'esercizio di un'ampia discrezionalità legislativa costituzionalmente insindacabile), ma è solo ed esclusivamente l'automatica conseguenza dello spostamento della giurisdizione. Tanto che si potrebbe dire, con una iperbole, che il diritto di azione, nelle materie indicate dall'art. 33, ha subito — per effetto di tale articolo — una significativa riduzione, non in correlazione alla legittimazione al giudizio, ossia all'ampiezza del potere cognitorio attribuito al nuovo organo giudicante (che è piena ed incondizionata, sia nella legge delega che in quella delegata), ma (irrazionalmente) all'aspetto puramente «topico» dell'aula di giustizia entro cui il medesimo diritto viene oggi fatto valere: quella del giudice amministrativo, anziché quella dell'a.g.o.

In tal modo, risulta perpetrata anche la violazione degli artt. 3 e 113 della Costituzione, sia perché situazioni giuridiche identiche (il diritto soggettivo di credito di somme di denaro liquide ed esigibili) vengono ad essere tutelate, nel tempo, con strumenti di cognizione sommaria diversi in conseguenza del diverso giudice legittimato a conoscerle; sia perché non viene assicurata, anche attraverso il processo amministrativo, quella effettività della «tutela sommaria» connessa al diritto fatto valere dinanzi al nuovo giudice.

9. — Sotto altro profilo, non può non rilevarsi che la acclarata inaccogliibilità delle azioni sommarie formulate col ricorso in esame, rientrando in una delle materie di giurisdizione esclusiva *ex art. 33*, non solo implica una sostanziale riduzione dei mezzi di tutela per le medesime materie, e finisce, inoltre, col proiettare la norma delegata ben oltre il mero spostamento di giurisdizione prefigurato dalla norma delegante, ma significa anche costringere il creditore a proporre (come nel caso di specie) azioni cognitive per l'accertamento del titolo di credito (in cui magari insinuare una spuria istanza cautelare) nonostante già esista la prova documentale del credito (nella specie, le distinte contabili mensili della farmacia della odierna ricorrente); una prova alla quale l'ordinamento previgente, nell'ottica costituzionalmente rilevante della celerità e concentrazione del processo, offriva l'agile procedimento «sommario» del ricorso per decreto ingiuntivo (ossia la richiesta di una statuizione senza processo, salva l'opposizione ad iniziativa del debitore ingiunto).

Ed ognuno ben vede come sia irrazionale costringere il cittadino a proporre azioni cognitive quando esistono mezzi di tutela rapidi ed efficienti già ampiamente praticati col giudice precedentemente legittimato.

E lo stesso vale per la richiesta di ordinanza ingiuntiva *ex artt. 186-ter* e 633 c.p.c., ovvero dei provvedimenti cautelari innominati *ex artt. 669-bis* e 700 c.p.c.; laddove è evidente che la rilevata impraticabilità della tutela sommaria finisce sempre per scaricare nella fase cautelare del giudizio amministrativo (normativamente ristretta nella formula della cosiddetta «sospensiva», dell'esecuzione dell'atto impugnato) problematiche sostanziali e processuali (si pensi ancora al sistema delle impugnazioni) del tutto estranee al processo amministrativo, con sviluppi allo stato del tutto imprevedibili (e che senza un chiaro e tempestivo orientamento da parte della Corte costituzionale richiederebbe anni ed anni di elaborazione giurisprudenziale con le relative, inevitabili, «oscillazioni» a detrimento della stessa «certezza del diritto».

Ed una prova della palese irrazionalità del sistema che comincia a delinarsi balza evidente proprio dal ricorso in esame, nel quale la ricorrente, nonostante risulti essere in possesso di prova scritta del credito pecuniario vantato nei confronti dell'Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo per le forniture di medicinali dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 1998, ha dovuto proporre (evidentemente nell'ottica dell'ord.za del t.a.r. Lazio sopra indicata) il presente ordinario ricorso cognitorio, all'interno del quale ha ritenuto di dovere formulare, nella presupposizione che non era possibile proporre ricorso per decreto ingiuntivo, un'atipica ed estemporanea domanda sommaria-cautelare con riferimento agli artt. 669-*sexies* e 700 c.p.c. ed all'art. 186-*ter* stesso c.p.c. In tal modo finendo:

col proporre un'azione cognitoria che col giudice precedentemente legittimato sarebbe stata del tutto inutile;

con l'accomunare l'area della tutela sommaria (che è proiezione della natura sostanziale di un compiuto diritto di credito accertato, sotto certe condizioni, *ex lege*) con l'area della tutela cautelare (che è un semplice incidente del processo di cognizione).

Il silenzio dell'art. 33, d.lgs. n. 80/1998 determina, in sostanza, una notevole e pericolosa confusione di istituti processuali e dei relativi concetti che, in definitiva, svuota la possibilità per il giudice amministrativo (in sede collegiale o in sede presidenziale), pur investito di piena ed esclusiva giurisdizione (cognitoria-condannatoria) nella materia *de qua* di adottare, nel caso di specie, non tanto una «decisione cautelare», ma direttamente una «decisione sommaria» (decreto ingiuntivo) che esaurisca subito la relativa pretesa, definendo compiutamente il giudizio alla stregua dei previgenti mezzi offerti dal codice di rito, salvo l'eventuale nuovo giudizio cognitorio a seguito di opposizione da parte dell'Azienda intimata.

La verità è che il processo amministrativo conosce l'istituto della «decisione cautelare» (e nelle materie di giurisdizione esclusiva anche nelle forme atipiche di cui alla sentenza 190/1985 della Corte cost.), ma non quello della «decisione sommaria» della controversia, sicché la devoluzione di nuova giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo nelle materie (e nell'amplicissima casistica) dell'art. 33, d.lgs. n. 80/1998 avrebbe dovuto indurre il legislatore delegato a farsene carico.

Ma così non è stato ed il totale silenzio dell'art. 33 cit., mentre esclude l'applicabilità di ben conosciuti e consolidati procedimenti giurisdizionali di pronta definizione del giudizio (come quello monitorio), finisce col far sorgere una variegata tipologia di «domande incidentali» ed una correlativa giurisprudenza «praetoria» il cui «assestamento» richiederà, se non interverrà — da subito — la Corte costituzionale, un lunghissimo periodo di tempo a tutto discapito della efficienza e razionalità della nuova giurisdizione.

In siffatto modo viene seriamente menomata, ad avviso di questo collegio, anche la pienezza del diritto di azione costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), nonché il principio di economia dei mezzi giuridici, che costituisce un ineludibile corollario del principio del buon andamento e dell'efficienza dell'apparato giurisdizionale inteso come parte della p.a.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione prima, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nella parte in cui, pur spostando la giurisdizione su talune materie dal giudice ordinario al giudice amministrativo, in via esclusiva, non consente a quest'ultimo di utilizzare tutti i mezzi processuali previsti dal codice di rito per la tutela sommaria dei diritti sui quali è oggi legittimato a decidere con particolare riferimento agli istituti di cui al Titolo I del Libro IV c.p.c.

Ordina la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della medesima ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 9 marzo 1999.

Il presidente: CASTIGLIONE

Il consigliere, estensore: DI PAOLA

99C0595

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 508.000 - semestrale L. 288.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 418.000 - semestrale L. 231.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 115.500 - semestrale L. 68.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti del giudizio davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 107.000 - semestrale L. 70.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 273.000 - semestrale L. 150.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 108.000 - semestrale L. 68.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 267.000 - semestrale L. 145.000 <p>Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.087.000 - semestrale L. 593.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 982.000 - semestrale L. 520.000
---	---

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per l'imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 474.000
Abbonamento semestrale	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 167-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 2 4 0 9 9 *

L. 12.000